

C 6032

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Posiz. <del>0245-13</del>
N.º di Carico 59094

# CODICE CIVILE

LIBRO TERZO

12

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PROGETTO DEFINITIVO

E RELAZIONE DEL GUARDASIGILLI ON. SOLMI



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
 Biblioteca Centrale Giuridica  
 INVENTARIO 38600



VALORE

ROMA  
 ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO  
 LIBRERIA  
 1937 - ANNO XVI

## P R E M E S S A

*Al progetto definitivo del primo libro del codice civile, che fu sottoposto all'esame della Commissione parlamentare nel giugno 1936 (1), segue ora il progetto definitivo del terzo libro, di cui la materia è sotto più aspetti collegata con quella che forma oggetto del primo libro.*

*Base della riforma sono, anche qui, i lavori compiuti dalla Commissione Reale per la riforma dei codici, presieduta da S. E. MARIANO D'AMELIO, che, proseguendo nel compito ad essa affidato, presentò al Ministro Guardasigilli nel marzo 1936 il progetto del libro terzo del codice civile con una esauriente relazione illustrativa (2).*

*Il progetto fu esaminato dai corpi giudiziari, scientifici e forensi, i cui pareri furono raccolti a cura del Ministero di Grazia e Giustizia in due volumi (3).*

*Di questi pareri si è tenuto largo conto nella redazione del progetto definitivo fatta sotto la direzione del Ministro di Grazia e Giustizia, con la collaborazione dello stesso Comi-*

---

(1) Ministero di Grazia e Giustizia. « *Codice civile - Libro primo. Progetto definitivo e relazione del Guardasigilli on. Solmi* ». Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1936.

(2) « *Commissione Reale per la riforma dei codici. Codice civile - Libro terzo. Successioni e donazioni. Progetto e relazione* », Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1936.

(3) Ministero di Grazia e Giustizia. « *Lavori preparatori per la riforma del codice civile. Osservazioni e proposte sul progetto del libro terzo. Successioni e donazioni* ». Roma, Tipografia delle Mântellate, 1937.

*tato di giuristi che aveva proceduto alla redazione del progetto definitivo del primo libro del codice civile.*

*Il progetto definitivo del terzo libro viene ora sottoposto al parere della Commissione parlamentare, la quale ha già portato il suo esame diligente, dotto e profondo sul progetto definitivo del primo libro (1).*

*Nella Relazione che segue sono illustrate le modificazioni introdotte nel progetto preliminare.*

*Roma, novembre 1937 - Anno XVI.*

*Il Ministro*  
**SOLMI**

---

(1) *Atti della Commissione Parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul progetto del libro primo del codice civile « delle persone ».* Roma, Tipografia del Senato, 1937.

# RELAZIONE

:  
d

## **DELLE SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE E DELLE DONAZIONI**

---

1. Il progetto del terzo libro del codice civile, pur conservando gli istituti fondamentali del diritto successorio, apporta al codice vigente notevoli innovazioni.

Riservando al seguito di questa relazione l'illustrazione particolare delle singole modificazioni, occorre qui mettere in rilievo le direttive che hanno guidato l'opera di riforma e che si collegano alla radicale trasformazione operata dal Regime Fascista in quelle che costituivano le basi stesse dell'ordinamento giuridico.

Due aspetti del mutato orientamento legislativo meritano di essere particolarmente segnalati: la diversa considerazione del rapporto fra successione testamentaria e successione legittima e la più salda difesa degli interessi del nucleo familiare e dei figli naturali.

2. Sotto il primo aspetto la riforma si collega a quel complesso svolgimento che la dottrina fascista ha operato nello stesso concetto del diritto subbiettivo.

Il codice del 1865, sotto l'influsso eccessivo dei principi basati sul dogma della volontà individuale, fissava il rapporto fra successione testamentaria e successione legittima ponendo questa ultima in una posizione di subordinazione di fronte a quella testamentaria.

Infatti l'art. 720 dichiara che non si fa luogo alla successione legittima se non quando manchi la testamentaria. Questa affermazione non ha tanto lo scopo di riconoscere l'istituto del testamento, quanto quello di fissare il criterio direttivo a cui si ispira la disciplina del diritto successorio. Questa invero è dominata dalla preoccupazione di ricercare, ovunque e comunque sia possibile, una volontà testamentaria anche quando, mancando una congrua manifestazione, sia

necessario ricorrere a presunzioni o perfino a finzioni, come nell'istituto dell'accrescimento, che finisce talvolta col creare una inesistente volontà individuale.

Il progetto su questo punto fondamentale non poteva che prendere una posizione diversa. Esso afferma nell'art. 2 il carattere eminente della delazione per legge rispetto alla delazione per testamento. Con ciò non è annullata la volontà individuale, ma essa opera soltanto quando sia chiaramente espressa. Non vi è quindi nel progetto la preoccupazione di ricercare in via presuntiva la volontà del testatore, sotto l'influenza di un eccessivo *favor testamenti*; ma si lascia pieno l'imperio della successione legittima, tutte le volte che la volontà non appaia netta o risulti inquinata, nel suo processo formativo, da motivi antisociali. A questo nuovo orientamento si connettono l'abolizione della regola sabiniana sulle condizioni illecite o impossibili, e la nuova norma sul motivo illecito nelle disposizioni testamentarie. Nell'uno e nell'altro caso la legge non riconosce efficacia alla volontà diretta a un fine riprovevole o determinata da motivi contrastanti con l'etica sociale.

Insomma, la nuova legge sulle successioni, avendo riguardo a quelli che sono i postulati etici e giuridici della dottrina fascista, afferma con giusto rigore che l'attività individuale deve essere sempre diretta a fini socialmente utili.

3. Ma non è soltanto nel delimitare i rapporti fra successione legittima e successione testamentaria che il progetto si richiama al nuovo ordine giuridico. Esso è tutto dominato da una concezione nuova del diritto privato. Anche in questo campo l'ordinamento giuridico non può disinteressarsi della destinazione dei beni, tutte le volte che ad essa si connetta un pubblico interesse. Quando questo vi sia, l'interesse individuale deve cedere e la legge deve intervenire con adeguate norme di tutela. Il principio della prevalenza dell'interesse pubblico si riflette così nella costruzione generale degli istituti come in singole norme; ricordiamo, fra le altre, le disposizioni che assicurano, nella divisione ereditaria, la integrità delle aziende agricole o industriali.

4. Non meno evidente è l'indirizzo del progetto per quanto riguarda la tutela del nucleo familiare. Le riforme apportate all'istituto della riserva e la posizione fatta al coniuge nella successione legittima sono manifestazioni eloquenti del nuovo pensiero legislativo. Che, se nella riserva si è mitigato il favore che il progetto preliminare mostrava verso il coniuge

superstite, ciò è dipeso essenzialmente da considerazioni di ordine etico, come sarà a suo luogo dimostrato.

Nei riguardi poi della prole naturale il progetto attua riforme sanamente innovatrici, le quali sono appieno giustificate dall'esigenza, che è ad un tempo morale e sociale, di tutelare, nei limiti del possibile, il vincolo di filiazione naturale, facilitando, ed eventualmente imponendo, ai genitori l'adempimento del dovere di assistenza che ad essi incombe per legge di natura, prima ancora che per precetto legislativo. L'intento del legislatore, a questo proposito, si rivela non soltanto nelle disposizioni sulla successione legittima, ma anche e soprattutto in quelle sulla successione testamentaria, le quali, pur mantenendo il necessario prestigio alla famiglia legittima, escludono ogni incapacità dei figli naturali di fronte ad altri successibili ed assicurano ad essi in ogni caso, ed anche contro la volontà del testatore, una equa tutela.

5. Il progetto contiene anche numerose e profonde innovazioni nella disciplina tecnica dei singoli istituti del diritto successorio; fra l'altro è radicalmente mutato il principio fondamentale sull'acquisto dell'eredità, in ordine al quale si è abbandonata la regola dell'acquisto di diritto per ritornare al limpido concetto romano dell'accettazione. Di queste innovazioni la relazione dà, a suo luogo, ampie giustificazioni. Qui è soltanto opportuno avvertire che l'opera di riforma non è stata dominata da inconsulta vaghezza di novità. Chè anzi, quando le regole tradizionali rispondevano a motivi profondi della coscienza giuridica, esse sono state rispettate, anche se le ragioni storiche che ne determinarono il sorgere siano venute meno. Così il progetto riafferma la regola della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, anche se questi superino l'ammontare dell'attivo, benchè insogni giuristi abbiano dimostrato che quella regola si ricollega, nelle sue origini storiche, al carattere politico che la successione aveva nell'antico diritto di Roma. In realtà la regola fu conservata anche quando la successione assunse esclusivo carattere patrimoniale e solo pochi ordinamenti giuridici moderni, profondamente diversi dal nostro, l'hanno abbandonata.

La ragione della sua vitalità deve riconoscersi nella sua aderenza ad un'intima esigenza della coscienza comune. Specialmente nel nostro paese è così vivo il sentimento di solidarietà familiare, che l'erede, quando, come normalmente av-

viene, è uno stretto congiunto del defunto, sente come un imperativo morale l'obbligo di soddisfarne le obbligazioni. D'altro canto l'introduzione del principio, che limita la responsabilità dell'erede al solo ammontare dell'attivo ereditario, renderebbe necessaria la predisposizione legislativa di cautele intese a fissare fin dall'origine la consistenza dell'eredità. Non è mancato, infatti, chi ha proposto di rendere obbligatoria in ogni caso la formazione di un inventario mercè l'intervento di organi della pubblica autorità, introducendo così elementi gravi di complicazioni formalistiche, che mentre sono in contrasto con la nostra tradizione, non rispondono a sentite esigenze pratiche.

Chè se, invece, rinunciando ad ogni intervento pubblicistico, si lasciasse all'erede la cura di procedere all'inventario, sarebbe pur necessario dalla mancata confezione di esso far derivare la responsabilità illimitata, e si riprodurrebbe allora, pur sotto un profilo diverso, la stessa situazione che si ha oggi con la facoltà data all'erede di accettare con beneficio di inventario.

Pertanto il progetto conserva, su questo punto, il sistema tradizionale; ma dà una costruzione del tutto nuova all'istituto del beneficio d'inventario, che, trasformato in un mezzo efficace di garanzia dei creditori, si adegua all'interesse sociale di tutelare il credito.

6. La intitolazione del libro presenta, nel progetto definitivo, una variazione di fronte al progetto preliminare. La modificazione è dovuta a ragioni formali. Infatti il termine « successioni », adoperato senza alcuna specificazione, è sembrato tecnicamente impreciso, poichè nel linguaggio giuridico per « successione » s'intende genericamente il mutamento di uno dei soggetti del rapporto giuridico, tanto a causa di morte, quanto per atto tra vivi, in guisa che lo stesso concetto di donazione resterebbe compreso nel termine lato di successione. Ho preferito pertanto intitolare il libro « delle successioni a causa di morte e delle donazioni ».

## TITOLO I.

### DELLE SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE IN GENERALE

7. Da varie parti è stato criticato l'ordinamento del progetto preliminare, che aveva premesso il titolo delle disposizioni comuni ai titoli riguardanti le due forme di successione, legittima e testamentaria. Tuttavia ho lasciato immutata la



collocazione del titolo primo, che in verità comprende un complesso di disposizioni che riguardano la successione in generale e che perciò sembra opportuno sistemare prima della disciplina delle due forme di successione ai fini di una razionale distribuzione della materia. In realtà il rilievo aveva piuttosto carattere formale, in quanto appariva illogico parlare di disposizioni comuni all'inizio della trattazione; ma un tale difetto è stato agevolmente eliminato sostituendo all'espressione « disposizioni comuni » l'altra « delle successioni a causa di morte in generale ».

In conseguenza della nuova denominazione assunta dal titolo è stato necessario sopprimere l'intestazione del capo primo del progetto preliminare, le cui sezioni si sono trasformate in capi.

## CAPO I.

### **Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità.**

8. Si è avuto cura di emendare l'inesattezza della intitolazione del capo, sostituendo all'espressione « dell'apertura dell'eredità » l'altra più corretta « dell'apertura della successione ».

L'articolo 1 è rimasto immutato. Da taluno si è proposto di coordinare la disposizione di questo articolo con quelle del libro primo, relative alla dichiarazione di morte presunta. Non si è ritenuto peraltro necessario il coordinamento, perchè le disposizioni del libro primo non derogano sostanzialmente al principio che la successione si apre al momento della morte, in quanto nel regolare il trapasso dei rapporti patrimoniali del presunto morto si riferiscono al momento in cui si presume che la morte sia avvenuta. In ogni modo poi nel libro primo si trovano disposizioni che disciplinano esaurientemente la materia.

9. Per quanto riguarda l'art. 2 ho già chiarito le ragioni che hanno indotto a modificarne sostanzialmente la formulazione in guisa da affermare il principio della subordinazione della volontà del testatore alla volontà della legge. Nel nuovo testo sono stati altresì introdotti alcuni perfezionamenti di natura formale. Da un lato si è ritenuto più preciso parlare di delazione della « eredità » anzichè di delazione della

« successione » e dall'altro, per maggior chiarezza di dettato, si è trasportato in fine dell'articolo l'inciso relativo ai diritti dei legittimari.

10. Il principio che l'eredità si acquista con l'accettazione ha ottenuto la quasi unanimità dei consensi. Non è mancata qualche proposta, in verità isolata, in ordine all'adozione del sistema della ventilazione ereditaria, ma si è stimato opportuno di prescinderne, perchè l'istituto sembra estraneo alle tradizioni nazionali.

11. La disposizione dell'art. 4 del progetto preliminare, concernente la prescrizione del diritto di accettare l'eredità, ha trovato una sede più propria nel capo quinto che tratta della accettazione.

12. Il principio mantenuto dal progetto preliminare del passaggio di diritto del possesso dei beni dell'eredità ha dato luogo a critiche. Si è osservato da taluni che, essendosi affermato dal progetto il principio dell'acquisto ereditario fondato sull'accettazione, la norma dell'art. 5 del progetto preliminare dava vita ad un fenomeno di successione parziale prima dell'accettazione, configurazione anomala sia dal punto di vista tecnico che da quello logico. Non mi sono dissimulata la serietà, sul terreno della logica formale, di queste critiche; ma va pur tenuto conto dell'esigenza pratica imprescindibile di provvedere alla difesa dei beni del defunto contro eventuali usurpazioni e turbative. Per conciliare l'esigenza pratica con la difficoltà teorica ho riconosciuto al chiamato all'eredità la veste di possessore, senza accennare al concetto di un passaggio del possesso dal *de cuius* al chiamato all'eredità. Peraltro è da rilevare che il possesso attribuito dalla legge al chiamato non è diverso da quello che aveva il defunto.

13. La norma dell'art. 6 del progetto preliminare è stata inserita nell'art. 4 del progetto definitivo, mediante enunciazione della regola che al chiamato all'eredità spettano tutte le azioni concesse dalla legge a tutela del possesso. Con questa formulazione semplice e chiara si sono ottenuti alcuni miglioramenti tecnici in confronto del progetto preliminare. Infatti mentre questo faceva cenno soltanto dell'azione a tutela del possesso legittimo, la nuova formulazione invece, riferendosi in genere alle azioni possessorie, risulta più completa consentendo nei congrui casi anche l'azione di spoglio.

Inoltre opportunamente la nuova formula ha sostituito il termine « erede » con quello di « chiamato all'eredità » e ha eliminato la specificazione contenuta nel progetto preliminare in ordine al legittimato passivo, qualificato come possessore *pro herede*, mentre è evidente che la tutela possessoria deve potersi sperimentare anche contro il possessore *pro possessore*.

## CAPO II.

### Della capacità di succedere.

14. Nel capo secondo sono state collocate le norme sulla capacità di succedere, che nel progetto preliminare erano poste in tema di successioni legittime nell'art. 107.

Ciò sembra opportuno dal punto di vista sistematico, trattandosi di norme che si applicano qualunque sia il titolo della delazione. Peraltro, essendo stata la capacità giuridica regolata in via generale con gli articoli 1 e 2 del progetto definitivo del primo libro, ho sostituito alla norma specifica del primo comma dell'art. 107 del progetto preliminare una norma di richiamo alle disposizioni del libro primo. Questa norma poi è stata completata con quella contenuta nel secondo comma dell'art. 144 del progetto preliminare, concernente la capacità di succedere dei non concepiti, figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, in modo da raccogliere in unico articolo tutte le regole sulla capacità di succedere. La norma, che con presunzione *iuris tantum* considera concepito al tempo dell'apertura della successione il nato entro i trecento giorni dalla morte del *de cuius*, ha destato qualche preoccupazione per possibili contrasti con le regole del libro primo, che con presunzione *iuris et de iure* affermano la legittimità del nato entro i trecento giorni dallo scioglimento del matrimonio. Ho creduto che queste preoccupazioni siano infondate, perchè evidentemente la prova contraria contro la presunzione stabilita nell'art. 5 potrà ammettersi solo nel caso che la questione del concepimento non sia connessa con la questione della legittimità. Non mi è sembrato necessario al riguardo un chiarimento espresso, dovendosi ogni norma interpretare in coordinazione con tutte le altre. La capacità di succedere delle persone giuridiche e degli enti non legalmente riconosciuti è regolata dall'art. 142 del progetto definitivo.

## CAPO III.

## Dell'indegnità.

15. Le disposizioni sull'indegnità sono state parimenti attratte nella parte generale, poichè l'istituto trova campo d'applicazione in qualsiasi forma di successione.

Si è troncata la controversia, che sotto l'impero del codice vigente si dibatte in dottrina, se cioè l'indegnità costituisca una vera e propria incapacità, che rende *ope legis* impossibile l'acquisto successorio, o se piuttosto debba considerarsi come un fatto che ne impedisce soltanto la conservazione e che opera *officio iudicis*. Si è adottata in proposito una precisa risclusione consacrando la tesi, fondata sulla tradizione romanistica, che l'indegno *potest capere sed non retinere*, poichè è sembrato più opportuno rimettere all'iniziativa degli interessati l'attuazione della sanzione. Conseguentemente le norme relative all'indegnità sono state tolte dal capo che tratta della capacità di succedere e sistemate in un capo autonomo.

16. Sensibili modificazioni sono state apportate alle regole che nel progetto preliminare disciplinavano le varie ipotesi d'indegnità. L'accento al duello (art. 108 n. 1 prog. preliminare) è sembrato a molti poco chiaro. Non risultava infatti se la norma volesse soltanto prevedere il caso di chi, nel duello, avesse cagionato la morte con intenzione omicida o se invece volesse far derivare l'indegnità da qualsiasi duello nel quale si fosse verificata la morte.

Peraltro nel primo significato la norma è sembrata inopportuna, essendo difficile in pratica ricercare nel duellante la volontà di uccidere. I criteri all'uopo indicati dalla dottrina sono piuttosto arbitrari ed empirici. D'altra parte si è ritenuto eccessivo accogliere l'altra tesi più rigorosa, sostenuta da alcuni in diritto vigente, che considera indegno il duellante, quando dal duello sia derivata la morte, poichè il duello, pur essendo penalmente represso, ha una gravità obbiettiva ed una configurazione ontologica diverse dall'omicidio. Nè può prescindersi dal rilievo che una posizione di estremo rigore contro il duello creerebbe, sotto il profilo dell'indegnità, una disarmonia giuridica tra la morte cagionata in duello e la morte cagionata fuori del duello; infatti per la prima l'indegnità conseguirebbe anche ad una

uccisione non voluta, mentre per la seconda l'indegnità viene esclusa nell'ipotesi di preterintenzionalità.

Ho ritenuto pertanto più opportuno limitare la sanzione dell'indegnità ai soli casi di duello puniti con le pene dell'omicidio. Nondimeno la norma nella sua formulazione non prevede soltanto i casi indicati nell'art. 397 del codice penale, ma si riferisce a qualunque fatto, al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni relative all'omicidio. In tal modo vien preso in considerazione anche il reato di istigazione al suicidio in danno di persona minore degli anni quattordici o priva della capacità di intendere e di volere (art. 580 cod. penale).

Da più parti è stata prospettata l'opportunità di chiarire espressamente che l'indegnità non sussiste quando ricorrano le cause di non punibilità previste negli articoli 51, 52 e 54 del codice penale. Queste cause invero non tolgono la volontarietà del fatto e pertanto la formula dell'art. 108 del progetto preliminare non sarebbe stata idonea ad escludere i fatti commessi per legittima difesa, stato di necessità, esercizio di un diritto o adempimento di un dovere. In accoglimento della proposta ho aggiunto un apposito inciso per escludere l'indegnità quando ricorrano tali discriminanti.

17. Per quanto riguarda le ipotesi di calunnia e di falsa testimonianza è stata risolta la questione che si dibatte sotto l'impero del codice vigente, se cioè sia necessario l'accertamento in giudizio penale o se esso possa farsi anche in giudizio civile. Si è creduto conveniente accogliere la prima opinione, che è del resto la più diffusa, per evitare che nel giudizio civile debbano farsi, talvolta a notevole distanza di tempo, indagini spesso difficili e sottili. Però non si richiede che l'accertamento sia contenuto in una sentenza pronunciata in giudizio. A tal fine è stata opportunamente modificata la formula del progetto preliminare in modo da estendere il campo di previsione della norma a quelle pronunzie istruttorie, che implicano un'affermazione di responsabilità, come nel caso di concessione del perdono giudiziale, che nei riguardi di persone minori degli anni diciotto è per legge ammissibile nei reati di calunnia e falsa testimonianza.

18. Alle ipotesi d'indegnità, già previste dal progetto preliminare, ho aggiunto la falsificazione del testamento e l'uso sciente di esso (art. 6 n. 6). In diritto vigente da taluni si dubita che la falsificazione di un testamento,

quando non sia diretta a togliere efficacia ad un testamento precedente, possa costituire causa d'indegnità, poichè il criterio regolatore dovrebbe essere quello di reprimere l'attentato alla libertà testamentaria del *de cuius*. Tuttavia ho preferito consacrare la tesi più rigorosa, che è indubbiamente anche la più logica, perchè, quando manchi il precedente testamento, è lecito presumere che il *de cuius* abbia inteso rimettersi alle disposizioni della successione *ab intestato*, e sotto questo profilo è concepibile quell'offesa alla volontà del *de cuius*, che costituisce il fondamento della causa d'indegnità. Prevedendosi il caso della falsificazione, è stato anche contemplato l'uso sciente del testamento falso, che dà oggi luogo a incertezze in dottrina e in giurisprudenza. Non ho creduto invece di aggiungere alle persone prese in considerazione nell'art. 6 anche i fratelli del *de cuius*, perchè non è sembrato conveniente estendere l'indegnità a casi nei quali può non sussistere quella intimità di affetti, sulla quale la legge deve fondarsi per stabilire la sanzione dell'indegnità.

19. Nell'art. 109 del progetto preliminare (art. 7 progetto definitivo) ho soppresso la parte iniziale « chi è escluso dalla successione », perchè superflua, e la parola « proventi », in quanto il termine « frutti » comprende anche i frutti civili. Inoltre, con una formula analoga a quella dell'art. 703 del codice vigente, si è reso più chiaramente il concetto che l'obbligo dell'indegno è quello di restituire i frutti percepiti. Non è mancata la proposta di estendere la restituzione ai frutti percipiendi, come per qualsiasi possessore di mala fede, ma non si è creduto opportuno un trattamento di eccessivo rigore contro l'indegno, il quale potrebbe in qualche caso ignorare che la sua azione importi l'esclusione dalla successione e quindi non versare in mala fede.

20. Il progetto preliminare aveva profondamente mutato il principio del codice vigente, per il quale l'indegno non è ammesso a succedere se non sia espressamente riabilitato dal *de cuius*. Per il progetto preliminare bastava che il testatore, conoscendo la causa della indegnità, avesse contemplato l'indegno nel testamento perchè questo fosse ammesso a succedere. Tale soluzione è sembrata poco opportuna, in quanto il testatore può aver disposto un lascito a favore dell'indegno per un sentimento di pietà e nell'intendimento di alleviare la triste condizione causatagli dalla esclusione dalla successione. È anche da rilevare che con la

regola del progetto preliminare si poteva giungere a delle assurdità, poichè, ritenendo riabilitato l'indegno, gli si riconosceva nello stesso tempo il diritto a conseguire il lascito e il diritto a conseguire la quota di eredità spettantegli per legge e cioè lo si poneva in una condizione più favorevole dell'erede non indegno. Ma, a prescindere da queste considerazioni, era veramente grave che si venisse a falsare la volontà del testatore. Pertanto si è creduto opportuno tornare alla regola del codice vigente. Peraltro, in omaggio al principio del rispetto della volontà del defunto e seguendo un'opinione già oggi sostenuta, ho stabilito nel capoverso dell'art. 9 che l'indegno contemplato nel testamento, senza un'espressa riabilitazione, quando il testatore conosceva la causa d'indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.

Quanto alla forma in cui la riabilitazione debba avere luogo, il progetto preliminare, con eccessiva larghezza, aveva ammesso che essa potesse desumersi anche da un comportamento non equivoco del *de cuius*. Giustamente la norma è stata da più parti criticata, poichè con essa si sarebbe aperto l'adito a giudizi insidiosi, affidati ai risultati di infide prove testimoniali. Perciò si è ripristinato il principio del codice vigente, il quale richiede che la riabilitazione sia espressa in un atto pubblico o in un testamento. Non si è ritenuto di accogliere la proposta di dar valore anche alla riabilitazione contenuta in una scrittura privata, perchè questa in molti casi presenta troppo scarse garanzie. D'altra parte, trattandosi di derogare a disposizioni di diritto successorio, fissate dalla legge, sembra logico che la deroga debba assumere i requisiti della forma testamentaria.

#### CAPO IV.

##### Della rappresentazione.

21. Il Progetto preliminare disciplinava l'istituto della rappresentazione con gli articoli da 112 a 115 in tema di successioni legittime e con l'art. 281 nel campo delle successioni testamentarie. È sembrato più rispondente ad una logica sistemazione unificare in un capo autonomo i due gruppi di disposizioni in materia e collocare questo capo nella parte generale del libro, trattandosi di un istituto che sostanzialmente funziona tanto nelle successioni legittime

quanto nelle testamentarie. Questa nuova sistemazione meglio varrà ad eliminare tutte le questioni che oggi si dibattono a causa del richiamo alla rappresentazione contenuta nell'art. 890 del codice vigente. La portata generale, infatti, così assunta dall'istituto pone più chiaramente in luce che esso opera in tutti i casi di premorienza, assenza o indegnità della persona a cui favore l'eredità o il legato sarebbe stato devoluto, sempre quando tra la persona stessa e il *de cuius* esista un determinato rapporto di parentela.

Quanto ai casi in cui la rappresentazione debba avere luogo, non ho creduto di accogliere la proposta di estendere l'ambito dell'istituto anche al caso di rinunzia. Invero è sembrato eccessivo prescindere dalla volontà dell'ascendente rinunziante. Né vale invocare il caso dell'indegnità, in cui la rappresentazione è ammessa, perchè l'indegno è escluso dalla successione per disposizione imperativa di legge, mentre, nel caso di rinunzia, la perdita del diritto successorio consegue ad una manifestazione di volontà. Inoltre è da considerare che l'estensione del diritto di rappresentazione al caso di rinunzia, avrebbe dal punto di vista pratico una scarsa rilevanza, poichè normalmente la rinunzia dell'ascendente fa presumere lo svantaggio di accettare l'eredità o il legato.

22. La rappresentazione viene mantenuta entro i limiti tradizionali e cioè nella linea retta discendente, e nella collaterale soltanto a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. Vero è che l'art. 281 del progetto preliminare, in tema di successione testamentaria, aveva ammesso la rappresentazione anche quando l'istituto fosse discendente da fratello o sorella del testatore, ma è sembrato inopportuno ampliare il campo d'applicazione dell'istituto nella linea collaterale.

Naturalmente resta fermo il principio che la rappresentazione opera nell'ambito della parentela legittima, mentre per la parentela naturale provvedono particolari disposizioni.

23. Il progetto preliminare, nel capoverso dell'art. 114, aveva risolto un'annosa questione, stabilendo che la rappresentazione non dovesse aver luogo in caso di unicità di stirpe.

La norma, per la sua categorica statuizione, avrebbe potuto indurre ad applicazioni aberranti, come, ad esempio, quella di escludere dalla successione, in caso di unicità di stirpe, i discendenti legittimi di un figlio naturale premorto,



assente o indegno, i quali, secondo il progetto, sono ammessi a succedere in luogo del figlio naturale nei casi in cui è ammessa la rappresentazione.

La regola inoltre sarebbe diventata ancora più inopportuna nel sistema del progetto definitivo, che ha conferito una portata generale all'istituto.

Ho considerato che lo scopo sostanziale della norma era quello di escludere, in caso di unicità di stirpe, l'obbligo dell'imputazione *ex se* di fronte agli eredi testamentari e ai terzi donatari. Ciò mi è sembrato rispondente alla esigenza di assicurare una maggiore tutela degli interessi dei legittimari di fronte agli estranei, e perciò, in caso di unicità di stirpe in linea retta, anzichè escludere la rappresentazione, ho creduto conveniente porre il principio che, pur avendo luogo la rappresentazione, il discendente non è tenuto all'imputazione delle donazioni fatte al suo ascendente.

## CAPO V.

### Dell'accettazione dell'eredità.

#### SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

24. Il capo V, che tratta dell'accettazione, è diviso in due sezioni: la prima contenente le disposizioni generali; la seconda la materia relativa al beneficio d'inventario.

Nella prima sezione sono stati attratti gli articoli 4, 7 e 8 del progetto preliminare, che si trovavano collocati poco opportunamente in sede di acquisto dell'eredità.

La sezione si apre con l'art. 13, il quale afferma il principio che l'eredità si può accettare puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario. Come capoverso dell'articolo si è posta la norma che consente l'accettazione beneficiata nonostante qualsiasi divieto del testatore. La regola nel progetto preliminare era posta in fine delle disposizioni sul beneficio d'inventario, mentre per la sua portata generale deve trovare una collocazione più propria all'inizio della trattazione.

25. Le disposizioni che stabiliscono le formalità con le quali l'accettazione deve essere fatta dai minori, dagli interdetti e dagli inabilitati sono state opportunamente coordinate con quelle del progetto definitivo del libro primo.

26. Nell'art. 16, corrispondente all'articolo 12 del progetto preliminare, ho sostituito all'espressione « corpi morali » l'altra più lata di « persone giuridiche » in modo che la regola risulti applicabile a qualsiasi persona giuridica, anche se a stretto rigore non classificabile fra i corpi morali.

Sono state però eccettuate le società commerciali. Nello stesso articolo è stata inserita la norma che prescrive l'autorizzazione per l'acquisto dei legati.

Non è sembrato opportuno il rinvio che il progetto preliminare faceva alle forme di autorizzazione stabilite da leggi speciali. Se in qualche caso le leggi speciali mancano, come è pure possibile che avvenga, il rinvio rimane inoperante e la norma non raggiunge l'intento che si propone. Si è creduto preferibile pertanto che il codice stabilisca chiaramente che in via normale compete al Governo accordare l'autorizzazione, salvo che eventuali disposizioni, contenute in leggi speciali, attribuiscono ad altra autorità la competenza a concedere l'autorizzazione stessa. Per la medesima ragione è stato soppresso il rinvio alle forme stabilite dai regolamenti in ordine all'accettazione beneficiata.

27. Nell'art. 18, che definisce l'accettazione espressa, sono state inserite in due distinti capoversi le norme relative alla accettazione condizionata o a termine e all'accettazione parziale, che nel progetto preliminare trovavano posto negli articoli 7 e 8. Entrambe le regole però hanno subito modificazioni. La prima è stata più semplicemente formulata evitando l'endiadi, in cui era incorso il progetto preliminare, che parlava di nullità e di inefficacia. La seconda invece è stata trasformata nella sostanza. Il principio che l'accettazione parziale debba valere come accettazione totale è stato quasi unanimemente criticato, perchè viola manifestamente la volontà dell'erede; perciò ho sancito la regola dell'inefficacia della dichiarazione d'accettazione parziale. Peraltro la formulazione dei due capoversi dell'art. 18 e la loro collocazione in tema di accettazione espressa pongono bene in luce che le regole sull'inefficacia dell'accettazione condizionata, a termine o parziale riguardano soltanto il caso dell'accettazione espressa, senza immistione nei beni ereditari. Invece per il caso d'immistione, anche se accompagnata da dichiarazione espressa di accettazione parziale, condizionata o a termine, deve ritenersi che si sia accettata totalmente e incondizionatamente l'eredità, poichè altrimenti, in or-

dine agli atti di accettazione tacita, si creerebbe di fronte ai terzi uno stato intollerabile d'incertezza.

Da taluno era stato proposto di consentire che il chiamato all'eredità potesse fare la dichiarazione d'accettazione presso la cancelleria della pretura del luogo dell'aperta successione, da inserire in apposito registro. Non si è creduto di accogliere la proposta, perchè i pubblici registri sono utili solo se contengono tutte le dichiarazioni circa un oggetto determinato; altrimenti si risolvono in un inutile ingombro per gli uffici giudiziari.

28. La definizione dell'accettazione tacita è rimasta immutata. Non è mancata la proposta di semplificarne la formulazione sopprimendo l'inciso finale « che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede », che secondo alcuni si risolverebbe in una ripetizione del concetto espresso con la frase « che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare la eredità ». Ho creduto peraltro che l'inciso segnalato non sia pleonastico. Esso vuole invece significare che per aversi accettazione tacita non basta compiere un atto con la volontà di accettare, ma occorre anche che l'atto stesso sia tale che non possa essere compiuto se non da chi sia erede. D'altra parte poichè la formulazione è riprodotta dal codice vigente e non ha dato fin qui luogo ad inconvenienti sembra opportuno conservarla integralmente, anche per evitare che la modificazione possa dar luogo ad equivoche interpretazioni.

29. In ordine all'art. 20, che tratta degli atti conservativi, di vigilanza e d'amministrazione temporanea, è stata prospettata la convenienza di precisare se l'esercizio delle azioni possessorie debba valere o meno come accettazione di eredità. Tale precisazione non sembra necessaria, poichè dal sistema del progetto che concede il possesso al chiamato, e la relativa tutela prima dell'acquisto dell'eredità, si desume chiaramente che il semplice esercizio delle azioni possessorie non implica accettazione.

Da molti è stata criticata l'espressione « amministrazione temporanea », la quale non avrebbe un significato preciso. Nondimeno ho lasciato immutata la formulazione dell'articolo, ritenendo pericoloso procedere a precisazioni maggiori o a casistiche, che risulterebbero necessariamente incomplete. Del resto la giurisprudenza sotto l'impero del vigente codice ha potuto trovare criteri direttivi sufficienti per la risoluzione delle diverse fattispecie.

Neppure mi è sembrata giustificata l'altra proposta di sopprimere nel primo comma dell'articolo l'inciso « se con essi non siasi assunto il titolo o la qualità d'erede ». L'inciso è necessario, perchè omettendolo potrebbe ritenersi che la natura dell'atto conservativo o di vigilanza sia considerata prevalente e tolga quindi valore alla assunzione del titolo o della qualità di erede. Quanto poi all'osservazione che i termini « titolo e qualità » costituiscono una duplicazione dello stesso concetto, ho creduto opportuno la conservazione di entrambi per evitare che l'espressione « assunzione di titolo » senz'altra aggiunta possa essere interpretata nel senso che si richieda una forma solenne.

Infine nello stesso articolo 20 è stato inserita come capoverso la norma dell'art. 33 del progetto preliminare, che riguarda in modo generale la posizione del chiamato all'eredità, secondo l'interpretazione che ne viene data in diritto vigente.

30. Per le ragioni ora dette è stata posta immediatamente dopo l'art. 20 la regola dell'art. 34 del progetto preliminare circa le spese fatte dal chiamato all'eredità.

31. Ho soppresso l'art. 16 del progetto preliminare perchè da un lato superfluo e dall'altro inopportuno. Invero nel primo comma si qualificava impropriamente come atto di rinuncia il negozio giuridico, col quale uno dei chiamati alla eredità trasmette i suoi diritti solo a qualcuno degli altri successibili: questo negozio, per il suo effetto traslativo, costituisce una cessione e come tale rientra nella disposizione precedente. Quanto al secondo comma dell'articolo, la disposizione relativa alla rinuncia dietro corrispettivo non era che la ripetizione sotto profilo diverso del principio fissato nell'articolo successivo. Quest'ultimo, corrispondente all'art. 23 del progetto definitivo, stabilisce chiaramente che solo la rinuncia gratuita a vantaggio di tutti coloro, ai quali l'eredità si devolvrebbe in mancanza del rinunziante, non importa accettazione. E' pertanto implicito che ogni altro atto, anche se qualificato come rinuncia, implica accettazione.

Nel secondo comma dell'art. 16 si conteneva anche l'accenno all'impugnabilità per simulazione dell'atto di rinuncia. Ma giustamente si è osservato che l'accenno, oltre che superfluo, perchè l'impugnativa per simulazione è generale a tutti i negozi giuridici, era altresì poco opportuno per ragioni di sistema, in quanto avrebbe potuto indurre l'inter-

prete a ritenere che l'azione non fosse ammessa nei casi in cui la stessa non venisse richiamata.

Gli articoli 18, 19 e 20 del progetto preliminare sono stati fusi nell'art. 24 del progetto definitivo con maggiore semplicità e precisione di forma.

32. La prescrizione del diritto di accettare l'eredità è regolata nell'art. 25. Al riguardo sono stati segnalati da più parti i seguenti problemi: a) se il termine fissato per l'esercizio del diritto di accettazione sia di prescrizione o di decadenza; b) se esso debba decorrere in ogni caso dall'apertura della successione oppure si debba stabilire una decorrenza diversa in caso di istituzione condizionale o di chiamata in subordine; c) quale debba essere la durata del termine.

Quanto alla prima questione sembra che non possano sorgere dubbi: il termine fissato dal progetto deve considerarsi termine di prescrizione. Ciò risulta evidente dalla formula dell'articolo, che, troncando ogni motivo di controversia, parla non più di facoltà, ma di diritto di accettare. Per quanto riguarda la questione della decorrenza del termine la lettera dell'articolo rende evidente che il termine decorre dall'apertura della successione anche per il chiamato in ordine successivo, al quale va assimilato il chiamato per sostituzione ordinaria. Una eccezione a tale principio vien fatta per l'istituzione condizionale, nel qual caso il termine decorre dal verificarsi della condizione. La deroga sembra giustificata poichè di fatto è sostanzialmente diversa la situazione dell'istituito condizionalmente che non ha possibilità di far verificare la condizione apposta alla sua chiamata, e quella del chiamato in subordine, il quale può sempre avvalersi dell'*actio interrogatoria* come mezzo idoneo per costringere il primo chiamato a decidersi. Naturalmente la regola adottata per l'istituito sotto condizione varrà anche nel caso in cui l'istituito sia un nascituro.

In ordine poi alla questione della durata del termine lo creduto che non vi siano ragioni per adottare un termine diverso da quello ordinario in materia civile e che convenga rinviare genericamente alla durata ordinaria del detto termine, in attesa che lo stesso venga fissato nella sede più propria.

33. Dopo la norma sulla prescrizione è stata collocata quella relativa all'*actio interrogatoria*, che il progetto pre-

liminare, seguendo il criterio del codice vigente, poneva in sede di rinunzia. Quest'ultima collocazione è sembrata poco felice, poichè faceva nascere l'equivoco che si trattasse di un caso di rinunzia tacita o presunta. In verità il chiamato, che lascia decorrere il termine prefissogli giudizialmente senza fare alcuna dichiarazione di accettazione o di rinunzia, è colpito dalla legge con la sanzione dell'esclusione definitiva e irrevocabile dalla successione, tanto è vero che egli non potrebbe più accettare, anche quando l'eredità non fosse stata ancora accettata da altri. Invece di rinunzia presunta deve parlarsi, con maggiore correttezza di concezione, di perdita del diritto di accettare. Sotto questo profilo, pertanto, l'ipotesi in esame non può essere inquadrata che tra le cause estintive del diritto d'accettazione.

34. A proposito dell'impugnativa della accettazione per dolo il progetto preliminare fissava il principio che non è necessario che il dolo provenga da persona interessata all'accettazione. Tale enunciazione è stata eliminata, perchè è pacifico in dottrina che agli atti unilaterali è inapplicabile la limitazione posta nell'art. 1115 del codice vigente. Essa inoltre era pericolosa, perchè avrebbe potuto far nascere il dubbio che per la violenza dovesse valere un diverso principio.

35. A qualcuno è sembrata eccessiva l'esclusione in termini generali dell'impugnativa per errore, sancita dal progetto preliminare. Nondimeno tale principio è rimasto fermo a difesa della sicurezza dei trapassi ereditari. Naturalmente l'impugnativa è ammessa in caso di errore ostativo, che non vicia ma esclude del tutto la volontà di accettare. Questo concetto viene reso, per eliminare ogni dubbio al riguardo, dalla formula dell'art. 28.

#### SEZIONE II. — *Del beneficio d'inventario.*

36. Ho fuso in unico articolo (art. 29) le disposizioni che il progetto preliminare aveva distribuito negli articoli 23, 24 e 25, in modo da far risultare ben chiaro che per l'accettazione con beneficio d'inventario occorrono due requisiti: la dichiarazione e la formazione dell'inventario. A proposito di quest'ultimo non è sembrato opportuno parlare nell'articolo di inefficacia della dichiarazione per il caso di difetto dell'inventario, usando, come faceva l'art. 24 del

progetto preliminare. una espressione equivoca, dalla quale non si rilevava se la mancanza d'inventario facesse solo cadere la dichiarazione o inducesse un'accettazione pura e semplice. Le conseguenze di tale mancanza restano chiarite negli articoli successivi, mentre nell'art. 29 occorre solo stabilire l'obbligo dell'inventario. Ho fatto risultare dalla nuova formulazione che la dichiarazione deve essere ricevuta dal pubblico ufficiale autorizzato ed ho coordinato la norma con la legge notarile che autorizza anche i notai a ricevere tale dichiarazione. Delle forme di pubblicità, previste nel capoverso dell'art. 955 del codice vigente, che erano state omesse dal progetto preliminare, ho ripristinato nell'interesse dei terzi l'obbligo della trascrizione della dichiarazione. Non ho creduto invece di prescrivere anche la pubblicazione nel foglio degli annunci legali, perchè praticamente di scarso rilievo.

Si è ritenuta opportuna l'innovazione di stabilire l'inserzione nel registro degli estremi del compiuto inventario, ma è sembrato eccessivo comminare l'inefficacia della dichiarazione d'accettazione beneficiata per la sola omissione dell'inserzione.

37. Nel disciplinare i termini entro i quali il chiamato all'eredità deve fare la dichiarazione e l'inventario, il progetto preliminare si era ispirato al concetto di evitare un prolungato stato di incertezza sull'appartenenza dei beni ereditari e nello stesso tempo garantire i terzi per non costringerli ad instaurare un giudizio per ottenere una dichiarazione di accettazione o di rinuncia dal chiamato all'eredità. Orientato verso questa finalità il progetto preliminare aveva seguito il criterio che quando il chiamato all'eredità si è rivolto all'autorità giudiziaria e ha messo in moto il procedimento stabilito per l'accettazione con beneficio d'inventario, ha assunto l'obbligo di compiere tutte le attività a questo scopo prescritte. Se egli resta inerte, la legge deve porre a suo carico la sanzione dell'accettazione pura e semplice. Perciò si considerava erede puro e semplice non soltanto, come nel sistema vigente, il chiamato nel possesso reale dei beni, che avesse fatto trascorrere i tre mesi senza compiere l'inventario, ma anche il chiamato, fosse o non fosse nel possesso dei beni, che avendo cominciato l'inventario, non l'avesse compiuto entro i tre mesi, o che, avendolo compiuto, non avesse fatto la dichiarazione entro quaranta giorni.

Il criterio ispiratore del progetto preliminare indubbiamente merita approvazione, ma non può essere integralmente accolto nelle sue applicazioni concrete. Sembra infatti esorbitante porre a carico del chiamato, che non sia nel possesso dei beni, la grave sanzione dell'accettazione pura e semplice per un fatto, quale il compimento dell'inventario, che non può essere assunto come elemento univoco della volontà di accettare e che anzi, normalmente, vien fatto da chi vuol mettersi in grado di prendere una risoluzione. Per eliminare sollecitamente lo stato di incertezza, la sanzione più proporzionata all'inerzia del chiamato sembra la perdita del diritto di accettazione, poichè un tal comportamento, dopo la precisa conoscenza della consistenza patrimoniale dell'asse, lascia logicamente presumere che il chiamato voglia disinteressarsi dell'acquisto ereditario. Ma nessuna conseguenza deve riconnettersi ad un fatto d'incerto significato, quale il semplice inizio dell'inventario. A diversa soluzione si presta, invece, l'ipotesi che il chiamato abbia fatto la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario. In tal caso si è di fronte ad una precisa ed univoca manifestazione di volontà e nulla può escludere che si prefiggano termini rigorosi per la formazione dell'inventario, sotto pena della responsabilità illimitata.

Fondandomi su questi criteri direttivi ho disciplinato nel modo seguente i vari casi che possono presentarsi:

a) il chiamato, quando si trovi a qualsiasi titolo nel possesso reale dei beni del defunto, deve compiere l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, salvo proroga da concedersi dal pretore. Compiuto l'inventario deve deliberare entro quaranta giorni dal compimento di esso sull'accettazione o sulla rinuncia. Trascorsi i termini rispettivamente di tre mesi e di quaranta giorni senza che il chiamato abbia compiuto l'inventario o abbia deliberato, si ha la sanzione dell'accettazione pura e semplice (art. 30). Si fondono così in unico articolo le disposizioni degli articoli 26, 29 e 70 del progetto preliminare con un notevole perfezionamento tecnico, in quanto dall'art. 29 anzidetto non risultava chiaramente che il chiamato potesse fare dichiarazione di rinuncia. Quanto al merito della soluzione che viene adottata, conforme perfettamente al diritto vigente, va rilevato che essa risponde all'esigenza inderogabile di garantire i terzi contro



eventuali sottrazioni e trafugamenti di attività ereditarie da parte del chiamato che si trovi in possesso dei beni. In questa speciale situazione la legge deve essere particolarmente severa qualunque sia il titolo per il quale il chiamato possieda i beni del defunto;

b) il chiamato, che non sia nel possesso reale dei beni, può fare la dichiarazione di accettazione col beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non sia prescritto. Quando abbia fatto la dichiarazione di accettazione deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salvo proroga; in difetto è considerato erede puro e semplice. Qualora abbia compiuto l'inventario, deve nei quaranta giorni successivi al compimento di esso fare la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario; in difetto perde il diritto di accettare l'eredità (art. 32). Resta chiaro che nessuna rilevanza giuridica viene attribuita al semplice inizio dell'inventario e perciò il chiamato che non l'abbia portato a compimento potrà nel termine della prescrizione rinunciare o accettare tanto puramente e semplicemente quanto col beneficio d'inventario.

Dalla formula dell'art. 32 risulta pure evidente che il chiamato deve nel termine della prescrizione fare soltanto la dichiarazione di accettazione beneficiata, mentre può procedere alla formazione dell'inventario anche dopo scaduto il termine prescrizionale, purchè nei tre mesi dalla dichiarazione. Ciò è sembrato conveniente, in quanto dalla omessa confezione dell'inventario la norma fa derivare la grave conseguenza dell'accettazione pura e semplice. Nè si può criticare il progetto perchè nel terzo comma dell'articolo non fa un'analogia concessione, poichè, in quest'ultimo comma, dal decorso del termine non deriva l'accettazione, ma bensì l'esclusione dalla successione;

c) il chiamato, che non si trovi nel possesso reale dei beni e al quale sia stato fissato un termine per deliberare dall'autorità giudiziaria, deve entro questo termine fare la dichiarazione e l'inventario, salvo proroga da concedersi dall'autorità giudiziaria.

Se nel termine fissato non fa nè la dichiarazione nè l'inventario ovvero fa soltanto l'inventario perde il diritto d'accettare l'eredità; se fa invece la dichiarazione e non l'inventario è considerato erede puro e semplice (art. 33). Si seguono cioè criteri analoghi a quelli del caso precedente.

38. Ho collocato la norma dell'art. 32 del progetto preliminare, concernente la posizione del chiamato all'eredità nel periodo di tempo intercedente tra l'apertura della successione e l'accettazione, immediatamente dopo l'articolo 30, allo scopo di riferire la portata della norma alla sola ipotesi del chiamato all'eredità che si trovi nel possesso reale dei beni.

Qualcuno ha creduto che la disposizione abbia carattere generale e definisca la posizione del chiamato in genere; ma erroneamente, perchè la qualifica di curatore di diritto non può essere attribuita che al chiamato possessore dei beni. Per chi non è nel possesso reale dei beni non si concepisce una curatela dell'eredità ed infatti il progetto, per il caso di vacanza del possesso reale, fa luogo all'eredità giacente con la conseguente nomina del curatore. La nuova collocazione della norma rende chiaro il coordinamento tra l'eredità giacente e la curatela di diritto, eliminando ogni motivo di dubbio.

39. Nell'art. 35 n. 3 del progetto preliminare, corrispondente all'art. 35 del progetto definitivo, qualcuno ha criticato l'uso del termine « preferenza » che non è sembrato preciso, mancando un concorso fra i due gruppi di creditori. Non si è creduto di accogliere l'osservazione, perchè il termine « preferenza » non ha in sè un significato tecnico-giuridico, ma indica genericamente una preminenza accordata a un gruppo di creditori in confronto dell'altro. Quanto all'ultimo periodo dello stesso n. 3 dell'articolo si è proposto da taluno di precisare se i creditori del defunto possano, in caso di decadenza o rinuncia al beneficio, chiedere la separazione anche se sia decorso il termine stabilito per l'esercizio del diritto di separazione. Il testo dell'articolo esclude questa possibilità e non conviene adottare una soluzione diversa, perchè questa contrasterebbe con la struttura del beneficio d'inventario, costruito come istituto rimesso all'iniziativa dell'erede.

40. Si è prospettata l'opportunità di stabilire che l'erede beneficiato debba rispondere in base al criterio della colpa in concreto; alcuni avevano suggerito di stabilire la responsabilità per *culpa levis*. Ma si è ritenuto opportuno conservare la norma del progetto preliminare, sia per la considerazione che l'erede beneficiato è in realtà proprietario dei beni, quantunque li amministri nell'interesse dei creditori, sia per

la convenienza di non dare occasione a liti, che sarebbero probabilmente fomentate ove si adottasse il principio della colpa lieve.

41. Da qualche parte è stata lamentata la soppressione dell'art. 979 del codice vigente, che rende personalmente responsabile l'erede per le spese dei giudizi sostenuti senza plausibile fondamento. Peraltro la soppressione è giustificata, perchè la norma non è che la ripetizione di quella contenuta nell'art. 372 del codice di procedura civile, dove ha sede più propria.

42. Si è ritenuta invece ingiustificata la soppressione dell'art. 975 del codice vigente, che dà diritto ai creditori e ai legatari di chiedere cauzione all'erede. La regola costituisce una provvida cautela e perciò è stata ripristinata nell'art. 37 del progetto definitivo.

43. Il progetto preliminare nell'art. 40 aveva riprodotto l'imprecisa formulazione del codice vigente, che nell'art. 973 si riferisce alla sola ipotesi della vendita, mentre dall'unanime dottrina si ritiene che la regola dell'autorizzazione giudiziaria deve logicamente riferirsi a tutti gli atti di disposizione.

Ho ovviato all'imprecisione contemplando genericamente qualsiasi alienazione ed in particolare anche l'ipoteca, in ordine alla quale si controverte in diritto vigente. Ho eliminato dall'articolo l'enunciazione che la vendita non è colpita da nullità, perchè di ciò nessuno ha mai dubitato e non è possibile dubitare ove si consideri che la norma fa dipendere dal difetto d'autorizzazione unicamente la decadenza dal beneficio.

44. L'introduzione di una liquidazione concorsuale per il pagamento dei debiti e dei legati nell'eredità beneficiata è stata accolta con generale favore, perchè risponde alla riforma da tempo auspicata dalla dottrina e dalla pratica per una maggiore tutela del credito. Anzi taluno ha proposto di rendere in tutti i casi obbligatoria la liquidazione concorsuale sull'esempio di altre legislazioni; ma ho creduto di tener fermo il criterio di massima del progetto preliminare, lasciando coesistere il sistema del diritto vigente con quello della liquidazione concorsuale, perchè in questo modo si evitano liquidazioni affrettate, rovinose dal lato economico, e gravissime poi nei confronti degli eredi beneficiati di diritto. Naturalmente una riforma, così concepita, ha imposto la so-

luzione del problema tecnico della coordinazione della procedura di liquidazione concorsuale con quella della liquidazione individuale.

A questo riguardo il progetto preliminare si presentava difettoso ed è stato quasi unanimemente criticato. Nel sistema del progetto preliminare l'obbligo per l'erede di procedere alla liquidazione concorsuale sorgeva quando dall'inventario apparisse probabile l'insufficienza del patrimonio ereditario a soddisfare tutti i pesi. In tal guisa si faceva dipendere l'obbligatorietà della liquidazione concorsuale da un apprezzamento subiettivo dell'erede, desunto dalle risultanze dell'inventario, sotto pena di decadenza dal beneficio. Questa grave sanzione potrebbe essere giustificata soltanto nel caso che l'obbligo della liquidazione concorsuale fosse dipendente da circostanze precise ed obbiettivamente accertabili. Ma questo non è possibile perchè dall'inventario non risulta la consistenza precisa del patrimonio ereditario, sia perchè vi possono essere crediti che non figurano nell'inventario, sia perchè neppure è determinato, secondo le norme del codice di procedura civile, il valore dei beni immobili. Nè sarebbe conveniente trasformare l'istituto dell'inventario in modo da dargli il carattere di un accertamento peritale della consistenza dell'eredità, perchè ciò porterebbe a complicarne e renderne dispendioso il compimento. Queste considerazioni hanno indotto a seguire un criterio diverso nella determinazione dell'ambito da assegnare alla liquidazione concorsuale. Questa in sostanza deve avere una duplice finalità: da un lato soddisfare l'interesse dell'erede che voglia definire rapidamente la sorte dei beni ereditari, senza dover sottostare per lungo tempo al pericolo di singole azioni esecutive; e d'altro canto tutelare l'interesse della massa dei creditori e legatari, assicurando a ciascuno un soddisfacimento sia pure parziale. Ora sembra che l'interesse dell'erede possa essere appagato dando a quest'ultimo la semplice facoltà di ricorrere alla liquidazione concorsuale, il che gli consentirà di conseguire lo scopo pratico della cessione dei beni, che il progetto ha abolito, mentre l'interesse dei creditori e legatari sarà meglio tutelato dando ad essi il diritto di chiedere la generale liquidazione. Procedendo su queste linee il progetto definitivo ha così coordinato i due sistemi di liquidazione, individuale e concorsuale.

Si stabilisce un termine di attesa della durata di un mese, in conformità al diritto vigente, con decorrenza dalla trascrizione della dichiarazione di accettazione o dall'annotazione dell'eseguito inventario per il caso che questo sia posteriore alla dichiarazione, durante il quale l'erede deve astenersi da pagamenti individuali per dar modo ai creditori e ai legatari di fare opposizione. Se entro il termine d'attesa sia notificata all'erede qualche opposizione, egli non può eseguire pagamenti e deve invece provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari. In difetto di opposizione l'erede può scegliere tra due vie: o pagare, come nel sistema vigente, i creditori e legatari a misura che si presentano ovvero chiedere la liquidazione concorsuale in guisa da liberarsi sollecitamente da ogni responsabilità. Logicamente una volta iniziati i pagamenti individuali l'erede non può più ricorrere alla liquidazione concorsuale perchè nell'indole di questa è che essa debba comprendere l'intero patrimonio per adempiere al suo scopo essenziale di assicurare a tutti i creditori la parità di trattamento. Si fa unicamente eccezione per il pagamento di crediti privilegiati e ipotecari, perchè essi non turbano la *par condicio creditorum* (articoli 40, 43 e 48). Naturalmente nulla vieta all'erede di ricorrere alla liquidazione concorsuale prima che sia scaduto il termine di attesa previsto per l'opposizione dei creditori.

45. Per quanto riguarda l'organizzazione della liquidazione concorsuale il progetto definitivo mantiene fermo il principio di lasciare all'erede, assistito da un notaio, la direzione della procedura, e ciò per evitare una diversa forma di gestione, necessariamente più lenta, più complicata e dispendiosa. Per non alterare la semplicità della procedura si è lasciata allo stesso erede la scelta del notaio.

Nondimeno sensibili sono le modificazioni e le aggiunte apportate al progetto preliminare in ordine alla disciplina della procedura di liquidazione per semplificare e chiarire la formulazione di talune disposizioni e soprattutto per perfezionare la struttura dell'istituto, sotto alcuni aspetti difettosa.

Le principali innovazioni sono le seguenti:

a) si è regolata la posizione dei creditori condizionali, inserendo una disposizione analoga a quella dell'art. 2091 del codice civile vigente (art. 47 cap. 1°);

b) si è fissato il principio che i crediti a termine diventano esigibili (art. 51 cap.);

c) si è posto il divieto di promuovere procedure individuali dopo la pubblicazione dell'invito fatto ai creditori e legatari per la presentazione delle dichiarazioni di credito; resta invece libera la prosecuzione delle procedure già iniziate, che non turbano la liquidazione ed anzi raggiungono lo scopo, che è proprio di questa, cioè di alienare i beni; nel codice di procedura saranno poi stabilite le norme sulla distribuzione delle somme ricavate dalle esecuzioni individuali;

d) si è eliminato un grave inconveniente, cioè quello di lasciare indifesi creditori e legatari contro un'eventuale inerzia dell'erede; a tal fine vien data facoltà ai creditori e ai legatari di rivolgersi all'autorità giudiziaria perchè si assegni all'erede un termine per la liquidazione delle attività e per la formazione dello stato di graduazione (art. 45);

e) si è regolata la posizione dei creditori e legatari, che non si siano presentati per partecipare al concorso e perciò si stabilisce che costoro hanno azione contro l'erede, ma solo nei limiti della somma che residui dopo il pagamento dei creditori e legatari collocati nello stato di graduazione. Ciò non sembra incompatibile col carattere concorsuale della liquidazione, la quale ha soprattutto lo scopo di liquidare l'attivo ereditario e ripartirlo equamente tra i creditori; peraltro, per consentire all'erede una definitiva liberazione, si è fissato un breve termine di prescrizione per l'azione anzidetta (art. 47);

f) si è affermato il principio che lo stato di graduazione, divenuto definitivo, ha valore di titolo esecutivo contro l'erede:

g) si è avuto cura di stabilire, per maggiore garanzia dei creditori e legatari, che il termine da fissarsi dal notaio per le dichiarazioni di credito non sia inferiore a giorni trenta (art. 43).

Nel codice di procedura saranno dettate opportune norme per garantire il soddisfacimento dei creditori ipotecari col ricavato dalla vendita dei beni gravati d'ipoteca.

46. Una notevole precisazione è stata apportata alla norma del quinto comma dell'art. 42 del progetto preliminare, corrispondente al terzo comma dell'art. 44 del progetto definitivo. La nuova formulazione rende chiaro il concetto

che anche il legato di specie può essere compreso nella liquidazione concorsuale se ciò sia necessario per il soddisfacimento dei creditori, ma sulla somma ricavata che residui dopo il pagamento dei creditori, il legatario di specie è preferito agli altri legatari.

Quanto al merito della norma, sembra evidente il principio di equità a cui essa s'ispira: *nemo liberalis nisi liberatus*. Non sussiste peraltro incompatibilità tra la regola in esame e il principio del trapasso immediato di proprietà dal *de cuius* al legatario di specie, poichè le due norme vanno interpretate in coordinazione logica, così come in diritto vigente si armonizzano il diritto alla separazione e l'acquisto del legato di specie immobiliare.

47. Nell'ultimo comma dell'art. 42 del progetto preliminare, corrispondente al secondo comma dell'art. 46 del progetto definitivo, è sembrato eccessivo stabilire la competenza esclusiva del tribunale a conoscere dei reclami contro lo stato di graduazione anche per l'ipotesi che si tratti di patrimoni di lieve entità. E' preferibile lasciare che la competenza sia determinata secondo le regole generali di procedura. Anche l'accenno alla citazione dell'erede era da un lato superfluo e dall'altro impreciso; invero è ovvio che l'erede come interessato dovrà essere citato e insieme a lui dovranno essere citati gli altri eventuali interessati.

48. Nell'art. 50 del progetto definitivo ho avuto cura di precisare i fatti che danno luogo a decadenza dal beneficio in relazione allo svolgimento della procedura concorsuale; e ciò per apprestare un sistema di provvide sanzioni intese a garantire l'ordinato svolgimento della liquidazione. Nel primo comma dell'articolo si prevedono i casi di decadenza quando la liquidazione sia provocata da opposizione; nel secondo si provvede per l'ipotesi di liquidazione promossa dall'erede: nell'ultimo si esclude dalle cause di decadenza il pagamento a creditori privilegiati o ipotecari, sia perchè esso non lede la parità di condizione dei creditori, sia perchè i creditori privilegiati e ipotecari non possono essere costretti ad attendere la fine della liquidazione.

49. Nell'art. 39 del progetto definitivo ho escluso egualmente come causa di decadenza l'ipotesi che vengano nascoste nell'inventario passività esistenti. Tale decadenza aveva ragione d'essere nel sistema del progetto preliminare, perchè l'indicazione delle passività era importante per ac-

certare l'insufficienza del patrimonio e il conseguente obbligo della liquidazione concorsuale. Essendo stati modificati i criteri al riguardo, la sanzione deve essere soppressa.

50. Anche le norme sulla liquidazione individuale sono state migliorate, specialmente dal lato formale. Nel sistema del progetto preliminare non appariva chiaro se la norma concernente il regresso dei creditori contro i legatari si riferisse soltanto all'ipotesi di esaurimento dell'asse per pagamenti individuali o prevedesse anche l'altra ipotesi di esaurimento per liquidazione concorsuale.

Logicamente la norma deve ritenersi applicabile soltanto alla prima ipotesi e perciò essa nel progetto definitivo è stata inserita nell'art. 40, che tratta dei pagamenti individuali, mentre il caso dei creditori e legatari che non si siano presentati per partecipare alla liquidazione concorsuale resta regolato, come si è detto, nell'art. 47. Ma la norma sul regresso dei creditori ha subito anche modificazioni di sostanza e di forma. Si è soppresso anzitutto l'inciso iniziale « salvi i casi di decadenza dal beneficio », in quanto superfluo, e si è sostituita alla locuzione « possono ripetere il pagamento », che avrebbe potuto dar luogo ad equivoci sull'indole dell'azione, l'altra più appropriata, usata dal codice vigente, « hanno soltanto regresso ». Inoltre, mentre il progetto preliminare contemplava soltanto i creditori che si fossero presentati dopo l'esaurimento dell'asse, invece la nuova formulazione della norma prende in considerazione genericamente i creditori che siano rimasti comunque insoddisfatti per esaurimento dell'asse a seguito dei pagamenti individuali, in modo da comprendere nella sua previsione, per evidenti motivi d'equità, anche i creditori presentatisi prima dell'esaurimento, ma rimasti parzialmente incipienti.

51. Per un migliore coordinamento tra le due forme di liquidazione ho dovuto modificare la collocazione delle norme, contenute negli articoli 36 e 38 del progetto preliminare, relative al rendimento del conto, alle conseguenze della liquidazione dello stesso e della mora dell'erede tenuto al rendiconto.

Queste disposizioni non possono che riferirsi alla procedura individuale, poichè quella concorsuale, per la sua natura, esclude la possibilità di azioni singole per il rendimento del conto. Al conto in essa si sostituisce lo stato di graduazione, contro il quale i creditori e i legatari possono



proporre i loro reclami. Pertanto nel progetto definitivo tali disposizioni hanno trovato sede negli articoli 41 e 42 e cioè immediatamente dopo le norme che trattano della liquidazione individuale. Vero è che in tali articoli non è riprodotta la regola che sancisce per l'erede l'obbligo di amministrare i beni, ma ciò non può dar luogo a preoccupazioni, perchè l'obbligo dell'amministrazione risulta implicitamente dall'art. 36 del progetto definitivo.

52. L'art. 48 del progetto preliminare disponeva che l'inventario, fatto da uno dei chiamati all'eredità, giovasse agli altri e consentiva a coloro, che non fossero intervenuti alla chiusura dell'inventario o fossero intervenuti con riserva, di impugnarlo, soggiungendo però che in tale caso per profittare del beneficio d'inventario fosse necessario rinnovare l'inventario e fare la dichiarazione nei termini stabiliti. La norma è sembrata superflua. Invero, nell'ipotesi che i termini per fare la dichiarazione e l'inventario non siano decorsi, è evidente che il chiamato che venga a scoprire la infedeltà dell'inventario, compiuto da altro chiamato, per profittare del beneficio, deve curare per proprio conto il compimento delle prescritte formalità entro i termini di legge, non potendo giovare dell'inventario irregolarmente compiuto, mentre nell'ipotesi contraria che i termini siano già scaduti, il chiamato che scopre la irregolarità non ha modo di profittare del beneficio, poichè da un lato non può giovare dell'inventario fatto in termine, ma irregolarmente, e dall'altro non può nemmeno per conto proprio adempiere le formalità richieste, essendogli ciò impedito dal decorso dei termini. Poichè la norma del progetto preliminare non affermava alcunchè di diverso da ciò che logicamente discende dai principi, ho creduto opportuno limitare il contenuto del corrispondente art. 52 del progetto definitivo all'enunciazione della regola che l'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, mettendo bene in chiaro che il beneficio giova a tutti anche se l'inventario sia fatto da un chiamato e la dichiarazione di accettazione da un altro.

Non è sembrato conveniente ritornare alla formula dell'art. 958 del codice vigente, secondo la quale, nel caso di dissenso sulle modalità dell'accettazione, l'eredità deve essere accettata col beneficio d'inventario. Tale formula, per il

suo tenore reciso, può far ritenere che la norma espliciti la sua efficacia anche nel caso che uno dei chiamati intenda accettare puramente e semplicemente, mentre il concetto, che il progetto vuole esprimere, è che tutti i chiamati possono profittare dell'accettazione beneficiata fatta da uno di essi, senza essere tenuti a rinnovare, ciascuno per conto proprio, le formalità prescritte.

53. Nell'art. 53 del progetto definitivo, con opportuna modificazione di formula, sono state previste genericamente tutte le spese dipendenti dall'accettazione beneficiata, in modo da comprendere anche quelle per la liquidazione consensuale.

54. La regola dell'art. 39 del progetto preliminare, concernente l'azione di riduzione dell'eredità legittimario, è stata trasportata nel capo che tratta dell'azione di riduzione, ove trova sede più propria.

## CAPO VI.

### **Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'eredità.**

55. Nella disciplina dell'istituto della separazione il progetto preliminare aveva sancito il principio che i creditori del defunto e i legatari non potessero, attraverso l'esercizio del diritto di separazione, acquistare una ragione di preminenza a danno dei non separatisti, dovendo l'effetto della separazione consistere nell'esclusione del concorso dei creditori personali dell'eredità. Secondo tale concezione, la separazione giova a coloro che l'hanno domandata, nel senso che solo questi ultimi possono escludere il concorso dei creditori dell'eredità, mentre il concorso deve essere sopportato dai non separatisti. Nonostante fosse questo il criterio informatore della riforma, il progetto preliminare aveva mantenuto il sistema vigente, in cui l'esercizio della separazione in ordine agli immobili assume la forma dell'iscrizione ipotecaria.

Ho considerato che il mezzo tecnico adoperato è inadeguato allo scopo che si vuol raggiungere, cioè quello di respingere il concorso dei creditori personali dell'eredità senza menomamente alterare la parità di condizione dei creditori del defunto e dei legatari. Ed invero, disciplinando la separazione come iscrizione ipotecaria e mantenendo sul piede d'ugua-

gianza separatisti e non separatisti, l'istituto vien meno al suo scopo precipuo.

Basta considerare che non si riesce ad escludere praticamente sui beni separati il concorso dei creditori personali dell'erede, perchè, dovendo i creditori e i legatari non separatisti concorrere per la loro parte con i creditori personali dell'erede, questi ultimi, per quanto indirettamente, trovano pure soddisfacimento sui beni oggetto della separazione.

A ciò si aggiunga che il separatista mediante l'iscrizione in separazione, necessariamente limitata all'ammontare del proprio credito, non potrà mai procurarsi un'adeguata garanzia, perchè resterà sempre esposto al concorso di tutti gli altri creditori e legatari non separatisti. Nè egli potrebbe premunirsi contro l'eventuale incapacienza estendendo l'iscrizione a tutto il compendio ereditario, perchè non potrebbe negarsi all'erede il diritto di chiedere la riduzione dell'iscrizione. Chè se poi si volesse anche escludere l'applicabilità delle norme sulla riduzione delle ipoteche, si avrebbe il risultato di immobilizzare un intero patrimonio anche per un credito esiguo.

In effetti, se si volesse raggiungere lo scopo di non alterare la posizione dei vari creditori del defunto e dei legatari, occorrerebbe prescindere da una disciplina dell'istituto, fondata sul sistema dell'iscrizione ipotecaria, e sarebbe necessario ricorrere ad una procedura di liquidazione dell'intero patrimonio ereditario nell'interesse di tutti i creditori del defunto e dei legatari, con esclusione dei creditori dell'erede.

Ma in verità non si ravvisa opportuno organizzare l'istituto sulla base di una procedura di liquidazione, la quale sarebbe dannosa dal punto di vista economico. Essa è stata introdotta entro certi limiti nell'eredità beneficiata, ove la probabile insufficienza dell'attivo consiglia una più efficiente tutela del credito, ma sarebbe sproporzionata ai fini che l'istituto della separazione intende raggiungere.

Per queste considerazioni è sembrato migliore avviso accogliere e consacrare legislativamente la tesi che configura il diritto di separazione come un diritto reale di garanzia analogo all'ipoteca, tale da conferire al separatista una preminenza anche contro il non separatista, salve restando le cause di prelazione (art. 56). Se dal punto di vista dell'equità può apparire poco corretto che un creditore mediante un atto unilaterale possa costituirsi una ragione di preferenza ri-

spetto agli altri, d'altra parte non è men vero che la pozzività del separatista trova la sua causa nell'inerzia del non separatista. Al momento dell'apertura della successione tutti i creditori del defunto e i legatari si trovano su di un piano di perfetta uguaglianza, perchè a tutti è concessa la possibilità di premunirsi contro l'insolvibilità del debitore. Nè l'esercizio della separazione è turbato dal criterio della prevenzione, in quanto tutte le iscrizioni, anche se prese in tempi diversi, retroagiscono al momento dell'apertura della successione, conseguendo una perfetta parità di grado. Solamente nel caso che la separazione sia esercitata da creditori e da legatari è sembrato conveniente affermare la regola che i creditori siano preferiti ai legatari.

Ciò del resto sotto il codice vigente si ritiene dai più in base alla considerazione che, se il creditore può esercitare la separazione contro il legatario di specie, *a fortiori* deve prevalere sul legatario di quantità.

56. Concepita la separazione come una garanzia reale e non come un fatto che rescinda o sospenda gli effetti dell'accettazione dell'eredità, appare chiaro che, mentre da un lato, soddisfatti i creditori e i legatari separatisti, il residuo dei beni separati resta anche come garanzia dei creditori personali dell'erede, d'altro lato i separatisti conservano il diritto di aggredire i beni propri dell'erede, il quale, in difetto di un'accettazione beneficiata, è diventato loro debitore personale. Questo principio ho voluto esplicitamente enunciare nell'art. 54, perchè resti escluso ogni dubbio al riguardo.

57. Il diritto dei creditori di esercitare la separazione anche rispetto ai beni formanti oggetto di legato di specie, è riconosciuto nel codice vigente in via incidentale nell'art. 1033, limitatamente alle cose immobili. Accogliendo la proposta fatta da più parti, ho formulato esplicitamente la regola in sede di separazione, senza peraltro distinguere tra cose immobili e cose mobili, mancando un plausibile motivo per conservare la restrizione del diritto vigente (art. 55).

58. Per la separazione dei beni mobili si è creduto di precisare che l'istanza si propone con ricorso, escludendo così ogni dubbio sulla necessità del contraddittorio (art. 59). Non si è presa in considerazione la proposta di regolare in questa sede le opposizioni al provvedimento del pretore che

ordina la separazione dei mobili, trattandosi di materia propria del codice di procedura civile.

59. In relazione al sistema accolto, che configura la separazione come un diritto reale di garanzia, la disposizione dell'art. 59 del progetto preliminare è stata semplificata, in quanto è ovvio che tutta la disciplina data dalla legge per le ipoteche è applicabile alla separazione degli immobili. Questa regola è stata trasfusa nell'art. 60 del progetto definitivo, che disciplina la forma dell'iscrizione e il grado di essa, in modo da far risultare chiaro che s'intendono richiamate le norme sull'ipoteca non modificate dalle altre disposizioni dell'articolo.

## CAPO VII.

### Della rinunzia all'eredità.

60. E' stato osservato da qualcuno che in relazione al sistema del progetto, che fonda l'acquisto ereditario sulla accettazione, sarebbe più corretto parlare di rinunzia al diritto di accettare l'eredità. Per quanto il rilievo non sia privo di fondamento, è prevalso l'avviso che convenga, per semplicità di dettato, rinunziare alla precisazione concettuale che la rinunzia ha per oggetto il diritto di accettare.

Ho soppresso il capoverso dell'art. 60 del progetto preliminare in quanto superfluo. Il principio che la rinunzia è inefficace se non è fatta con dichiarazione presso la cancelleria della pretura era già chiaramente espresso nella forma imperativa del primo comma, che è rimasto sostanzialmente immutato.

61. L'ordine degli articoli 61 e 62 del progetto preliminare è stato invertito, in quanto quest'ultimo ha più stretta connessione con la norma che prescrive la forma dell'accettazione.

Per la rinunzia condizionata, a termine o parziale, si è fatto uso di una formula analoga a quella adottata in tema di accettazione.

62. Il principio fissato nel primo comma dell'art. 945 del codice vigente, che il rinunziante si considera come se non fosse mai stato chiamato all'eredità, non era stato riprodotto nel progetto preliminare. La norma appare utile per fissare il principio della retroattività della rinunzia; perciò è stata ripristinata.

65. Ho soppresso l'art. 63 del progetto preliminare, che, posto in sede di rinunzia all'eredità, appariva equivoco in relazione al sistema del progetto, che non considera lo Stato come erede.

64. In relazione alla soppressione dell'istituto dell'accrescimento, ho evitato di adoperare nell'art. 64 l'espressione « si accresce ». Questa infatti non ha più nel sistema del progetto un significato tecnico preciso. Ho parlato invece di « acquisto di diritto », in modo da chiarire che l'acquisto della quota si verifica necessariamente, senza bisogno di nuova accettazione.

Ho poi modificato due espressioni improprie riprodotte dal codice vigente. Sarebbe infatti inesatto parlare di « acquisto da parte dei coeredi » in genere, perchè vi sono dei casi, come quello che il rinunziante sia membro di una stirpe, in cui l'acquisto si verifica in favore di alcuni coeredi e non di tutti i coeredi. Sarebbe anche impreciso parlare di devoluzione al grado susseguente, perchè la parola grado ha un significato tecnico preciso solo in tema di parentela. Pertanto con opportuna correzione di formula si è stabilito che la parte del rinunziante si acquista da coloro che avrebbero avuto diritto a concorrere col rinunziante; se è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe in sua mancanza.

65. Ho risolto la questione che si agita nel diritto vigente se l'azione dei creditori contro la rinunzia del loro debitore abbia carattere di revocatoria o di surrogatoria e più precisamente se possa esperirsi anche quando la rinunzia sia fatta senza frode. Nell'intento di conferire al credito una maggiore tutela ho creduto conveniente accogliere la tesi che non richiede la frode (art. 66). Ho poi opportunamente chiarito nel testo dell'articolo che l'azione è diretta a far dichiarare inefficace la rinunzia, ma solo nei confronti dei creditori, perchè essi possano procedere su quella parte dei beni occorrente per il soddisfacimento dei loro crediti. Ho completato la norma regolando la posizione degli aventi causa in materia immobiliare dall'ulteriore chiamato che abbia accettato l'eredità a seguito della rinunzia. Mi è sembrato giusto che i terzi siano salvaguardati quando abbiano acquistato prima della trascrizione della domanda giudiziale.

66. Da qualcuno è stata prospettata l'opportunità di affermare esplicitamente la trasmissibilità agli eredi del

diritto di revocare la rinunzia. Non è sembrato peraltro necessario enunciare tale trasmissibilità. Una volta affermato il principio della trasmissibilità del diritto di accettare, si rende evidente che il diritto di revocare la rinunzia debba parimenti trasmettersi agli eredi del rinunziante come manifestazione del medesimo diritto di accettare.

67. Il progetto nell'art. 68 esclude l'impugnativa della rinunzia. L'esclusione è stata criticata da taluni, i quali hanno chiesto la restrizione del divieto al solo caso di errore sulla consistenza patrimoniale dell'asse. Ma il criterio rigoroso del progetto sembra più conveniente, perchè un indirizzo di larghezza verso l'impugnativa della rinunzia verrebbe a ferire l'interesse pubblico di assicurare la stabilità dei trapassi ereditari. E' ovvio però che l'impugnativa è ammissibile in caso di errore ostativo, che esclude completamente la volontà.

Quanto alla formula dell'articolo si è ritenuto pleonastico l'inciso « ancorchè divenuta definitiva » in quanto sembra inutile prevedere l'impugnativa di una rinunzia che può essere tuttavia revocata.

68. Nell'art. 72 del progetto preliminare, corrispondente all'art. 70 di quello definitivo, si è soppresso l'accenno al contratto di matrimonio, che si trova nel codice vigente per ragioni storiche ormai venute meno.

## CAPO VIII.

### • Dell'eredità giacente.

69. Il progetto preliminare aveva felicemente riformato la disciplina dell'eredità giacente, ponendo a fondamento di essa la vacanza del possesso reale dei beni. L'innovazione apportata alla struttura dell'istituto ha riscosso la quasi unanimità dei consensi, perchè la nuova disciplina assicura la conservazione del patrimonio ereditario in tutti i casi in cui il chiamato all'eredità non vi provveda. Mi sono perciò limitato a poche modificazioni di dettaglio per il perfezionamento tecnico delle disposizioni.

Qualcuno ha lamentato che non sia stato espressamente previsto il caso del chiamato ignoto, ma il rilievo è ingiustificato, perchè sembra evidente che l'ipotesi contemplata dal progetto, cioè del chiamato che non accetti e non si trovi nel possesso reale dei beni, comprende anche quella del chia-

mato ignoto. Impropriamente nell'art. 73 del progetto preliminare si faceva cenno soltanto della dichiarazione di accettazione, mentre in effetti l'accettazione in qualunque forma fatta deve escludere la giacenza dell'eredità. Superfluo era poi il secondo periodo del primo comma dell'articolo, nel quale si prevedeva l'ipotesi che nessuno dei chiamati in subordine avesse reclamato e ottenuto il possesso dei beni a seguito della rinuncia del primo chiamato in possesso, perchè una siffatta ipotesi ricadeva nella previsione del primo periodo del comma. La nuova formulazione della norma, nel corrispondente art. 71 del progetto definitivo, elimina l'una e l'altra imperfezione ed inoltre, nel determinare il campo d'applicazione dell'istituto, pone prima la mancanza d'accettazione e poi la mancanza del possesso reale, poichè quest'ultima viene in considerazione solo quando faccia difetto l'accettazione.

70. L'art. 74 del progetto preliminare, nel fissare gli obblighi del curatore, faceva menzione dell'esercizio delle ragioni dell'erede, a differenza del codice vigente che accenna all'esercizio delle ragioni dell'eredità. E' sembrata preferibile la dizione del codice attuale, perchè sarebbe strano riferirsi ad un erede che non c'è e può non esserci. Al riguardo è evidentemente eccessiva la preoccupazione di eliminare ogni dubbio che l'eredità giacente possa considerarsi come persona giuridica.

71. L'art. 75 del progetto preliminare, che conformemente al codice vigente, estendeva al curatore dell'eredità giacente le norme riguardanti l'inventario, il rendimento del conto e il modo di amministrazione per parte dell'erede beneficiario, è stato da qualcuno criticato, in quanto al curatore non può applicarsi la limitazione di responsabilità alla colpa grave, nè per gli atti da lui compiuti senza l'osservanza delle forme stabilite può valere altra conseguenza che non sia la nullità degli atti stessi.

Si è rilevato peraltro che la formula del codice vigente non ha dato luogo in pratica a difficoltà, ritenendosi che con l'espressione « modo d'amministrazione » la legge intende riferirsi soltanto alle norme concernenti le formalità abilitative e non alla sanzione nascente dall'inosservanza delle stesse o alla misura della responsabilità. Pertanto la formulazione dell'articolo nel progetto definitivo è rimasta immutata.



72. Ho creduto opportuno fissare con norma apposita il momento in cui cessa la giacenza. Potrebbe infatti ritenersi che il chiamato all'eredità, avendo di diritto il possesso dei beni, possa immettersi di fatto senza accettare la eredità e determinare così la fine della giacenza. Questo non sembra ammissibile, poichè una volta che l'autorità giudiziaria è intervenuta per assicurare la conservazione delle cose ereditarie è logico che questa sistemazione provvisoria debba durare finchè non sia sostituita da una sistemazione definitiva. A ciò provvede il progetto definitivo stabilendo nell'art. 74 che la giacenza cessa quando l'eredità sia accettata.

## CAPO IX.

### Della petizione di eredità.

73. Ho conservato la definizione della petizione d'eredità, dal progetto preliminare ricondotta alla concezione romanistica, la quale, ai fini della legittimazione passiva, considerava tanto il possessore *pro herede*, quanto il possessore *pro possessore*. Resta così nettamente stabilita la linea di confine tra quest'azione e quella di rivendicazione, che si esperisce quando il possessore accampi un titolo diverso da quello ereditario.

Ho invece sensibilmente chiarita la nozione dell'erede apparente, che il progetto preliminare definiva implicitamente nell'art. 79 come chi possieda l'eredità o un bene ereditario accampando il titolo di erede.

Ho ritenuto che il concetto di erede apparente debba essere diverso secondo che si consideri la sua posizione nei confronti dell'erede vero o nei confronti dei terzi. Sotto il primo aspetto è logico che erede apparente non possa essere se non chi possieda l'eredità, perchè soltanto contro il possessore si può agire con la petizione. Nei riguardi dei terzi invece sembra ingiusto limitare la loro tutela al solo caso in cui abbiano contrattato con chi sia in possesso dell'eredità. Ciò che nei confronti dei terzi deve essere rilevante è l'apparenza della qualità di erede, apparenza che può aversi anche indipendentemente dal possesso, per un comportamento esteriore tale da ingenerare in essi la ragionevole opinione di essere di fronte all'erede vero.

Seguendo questi criteri ho rese più chiare le disposizioni del progetto, trattando distintamente dei rapporti tra l'erede

e il possessore dell'eredità e dei rapporti tra l'erede e i terzi. Nella disciplina dei rapporti tra l'erede e il possessore dell'eredità ho eliminato l'espressione « erede apparente », perchè il concetto di apparenza deve aver rilevanza soltanto nei rapporti con i terzi. Di fronte all'erede vero vi sarà in tutti i casi un possessore che potrà essere di buona o di mala fede. Con tale logica sistemazione il progetto definitivo, dopo aver dato nell'art. 75 la nozione della petizione di eredità e averne regolata la legittimazione attiva e passiva, definisce nell'art. 76 il possessore di buona fede dell'eredità e determina gli obblighi relativi; infine nell'art. 77 consacra la salvezza dei diritti acquistati dai terzi in buona fede con convenzioni a titolo oneroso, fondando questa speciale protezione unicamente sull'apparenza della qualità ereditaria, che si sia comunque presentata ai terzi acquirenti per effetto di un adeguato comportamento del loro dante causa.

## CAPO X.

### Dei diritti dei legittimari.

#### SEZIONE I. — *Della quota dovuta ai legittimari.*

74. Il progetto preliminare conteneva un articolo introduttivo nel quale si affermava il principio che tanto nella successione legittima quanto in quella testamentaria i diritti stabiliti dalla legge a favore dei riservatari non potessero essere pregiudicati da disposizioni contenute nel testamento o dall'applicazione delle norme dettate per la successione *ad intestato*. L'articolo è stato ritenuto superfluo, in quanto il principio che i diritti stabiliti a favore dei legittimari non possono considerarsi come costituenti un terzo tipo di successione accanto alla successione legittima e a quella testamentaria, ma soltanto come un limite all'applicazione delle norme dell'una e dell'altra, risulta già chiaramente dagli articoli 2 e 96 del progetto definitivo.

75. Le categorie dei legittimari restano identiche a quelle del codice vigente e del progetto preliminare: figli legittimi, ascendenti, figli naturali e coniuge. La attribuzione di una quota di riserva anche ai fratelli e alle sorelle in mancanza di discendenti e di ascendenti è stata esclusa, malgrado qualche proposta al riguardo in base alla considerazione che il

diritto di riserva deve essere contenuto nella cerchia di persone, legate al *de cuius* da strettissimi vincoli di sangue o da grande intimità di affetti.

Nell'art. 82 il progetto preliminare, nell'indicare le diverse categorie di riservatari, attribuiva a tutti genericamente la qualità di erede. Ciò viene evitato nel progetto definitivo, perchè non sorga il dubbio che debba considerarsi erede, contrariamente ai principi, il coniuge superstite anche quando succeda in una quota d'usufrutto. Si è inoltre chiarito che gli ascendenti aventi diritto a riserva sono soltanto quelli legittimi.

76. Il criterio del codice attuale nella determinazione delle quote, nel concorso delle diverse categorie di riservatari, era stato modificato dal progetto preliminare. Mentre nel sistema vigente la quota di legittima, fissata per i discendenti e gli ascendenti legittimi nella misura rispettivamente della metà e del terzo del patrimonio, resta immutata anche nel concorso di figli naturali e coniuge superstite, in quanto la riserva di queste due ultime categorie costituisce una detrazione della disponibile che può essere così sensibilmente ridotta, nel progetto preliminare invece si era voluta garantire in ogni caso una quota disponibile pari al terzo del patrimonio, ripartendo in vario modo, a seconda dei casi di concorso, la quota di riserva, il cui massimo veniva stabilito in due terzi del patrimonio. Si è obiettato che questo sistema porta ad un peggioramento della condizione dei figli legittimi. Ma l'obiezione non può avere peso decisivo, perchè in pratica saranno poco frequenti i casi di concorso particolarmente complicati in cui i figli legittimi potrebbero trovarsi in situazione di svantaggio rispetto al sistema vigente. Il nuovo criterio va pertanto approvato, perchè è opportuno lasciare al genitore un margine congruo di patrimonio disponibile, col quale possa provvedere a perequare le diverse condizioni economiche dei figli.

77. Da varie parti è stata criticata la riduzione della misura della quota di riserva agli ascendenti, che il codice vigente fissa in un terzo del patrimonio. Non sembra che la critica meriti accoglimento, poichè la successione necessaria degli ascendenti dovrebbe avere lo scopo precipuo di assicurare il loro sostentamento, tanto che si potrebbe perfino prospettare l'opportunità di trasformare tale riserva in una quota di usufrutto. A ciò si aggiunga che questa suc-

cessione si risolve in pratica nell'attribuzione della riserva ai fratelli del defunto, che invece la legge esclude dal novero dei riservatari.

78. Una notevole innovazione aveva portato il progetto preliminare nel trattamento del coniuge superstite. La riserva di quest'ultimo, che nel sistema attuale è sempre stabilita in una quota di usufrutto, veniva attribuita in piena proprietà, salvo il caso di concorso di figli legittimi. La riforma su questo punto non è andata esente da critiche, perchè è sembrato eccessivo e contrastante con il comune sentimento sociale l'attribuzione al coniuge, contro la volontà del defunto, di una quota in proprietà, che in mancanza di altre categorie di riservatari, poteva raggiungere la considerevole misura della metà del patrimonio. Senza dubbio il trattamento che oggi vien fatto al coniuge superstite esige una revisione, essendo del tutto inadeguato a quella che è, specialmente nella concezione fascista, la posizione di alto prestigio della donna nella famiglia. Ma il problema della riforma si atteggia diversamente secondo che riguardi la successione legittima, la testamentaria o il diritto di riserva. Quando manchi una volontà testamentaria e la successione debba essere regolata dalla legge, è giusto che si usi un trattamento di largo favore al coniuge superstite, ponendolo in una posizione preminente di fronte ai parenti del coniuge defunto. E' giusto altresì che nella successione testamentaria si escluda ogni forma di incapacità a ricevere nei riguardi del coniuge, tranne le necessarie restrizioni dettate dalla naturale diffidenza verso il coniuge del binubo. Ma quando il *de cuius* abbia disposto dei suoi beni a favore di persone diverse dall'altro coniuge, la determinazione della quota di riserva deve fondarsi sul criterio di assicurare un decoroso mantenimento al coniuge superstite.

Un criterio di maggiore larghezza a favore di quest'ultimo nella determinazione del limite della facoltà di disporre sarebbe ingiustificato di fronte alla coscienza pubblica, la quale con disfavore vedrebbe passare i beni da un gruppo familiare ad un altro attraverso la successione del coniuge, che nella normalità dei casi, per il fatto stesso della preterizione o dell'insufficiente trattamento a lui fatto, non può esimersi dal sospetto di aver mostrato scarsa sensibilità agli affetti familiari. Per queste considerazioni si è cre-

duto opportuno fissare la riserva del coniuge in un diritto di usufrutto, il quale, se dal punto di vista economico-sociale può apparire poco conveniente, risponde pienamente alla finalità di appagare le esigenze di vita del coniuge senza operare il trapasso dei beni da una famiglia all'altra. Naturalmente nel fissare la misura della quota di usufrutto il progetto definitivo migliora notevolmente la condizione del coniuge nei confronti del diritto vigente, attribuendogli, in mancanza di altre categorie di riservatari, l'usufrutto nella misura di due terzi del patrimonio, e negli altri casi in misura meno considerevole, la quale, qualunque sia l'ipotesi di concorso, non scende mai al disotto del quarto.

79. La trasformazione della riserva del coniuge da quota di proprietà in quota d'usufrutto ha imposto la necessità di regolare la sorte dei beni gravati d'usufrutto, il che ha portato alla modificazione di quelle norme che nel progetto preliminare disciplinavano i vari casi di concorso del coniuge con i figli naturali, da un lato, e con gli ascendenti legittimi dall'altro.

Al riguardo si sono adottati i seguenti criteri direttivi:

a) si è esclusa l'attribuzione della nuda proprietà agli ascendenti, perchè costoro nella generalità dei casi, per la loro età più avanzata di quella del coniuge, si troverebbero nell'impossibilità di ricavarne un concreto vantaggio;

b) l'assegnazione della nuda proprietà alla disponibile, da un lato, e ai figli naturali, dall'altro, viene regolata in modo da integrare, al momento della cessazione dell'usufrutto, la quota che sarebbe spettata ai figli naturali se fosse mancato il concorso del coniuge.

80. In attenta considerazione ho preso il caso particolare del coniuge superstite che al momento della morte del *de cuius* fosse da questo separato consensualmente. Spesso alla separazione consensuale si addiène anche in casi di colpa di uno dei coniugi per evitare strascichi ineresciosi o per riguardi familiari o sociali. Sembra opportuno non costringere in tutti questi casi a ricorrere alla separazione giudiziaria, come necessariamente avverrebbe se al coniuge separato consensualmente dovessero attribuirsi gli ampi diritti che il progetto prevede.

D'altra parte va posto in rilievo che la separazione anche consensuale attenua molto il vincolo di solidarietà familiare. Ho perciò affermato il principio (art. 91) che la riserva

si riduce a metà in caso di separazione consensuale. Ciò non lede la posizione di prestigio che nel nuovo diritto deve in genere assicurarsi al coniuge, ma restringe la normale misura della riserva nei casi particolari, in cui il legame d'affetto, che sta a base dell'istituto, è notevolmente indebolito. Se col coniuge, consensualmente separato, concorrono figli legittimi o naturali, questi soltanto si avvantaggiano della riduzione della riserva del coniuge. Ciò sembra chiaro, non solamente quando l'usufrutto del coniuge grava integralmente sulla riserva dei figli, ma anche nei casi particolari di concorso, in cui l'usufrutto grava in parte sulla riserva dei figli e in parte sulla disponibile. Invero in questi casi i figli debbono conseguire la quota di riserva che sarebbe loro spettata in mancanza del coniuge, poichè sarebbe ingiustificato che l'erede della disponibile si avvantaggiasse a danno dei figli della restrizione del diritto di riserva del coniuge.

81. Nell'ipotesi di concorso del coniuge coi figli legittimi ho introdotto una disposizione analoga a quella che il progetto contiene in sede di successione legittima per il caso di passaggio del coniuge a nuove nozze. Ho perciò stabilito anche qui che la quota di usufrutto del coniuge, quando sia dalla legge assegnata in misura superiore, si riduce ad un quarto per il passaggio a nuove nozze, evitando così l'incongruenza che sia fatta al coniuge riservatario una condizione più favorevole di quella che viene fatta al coniuge che succede *ab intestato*.

82. Ho mantenuto la disposizione che consente di soddisfare le ragioni del coniuge o mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l'assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari, accordando però la facoltà di questo speciale soddisfacimento, in conformità al codice vigente, agli eredi in genere senza distinguere fra figli legittimi ed estranei. In tal modo la norma attenua gli inconvenienti economici dell'usufrutto, agevolando la cessazione del vincolo sui beni che ne siano gravati, senza che peraltro restino indebolite le garanzie del coniuge, il quale fino a che non sia soddisfatto delle sue ragioni conserva i suoi diritti su tutti i beni ereditari.

83. Il trattamento che il progetto preliminare faceva ai figli naturali in concorso coi figli legittimi è apparso informato a criteri di eccessiva larghezza. E' giusto ispirarsi

a sentimenti di maggiore benignità verso i figli naturali, ma non bisogna distruggere o attenuare eccessivamente il distacco che deve intercedere fra la loro posizione e quella dei figli legittimi, per non diminuire l'alta considerazione che alla famiglia legittima deve riconnettersi secondo i principi etici del Regime Fascista, che pongono questa come base essenziale dell'ordinamento sociale. In verità sarebbe stato esorbitante il criterio del progetto preliminare, che accordava un duplice ordine di vantaggi ai figli naturali, aumentando la misura della loro quota dalla metà ai due terzi e trasformando la stessa da quota di diritto in quota di fatto. E' sembrato più conveniente seguire una soluzione intermedia che consenta di migliorare la posizione dei figli naturali senza vulnerare il prestigio della famiglia legittima e perciò si è fissata come misura di quota quella del diritto vigente, trasformandola però in quota di fatto. Quanto al *jus optionis* si è creduto opportuno tornare alla formula del codice attuale, che consente il pagamento non solo in danaro, ma anche in beni immobili ereditari a giusta stima, e ciò per dar modo ai discendenti legittimi di scegliere essi soli gli immobili da assegnare ai figli naturali.

84. La norma del capoverso dell'art. 93 del progetto preliminare mirava ad assicurare la conservazione del patrimonio di famiglia in favore di ulteriori discendenti di fronte a figli dissoluti o dissipatori.

Essa peraltro aveva suscitato numerose critiche perchè si prestava ad abusi e poteva condurre ad una vera e propria diseredazione.

Il pericolo di questi abusi, il rischio che l'applicazione della norma può portare ad eccessive immobilizzazioni di patrimonio, il contrasto stesso in cui essa si trova con l'istituto della riserva, intesa come diritto assoluto dei figli ad una quota del patrimonio paterno, mi hanno indotto a sopprimere la norma, la quale produceva anche l'altro non lieve inconveniente di diminuire il prestigio del figlio di fronte ai suoi discendenti.

85. A taluno è sembrata eccessiva la disposizione del progetto preliminare, che in tema di cautela sociniana, nel caso di pluralità di legittimari, richiedeva l'accordo di tutti perchè la disposizione testamentaria avesse esecuzione. Ma la soluzione contraria, che lascia a ciascuno dei legittimari

facoltà di scelta, determina, per la possibilità di decisioni contrastanti, pratiche difficoltà, specialmente nel caso in cui si tratta di disposizioni testamentarie di carattere indivisibile. E' preferibile perciò adottare un criterio, per il quale la disposizione testamentaria venga a cadere o resti in vita nella sua integrità. Naturalmente il dissenso tra i diversi legittimari circa la scelta tra l'esecuzione della disposizione e la legittima non può essere risolto che dando la prevalenza al diritto alla legittima.

Le regole sulla cautela sociniana, nel progetto definitivo, vengono dichiarate applicabili anche nel caso che le disposizioni di usufrutto, di rendita o di nuda proprietà siano state fatte con donazioni, e ciò in conformità del capoverso dell'art. 1091 del codice vigente, che il progetto preliminare non aveva riprodotto.

86. Nella disciplina del legato in sostituzione di legittima (art. 94), pur lasciando immutati i criteri adottati dal progetto preliminare, ho stabilito espressamente che l'accettazione del legato esclude l'assunzione della qualità di erede, in applicazione del principio che il successore in beni determinati deve essere considerato legatario. Inoltre con opportuna modificazione di formula ho posto in più chiaro rilievo che la disposizione, con la quale è lasciato un legato in sostituzione della legittima, debba essere sempre intesa come esclusiva del diritto all'integrazione, salvo che un tale diritto sia espressamente riconosciuto. Naturalmente, quando per la espressa volontà del testatore il legittimario può agire per l'integrazione, conserva altresì la qualità di erede.

## SEZIONE II. — *Dell'integrazione della quota dovuta ai legittimari.*

87. Nel capoverso dell'art. 103 ho voluto esplicitamente affermare il principio che i frutti dei beni restituiti per effetto dell'azione di riduzione sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale, per evitare che la mancata riproduzione nel progetto preliminare della norma dell'art. 1094 del codice vigente potesse far nascere dubbi al riguardo.

88. Nell'art. 105 ho fissate le condizioni necessarie per lo esercizio dell'azione di riduzione: l'obbligo del legittimario



di imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo un'espressa dispensa; l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario per chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati fatti ad estranei. La prima regola è la riproduzione degli articoli 1026 e 820 capoverso del codice vigente e non dà luogo a rilievi per il suo indiscutibile fondamento di equità; la seconda, invece, corrispondente all'art. 972 del codice attuale e riprodotta dal progetto preliminare nell'art. 39, è stata fatta segno a critiche da più parti. Ad alcuni è sembrata ingiustificata la necessità della accettazione con beneficio d'inventario per agire in riduzione contro gli estranei, perchè costoro potrebbero trovare una garanzia sufficiente, per l'accertamento della lesione della legittima, nella semplice compilazione dell'inventario. L'attento esame della questione mi ha indotto nell'avviso che la regola, malgrado le critiche, meriti di essere conservata perchè ha un saldo fondamento. Il legittimario, che rivesta la qualità di erede, quando non abbia accettato con beneficio d'inventario, è per principio tenuto *ultra vires* al pagamento dei debiti e dei legati. Ora sussiste contrasto logico insanabile tra responsabilità illimitata e azione di riduzione. Nè potrebbe distinguersi tra legati e donazioni sotto il profilo che solo i legati costituiscano un debito, perchè il criterio risolutivo resta identico tanto per i legati quanto per le donazioni. Sebbene queste non costituiscano un debito ereditario, è sempre lo stesso principio della responsabilità illimitata che sotto diverso profilo rende inammissibile l'azione di riduzione contro i donatari, in quanto l'erede puro e semplice, subentrando nella posizione del defunto, deve rispettare integralmente gli effetti degli atti compiuti da quest'ultimo.

Conservando la regola, ho voluto nondimeno risolvere espressamente la questione che si agita in diritto vigente, e cioè se la rinuncia all'eredità fatta dal donatario o legatario che sia anche chiamato all'eredità impedisca al legittimario di agire in riduzione senza accettazione con beneficio d'inventario.

Ho seguito al riguardo l'opinione più benigna per il legittimario, stabilendo che il legatario o il donatario possa essere attaccato senza accettazione beneficiata quando, pur non essendo coerede del legittimario, sia stato un chiamato all'eredità.

TITOLO II.  
DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME

89. Nell'art. 106 ho escluso dal novero dei successibili per legge gli affini. La loro contemplazione infatti non risponde ad alcuna esigenza del sentimento comune. Basta pensare che gli affini dovrebbero succedere quando è morto il coniuge da cui deriva l'affinità e non vi sono figli. In tale ipotesi è evidente che il legame affettivo è così tenue che non merita alcuna considerazione.

Era stato proposto, a proposito di questo articolo, di formularlo in modo da enumerare le classi dei successibili secondo l'ordine di preferenza di chiamata, enunciando delle regole fondamentali sull'ordine e sul concorso.

Ho creduto preferibile mantenere il criterio del progetto preliminare, che è quello del codice, di una enumerazione delle categorie dei successibili *ex lege*, poichè un diverso sistema avrebbe portato a complicare, anzichè a semplificare, le disposizioni in materia.

CAPO I.

Della successione dei parenti legittimi.

90. E' stata emendata la formula dell'art. 116 del progetto della Commissione Reale, al quale ora corrisponde l'art. 107, nel senso che la successione dei discendenti per capi ha luogo, oltre che nel caso in cui essi siano tutti in primo grado, anche nel caso in cui siano comunque tutti chiamati per diritto proprio.

Si è così corretta l'imperfezione formale di detto art. 116 e dell'art. 736 del codice vigente, i quali sembrerebbero escludere la successione per capi, quando i successibili non siano in primo grado, mentre essa è ammissibile anche per discendenti di grado ulteriore, come nel caso che i primi chiamati abbiano rinunciato.

91. E' stato rilevato un contrasto tra la disposizione dell'art. 117 del progetto preliminare e quello dell'art. 297 del progetto definitivo del primo libro.

Nel primo libro infatti si prevedono tre ipotesi di legittimazione per decreto reale *post mortem*: quella del genitore che abbia espresso in un testamento o in un atto pubblico

la volontà di legittimare il figlio (art. 292); quella dello ascendente che promuova la legittimazione in mancanza di un'espressa volontà contraria del genitore predefunto (articolo 293) e quella della legittimazione in base alla procura a contrarre matrimonio, se questo non potè aver luogo per la sopravvenuta morte del genitore (art. 294). Ora, mentre per questa ultima ipotesi l'art. 297 stabilisce che gli effetti della legittimazione decorrono dalla morte del genitore, quando essa sia richiesta entro un anno da tale data, per le prime due ipotesi vale il principio generale che gli effetti della legittimazione decorrono dalla data dell'ottenuto decreto.

L'art. 117 del libro terzo contrasta con questa disciplina, giacchè ammette in tutti i casi l'efficacia retroattiva del decreto di legittimazione alla data di morte del genitore.

La critica è giusta: credo pertanto che in sede di coordinamento si dovranno rivedere le disposizioni del primo libro per eliminare il contrasto. Qui mi sono limitato ad emendare la formula del capoverso dell'art. 117 (ora articolo 108), ai soli fini di una maggiore precisione, sostituendo alle parole « figli legittimati per decreto reale » le altre « figli legittimati per decreto reale dopo la morte del genitore ».

Ho chiarito, infine, riproducendo la norma del 2° comma dell'art. 737 del codice vigente, che i figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante.

92. Ho soppresso l'art. 118 del progetto preliminare: il primo comma infatti non ha più ragione di essere a seguito della soppressione dell'art. 350 del progetto preliminare del primo libro, che distingueva i figli dell'adottato in due categorie e ad una sola di esse applicava gli effetti dell'adozione. Il progetto definitivo non ha voluto creare differenze per quanto riguarda il diritto successorio tra i discendenti dell'adottato, i quali hanno tutti diritto di succedere o per rappresentazione o per diritto proprio.

Quanto al secondo comma, che prevede la revoca dell'adozione dopo l'apertura della successione, esso è in parte incompatibile con le disposizioni del progetto definitivo del primo libro ed in parte superfluo. L'art. 317 di detto progetto ha stabilito, infatti, il principio che la revoca produce la cessazione degli effetti dell'adozione solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza che la pronunzia.

Quindi, se la revoca è pronunciata dopo la morte dell'adottante, essa di regola non turba il diritto di successione del figlio adottivo e dei suoi discendenti. Solo eccezionalmente il diritto di successione può esser tolto, quando la revoca sia pronunciata per fatto imputabile all'adottato. Verificandosi questa ipotesi, è ovvio che l'adottato e i suoi discendenti, se per qualche tempo siano stati in possesso dell'eredità, devono essere considerati come eredi apparenti. Non occorre una norma espressa al riguardo, poichè la figura dell'erede apparente è già stata regolata in via generale; anzi una regola particolare potrebbe far dubitare dell'applicabilità dei principi posti nell'art. 77, che disciplina la posizione dei terzi.

93. Nell'art. 110 non ho riprodotto l'inciso dell'art. 120 del progetto preliminare « non avuto riguardo all'origine dei beni », che costituiva una specificazione assolutamente superflua, ricollegata a ragioni storiche oggi del tutto superate. Taluno ha proposto di non riprodurre la regola della successione per linee e di far succedere invece gli ascendenti per capi. Senonchè, come è stato opportunamente risposto, la regola della successione per linee trova la sua giustificazione nel fatto che alla successione sono in realtà chiamate due famiglie diverse.

94. Per evitare incertezze ho chiarito nel primo comma dell'art. 111, corrispondente all'art. 121 del progetto preliminare, che la successione dei discendenti di fratelli e sorelle avviene per capi o per stirpi, secondo la regola posta nell'articolo 107 per i discendenti in linea retta.

95. Per eliminare la palese discordanza tra il primo e il secondo comma dell'art. 122 del progetto preliminare, (112 dell'attuale), nella determinazione della quota minima spettante agli ascendenti, quando concorrano con fratelli e sorelle, germani ed unilaterali, anche nel primo comma ho fissato tale quota nel quarto. In tal modo la norma è stata armonizzata con le disposizioni che stabiliscono la riserva degli ascendenti nel quarto.

Ho conservato il terzo comma, che a taluno sembrava superfluo, per evitare che si possa dubitare che le regole degli articoli 114 e 115 (ora 11 e 12), non riguardino i casi di concorso con successibili di diversa linea.

Nell'ultimo comma ho sostituito all'espressione « incapaci di succedere » l'altra « indegni », in relazione al concetto di indegnità accolto in questo progetto (articoli 6 - 9).

Non mi è sembrato necessario far rilevare, come da taluno era stato proposto, che la mancanza dei genitori non può riferirsi al caso di rinunzia, in quanto la rinunzia non costituisce un'ipotesi di mancanza, nè come tale è stata considerata nell'interpretazione dell'art. 740 del codice vigente.

Sono dei pari ingiustificate talune preoccupazioni sulla poca chiarezza dell'espressione « la quota, che spetterebbe a uno solo dei genitori ». E' evidente infatti che la frase esprime il concetto che gli ulteriori ascendenti contano come un solo genitore.

## CAPO II.

### Della successione dei figli naturali e dei loro parenti.

96. Le innovazioni profonde rispetto al codice vigente, portate in questo capo dal progetto, rispondono all'esigenza di migliorare sensibilmente la condizione dei figli naturali, ora trattati con ingiusto rigore. Le disposizioni in materia successoria sono il logico svolgimento della riforma già attuata nel progetto del primo libro.

Senonchè, come per quello si è ravvisata l'opportunità, in sede di revisione, di introdurre alcune modificazioni per evitare che il favore per i figli illegittimi fosse pregiudizievole alla famiglia legittima, che deve essere sempre tutelata e salvaguardata, così è sembrato necessario in questo libro portare alcuni temperamenti all'indirizzo seguito dalla Commissione Reale.

L'art. 125 del progetto preliminare, nel regolare il concorso di figli naturali con figli legittimi o loro discendenti, accordava ai primi tre ordini dei vantaggi: aumentava la misura della quota loro spettante dalla metà ai due terzi di quella spettante ai legittimi, trasformava la stessa da quota di diritto in quota di fatto, sopprimeva il *jus optionis* concesso dal codice ai figli legittimi.

Ciò è sembrato esorbitante; e pertanto, in analogia a quanto è stato disposto in sede di successione necessaria, ho mantenuto la misura della quota fissata dal codice vigente, trasformandola però da quota di diritto in quota di fatto, e ho conservato per i discendenti legittimi il *jus optionis*.

97. Nell'art. 116 (126 del progetto preliminare) mi è sembrato opportuno, per un maggiore riguardo verso gli ascen-

denti legittimi, tornare al sistema del codice e stabilire in due terzi, anzichè in tre quarti, la quota dei figli naturali, quando concorrono con essi.

98. Non ho seguita la proposta, da taluno formulata a proposito dell'art. 117, di ammettere un concorso anche tra figli naturali e fratelli legittimi del defunto. Esso sarebbe stato non solo contrastante con le direttive in materia di filiazione naturale, ma sarebbe anche stato un peggioramento di fronte al codice vigente, privo di giustificazione.

99. Qualcuno ha ritenuto superfluo l'art. 128 (ora 118), perchè costituirebbe una ripetizione di norme già espresse nel capo della rappresentazione.

L'osservazione è del tutto infondata, perchè, come ho a suo tempo chiarito, la rappresentazione è istituito proprio della famiglia legittima. Pertanto solamente con una disposizione espressa possono farsi subentrare al figlio naturale i suoi discendenti legittimi. Il testo da me adottato precisa appunto che la norma non è esplicitazione del concetto normale di rappresentazione. Dell'utilità del capoverso non potrebbe dubitarsi, perchè esso risolve una questione oggi dibattuta: se, cioè, in caso di rinuncia del figlio naturale, la sua quota debba attribuirsi agli altri coeredi di classi diverse (ascendente o coniuge), o debba devolversi ai discendenti legittimi del figlio naturale. Accogliendo la prima soluzione, il progetto segue l'opinione oggi maggiormente accreditata.

100. L'art. 129 del progetto preliminare è stato oggetto di critiche, perchè, ammettendo il figlio naturale alla successione dell'ascendente legittimo del suo genitore, avrebbe inserito la parentela naturale in quella legittima. Contro questa preoccupazione è da osservare che nella sua pratica efficacia la norma si ispira ad evidenti ragioni di equità, in quanto dà a questo chiamato la prevalenza soltanto di fronte a categorie assai lontane di parenti. Pertanto, nel riprodurre nell'art. 119 la norma, è stato soltanto chiarito che al nipote naturale sono anteposti i discendenti di fratelli o sorelle del *de cuius* anche se di grado posteriore al terzo.

101. Nel primo comma dell'art. 130 (ora 120) è stato soppresso, perchè inutile, l'inciso « durante la vita », che si riferiva al riconoscimento o alla dichiarazione giudiziale del figlio naturale.

Invero, quanto all'ipotesi del riconoscimento dopo la morte del figlio naturale, l'art. 262 del progetto definitivo del primo libro dispone che il riconoscimento può aver luogo in favore dei discendenti del premorto.

Quanto poi all'ipotesi della dichiarazione giudiziale, l'articolo 278 dello stesso progetto stabilisce che l'azione già promossa dal figlio, in caso di morte di lui, può essere seguita dai suoi discendenti legittimi. Sicchè nei due casi non si può prescindere dal presupposto dell'esistenza di discendenti del figlio naturale. Poichè nella norma in esame si prevede che il figlio naturale muoia senza lasciar prole, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale non può aver luogo che durante la vita del figlio naturale.

Il secondo comma dell'articolo riguarda l'ipotesi dell'esistenza di un genitore legittimo e di un genitore naturale ed ha ammesso il concorso di entrambi alla successione del figlio, con una posizione di preminenza del genitore legittimo, al quale attribuisce due terzi dell'eredità.

L'ipotesi si può verificare in due casi:

1° quando uno dei genitori naturali contragga matrimonio con una terza persona e l'altro genitore, trovandosi nell'impossibilità di legittimare il figlio per susseguente matrimonio, chieda ed ottenga la legittimazione per decreto reale, che produce effetto solo nei suoi riguardi;

2° quando il matrimonio contratto tra i genitori naturali, sia stato successivamente annullato e uno solo dei coniugi sia stato ritenuto in buona fede, di modo che gli effetti civili del matrimonio valido si producono solo nei riguardi di lui e dei figli.

Ora la soluzione adottata dal progetto preliminare è sembrata inopportuna, poichè, da un lato il genitore, che abbia legittimato il figlio o che sia in buona fede in caso di matrimonio putativo, deve essere considerato a tutti gli effetti come un genitore legittimo e in tale qualità deve escludere il genitore naturale, come si ritiene da una corrente autorevole sotto l'impero del codice vigente; dall'altro il genitore naturale, che abbia contratto matrimonio con una terza persona, dimostrando così di disinteressarsi della prole, o che abbia contratto il matrimonio in mala fede, non merita alcuna protezione da parte della legge nella successione dei figli.

È stato pertanto stabilito che, se uno dei genitori abbia legittimato il figlio, l'altro è escluso dalla successione.

Ho soppresso l'ultimo comma dell'articolo, perchè conteneva una norma ingiustificata ed anomala. Invero esso prevedeva un nuovo caso di concorso: quello del genitore naturale del *de cuius* con i figli legittimi di tale genitore. Ma questo concorso presuppone che i figli legittimi del genitore naturale del *de cuius* vengano chiamati alla successione, mentre il progetto non consacra in alcuna norma tale principio, anzi lo esclude, perchè stabilisce che l'eredità si devolve al genitore naturale, se il *de cuius* muore senza lasciar nè prole, nè coniuge.

Del resto la norma in esame è inammissibile, in quanto la legittimità può spiegare i suoi effetti solo nei rapporti tra persone appartenenti alla famiglia legittima, e perciò nel presente caso lo stato di legittimità esaurisce la sua efficacia nei rapporti tra il genitore naturale del *de cuius* e i propri figli legittimi, senza riflettersi su quelli tra il *de cuius* e i figli legittimi del genitore naturale.

Oltre a ciò è da osservare che, stabilendosi un diritto di successione in favore dei figli legittimi del genitore naturale del *de cuius*, si dovrebbe anche ammettere un diritto di successione a favore dei fratelli naturali, mentre ciò è stato opportunamente escluso dal progetto.

Giova rilevare infine come sia impropria l'espressione dell'art. 130 « fratelli o sorelle legittimi del figlio naturale ».

Il progetto non parla mai di una parentela naturale in via collaterale, e quindi tanto meno può riconoscere una parentela tra figli legittimi e figli naturali.

102. Nell'ipotesi di concorso del coniuge coi genitori del figlio naturale (art. 131, ora 121), mi è sembrato opportuno migliorare il trattamento fatto al coniuge dal progetto, che è uguale a quello disposto dall'art. 751 del codice vigente. E' giusto infatti operare una sensibile differenza di trattamento tra l'ipotesi di concorso col genitore naturale e quella di concorso col genitore legittimo. A tal fine ho elevato a due terzi la quota del coniuge.

103. Una radicale trasformazione ha subito l'art. 132 del progetto preliminare, che aveva dato luogo ad aspre critiche. Invero il primo comma era in contrasto con il principio affermato nell'art. 124 e svalutava l'importanza morale e giuridica del riconoscimento e della dichiarazione giudiziale



le, che sono nel sistema della nostra legge i titoli costitutivi di uno stato di figlio naturale; inoltre creava un'insidia pericolosa ai danni della famiglia legittima, che si sarebbe trovata senza difesa di fronte alle pretese dei presunti figli naturali.

Il capoverso, poi, faceva un trattamento successorio troppo favorevole ai figli irricognoscibili, in quanto questi, in mancanza di discendenti legittimi, ascendenti e coniuge del genitore naturale, sarebbero venuti ad acquistare l'usufrutto dell'intero patrimonio.

Ho ritenuto perciò di dover sopprimere il primo comma e di fare sia ai figli non ricognosciuti che a quelli irricognoscibili un trattamento del tutto diverso da quello dei ricognosciuti o dichiarati, rispetto ai quali hanno una posizione morale e giuridica assai deteriore.

Ho quindi riprodotta la norma del capoverso dell'art. 752 del codice, chiarendo che esso si applica tanto ai figli non ricognoscibili, quanto a quelli ricognoscibili, ma non ricognosciuti, come viene ora ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Ho aggiunto però una norma che stabilisce che l'assegno vitalizio non può eccedere la rendita della quota alla quale i figli avrebbero avuto diritto, se fossero stati ricognosciuti.

### CAPO III.

#### **Della successione del coniuge superstite.**

104. A taluno è sembrata eccessiva la quota in usufrutto di metà dell'eredità attribuita alla vedova dall'art. 133 del progetto preliminare, qualunque sia il numero dei figli chiamati alla successione.

Tale critica appare ingiustificata se si consideri che la donna ha e deve avere nella famiglia una posizione di alto prestigio, che essa contribuisce con il marito alla formazione del patrimonio di lui, e che, anche dopo la morte del marito, sarà sempre larga di protezione e di aiuto ai figli.

Qualche preoccupazione si potrebbe avere per il caso che la vedova, passando a nuove nozze, avesse in qualche modo a trascurare i figli di primo letto per i bisogni della nuova famiglia. Senonchè al riguardo provvede opportunamente il progetto, disponendo che in detta ipotesi la quota di usufrutto si riduca sempre ad un quarto.

Si è seguita invece la proposta di riconoscere il diritto dei figli al soddisfacimento del coniuge nei modi stabiliti dal codice vigente, sia per l'utilità sociale di evitare quando è possibile l'usufrutto, sia per ragioni di armonico coordinamento con quanto è stato disposto in tema di successione necessaria.

Nessun chiarimento è sembrato necessario aggiungere circa la soluzione data alle due questioni che si fanno di fronte all'attuale codice, se cioè la quota del coniuge debba essere calcolata con riguardo al numero complessivo dei figli superstiti o soltanto con riguardo al numero di quelli che vengano alla successione, e se, in caso di rinuncia dei figli, venendo alla successione per diritto proprio i loro discendenti, la quota del coniuge debba esser calcolata tenendo conto del numero dei discendenti ovvero del numero dei figli.

Il progetto, infatti, è esplicito sul primo punto, riferendosi ai figli « che vengano alla successione », ed è pure chiaro sul secondo, in quanto parla di quota eguale a quella di ciascun figlio o di ciascuna stirpe, senza distinguere il caso che i discendenti succedano per rappresentazione da quello in cui succedano per diritto proprio.

Viene seguita così per entrambe le questioni l'opinione più accreditata e più giusta.

Nella nuova formula dell'art. 123, non si è ripetuto l'inciso secondo il quale per determinare il numero delle quote si deve comprendere nel numero dei figli anche il coniuge. Esso è infatti superfluo, sia nel caso che alla successione venga la madre, alla quale è attribuito sempre l'usufrutto della metà, sia nel caso che venga il padre, perchè, dovendosi a questo attribuire una quota eguale a quella di ciascun figlio, è evidentemente necessario formare tante quote quanti sono i figli più il coniuge.

105. Nel capoverso dell'art. 124 (134 del progetto preliminare) sono stati menzionati, oltre i fratelli e le sorelle, anche i loro discendenti, che non erano stati inclusi, come fa il corrispondente art. 754 del codice, per un'evidente svista.

È stato osservato che la norma è incompleta, in quanto non regola il concorso del coniuge con i figli naturali e con gli ascendenti, ma il rilievo non ha ragion d'essere, perchè questo caso di concorso è già regolato nell'art. 116.

Quanto alla quota attribuita al coniuge, sempre nel caso previsto dal capoverso, ho creduto di doverla mutare determinandola nella metà in proprietà. Si è raggiunto così un duplice beneficio: quello di evitare gli inconvenienti sociali ed economici annessi all'istituto dell'usufrutto, e quello di attribuire ai fratelli, quando concorrano anche con gli ascendenti, una quota di un quarto in proprietà piena, anzichè quella assai modesta di un dodicesimo oltre ad un diritto di nuda proprietà, che costituirebbe nei loro confronti un assai discutibile vantaggio.

106. Sempre al fine di non dilatare soverchiamente e improvidamente le applicazioni dell'usufrutto, nell'art. 125 si è attribuita al coniuge la proprietà di tre quarti, anzichè la proprietà di due terzi e l'usufrutto dell'altro terzo, quando egli concorra con altri parenti succettibili entro il quarto grado.

107. L'art. 126 riproduce il 136 del progetto preliminare, che nel capoverso risolve opportunamente una questione finora assai dibattuta. Da qualcuno è stato osservato che l'esclusione del coniuge putativo è soltanto apparente, perchè questi, avendo diritto al risarcimento dei danni, potrà rivolgersi contro gli eredi e consegnerà in tal modo la quota a lui spettante, alla quale necessariamente dovrà contribuire anche il coniuge vero. Ma non sembra che questa critica tolga valore al principio affermato nel progetto, poichè, nè v'è sempre il diritto al risarcimento dei danni, nè questi potrebbero in tutti i casi equivalere alla quota.

#### CAPO IV.

##### **Dell'acquisto dei beni del defunto da parte dello Stato.**

108. Nell'art. 128 ho chiarito che l'acquisto dei beni da parte dello Stato avviene di diritto, nel senso che, non trattandosi di acquisto ereditario, non si richiede accettazione e non vi può essere rinunzia. Ho anche precisato, per risolvere i dubbi da qualcuno sollevati, che lo Stato italiano acquista i beni dello straniero tutte le volte che non vi siano eredi legati a lui da vincoli di parentela o di matrimonio.

TITOLO III.  
DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE.

CAPO I.

**Disposizioni generali.**

109. La definizione del testamento, dettata nell'art. 140 del progetto preliminare, si proponeva il fine lodevole di eliminare i dubbi che oggi si agitano sulla validità di disposizioni non patrimoniali contenute in un atto di ultima volontà, specialmente quando questo non regoli la destinazione dei beni.

E' sembrato tuttavia che la formula adottata, ponendo, per così dire, sullo stesso piano le disposizioni patrimoniali e quelle non patrimoniali, rendesse meno limpida la nozione del testamento, che nella concezione tradizionale e nella pratica applicazione ha per contenuto l'attribuzione dei beni e solo accidentalmente contiene manifestazioni di volontà dirette ad altri fini. In verità le disposizioni non patrimoniali nel testamento sono limitate quanto al loro possibile oggetto, perchè sono pochi i negozi che la legge consente di compiere nella forma del testamento.

Per queste considerazioni ho ritenuto più conveniente fissare innanzi tutto, nell'art. 130, la nozione tradizionale del testamento e aggiungere poi, in comma separato, la norma sull'efficacia di disposizioni non patrimoniali, che possano rivestire forma testamentaria, anche quando l'atto non contiene disposizioni patrimoniali. Questa formulazione ha anche il vantaggio di offrire l'immediata sensazione del diverso regime giuridico a cui sono sottoposte le disposizioni patrimoniali da un lato e quelle non patrimoniali dall'altro. Per le prime infatti tutta la disciplina della loro efficacia, così dal punto di vista formale come da quello sostanziale, è contenuta in questa parte del codice; mentre per le seconde, pur richiedendosi che siano osservati i requisiti di forma stabiliti per il testamento, devono però ricercarsi altrove le norme che determinano la loro sostanziale validità ed efficacia; e queste norme possono essere anche diverse da quelle che regolano il contenuto patrimoniale del testamento, come si verifica per il riconoscimento dei figli naturali che non può essere revocato (art. 263 prog. def. primo libro).

110. Anche per l'art. 141 del progetto preliminare è sembrato opportuno il concetto fondamentale a cui esso si ispirava, nel senso di chiarire, in conformità della più recente giurisprudenza, che per aversi istituzione di erede non è necessaria l'attribuzione di una quota aritmetica del patrimonio; ma la qualità di erede può derivare anche dalla attribuzione di beni determinati, quando risulti che questi beni sono stati considerati dal testatore come quota del patrimonio. Senonchè pure in questo articolo la formula è sembrata eccessiva, in quanto non differenziava in nessun modo il caso che costituisce la regola da quello che costituisce invece l'eccezione. Infatti quando vi sia attribuzione dell'universalità del patrimonio o di una quota aritmetica di esso, non si può dubitare che si abbia istituzione di erede; mentre nel caso di attribuzione di beni determinati, l'assunzione della qualità di erede può derivare soltanto da particolari circostanze che rivelino la specifica volontà del testatore. Queste considerazioni hanno anche consigliato di accogliere i voti da più parti formulati di sopprimere il secondo comma dell'art. 141 del progetto preliminare, il quale in caso di dubbio stabiliva la presunzione che l'istituito in beni determinati fosse erede. Una tale presunzione, infatti, è in contrasto col principio che l'attribuzione di beni determinati è di regola un legato e avrebbe potuto in pratica dar luogo ad applicazioni eccessive col pericolo di addossare la responsabilità pei debiti a un gran numero di chiamati alla successione. Pertanto nell'articolo 131 si è dapprima fissata la regola che le disposizioni che comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore attribuiscono la qualità di erede, mentre le altre attribuiscono la qualità di legatario; e si è poi aggiunto il correttivo che anche l'attribuzione di beni determinati o di un complesso di beni può ritenersi fatta a titolo universale, quando risulti che i beni sono stati assegnati dal testatore come quota del patrimonio.

## CAPO II.

### **Della capacità di disporre per testamento.**

111. L'ultimo comma dell'art. 143 del progetto preliminare era stato da taluno erroneamente inteso nel senso che la regola dell'annullabilità si riferisse al solo caso dell'incapacità naturale; per eliminare ogni dubbio al riguardo, nel-

L'art. 133 ho modificato la formula in modo da chiarire che il principio vale per tutti i casi di incapacità. Nella relazione della Commissione Reale erano già illustrate le ragioni che inducono a preferire la regola dell'annullabilità a quella della inesistenza, se pure a taluno possa sembrare che la prima costituisca una deviazione dal rigore della logica giuridica. Si può aggiungere che analoga soluzione è già stata accolta nel progetto del primo libro, regolandosi in generale la disciplina degli atti compiuti da persone inferme di mente. Mi sono però preoccupato di assicurare una valida tutela agli interessi di coloro che possono essere lesi da disposizioni testamentarie fatte da incapaci e ho considerato poco soddisfacente far decorrere il termine di prescrizione dal compimento di un'attività meramente formale quale è quella che rende esecutivo il testamento. Gli interessati possono infatti ignorare che il testamento è stato pubblicato e si troverebbero esposti ad ingrate sorprese se l'erede lasciasse decorrere il termine di prescrizione prima di immettersi nel possesso dei beni. Più opportuno è sembrato, come era del resto autorevolmente proposto, di fissare l'inizio del corso della prescrizione al momento in cui si dà esecuzione alle disposizioni testamentarie. Circa la durata del termine si è ritenuto conveniente, in analogia a quanto è stabilito in casi analoghi, fissarla in cinque anni.

### CAPO III.

#### Della incapacità di ricevere per testamento.

112. Avendo collocato, come si è detto, nella parte generale la disciplina della capacità di succedere e della indegnità, ho soppresso gli articoli 144 e 146 del progetto preliminare. Ho anche soppresso l'art. 145, che, ammettendo in sostanza un diritto di rappresentazione a favore dei discendenti di qualsiasi erede indegno, contraddiceva alla regola posta nell'art. 11, che ammette la rappresentazione solo nel caso che l'indegno sia discendente o fratello del testatore.

113. Nell'art. 142 si è invece regolata la capacità a succedere degli enti di fatto che oggi dà luogo a difficoltà e incertezze e che in ogni modo deve logicamente trovare la sua disciplina piuttosto nel codice civile che in leggi speciali. Non si poteva naturalmente prescindere dalla esigenza che l'ente istituito acquistasse la personalità giuridica, perchè

altrimenti mancherebbe il soggetto titolare dei beni. Ma è sembrato opportuno fissare termini precisi per l'acquisto della personalità onde evitare periodi indefiniti di incertezza sulla destinazione del patrimonio ereditario. Pertanto si è stabilito che le disposizioni a favore di enti di fatto diventano inefficaci quando entro un anno non venga chiesto il riconoscimento o questo non venga concesso entro un anno dalla domanda.

La norma si collega con quella stabilita nell'art. 13 del progetto del primo libro, che permette la costituzione di una fondazione mediante testamento, e offre un quadro completo della possibilità di disposizioni testamentarie in favore di enti che non hanno giuridica esistenza. Sarebbe stato pertanto superfluo regolare con norma autonoma la capacità degli enti di culto, come da qualcuno era stato proposto. Infatti o l'ente di culto è riconosciuto e non si può dubitare della sua capacità di ricevere per testamento; o esiste solo di fatto e gli si applica la disposizione dell'art. 142; o si vuole istituirlo e ciò può farsi a norma dell'art. 13 del progetto del primo libro.

114. Negli articoli 147 e 148 il progetto preliminare regolava la capacità a succedere dei figli naturali, secondo che fossero non riconoscibili o riconosciuti. E' sembrato conveniente invertire l'ordine delle disposizioni in guisa da stabilire prima la posizione dei figli riconosciuti e poi quella dei non riconoscibili. Ai primi sono stati espressamente equiparati i figli riconoscibili ma non riconosciuti (quando naturalmente il rapporto di filiazione risulti nei modi indicati nell'art. 286 del progetto del primo libro); e ciò per eliminare i dubbi che si agitano sotto l'impero del codice vigente. Nel merito non sembra dubbio che l'equiparazione risponda al concetto a cui si ispira la nuova legislazione nei confronti della prole naturale, e sia la soluzione più logica e più equa, in quanto per i figli riconoscibili mancano le ragioni che giustificano la posizione di particolare rigore assunta dal legislatore nei riguardi degli irri-  
conoscibili.

Nell'art. 148 il progetto preliminare estendeva al coniuge superstite la parziale incapacità stabilita per i figli riconosciuti; questa estensione è sembrata illogica e contrastante con l'indirizzo di favore per il coniuge costantemente seguito nella riforma.

Si è creduto anche di dover limitare la parziale incapacità dei figli naturali al solo caso di concorso con figli legittimi e non anche al caso di concorso con ascendenti. La previsione di questo caso non ha importanza pratica nel codice vigente; perchè, essendo in esso stabilita per gli ascendenti la quota di un terzo tanto nella successione necessaria quanto in quella *ab intestato*, la limitazione non raggiungeva altro scopo che garantire agli ascendenti la quota di riserva. Ma nel sistema del progetto la regola diveniva esorbitante, in quanto la riserva degli ascendenti è stabilita in un quarto, mentre la loro quota nella successione *ab intestato* in concorso coi figli naturali è fissata in un terzo della eredità. Ora se è ovvio che si debbano ridurre le disposizioni testamentarie a favore dei figli naturali quando venga lesa la riserva degli ascendenti, non avrebbe fondamento e sarebbe senza scopo pratico limitare in misura maggiore la loro capacità, dal momento che dei beni non compresi nella riserva il testatore potrebbe disporre a favore di estranei.

Fissato in questi limiti il contenuto dell'art. 134, si sono apportate alla formula del progetto preliminare alcune modificazioni intese a renderne più chiara la comprensione.

115. Più notevoli sono le innovazioni apportate nell'articolo 135 all'art. 147 del progetto preliminare. Questo aveva già opportunamente mitigato il rigore dell'art. 767 del codice vigente, limitando la incapacità alle sole ipotesi di esistenza di discendenti, ascendenti, fratelli e coniuge del testatore. Ma è sembrato che si potesse ancora fare un passo innanzi. L'indirizzo seguito dalla riforma nei riguardi dei figli naturali esclude ogni sentimento di malvolere o di avversione. Tutte le limitazioni stabilite, così per quanto riguarda il loro stato familiare, come per quanto riguarda la loro capacità patrimoniale, non hanno e non devono avere altro scopo che quello di assicurare la preminenza della famiglia legittima. Di qui la conseguenza che la capacità deve essere contenuta nei limiti necessari a mantenere questa preminenza, senza giungere all'eccesso di consentire solo la pensione alimentare. Di qui ancora la inopportunità di porre regole di incapacità nei confronti degli ascendenti e dei fratelli del defunto, i quali, salvo il rispetto della quota di riserva stabilita per i primi, non possono risentire alcun pregiudizio, nè materiale nè morale, se il loro congiunto lascia i suoi beni, anzichè ad estranei, ai figli nati fuori del matrimonio.



In particolare considerazione devono essere tenuti soltanto i figli legittimi e il coniuge; per i primi si deve mantenere la posizione di preminenza che la legge assicura loro anche di fronte ai figli naturali riconosciuti, e la si deve anzi mantenere in misura anche più accentuata; per il coniuge una ovvia esigenza morale impedisce che per il godimento della sua quota di riserva, stabilita in usufrutto, debba aver rapporti con i figli nati dall'adulterio dell'altro coniuge o peggio ancora con la concubina di lui che li abbia riconosciuti.

Pertanto si è stabilito che i figli non riconoscibili, quando esistano figli legittimi, non possono ricevere per testamento più della metà di quanto riceve il meno favorito dei figli legittimi, e, quando esista il coniuge, più del terzo dell'eredità. Inoltre per le ragioni già dette a proposito della successione necessaria e legittima, si è data facoltà ai figli legittimi di soddisfare gli altri con danaro o beni immobili a giusta stima.

116. Ho anche ritenuto necessario prendere in considerazione sotto un altro aspetto la posizione dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili nei confronti della successione dei genitori. Può darsi infatti che il genitore, facendo testamento, non disponga in loro favore. Già di fronte al codice vigente si ritiene da molti che anche in questo caso i figli abbiano diritto agli alimenti verso l'eredità del genitore. E' sembrato pertanto giusto che in una riforma ispirata a tanto favore verso la prole naturale non manchi l'affermazione del diritto di essa a conseguire un minimo di utilità nella successione del genitore (art. 136). In analogia a quanto è stabilito nell'art. 122, si è configurato questo diritto come un assegno vitalizio per sottrarlo alla disciplina del credito alimentare, soprattutto per quanto riguarda l'estremo del bisogno e le possibilità di variazioni, mantenendo però ferma, col richiamo all'art. 122, la commisurazione alle sostanze del genitore e al numero e alla qualità degli eredi.

L'assegno vitalizio si consegue solo quando manchino disposizioni testamentarie a favore dei figli non riconosciuti; ma poichè queste potrebbero essere di minima entità, si è data facoltà al figlio di rinunciare alla disposizione e chiedere l'assegno.

117. Nell'art. 149 il progetto preliminare aveva modificata la regola posta nell'art. 770 del codice vigente per quanto

riguarda i rapporti fra coniuge del binubo e figli di precedenti matrimoni. Nell'art. 779 infatti il rapporto è stabilito solo in relazione a ciò che il testatore lascia al coniuge e ai figli, indipendentemente da ciò che a ciascuno spetta come quota di riserva. Il progetto preliminare invece istituiva il confronto tra ciò che il testatore lascia al coniuge e ciò che i figli conseguono sia in forza del testamento, sia come quota di riserva. Senonchè così trasformata la norma si sarebbe risolta praticamente in molti casi in un divieto di testare a favore del coniuge. Infatti, se più sono i figli, essendo al coniuge riservata sempre una quota di usufrutto del quarto del patrimonio, egli viene a conseguire, per le norme sulla riserva, più di quanto consegue ciascuno dei figli. Quindi il testatore potrebbe disporre in suo favore in misura superiore alla riserva, solo quando il margine di disponibile fosse tale da poter pareggiare la minor quota di riserva dei figli e lasciare ancora un residuo da dividere in parti eguali. Questo risultato è sembrato eccessivamente rigoroso per il coniuge e pertanto nell'art. 137 si è limitato il rapporto alle sole disposizioni concernenti la disponibile.

Per evitare, poi, che il rapporto fra il coniuge e i figli dei precedenti matrimoni venga alterato per effetto di donazioni fatte durante la vita, ho stabilito che queste debbano essere computate nella quota del coniuge.

Ho conservato infine la disposizione del capoverso dell'art. 149 del progetto preliminare, malgrado le critiche ad esso rivolte; perchè mi è sembrato più conforme alla volontà del testatore, diretta a beneficiare il coniuge, dividere l'eccezione fra questo e i figli, anzichè devolverla secondo le regole della successione *ad intestato*.

118. Poche modificazioni, in generale di pura forma, sono state introdotte negli articoli 138, 139 e 140, corrispondenti agli articoli 150, 151 e 152 del progetto preliminare.

Nel primo ho aggiunto, nel capoverso, la menzione del protutore, perchè anche nei suoi confronti deve applicarsi la eccezione alla regola di incapacità fissata nel primo comma.

Nell'art. 139 ho evitato la specificazione degli ufficiali incaricati di ricevere il testamento pubblico, per non incorrere in possibili omissioni. Non mi sono preoccupato invece del contrasto che vi è tra questo articolo e le disposizioni della legge notarile che estendono l'incapacità alla moglie, ai parenti e agli affini del notaio in linea retta all'infinito e

in linea collaterale fino al terzo grado; infatti la discordanza è in parte superata dalla regola circa l'interposizione di persona, e per il resto l'estensione dell'incapacità contenuta nella legge notarile è sembrata eccessiva. In ogni modo l'antinomia non può destare preoccupazioni pratiche, perchè l'art. 60 della legge notarile dispone che le sue norme non si applicano quando sono in contrasto con il codice civile; e d'altra parte le norme stesse potranno essere armonizzate con quelle del progetto in occasione della prossima revisione della legge notarile.

In tutti questi articoli si è parlato di nullità anzichè di inefficacia, come era nel progetto preliminare, per uniformità di terminologia, in quanto lo stesso progetto preliminare nell'art. 152 dichiarava nulla la disposizione a favore di incapaci, fatta per interposta persona.

119. Ripetendo nell'art. 153 la norma dell'art. 773 del codice vigente sulla interposizione di persona, il progetto preliminare l'aveva attenuata ammettendo che contro la presunzione di interposizione potesse esperirsi la prova contraria. La innovazione ha incontrato vivaci opposizioni; ed in realtà essa toglierebbe praticamente ogni efficacia alle regole di incapacità e aprirebbe l'adito a speculazioni litigiose fondate su infide prove testimoniali. È sembrato pertanto opportuno ritornare al rigore del codice vigente (articolo 141).

## CAPO IV.

### Della forma dei testamenti.

#### SEZIONE I. — *Dei testamenti ordinari.*

120. Nell'art. 143 sono stati fusi gli articoli 154 e 156 del progetto preliminare in modo da avere in unica disposizione il quadro completo delle forme ordinarie di testamento.

In ordine ai requisiti formali del testamento olografo, fissati nell'art. 155 del progetto preliminare, aveva formato oggetto di numerose critiche la norma del terzo comma che concerne la data. Si riteneva da molti che la disposizione avrebbe dovuto consacrare l'opinione prevalente in dottrina, secondo cui la data dovrebbe indicare il momento in cui il testamento è stato perfezionato. Senonchè una tale regola,

intesa in senso rigoroso, avrebbe condotto a ritenere nullo il testamento nel quale, come spesso in pratica accade, la data è posta in testa al foglio che contiene le disposizioni di ultima volontà. Questa collocazione infatti dimostra che il testatore ha apposto la data prima di scrivere le disposizioni e poichè non vi è obbligo di redigere il testamento in unico contesto di tempo può avvenire che la scheda sia completata in epoca diversa da quella in cui si è apposta la data.

Se pertanto la norma di legge deve corrispondere alla pratica della vita, non v'è dubbio che il solo valore costante che può attribuirsi alla data è quello di indicare il giorno in cui è stata apposta. Se questo giorno corrisponda con quello in cui il testamento si è perfezionato, è questione da risolversi di caso in caso con l'esame della scheda; normalmente vi sarà la corrispondenza quando la data chiude lo scritto o quando, pur precedendolo, questo appaia redatto in unico momento; mancherà invece quando la data precede lo scritto e questo risulti redatto in momenti diversi.

Non vale il dire che la regola del progetto non ha alcuna importanza; il fatto stesso che essa esclude la necessità del carattere confermativo della data vale ad evitare molte possibilità di contestazioni. Ma non a questo si ferma la disposizione; essa aggiunge che la non veridicità della data non è in sè e per sè motivo di invalidità del testamento, sicchè può formare oggetto di contestazione solo quando sia connessa a questioni di capacità o di priorità di testamento o altre per le quali abbia rilevanza l'accertamento della data vera. Di questa aggiunta è ovvia la pratica importanza, in quanto essa evita le spinose questioni sulla validità del testamento antidatato o postdatato.

Nell'art. 144 è stata pertanto conservata la disposizione del progetto preliminare; si è soltanto modificata lievemente la formula del terzo comma, nel quale era un'apparente antinomia fra la forma imperativa della prima proposizione (« la data *deve* indicare ») e il contenuto della proposizione seguente che consente in sostanza di antidatate o postdatate il testamento.

121. Poche modificazioni, di carattere esclusivamente formale, sono state introdotte nel testo degli articoli 157, 158 e 159 del progetto preliminare, corrispondenti agli articoli 145, 146 e 147 del definitivo. Con la formula adottata nel

secondo comma dell'art. 147 ho eliminato i dubbi a cui aveva dato luogo il progetto preliminare, chiarendo che la dichiarazione scritta di aver letto il testamento è imposta soltanto al testatore muto o sordomuto.

Ho creduto opportuno evitare la formulazione di una disposizione autonoma sulla capacità del muto, del sordo e del sordomuto (art. 160 del progetto preliminare). Essi infatti godono della normale capacità, salvo le limitazioni derivanti dal loro stato fisico; è ovvio pertanto che essi possono far testamento nella forma dell'olografo; quanto al testamento segreto, l'art. 147 stabilisce le particolari disposizioni che devono osservarsi nei loro confronti. Restava soltanto da regolare la loro posizione nei riguardi del testamento pubblico; ma anche a questo proposito non si trattava di porre una regola di capacità, ma soltanto di determinare le particolari modalità che devono osservarsi quando il testatore sia muto, sordo o sordomuto: e ciò è stato fatto con un richiamo alla legge notarile nell'art. 145.

Si è anche soppresso l'art. 161 del progetto preliminare che regolava l'applicazione della legge notarile, perchè non sembra opportuno che nel codice si faccia richiamo a leggi speciali. La disposizione, se necessaria, può essere contenuta nelle norme di attuazione; ma soprattutto conviene augurarsi che la riforma della legge notarile elimini ogni contrasto fra essa e il codice civile.

122. Nell'art. 162 il progetto preliminare portava una grave innovazione al regime delle nullità testamentarie, quale risulta, nel sistema del diritto vigente, dall'art. 1311 del codice civile. Questo infatti, per quanto teoricamente di difficile interpretazione, ha il chiaro significato pratico di sanare qualsiasi nullità quando chi avrebbe interesse a farla valere confermi il testamento o vi dia esecuzione. Il progetto invece costruiva due ordini di nullità, e per alcune ammetteva la possibilità di sanatoria, mentre la escludeva per quelle più gravi. La distinzione è sembrata eccessiva.

In sostanza le prescrizioni formali tendono soprattutto a tutelare l'interesse di singole persone. Ora se queste danno esecuzione alla volontà del testatore, pur sapendo che essa si è manifestata in forme inidonee, sembra eccessivo ed anche contrario alle esigenze della buona fede consentire che poi insorgano contro il loro fatto ed impugnino il testamento.

Si è pertanto dato valore alla esecuzione volontaria qualunque sia il vizio di forma del testamento; e si è parlato soltanto di esecuzione volontaria e non anche di ratifica, perchè l'istituto della ratifica non può trovare applicazione quando la sanatoria deriva da un atto non compiuto dall'autore del negozio nullo.

L'art. 148 mantiene, dunque, la distinzione dei due ordini di nullità fatta dal progetto, ma ne fa derivare soltanto la conseguenza che nelle ipotesi meno gravi l'impugnativa può essere proposta soltanto nel termine di cinque anni. Quanto ai motivi che hanno indotto ad adottare il termine di cinque anni anzichè quello di tre, se ne è già accennato a proposito dell'art. 133.

123. Le modificazioni introdotte nell'art. 149 al testo dell'art. 163 del progetto preliminare hanno soltanto lo scopo di un perfezionamento formale.

Nell'art. 150 ho trasportato le norme contenute nell'articolo 276 del progetto preliminare. Era stato giustamente osservato che queste disposizioni erano fuori posto nella sezione dedicata alla revocazione. Infatti il ritiro del testamento dalle mani del notaio non ha valore di revocazione. Di questo non può dubitarsi nei riguardi del testamento olografo che, se conservato dal testatore dopo il ritiro, mantiene la sua efficacia. Ma lo stesso principio vale anche per il testamento segreto, malgrado che la formula dell'art. 277 del progetto preliminare potesse far ritenere il contrario. In realtà la formula esprimeva male il concetto informatore dell'articolo ed era nella sua letterale significazione contraddittoria. Se infatti il ritiro del testamento segreto avesse valore di revocazione, non sarebbe possibile far valere la scheda come testamento olografo, perchè la revocazione distrugge proprio il contenuto dell'atto. Il fatto invece che il testamento segreto, pur ritirato dal notaio, possa valere come olografo quando ne abbia i requisiti, esclude che il ritiro abbia significato di revocazione. Ed è soltanto perchè col ritiro è venuto meno un essenziale requisito di forma che il testamento segreto ritirato non può valere come tale.

Queste considerazioni, mentre hanno indotto a modificare il testo dell'art. 277 (art. 227 del progetto definitivo), hanno convinto della opportunità di trasportare nella sezione che contiene la disciplina generale dei testamenti le regole sul ritiro, le quali hanno il solo scopo di stabilire le forme in cui il ritiro deve essere effettuato.

124. L'art. 164 del progetto preliminare aveva dato luogo a parecchie osservazioni, essendosi da alcuni rilevato che l'espressione « malattia reputata contagiosa » dà un contenuto troppo ampio alla norma, in quanto, secondo i concetti oggi acquisiti alla scienza medica, sono numerosissime le malattie ritenute contagiose; e sostenendosi da altri che nei casi d'infortunio, dati i mezzi moderni di locomozione, non è difficile aver la presenza di un notaio. E' sembrato che la seconda obiezione dovesse superarsi perchè, se l'infortunio si verifica in località lontane da centri di vita, è anche oggi difficile ricorrere ad un notaio. Quanto all'ipotesi della malattia contagiosa ho creduto che il contenuto ampio della espressione potesse restringersi chiarendo nel testo che la malattia contagiosa consente il ricorso alle forme speciali solo quando impedisca al testatore di valersi delle forme ordinarie. Ho anzi aggiunto all'ipotesi di malattia quella di pubbliche calamità, che possono anche impedire la formazione del testamento pubblico.

Si era pure detto da taluno che è superfluo includere il notaio fra le persone autorizzate a ricevere il testamento speciale, in quanto, essendo per il resto le forme qui prescritte identiche a quelle richieste per il testamento pubblico, quando intervenga il notaio si forma non più un testamento speciale, ma un testamento pubblico. L'osservazione, peraltro, non è esatta, in quanto, pur con l'intervento del notaio, il testamento speciale si raccoglie in forme più semplici che non il testamento pubblico: non si richiede infatti la lettura dell'atto, nè la dichiarazione espressa del testatore dell'impossibilità di sottoscrivere, e si consente anche di assumere testimoni che non sappiano scrivere. E' sembrato anzi opportuno aggiungere, come è nel codice vigente, che l'età minima richiesta per i testimoni è di sedici anni, e ciò allo scopo di rendere più agevole la formazione del testamento. Ho infine sostituito all'espressione « ministro *del* culto » quella « ministro *di* culto » allo scopo di eliminare il dubbio, pure affacciato, che s'intendesse riferirsi soltanto ai ministri del culto cattolico.

125. Nell'art. 152 si è ridotto a tre mesi il periodo di validità del testamento speciale quando sia cessata la causa che ne giustifica la formazione, e ciò perchè nelle condizioni attuali della vita questo periodo è più che sufficiente per dar

modo all'interessato di testare nelle forme ordinarie; si è anche semplificato il testo della norma, sostituendo alla descrizione analitica dei singoli casi la formulazione sintetica della ipotesi di cessazione della causa che ha impedito di fare il testamento ordinario; e si è infine parlato non di nullità ma di perdita di efficacia per maggior precisione tecnica.

126. Il testamento nuncupativo, che il progetto preliminare introduceva nell'articolo 166, aveva sollevato critiche quasi unanimi. In verità è assai pericoloso affidarsi alla relazione verbale di due testimoni, che, anche a prescindere da ipotesi di malafede, possono avere frainteso le parole del testatore. La stessa manifestazione di volontà del testatore, nelle circostanze previste dalla norma, può lasciare perplessi sul suo valore intinseco. Piuttosto che affidarsi ad una volontà così malsicura, è preferibile regolare la successione con le norme stabilite dalla legge; perciò ho soppresso l'ardita e non giustificata innovazione.

127. Ho raccolto negli articoli 153 e 154 la disciplina del testamento fatto in navigazione, alla quale il progetto preliminare dedicava gli articoli da 167 e 171. Il primo articolo regola i casi nei quali può ricorrersi alla forma speciale, e le persone competenti a ricevere l'atto; il secondo determina le forme da osservarsi. Nel merito le disposizioni concordano con quelle adottate nel progetto preliminare, salvo che si richiede l'intervento, non di due, ma di un solo ufficiale. Questa semplificazione è sembrata opportuna, perchè da un lato la presenza di una delle persone preposte al governo della nave offre adeguate garanzie, e d'altro canto potrebbe essere meno facile distrarre due ufficiali dalle loro delicate mansioni di comando per assistere alla formazione del testamento.

Poche modificazioni di pura forma sono state introdotte negli articoli 155 e 156 corrispondenti agli articoli 172 e 173 del progetto preliminare, mentre le variazioni introdotte con l'art. 157 al testo dell'art. 174 del progetto preliminare tendono ad armonizzarne la formula con quella usata nell'art. 152.

128. Opportuna è sembrata l'introduzione di una norma che disciplina la formazione del testamento speciale nei viaggi in aeromobile, che vanno sempre più diventando mezzi ordinari di trasporto; ma perchè anche in questi casi l'atto abbia le maggiori garanzie di serietà, si è modificato il testo dell'art. 175 del progetto preliminare precisando nel



corrispondente art. 152 che, quando sia possibile, il testamento deve essere ricevuto alla presenza di uno o due testimoni. In relazione, poi, alla soppressione dell'istituto del testamento nuncupativo, si è escluso anche in questo caso che il testamento possa essere fatto oralmente.

129. Poche modificazioni di forma sono state apportate con gli articoli 159 e 160 agli articoli 176 e 177 del progetto preliminare. Non si è creduto di accogliere la proposta di menzionare accanto al cappellano militare il ministro di culto acattolico autorizzato ad esercitare l'assistenza religiosa a norma dell'art. 8 del R. decreto 28 febbraio 1930, n. 289, perchè, mentre i cappellani militari costituiscono un organismo stabile dell'esercito, i ministri dei culti acattolici sono invece chiamati soltanto in determinate circostanze e in via transitoria ad esercitare mansioni di carattere religioso. La esclusione, del resto, non determina in pratica alcuna difficoltà, data la competenza attribuita in via generale agli ufficiali.

Nell'art. 160 è stata compresa la disposizione dell'art. 178 del progetto preliminare, formulata in analogia agli articoli 152 e 157.

130. Nell'art. 179 il progetto preliminare regolava le conseguenze dell'inosservanza delle forme prescritte per i testamenti speciali, escludendo la invalidità tutte le volte che non vi fosse dubbio sulla corrispondenza del contenuto delle disposizioni con la volontà del testatore. Questa regola era stata da varie parti criticata, ed in realtà essa svalutava completamente l'importanza delle forme richieste per i testamenti speciali, mentre esse, appunto perchè ridotte al minimo, costituiscono una garanzia imprescindibile per la serietà dell'atto. E' sembrato conveniente applicare anche a questa ipotesi le regole stabilite nell'art. 148 per i testamenti ordinari. Si sono pertanto distinte le formalità di maggiore rilievo da quelle di secondaria importanza e per queste si è ridotto il termine in cui è consentita l'impugnativa. Questa poi è stata esclusa, come nell'art. 148, in caso di esecuzione volontaria.

### SEZIONE III. — *Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti.*

131. Nell'art. 162 sono state raccolte le disposizioni che il progetto preliminare conteneva negli articoli 180 e 183 circa la pubblicazione del testamento olografo. E' sembrato

più opportuno, anche nella intestazione della sezione, parlare di pubblicazione anzichè di deposito, per rendere più evidente il concetto che le formalità prescritte hanno lo scopo di rendere pubblico il contenuto della scheda testamentaria.

Nel merito si è tenuta ferma la sostanziale innovazione che il progetto preliminare apportava al codice vigente: mentre in questo la pubblicazione costituisce un diritto soggettivo degli interessati, nel nuovo sistema è un obbligo di chi sia in possesso del testamento. L'inconveniente da varie parti accennato, a cui questo sistema potrebbe dar luogo, costringendo il detentore del testamento ad anticipare le spese della pubblicazione, non è sembrato preoccupante, per la considerazione che normalmente detentore del testamento è la persona alla quale esso è stato fiduciarmente consegnato dal testatore; e poichè la consegna implica la volontà di assicurare l'esecuzione dell'atto, è giustificato il concetto della legge che vede nell'accettazione del deposito l'assunzione implicita dell'obbligo di provvedere alla pubblicazione. D'altro canto è da riflettere che in pratica assai raramente potrà accadere che il depositario abbia la necessità di anticipare le spese di pubblicazione, perchè non mancherà (ed egli stesso potrà provocarlo) l'intervento degli interessati. Neppure sembra preoccupante l'altro inconveniente, pur da taluno segnalato, che il sistema accolto porti a pubblicare testamenti revocati, perchè nella vita pratica, quando si revoca un testamento, si provvede a ritirarlo da chi ne sia in possesso.

Nel formulare le disposizioni si sono introdotte alcune modificazioni al testo del progetto preliminare. Prescindendo dalle variazioni di carattere formale, le altre possono così riassumersi:

a) Nell'art. 180 il progetto preliminare poneva l'obbligo del deposito a carico di chiunque rinvenga un testamento olografo, quando abbia notizia della morte del testatore. La formula aveva fatto sorgere il dubbio che si riconoscesse lecito trattenere il testamento fino alla morte del suo autore quando altri lo rinvenisse durante la vita del testatore. Ad eliminare il dubbio si è formulata l'ipotesi in termini più generali che presuppongono la liceità della detenzione.

b) Nello stesso articolo il progetto preliminare stabiliva che il detentore dovesse consegnare il testamento a un

notaio del luogo in cui si è aperta la successione. Questa limitazione è sembrata eccessivamente onerosa per il detentore che può trovarsi in luogo lontano da quello della morte del testatore. Essa inoltre non è necessaria nel sistema del progetto, dal momento che il verbale di pubblicazione, nel quale il testamento è trascritto, è poi depositato in copia nella pretura del luogo in cui si è aperta la successione (art. 164), sicchè gli interessati ivi residenti possono facilmente averne notizia.

c) Si è soppressa la disposizione sulla responsabilità del detentore che non provveda alla pubblicazione, perchè è principio generale del nostro ordinamento giuridico che quando ad una persona è imposto un obbligo, l'inadempimento determina la responsabilità per i danni.

d) Si è chiarito che il verbale di pubblicazione deve essere sottoscritto, come è ovvio, anche dal detentore che consegna la scheda al notaio.

e) Si è evitato di riprodurre la formula dell'art. 914 del codice vigente (art. 183 del progetto preliminare) che dà luogo a gravi incertezze sull'effetto della pubblicazione. Come la più autorevole dottrina ha rilevato, la norma non ha e non può avere altro significato se non quello di determinare il momento in cui si può dare esecuzione alle disposizioni contenute nel testamento olografo. Questo concetto si è accolto nell'ultimo comma dell'art. 162.

132. Nell'art. 163 sono stati fusi gli articoli 184 e 185 del progetto preliminare concernenti la pubblicazione del testamento segreto. Il progetto preliminare conservava la disposizione del codice vigente secondo la quale all'apertura devono assistere i testimoni intervenuti all'atto di consegna. Ma questa prescrizione è sembrata inutile ed incepante e perciò è stata soppressa. Il testo è stato poi semplificato con opportuni richiami alle norme che regolano la pubblicazione del testamento olografo.

133. Opportune sono sembrate le disposizioni date dal progetto preliminare negli articoli 186 e 187, in quanto la raccolta presso gli uffici di pretura di tutti i testamenti concernenti successioni apertesi nella relativa circoscrizione facilita le ricerche degli interessati, ai quali pure può essere di grande utilità l'annuncio che il notaio è obbligato a dare delle disposizioni a loro favore. Peraltro, ad evitare che la formazione di questo speciale archivio nelle preture costi-

tuisca un aggravio per gli interessati, si è disposto (art. 164) che le copie da trasmettere in pretura siano redatte in carta libera.

Si è invece soppresso il capoverso dell'art. 186 del progetto preliminare che attribuiva al pretore la competenza ad emanare provvedimenti conservativi in casi di urgenza. Questa facoltà del pretore si comprende nel sistema del codice vigente, che fa intervenire il pretore alla pubblicazione del testamento olografo; è infatti logico che, assistendo alla pubblicazione, il pretore possa immediatamente adottare quei provvedimenti conservativi che si appalesino opportuni nel momento stesso in cui si rilevino irregolarità o motivi di contestazione. Ma, escluso l'intervento del pretore alla pubblicazione, i provvedimenti conservativi, che a seguito di essa possano invocarsi, non differiscono in nessun modo da quelli che per ragioni diverse dalla successione sono consentiti dall'ordinamento giuridico. Manca dunque ogni ragione per adottare regole particolari di competenza, mentre le regole generali tengono adeguato conto delle ragioni di urgenza che reclamano un pronto intervento dell'autorità giudiziaria.

## CAPO V.

### Dell'istituzione di erede e dei legati.

#### SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

134. Nell'art. 188 il progetto preliminare riproduceva la disposizione dell'art. 827 del codice vigente circa il modo di formulare le disposizioni testamentarie. Si è peraltro rilevato che la norma ha nel codice vigente una ragione puramente storica, in quanto vuol reagire ai sistemi che facevano derivare dall'uso di formule sacramentali l'attribuzione della qualità di erede. D'altro canto il criterio distintivo fra istituzione di erede e legato è già posto nello art. 131, nel quale è stabilita la regola che si deve aver riguardo alla sostanza della disposizione. Pertanto l'articolo appariva superfluo ed è stato soppresso.

135. La norma dell'art. 189 del progetto preliminare, che disciplina i vizi della volontà nella formazione del testamento, ha dato luogo a vivace discussione.

Si è dapprima dubitato della opportunità di porre in questa sede regole che essendo comuni a tutti i negozi giuridici dovrebbero avere una disciplina generale; ma si è considerato che in mancanza di una parte generale non si può evitare di stabilire almeno i criteri fondamentali per la valutazione dei vizi della volontà nel testamento. Si è anche ricordato che i concetti di violenza e di dolo hanno in materia testamentaria aspetti diversi da quelli che assumono nei negozi *inter vivos*, sicchè converrebbe evitare la semplice enunciazione, che, costituendo implicito richiamo alle nozioni proprie del negozio tra vivi, sarebbe inesatta, e converrebbe invece sostituire una definizione concreta del contenuto dei singoli vizi. Ma è prevalsa l'opinione che, malgrado gli aspetti particolari che assumono i vizi della volontà, e specialmente il dolo, in materia di testamento, nel quale si dà rilievo a forme di inganno più tenui di quelle prese in considerazione nei riguardi dei contratti, la nozione fondamentale della violenza e del dolo è identica nei due campi del diritto. Pertanto è sembrato esatto l'indirizzo del progetto preliminare di porre in questa sede soltanto i principi fondamentali senza preoccuparsi delle particolari sfumature che, essendo in stretta connessione con la diversa essenza dei negozi, non possono sfuggire all'interprete. Queste considerazioni giustificano anche la soppressione del secondo comma dell'art. 189 del progetto preliminare circa la rilevanza del dolo, da chiunque adoperato, per la quale, del resto, mi richiamo a quanto ho detto a proposito dell'art. 27.

Più gravi dubbi hanno suscitato le disposizioni del progetto preliminare in ordine all'errore.

Di questo si parlava nel terzo comma dell'art. 189, il quale disponeva che l'errore è causa di annullabilità quando cade sugli elementi essenziali della disposizione e nell'articolo 190, che prevedeva l'errore sui motivi. La distinzione delle norme avrebbe potuto far credere che fosse da dar rilevanza in materia testamentaria a forme di errori vizio, che, pur cadendo su elementi essenziali della disposizione, non possono comprendersi nella categoria dell'errore sui motivi. E ciò, oltre ad essere in contrasto con la più autorevole dottrina, avrebbe determinato gravi turbamenti nella stabilità dei rapporti successivi, aprendo l'adito a innumerevoli controversie. E' sembrato dunque necessario fermare il concetto che l'errore vizio intanto è rilevante, in quanto

costituisca errore sui motivi; mentre ogni altro errore sugli elementi essenziali può valere soltanto come errore ostativo, che determina non l'annullabilità ma la nullità del testamento. Senonchè dell'errore ostativo non occorre occuparsi in disposizioni che concernono i vizi della volontà, tanto più che il principio della nullità da esso prodotta si desume dalle disposizioni dell'art. 167.

Fissati i concetti informatori della disciplina, si è data nell'art.166 la regolamentazione completa dei vizi della volontà, fondendo le norme dell'art. 190 del progetto preliminare circa l'errore sui motivi e quelle dell'art. 193 sul termine di prescrizione. In ordine alla prescrizione era stato da qualcuno proposto di far decorrere il termine, non dalla scoperta del vizio, ma dal giorno dell'esecuzione del testamento, allo scopo di meglio garantire la sicurezza dei trapassi, esposti altrimenti a turbamento per un numero indeterminato di anni, specialmente nell'ipotesi che i vari interessati abbiano notizia del vizio in tempi diversi. Ma si è rilevato che la innovazione costituirebbe una deviazione illogica dalle regole accolte in materia contrattuale e potrebbe praticamente impedire l'esercizio della impugnativa, quando gli interessati, o perchè assenti o per altre ragioni, non abbiano modo di conoscere il vizio del testamento. E' sembrato invece opportuno considerare anche qui come motivo di preclusione dell'azione la volontaria esecuzione, in analogia a quanto è disposto per le altre impugnative negli articoli 133 e 143.

136. Si è conservata nell'art. 168 la disposizione dell'articolo 192 del progetto preliminare circa la nullità delle disposizioni testamentarie determinate da motivo illecito; essa riafferma l'importanza che anche nei rapporti privati devono avere quei principi etici sui quali lo Stato Fascista costruisce il nuovo ordine sociale e giuridico. Le osservazioni che al riguardo erano state fatte dimostrano soltanto la necessità che la norma sia applicata con molta cautela, onde evitare possibili eccessi.

Non solo il giudice dovrà rigorosamente accertare che il motivo sia espresso e sia l'unico determinante, ma dovrà anche istituire accorte indagini sulla obbiettiva illiceità di esso. E' noto, infatti, come storicamente la dottrina della nullità si sia soprattutto sviluppata in riguardo alle disposizioni a favore di figli naturali o di concubine; ora, men-

tre per i figli naturali è completamente mutato l'indirizzo legislativo, anche per le concubine sarebbe esorbitante ed iniqua una posizione di eccessivo rigore che non tenesse conto dei vincoli di affetto e della comunanza di vita tra l'autore del testamento e la persona beneficiata. Ma si può essere sicuri che la sana coscienza dei giudici eviterà ogni eccessiva applicazione della norma.

137. L'art. 169 regola le disposizioni fiduciarie. Da varie parti era stato rilevato che, riproducendo il testo dell'articolo 829 del codice vigente, l'art. 195 del progetto preliminare non risolveva le questioni che al riguardo si agitano in dottrina e in giurisprudenza. E' noto come oggi si discuta se l'espressione « non è ammessa alcuna prova » valga anche ad escludere l'efficacia della confessione che l'istituito faccia della fiducia. Ad eliminare il dubbio nel senso più conforme allo spirito della norma, che vuole evitare contestazioni giudiziarie fondate su pretese fiducie, si è usata la espressione più lata « non è ammessa azione in giudizio ». Ma il problema più grave è quello che concerne la esecuzione volontaria della fiducia da parte dell'erede istituito. La maggioranza degli autori esclude che la esecuzione volontaria sia efficace e non ammette che l'istituito possa validamente trasmettere i beni ereditari alla persona voluta dal testatore se non attraverso un regolare atto di donazione; altrimenti la trasmissione che egli faccia sarebbe senza causa e i beni potrebbero essere ripetuti. Questa opinione, oltrechè contrastante con i principi di moralità che devono informare la legislazione, è sembrata eccessivamente rigorosa nei riguardi di un istituto che spesso serve a soddisfare esigenze pratiche vivamente sentite. Nell'art. 169 si è creduto pertanto di riconoscere l'efficacia della volontaria esecuzione della disposizione fiduciaria, nel senso che essa esclude la possibilità della ripetizione, pur lasciando sussistere nell'istituito la qualità di erede.

138. Con l'art. 196 il progetto preliminare intendeva risolvere i problemi che oggi si agitano sul testamento *per relationem*.

E' noto peraltro come la dottrina abbia dovuto sceverare le molteplici ipotesi di fatto, allo scopo di accertare se ognuna di esse importi validità o nullità della disposizione. Ciò dimostra che la materia è così complessa e delicata che malamente si presta ad essere contenuta nel ri-

stretto ambito di un articolo di legge. E infatti le norme del progetto preliminare erano sembrate a molti oscure ed erano state variamente interpretate.

Vero è che l'attenta lettura del testo e i chiarimenti forniti dalla relazione lasciavano intendere che il progetto volesse attenersi ai principi più sicuramente accolti in questa materia; e cioè affermasse nel primo comma la regola che sono nulle le disposizioni testamentarie in cui manchi la certezza del contenuto della volontà del testatore sia in ordine ai soggetti sia in ordine alle cose; e ponesse nel secondo comma la regola sussidiaria che sono invece valide le disposizioni nelle quali, essendo certa la volontà del testatore, si faccia rinvio ad altri atti per precisarne il contenuto. Senonchè, fondandosi la distinzione fra le due regole sulla contrapposizione dei termini « indicazione » e « precisazione », la formula riusciva poco chiara.

Soltanto una enunciazione casistica avrebbe potuto dirimere le difficoltà; ma è sembrato che non vi sia una vera necessità di regolare legislativamente questa materia, giacchè in pratica la soluzione nei vari casi può agevolmente trovarsi solo che si abbia presente il principio fondamentale per cui non vi ha disposizione di ultima volontà se vi sia incertezza sulla persona o sull'oggetto di essa. Pertanto l'articolo è stato soppresso.

139. Ad ampia discussione ha dato luogo l'art. 198 del progetto preliminare, relativo alle disposizioni per l'anima. E' parso a taluno che esso potesse essere soppresso, perchè la norma ha nel codice vigente ragioni prevalentemente storiche, vuole cioè contrapporsi ai principi accolti dal diritto canonico, secondo i quali le disposizioni a favore dell'anima si risolvevano in disposizioni a favore del vescovo. Oggi naturalmente nessuno penserebbe a regolare la validità di disposizioni testamentarie in base a principi estranei all'ordinamento giuridico statale e quindi, sopprimendosi la disposizione, si argomenterebbe la validità o la nullità alla stregua delle regole generali del diritto successorio e cioè si considererebbe valida la disposizione sempre che essa costituisse un onere a carico dell'erede o del legatario.

Senonchè si è considerato che in questa materia non è sufficiente richiamarsi ai principi generali. Le disposizioni per l'anima soddisfano un sentimento religioso assai diffuso nella nostra popolazione e meritano pertanto di essere tute-



late anche quando non assumano l'apparenza propria di un onere. Ma a questa esigenza non risponde la formula del progetto preliminare la quale, richiedendo che sia determinata la persona a cui sono devoluti i beni da impiegarsi in suffragio dell'anima, escluderebbe la validità di una disposizione per l'anima contenuta in un testamento in cui manchi la istituzione di erede o la designazione di un legatario. È proprio per questi casi, invece, che la norma appare necessaria, ed essa si costruisce logicamente come norma interpretativa della volontà del testatore, nel senso che alle espressioni equivoche di lui dà il significato di imposizione di onere. Naturalmente l'onere fa carico all'erede istituito o al legatario se alcuno di essi sia indicato nel testamento; e farà carico all'erede legittimo se dal testamento non risulti alcuna indicazione.

E' sembrato inoltre opportuno apprestare una più efficace tutela per la esecuzione delle disposizioni per l'anima.

Assumendo esse la natura di onere, non sempre vi sarà un soggetto che possa agire per l'esecuzione a norma dell'art. 190. E quando questo soggetto manchi, l'affermazione della validità della disposizione sarebbe puramente platonica. Pertanto col terzo comma dell'art. 171 si è data facoltà al testatore di designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione.

140. Negli articoli 173 e 174 sono state raccolte le regole che il progetto preliminare conteneva negli articoli 194, 200, 225 e 252 in ordine ai limiti in cui è valido il rinvio del testatore all'arbitrio di un terzo sia per la determinazione della persona beneficiata, sia per la determinazione dell'oggetto della disposizione. La concentrazione delle norme, mentre ha il vantaggio di offrire all'interprete il quadro completo della disciplina legislativa in materia, evita le incertezze e i dubbi ai quali aveva dato luogo il confronto fra i diversi articoli del progetto preliminare. Soprattutto a molti era sembrato oscuro il coordinamento fra l'art. 194 e l'articolo 200, ritenendosi che il precetto del primo fosse ripetuto nel secondo. Un approfondito esame rilevava l'inesattezza di questa impressione, in quanto mentre l'art. 200 prevedeva l'ipotesi di disposizione con la quale fosse rimessa al terzo la designazione dell'erede o del legatario, l'art. 194 intendeva invece regolare due ipotesi diverse e cioè l'ipotesi in cui il testatore nomini bensì l'erede o il

legatario ma subordini l'istituzione alla volontà di un terzo (nomino erede Tizio se Caio vorrà) e l'altra ipotesi in cui il testatore rimetta all'arbitrio del terzo la determinazione della quota di eredità o dell'oggetto del legato.

I dubbi però dimostrano come la distinzione non emergesse chiaramente dalle formule del progetto; e in ogni modo la affinità della materia rendeva opportuno fondere le norme. Nel nuovo art. 173 sono espressamente previste le ipotesi di disposizioni che affidino all'arbitrio del terzo la indicazione dell'erede o del legatario o la determinazione della quota di eredità, mentre l'art. 174 regola l'arbitrio del terzo nella determinazione dell'obbietto o della quantità del legato. Manca la espressa previsione del caso in cui la istituzione sia subordinata alla volontà del terzo; ma si è considerato che, vietandosi nel primo comma dell'art. 173 che un terzo indichi l'erede, non si può dubitare che sia anche vietato che egli decida sulla sussistenza dell'istituzione. A stretto rigore, anzi, le due ipotesi si confondono perchè la disposizione con la quale si nomina erede Tizio se Caio vorrà è in sostanza una disposizione con la quale si fa dipendere dal terzo la indicazione dell'erede, in quanto, se il terzo non vuole erede la persona istituita, viene con ciò stesso a designare l'erede legittimo.

Di un'altra modificazione conviene rendere ragione. Il progetto preliminare, così nell'art. 194 come nell'art. 200, parlava di arbitrio *assoluto o mero* mostrando così di aderire all'opinione di quegli autori i quali sostengono che la nullità venga meno quando il rinvio sia fatto al *prudente* arbitrio del terzo. E' sembrato più conveniente abbandonare questa sottile distinzione, sia perchè praticamente non è possibile distinguere l'arbitrio prudente da quello assoluto, sia perchè mancherebbe in ogni caso il controllo dell'autorità giudiziaria sul giudizio del terzo.

Nel secondo comma dell'art. 173 si è compresa la regola data dal progetto preliminare nell'art. 252 circa la scelta dell'onerato in caso di legato alternativo, che completa il quadro delle ipotesi di determinazione rimessa a persona diversa dal testatore.

Nel terzo comma è riprodotta la regola del progetto preliminare, secondo la quale la scelta è affidata all'autorità giudiziaria quando l'onerato o il terzo non possa o non voglia farla. Sebbene si venga ad attribuire all'autorità giudiziaria un compito che non le è proprio, quello cioè di integrare

la volontà del testatore, la norma risponde ad esigenze pratiche, in quanto assicura il rispetto della volontà testamentaria. Ho voluto anzi chiarire che la scelta è fatta dal presidente del tribunale, al quale gli interessati si rivolgano con ricorso.

SEZIONE II. — *Delle disposizioni condizionali, a termine e modali.*

141. Nell'art. 202 il progetto preliminare riproduceva la disposizione dell'art. 849 del codice vigente sulle condizioni impossibili e illecite. Questa disposizione è universalmente criticata dalla dottrina perchè non ha una logica giustificazione. Si può dire che essa costituisce un'esasperazione dei principi individualistici, in quanto tende con ogni sforzo a riannodare la devoluzione dei beni ad una manifestazione di volontà individuale. Ma perciò stesso non merita di essere riprodotta nel nuovo codice, il quale, piuttosto che dar valore ad una volontà poco seria o poco onesta, preferisce affidarsi alle regole della successione legittima. D'altra parte la regola non rispondeva nemmeno al concetto di tutelare la volontà del testatore, poichè questa normalmente si determina in relazione alla condizione apposta, ed era in contrasto con la disciplina data nell'art. 168 al motivo illecito. La condizione in sostanza non è che un motivo dedotto espressamente; quindi non si spiegherebbe come il motivo illecito, mentre normalmente rende nulla la disposizione, la lasci invece sussistere quando sia posto come condizione.

Era stato da taluno proposto di adottare anche qui una regola analoga a quella posta nell'art. 168 e cioè di comminare la nullità solo nel caso in cui risulti che il testatore non avrebbe scritta la disposizione senza apporvi la condizione; ma si è considerato che quando un motivo viene elevato a condizione è sempre determinante; e d'altra parte è sembrato pericoloso affidarsi ad indagini difficili e incerte che avrebbero moltiplicato le liti.

Si è pertanto soppresso l'art. 202 rendendosi così applicabile ai testamenti la disposizione che regola le condizioni impossibili e illecite negli atti tra vivi.

Questa innovazione ha reso necessaria una modifica nella formulazione dell'art. 177 (art. 204 del progetto preliminare), che opportunamente esclude l'efficacia di condizioni tendenti ad impedire il matrimonio.

142. Nell'art. 176 ho riprodotto il testo dell'art. 852 del codice vigente, eliminando l'aggiunta che ad esso era stata fatta nell'art. 203 del progetto preliminare. Con l'inciso « anche la disposizione corrispettiva è nulla » si autorizzava l'interprete ad applicare la sanzione di nullità anche ad una disposizione redatta puramente e semplicemente, soltanto perchè il suo autore fosse contemplato in una disposizione contenuta nel testamento del suo beneficiario sottoposta a condizione di reciprocità.

Una tale estensione della norma sarebbe eccessiva e pericolosa; è opportuno invece tener fermo il principio che la nullità di una disposizione testamentaria deve essere stabilita in base alla sua stessa formulazione e non deve essere dedotta dal confronto con altri testamenti.

143. Non si è creduto di conservare la disposizione dello art. 206 del progetto preliminare circa l'apposizione di un termine impossibile al legato, perchè l'ipotesi è del tutto scolastica, salvo il caso di errore, che è agevolmente regolato in base ai principi generali.

144. Si è pure soppresso l'art. 207 corrispondente all'articolo 853 del codice vigente. La dottrina ha messo in rilievo come questa disposizione non abbia giustificazione razionale e sia in contrasto col principio accolto nel nostro ordinamento giuridico della trasmissibilità del diritto di accettare l'eredità. La spiegazione che di solito si adduce, riconnettendo la regola a quell'*intuitus personae* che è proprio delle disposizioni testamentarie, non può aver valore in un progetto che la stessa regola abbandona per le donazioni, anch'esse dominate dall'*intuitus personae*. D'altra parte non si deve neppure esagerare l'importanza di questa pretesa considerazione personale, perchè non si può negare che spesso l'erede o il legatario viene in considerazione come rappresentante di un nucleo familiare, che il testatore intende beneficiare.

145. Nell'art. 208 il progetto preliminare, regolando le disposizioni testamentarie fatte sotto condizione di non fare o di non dare, poneva l'obbligo della cauzione a carico dell'erede o del legatario. Accogliendo i voti da più parti formulati si è ritenuto conveniente disciplinare con una norma autonoma la materia delle cauzioni. Esse possono essere necessarie non solo per gli istituiti sotto condizione di non fare o di non dare, ma in tutti i casi di istituzione sotto

condizione risolutiva, per salvaguardare gli interessi di coloro che all'avverarsi della condizione acquisterebbero l'eredità o il legato. Tuttavia si è ritenuto troppo rigido un obbligo assoluto di prestare cauzione, che in pratica potrebbe talvolta costituire ostacolo insormontabile all'acquisto dell'eredità. E' sembrato più congruo affidare al prudente arbitrio dell'autorità giudiziaria la valutazione della opportunità della cauzione.

In questi sensi è stato formulato l'art. 180 che ha anche assorbito in parte l'art. 262 del progetto preliminare. L'altra ipotesi che era pure prevista in questo art. 262, e cioè quella del legato a termine, è stata inclusa nell'art. 181, che così contempla tutte le eventualità di cauzioni nei legati condizionali o a termine.

146. Gli articoli 211 e 212 del progetto preliminare hanno dovuto essere modificati in conseguenza dell'abolizione del diritto di accrescimento. Nel formulare peraltro le disposizioni dei corrispondenti articoli 183 e 184 si è rispettato il criterio informatore del progetto preliminare che è anche quello del codice vigente e cioè di attribuire l'amministrazione a coloro che avrebbero diritto all'eredità in caso di mancato avveramento della condizione.

Pertanto, se vi sia sostituzione, l'amministrazione spetta al coerede o ai coeredi sostituiti; se invece non vi sia luogo a sostituzione, l'amministrazione spetta agli eredi legittimi.

Sostituendo negli articoli 183 e 184 la espressione « *spetta* » all'altra « *è affidata* » si è inteso chiarire che l'amministrazione è assunta di diritto dal coerede o dal presunto erede legittimo, senza che occorra un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Questa deve intervenire soltanto quando non vi siano coeredi sostituiti e manchi il presunto erede legittimo; le forme dell'intervento saranno determinate dal codice di procedura civile.

Nell'art. 185 si è voluto risolvere il problema concernente la rappresentanza degli interessi del non concepito, che è oggetto di vive controversie.

147. Ricondotta la disciplina delle disposizioni condizionali alla regolamentazione generale del negozio giuridico condizionale, è sembrato inutile riprodurre le disposizioni degli articoli 216 e 217 del progetto preliminare, i quali, a parte qualche imprecisione di formulazione, contenevano regole generiche ed ovvie sugli effetti dell'adempimento o

dell'inadempimento, in ipotesi di dolo o di circostanze indipendenti dal fatto dell'istituto.

Si è invece conservata nell'art. 188 la disposizione dell'art. 218 del progetto preliminare sulla retroattività della condizione, soprattutto allo scopo di attenuare la portata della regola. Una attenuazione era già nella formula del progetto che dava facoltà al testatore di escludere o limitare l'efficacia retroattiva, ma questa norma era stata giustamente criticata, in quanto la volontà del testatore non può alterare le linee essenziali dell'istituto della condizione.

Si è considerato invece che l'applicazione del principio della retroattività può destare preoccupazioni solo per quanto riguarda la restituzione dei frutti. Per essere, anzi, più precisi, la preoccupazione sorge soltanto per la condizione risolutiva, perchè la pendenza della condizione sospensiva dà luogo alla nomina di un amministratore, il quale naturalmente non può appropriarsi i frutti.

Invece l'istituto sotto condizione risolutiva ha diritto di immettersi nel possesso dell'eredità e di goderne i beni, e lo si porrebbe in una situazione assai difficile se, verificandosi la condizione dopo lungo decorso di tempo, lo si costringesse a restituire tutti i frutti. Risponde d'altra parte ad una interpretazione normale della volontà del testatore il concetto che egli abbia voluto attribuire un vantaggio economico all'istituto sotto condizione risolutiva. Pertanto nell'art. 188 si è attenuato il principio della retroattività, stabilendosi che l'erede o il legatario istituito sotto condizione risolutiva debba restituire i frutti solo dal giorno in cui la condizione si è verificata. Inoltre si è considerato che anche in questi limiti la restituzione può essere gravosa in tutti i casi in cui, o per ignoranza del verificarsi della condizione o per inattività degli interessati, l'istituto resti ancora per lungo periodo di tempo nel possesso dei beni; si è perciò stabilito che l'azione per la restituzione dei frutti si prescrive nel termine di cinque anni.

148. Gli articoli 189 e 190 contengono le disposizioni fondamentali sull'onere apposto alla istituzione di erede o al legato. Il primo modifica l'art. 219 del progetto preliminare in quanto, accogliendo le osservazioni da più parti formulate, armonizza la norma con quella posta nell'art. 168 sul motivo illecito. Nell'art. 190 si è parlato di inadempimento e non di *inadempimento volontario*, come nell'art. 226

del progetto preliminare, per evitare il dubbio che si volesse limitare la sanzione al solo inadempimento doloso e non anche a quello colposo. Per quanto riguarda la risoluzione della disposizione per inadempimento dell'onere, il progetto preliminare la ammetteva solo quando essa fosse stata disposta dal testatore e dichiarata dall'autorità giudiziaria (la disgiuntiva « o » nel testo dell'articolo 220 era dovuta ad un errore di stampa, come risulta dalla relazione).

Ho considerato che in pratica è assai improbabile che il testatore disponga espressamente la risoluzione, dato l'elemento fiduciario che è insito in ogni disposizione *cum onere*.

Scarsa tutela si apprestava per l'esecuzione dell'onere, che pure talvolta costituisce l'unico motivo della disposizione testamentaria.

È sembrato quindi opportuno ammettere la risoluzione anche quando, pur non essendo stata prevista dal testatore, risulti dal testamento che l'adempimento dell'onere ha costituito il motivo unico della disposizione.

149. Negli articoli 221 a 224 il progetto preliminare raccoglieva alcune regole sulla istituzione di erede che sono sembrate del tutto superflue, risolvendosi in ovvi criteri di interpretazione della volontà del testatore.

Quegli articoli sono stati perciò soppressi e ciò ha determinato un mutamento nella numerazione delle sezioni.

### SEZIONE III. — *Dei legati.*

150. Nella sezione concernente i legati ho creduto opportuno porre subito la regola, che il progetto preliminare conteneva nell'art. 243, circa il momento dell'acquisto (articolo 191).

Ho però modificato la formulazione che appariva troppo sintetica e aveva dato luogo a molte critiche. L'articolo in verità voleva affermare i seguenti principi:

1°) che il legato si acquista senza bisogno di accettazione;

2°) che, quando si tratta di legato di specie esistente nel patrimonio del testatore, il legatario acquista direttamente la cosa legata, senza che occorra un negozio di trasmissione da parte dell'onerato;

3°) che però anche in questo caso il legatario deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata.

I due primi principi erano fusi nel primo comma dell'articolo 243 del progetto preliminare, ma la fusione li rendeva poco chiari. Pertanto essi sono stati espressi in due distinti commi.

Ho invece soppresso il secondo comma dell'art. 243 del progetto preliminare perchè esprimeva un concetto ovvio.

151. Fermato il principio dell'acquisto di diritto dei legati, è sembrato superfluo regolare con norme apposite l'istituto dell'accettazione. Sono stati perciò soppressi gli articoli 244 e 248 del progetto preliminare, i quali del resto enunciavano regole che possono facilmente desumersi dai principi generali. Pratica importanza aveva soltanto la disposizione del terzo comma dell'art. 245, che dichiarava necessaria l'autorizzazione governativa per l'acquisto del legato da parte delle persone giuridiche; ma essa, come ho a suo luogo rilevato, è stata compresa nell'articolo 16.

152. Nell'art. 192, relativo al legato di cosa di un terzo, si è modificata la formula del corrispondente art. 226 del progetto preliminare allo scopo di risolvere la questione che si agita di fronte al codice vigente, se cioè l'obbligazione del terzo sia alternativa o facoltativa; le due soluzioni portano, come è ovvio, a conseguenze diverse specialmente nel caso di perimento della cosa. Dicendosi nel testo che l'onere *ha facoltà* di pagare il prezzo, è richiamata chiaramente la nozione dell'obbligazione facoltativa, conformemente alla più corretta dottrina.

153. Quanto al legato di cosa generica l'art. 194 prende in considerazione, come l'art. 840 del codice vigente, soltanto le cose mobili, perchè il concetto di genere, nel suo significato tradizionale, non si addice alle cose immobili. È ovvio, peraltro, che ciò non esclude la validità del legato d'immobile quando, pur mancando una precisa individuazione, vi siano elementi concreti di specificazione, come non esclude che il legato d'immobile, pur genericamente espresso, ma con determinazione del valore, possa risolversi in un legato di somma.

154. Nell'art. 196, corrispondente all'art. 230 del progetto preliminare, si è risolto il dubbio a cui dà luogo l'art. 842 del codice vigente, nel senso che il legatario di cosa da prendersi da un certo luogo ha diritto alla cosa che normalmente si trova nel luogo indicato, anche se ne sia stata momentaneamente rimossa.



155. Negli articoli 197 e 198 sono stati precisati alcuni concetti che, nelle formule degli articoli 231 e 232 del progetto preliminare, avevano dato luogo ad incertezze. Dal testo adottato per il capoverso dell'art. 197 risulta chiaro che la previsione del passaggio della cosa legata in proprietà del legatario deve risultare dallo stesso testamento.

Il capoverso dell'art. 198, prevedendo l'ipotesi di cosa che al momento della formazione del testamento era di proprietà di un terzo, è stato armonizzato con l'art. 192 richiedendosi la prova scritta della scienza del testatore sulla proprietà della cosa.

156. La regola stabilita dal progetto preliminare nell'articolo 235, che dichiarava valido il legato di debiti, aveva suscitato numerose critiche, essendo strano che possa riconoscersi validità ad una disposizione che non attribuisce alcun vantaggio al legatario, sia pure non patrimoniale. Il legato di debito non può avere altro valore che quello di un riconoscimento del debito e non può produrre altri effetti che quelli connessi a questo riconoscimento. Per queste considerazioni la disposizione è stata soppressa.

Soppresso è stato anche l'art. 237 che enunciava un criterio ovvio di interpretazione della volontà del testatore.

157. Nell'art. 201 si è corretto l'erroneo richiamo che l'articolo 236 del progetto preliminare faceva all'art. 506 del progetto del primo libro, mentre, intendendosi delimitare il contenuto del legato di alimenti, doveva farsi riferimento all'art. 507 che si occupa appunto del contenuto dell'obbligazione alimentare.

158. Nell'art. 203 sono fusi gli articoli 240 e 241 del progetto preliminare. Nel primo comma si è semplificata la formula del corrispondente art. 240 del progetto preliminare, escludendo la menzione « *delle persone che vengano a conservare o conseguire un vantaggio patrimoniale* », poco comprensibile se non la si riferisse agli eredi e ai legatari.

159. Nell'art. 205 sono state raccolte le regole sulla scelta nel legato generico, fondendosi così le disposizioni contenute negli articoli 249, 250 e 251 del progetto preliminare.

Nella nuova formulazione è stato corretto l'inesatto richiamo che, per il caso di scelta affidata al legatario, si faceva, nell'art. 251 del progetto preliminare, alle regole stabilite per la scelta da farsi dall'onerato. La regola da applicarsi è necessariamente diversa perchè, mentre l'onerato può

scegliere anche la qualità migliore, il legatario invece ha l'obbligo di scegliere la qualità media.

160. Le disposizioni contenute negli articoli 254 e 255 del progetto preliminare sono state conservate, con un diverso ordinamento, negli articoli 208 e 209. Il primo stabilisce come deve essere prestata la cosa legata, con particolare riguardo alle accessioni e agli accrescimenti, il secondo disciplina la responsabilità per gli oneri che gravano sulla cosa legata. Quest'ordinamento è sembrato più razionale ed ha permesso una più concisa formulazione dei principi. Stabilito, infatti, che la cosa deve essere presentata nello stato in cui trova al momento della morte del testatore, era superfluo aggiungere, come faceva il progetto preliminare nel primo comma dell'art. 255, che l'onerato deve consegnarla con i miglioramenti esistenti e il legatario deve riceverla con i deterioramenti che vi si riscontrino.

Quanto alle altre modificazioni apportate al testo dei due articoli, va rilevato: 1°) che nel terzo comma dell'art. 208 — corrispondente al terzo comma dell'art. 255 del progetto preliminare — si è voluto chiarire che gli accrescimenti dovuti al legatario sono quelli che non soltanto costituiscono col fondo legato una unità economica, ma sono anche contigui ad esso. Questa limitazione era già implicita nella parola « accrescimento », che non può certo riferirsi a beni staccati dal fondo (come potrebbe essere il tinello costruito nel paese per conservarvi il vino del fondo); ma tuttavia, di fronte ai dubbi sollevati e al pericolo di interpretazioni eccessive, era opportuno precisare meglio il concetto; 2°) che al testo del secondo e terzo comma dell'art. 256 del progetto preliminare si è sostituito, nell'art. 209, il testo dell'art. 878 del codice vigente. Questo ha il vantaggio di dare una più netta visione degli oneri che gravano sul legatario in contrapposto a quelli che gravano sull'erede, mentre lascia egualmente intendere con sufficiente chiarezza che l'erede non può rispondere dell'evizione.

157. Lievi modificazioni di forma sono state apportate con gli articoli 210-212 al testo degli articoli 256-258 del progetto preliminare. Nel primo è stata omessa, come superflua e atta a ingenerare equivoci, la menzione del *capitale*, che è evidentemente compreso fra le cose *fruttifere*; e si è soppresso l'accento al legato a termine che era troppo ovvio. Nell'art. 212 si è evitata la scolastica esemplificazione dei termini periodici.

162. Negli articoli 259 e 260 il progetto preliminare prendeva in considerazione due ipotesi di legato gravato da oneri superiori al suo valore; ma adottava due regole diverse a seconda che l'onere consistesse nella prestazione di altri legati o nel pagamento di debiti ereditari. Nel primo caso si dava facoltà all'autorità giudiziaria di ridurre il legato; nel secondo si limitava la responsabilità del legatario al valore legato. La differenza di trattamento non è sembrata giustificata e si è ritenuto invece più conveniente limitare in ogni caso la responsabilità del legatario al valore del legato. Pertanto i due articoli sono stati fusi (art. 213) e si è parlato non specificatamente dell'obbligo di pagamento di debiti, ma genericamente di oneri, essendo ovvio che anche l'obbligo di pagare un debito costituisca un onere per il legatario.

Nell'articolo si sono omesse le regole che il progetto preliminare conteneva per fissare il momento in relazione al quale si deve valutare l'entità del legato e dell'onere, considerando che una regola fissa può portare a risultati iniqui in casi di notevoli alterazioni di valore fra il momento dell'apertura della successione e quello nel quale l'onere deve essere adempiuto.

163. L'art. 214 riproduce il principio fissato nell'art. 261 del progetto preliminare, per cui sono a carico dell'onerato le spese (è inutile aggiungere *necessarie*) per la prestazione del legato. Si sono invece omesse le regole, che il progetto preliminare conteneva nello stesso art. 261, circa l'eventuale rimborso delle spese necessarie e utili fatte per la cosa legata. Da un lato queste regole non avevano alcuna connessione logica con quella relativa alle spese di prestazione: dall'altro il diritto alle spese necessarie e utili da parte di chi per qualsiasi ragione detenga una cosa di spettanza altrui è regolato da principi generali che non occorre, e può anzi essere pericoloso, formulare in relazione a singoli casi specifici.

164. Nell'art. 215 sono state trasportate le regole sul perimento della cosa legata che il progetto preliminare poneva nella sezione concernente la revocazione delle disposizioni testamentarie. Si tratta di regole proprie dei legati, che per ciò hanno sede più adatta nel complesso di norme che disciplinano questo istituto. Il testo differisce da quello dell'art. 283 del progetto preliminare in quanto è sembrata

superflua una regola specifica per la ipotesi di smarrimento che non è se non un caso di perimento, mentre le conseguenze del ritrovamento si desumono senza difficoltà dai principi generali.

165. In apposita sezione il progetto preliminare regolava il diritto di accrescimento.

Dopo matura riflessione ho ritenuto opportuno abolire questo istituto, che insigni giuristi hanno fatto oggetto di acute critiche.

Esso infatti trovava nel diritto romano una specifica giustificazione nel concetto di eredità particolare a quell'ordinamento giuridico. Oggi invece è soltanto una costruzione fondata su una pretesa presunzione di volontà del testatore. E il valore della presunzione risulta assai diminuito quando, come faceva il progetto preliminare, si prescindeva da forme particolari di congiunzione nella chiamata ereditaria: ad esempio, nel caso di istituzione in quote disuguali, è del tutto ingiustificato ricercare una presunta volontà del defunto, prescindendo dall'entità concreta della quota che egli ha assegnata a ciascun erede. D'altro canto si è pur rilevata l'opportunità di dare prevalenza, nella nuova codificazione, al sistema della successione legittima, il che deve indurre a non preoccuparsi eccessivamente della ricerca della volontà individuale, specialmente quando essa debba desumersi da calcoli incerti di probabilità.

Naturalmente, se il testatore vuole che i beni rimangano nella cerchia degli eredi da lui istituiti, la legge gli offre il mezzo idoneo allo scopo attraverso l'istituto della sostituzione. Appunto negli articoli 228 e 229 è stato chiarito che l'eredità si devolve agli eredi legittimi e il legato resta a profitto dell'onerato soltanto quando il testatore non abbia disposto la sostituzione.

Sopprimendo l'istituto dell'accrescimento mi sono tuttavia preoccupato di conservare un principio, che risponde a ragioni di pratica opportunità e che era racchiuso nelle disposizioni dell'art. 268 del progetto preliminare. Certo nella sua integrità quest'articolo non poteva essere mantenuto perchè strettamente connesso all'istituto dell'accrescimento. Meritava invece di essere presa in considerazione l'ipotesi che il testatore, lasciando un usufrutto congiuntamente a più persone, volesse che la parte di chi in qualunque momento venisse a mancare si accrescesse ai superstiti. In sostanza si

trattava anche qui di tutelare una espressa manifestazione di volontà del testatore. In questi limiti ho conservata la norma e poichè essa costituisce in sostanza una deroga al divieto dell'usufrutto successivo l'ho inserita nell'art. 236.

SEZIONE IV. — *Della revocazione delle disposizioni testamentarie.*

166. Nella sezione quarta sono state conservate soltanto le norme relative alla revocazione delle disposizioni testamentarie. Le norme di contenuto diverso, che il progetto preliminare collocava in questa sezione, hanno avuto più idonea sistemazione in altre parti del progetto. Pertanto la intitolazione della sezione ha potuto essere semplificata.

167. La regola posta nell'art. 216 (art. 270 del progetto preliminare) aveva suscitato qualche preoccupazione per la sua eventuale applicazione a disposizioni non patrimoniali contenute nel testamento.

Ma si è considerato che se per qualche disposizione non patrimoniale deve ritenersi inammissibile la facoltà di revoca, ciò discende da regole particolari riguardanti gli istituti ai quali quelle disposizioni si riferiscono, e queste naturalmente prevalgono sulla regola dell'art. 216. Il caso specifico, del resto, è quello del riconoscimento dei figli naturali che trova norme precise nel primo libro.

168. Nell'art. 217 (271 del progetto prel.) non si è ritenuto di dover chiarire (come alcuni avrebbero voluto) che il testamento contenente la revoca può anche non avere disposizioni patrimoniali, perchè ciò risulta dalla definizione data dall'art. 130. Si è invece ridotto a due il numero dei testimoni richiesti per l'atto pubblico, non essendovi ragione di prescrivere un numero maggiore di quello voluto per il testamento pubblico. Non è sembrato infine necessario ripetere la regola dell'art. 918 del codice vigente circa l'inefficacia della revoca contenuta in un testamento nullo; è evidente, infatti, che se questo non è un testamento pubblico, non può assumere il valore di atto pubblico di revoca; se poi è un testamento pubblico formalmente nullo, non è prevedibile che possa avere i requisiti di un valido atto pubblico, dato che non vi sono sensibili differenze fra le forme richieste per l'atto pubblico in genere e quelle prescritte per il testamento pubblico. La evidente superfluità della

norma ha anzi indotto a sopprimere, nell'art. 219, l'accento alla validità del testamento, che era contenuto nell'articolo 273 del progetto preliminare.

169. Poche modificazioni di forma sono state introdotte, con l'art. 220, all'art. 274 del progetto preliminare: anche qui si è dovuta prevedere, accanto a quella della incapacità, l'ipotesi della indegnità, che nel sistema del progetto è istituito distinto, come si è più volte ricordato.

170. A più ampio dibattito ha dato luogo l'art. 275 del progetto preliminare. La letterale interpretazione della formula in esso adottata rendeva infatti del tutto inutile la norma. Nessuno dubita che, se il testatore, con l'intenzione di annullare il testamento, lo laceri, il testamento perde ogni efficacia.

La questione che invece si dibatte è se la lacerazione implichi per se stessa la volontà di revocare. E' sembrata più rispondente al significato normale dell'atto l'opinione che nel fatto della lacerazione vede una presunzione di revoca. E pertanto l'articolo è stato formulato in guisa da affermare la presunzione di revoca, salva la prova di una diversa volontà del testatore. Non è sembrata necessaria una casistica completa delle forme che può assumere la manomissione del testamento da parte del testatore: il significato dei termini *distruzione* e *laceramento* è così ampio da comprendere ogni fatto che alteri la materiale consistenza della scheda, come ad es. l'appallottolamento.

171. Delle modificazioni apportate con l'art. 222 al testo dell'art. 277 del progetto preliminare ho parlato a proposito dell'art. 150.

Nell'art. 223 ho attenuato il rigore della regola concernente la revoca del legato in caso di alienazione o trasformazione della cosa, sopprimendo l'ultimo comma del corrispondente art. 278 del progetto preliminare, che escludeva la possibilità di ogni prova contraria. Non mancano esempi, nella pratica, in cui il testatore, pure alienando la cosa legata, dimostra con chiari indizi di volervi sostituire ciò che ricava dall'alienazione; sembra equo in questi casi non impedire la ricerca della volontà del testatore.

Altre osservazioni erano state fatte su questo articolo. Si era detto che si doveva escludere la revocazione nel caso di vendita con patto di riscatto, quando il riscatto sia esercitato dal testatore, dovendosi vedere in questo fatto l'in-

tenzione di revocare la revocazione compiuta con la vendita; si era aggiunto che una revocazione implicita può anche ravvisarsi nell'alienazione nulla per vizi della volontà; si era infine proposto di chiarire che l'alienazione, per costituire revocazione, deve essere volontaria. Ma ho considerato che la prima osservazione non teneva conto del rigore del principio che la revocazione della revocazione deve risultare da forme determinate; che nell'alienazione nulla per vizi della volontà manca la volontà stessa di alineare e quindi non può vedersi un'intenzione revocatoria; che infine l'espressione « *alienazione fatta dal testatore* » si riferisce chiaramente alle alienazioni volontarie.

172. Sotto l'istituto della revocazione è stato ricondotta nell'art. 224 la inefficacia delle disposizioni testamentarie in caso di sopravvenienza di figli. Il progetto preliminare (articolo 279) considerava l'ipotesi come motivo di annullabilità, ma esso era stato quasi unanimamente criticato, perchè indeboliva la difesa dei figli, che deve essere invece una delle finalità essenziali del nuovo diritto successorio. Nel nuovo testo si è previsto anche il caso di figli adottivi o soltanto concepiti, e quello della sopravvenienza di altri discendenti.

173. Ho già detto della soppressione del secondo comma dell'art. 281 del progetto preliminare, derivante dalla trasposizione dell'istituto della rappresentazione nel titolo che raccoglie le regole generali della successione. Il primo comma del detto articolo e l'art. 282 erano del tutto superflui, perchè gli effetti della premorienza, della incapacità e della rinuncia sono regolate in disposizioni generali.

## CAPO VI.

### Delle sostituzioni.

Ho ritenuto opportuno dividere questo capo in due sezioni, destinate l'una alla disciplina della sostituzione ordinaria e l'altra alla sostituzione fedecommissaria. Si tratta infatti di due istituti profondamente diversi ed è bene che anche l'assetto formale delle norme dia l'impressione della diversità.

#### SEZIONE 1ª — *Della sostituzione ordinaria.*

174. Poche modificazioni di forma sono state introdotte nel testo degli articoli 284, 285 e 286 del progetto preliminare, che disciplinano la sostituzione ordinaria - (ora articoli 225,

226 e 227). Nella dottrina si discute se la sostituzione ordinaria debba considerarsi come una forma di istituzione condizionale e se quindi essa divenga inefficace, a norma dell'articolo 853 del codice, quando il sostituito premuoria all'istituto; ma, soppresso l'art. 207 del progetto preliminare, che corrispondeva all'art. 853 del codice vigente, la questione perde ogni importanza. Neppure è sembrato necessario precisare che il sostituito può esercitare l'azione interrogatoria verso l'istituto, perchè i termini generali in cui è formulato l'art. 26 non possono dar luogo a dubbi.

#### SEZIONE 2<sup>a</sup> — *Della sostituzione fedecommissaria.*

175. Ampiamente dibattuta è stata la innovazione con la quale il progetto preliminare ha accolto l'istituto della sostituzione fedecommissaria, abolita dal codice del 1865. Si è rilevato che l'innovazione è stata generalmente accolta con favore. Le preoccupazioni da taluno manifestate, circa il pericolo di una eccessiva immobilizzazione di beni, non sembrano fondate, dati i ristretti limiti in cui l'istituto è ammesso. Dal punto di vista economico la sostituzione fedecommissaria, così come è disciplinata, non produce effetti diversi da quelli che sotto il codice vigente possono aversi quando si dispone (come non di rado accade) della proprietà a favore dei figli nati o nascituri da una persona vivente, lasciando a questa l'usufrutto. Queste considerazioni hanno indotto a non modificare le linee del progetto preliminare sia in ordine alla possibilità di una sostituzione a favore di enti pubblici, sia in ordine alla invalidità di una sostituzione a favore di alcuni soltanto dei figli dell'istituto.

Le modificazioni introdotte con l'art. 230 al testo dell'articolo 287 del progetto preliminare tendono essenzialmente a dar risalto al principio che, fuori dei limiti espressamente previsti, la sostituzione fedecommissaria è nulla.

176. Più importanti modificazioni ha subito l'art. 288 del progetto preliminare che costituisce ora l'ultimo comma dell'art. 230. Il testo adottato dalla Commissione Reale era sembrato poco chiaro ed era stato da molti frainteso. Nella relazione era tuttavia chiarito che il primo comma intendeva dichiarare la nullità delle cosiddette sostituzioni fedecommissarie tacite, cioè di quelle che si desumono dal divieto di alienazione imposto all'erede. Si è pertanto consi-



derato che a rendere chiaro questo concetto è opportuno prescindere dalla statuizione di regole astratte, limitandosi a stabilire esplicitamente la nullità del divieto di alienazione. Sulla opportunità di un simile divieto non sono mancate perplessità, nel senso che, se è generalmente sentita la necessità di dichiarare nulli i divieti di alienazione per atti tra vivi, sembra invece a taluno eccessiva la sanzione della nullità quando il divieto si riferisca alle disposizioni di ultima volontà. Si viene così a colpire il cosiddetto fedecommesso *de residuo*, che sotto l'impero del codice vigente, malgrado l'opposizione della dottrina, è largamente ammesso nella giurisprudenza.

Tuttavia è prevalsa l'opinione di mantenere il criterio rigido del progetto preliminare, considerando che il fedecommesso *de residuo* risponde a sentimenti egoistici non meritevoli di tutela.

E' stato poi soppresso il secondo comma dell'art. 288 del progetto preliminare, perchè la tutela degli oggetti o delle collezioni di valore storico o artistico è garantita dalle leggi che difendono il patrimonio artistico della nazione, e non è opportuno dare rilevanza a vaghi e imprecisati interessi familiari, che potrebbero determinare pericolose immobilizzazioni.

177. Negli articoli 231 e 232 sono regolati i diritti e gli obblighi dell'istituto, con notevoli semplificazioni di fronte alle norme contenute negli articoli 289 e 290 del progetto preliminare. Fissato nel primo articolo il principio che l'istituto ha i diritti e gli obblighi di un usufruttuario, erano evidentemente superflue le specificazioni contenute nell'articolo 289 del progetto preliminare.

La formulazione di quest'ultimo articolo era sembrato a molti poco chiara, nel senso che non risultava se l'autorizzazione ad alienare possa essere data soltanto in considerazione dell'obiettiva utilità dei beni o anche in vista di bisogni propri dell'istituto. La prima soluzione è certo da accogliere: ho quindi omesso l'accento alla necessità (che riguardo ai beni è sempre una utilità) e ho generalizzato l'obbligo del reimpiego.

Superflua poi era la regola posta nella prima proposizione dell'art. 290 per il normale deperimento dei beni; egualmente superflua ed in parte imprecisa quella consacrata nel secondo comma dello stesso articolo: è ovvio che,

non essendo l'istituto proprietario dei beni, questi sono sottratti all'azione dei suoi creditori; ma è anche certo che, se l'istituto è autorizzato dall'autorità giudiziaria ad ipotecare i beni, il creditore ipotecario può pure espropriarli.

178. L'art. 291 del progetto preliminare è stato soppresso. Invero la prima parte aveva riguardo ad ipotesi di accrescimento, che cadono con l'abolizione dell'istituto. La seconda parte regolava il trapasso al sostituto delle accessioni e il diritto dell'istituto o dei suoi eredi al rimborso delle spese e dei miglioramenti. Ma queste regole, come si è già avvertito, sono ovvie e discendono dalla applicazione di principi che devono considerarsi di portata generale nel nostro ordinamento giuridico.

179. Nell'art. 292 il progetto preliminare regolava l'ipotesi di premorienza del sostituto. Si è tuttavia considerato che parlando di premorienza si ha riguardo al caso di persone fisiche; ma in questo caso la premorienza non può verificarsi, perchè, ammettendosi la sostituzione soltanto a favore di tutti i figli nati e nascituri dall'istituto, è solo alla morte di questo che si può accertare la mancanza del sostituto. Viceversa, nell'ipotesi che il sostituto sia un ente pubblico, può verificarsi l'estinzione dell'ente prima della morte dell'istituto.

Pertanto nell'art. 233 si sono distintamente previste le due ipotesi. E per il caso di sostituzione a favore dei figli, si è disposto che, ove questi manchino alla morte dell'istituto, il fedecommesso si trasmette come tutti gli altri beni dell'istituto; per il caso, invece, di estinzione dell'ente durante la vita dell'istituto, si è disposto che l'istituto acquista la piena proprietà del fedecommesso. A queste regole il progetto preliminare faceva eccezione quando risultasse una contraria volontà del testatore; ma la previsione della volontà contraria poteva far pensare che il testatore potesse disporre a suo talento dei beni per l'ipotesi di mancanza del sostituto, mentre i limiti posti alla validità del fedecommesso escludono che il testatore possa disporre il passaggio dei beni a soggetti diversi dai figli dell'istituto o dall'ente pubblico. Certo il testatore può disporre che mancando figli il fedecommesso passi a un ente pubblico, o che mancando l'ente pubblico designato passi a un altro; ma non è necessario prevedere espressamente queste ipotesi che sono implicitamente comprese nelle regole dell'art. 230.

180. Nell'art. 234 si è modificata la formula del corrispondente art. 293 del progetto preliminare. Questo, letteralmente inteso, portava a ritenere interamente nulla la sostituzione, che comprendesse in tutto o in parte la legittima; e giustamente si era osservato che la sanzione era eccessiva, non essendovi ragione per non ritenere valida la sostituzione per i beni costituenti la porzione disponibile. Si è poi soppresso l'inciso finale in relazione al testo adottato per l'art. 92.

181. Le modificazioni apportate con l'art. 236 all'art. 295 del progetto preliminare tendono a chiarire che la norma riguarda tutte le disposizioni consistenti nella prestazione di rendite o annualità e non le rendite che abbiano carattere reale, come talvolta si è sostenuto senza plausibile ragione.

## CAPO VII.

### Degli esecutori testamentari.

182. La disciplina data dal progetto preliminare all'istituto dell'esecutore testamentario ha incontrato plauso generale. E' infatti noto che nel codice vigente l'esecutore ha una posizione così vaga e indefinita che non può praticamente esplicare alcuna utile attività per adempiere l'incarico conferitogli dal testatore di far eseguire le disposizioni di ultima volontà. Sostanzialmente, nel regime vigente, la nomina dell'esecutore non toglie che l'esecuzione del testamento resti affidata all'erede; l'esecutore non può che rivolgere sollecitazioni o al massimo proporre istanze giudiziarie. La Commissione Reale ha rinverdito e vivificato l'istituto, che risponde all'esigenza di assicurare il rispetto della volontà del defunto contro il malvolere degli eredi.

I poteri attribuiti all'esecutore appaiono tutti necessari per un proficuo esercizio della sua funzione; necessario è soprattutto che egli abbia il possesso dei beni ereditari, perchè così soltanto può soddisfare i legati e garantire l'adempimento degli oneri imposti agli eredi o ai legatari. Si è detto che questa attribuzione di possesso limita eccessivamente il potere di disposizione dei beni ereditari da parte degli eredi; ma l'osservazione è inesatta, perchè da un lato il testatore ha facoltà di escludere il possesso dell'esecutore (art. 241), dall'altro gli eredi hanno sempre

il diritto di farsi consegnare i beni che non siano necessari all'esecutore per l'adempimento del suo ufficio (art. 245). In questi limiti la diminuzione di godimento per parte degli eredi è del tutto giustificata, perchè connessa all'esigenza di assicurare il rispetto della volontà del testatore, il quale, nominando l'esecutore, ha dimostrato di non volersi affidare all'opera degli eredi.

183. Le modificazioni che nel progetto definitivo sono state apportate ad alcune disposizioni del progetto preliminare tendono soprattutto a fissare più nettamente la figura dell'esecutore, quale era chiaramente delineata nella relazione della Commissione Reale.

Come è detto nel secondo comma dell'art. 241, l'esecutore è un amministratore della eredità: quindi il suo compito va necessariamente oltre i limiti tradizionali segnati dalla esecuzione dei legati e degli altri oneri stabiliti dal testatore. Come amministratore, l'esecutore deve curare la gestione dei beni ereditari, erogare spese, pagare eventualmente i creditori, specialmente quando il pagamento debba precedere l'esecuzione dei legati.

In relazione a queste complesse funzioni l'esecutore deve avere anche la possibilità, quando sia necessario, di vendere singoli beni ereditari, naturalmente con l'autorizzazione del tribunale, e sentiti gli eredi. Di questa facoltà si è fatta menzione nell'art. 241, portando in esso la norma che il progetto preliminare stabiliva nell'art. 302, dove peraltro sembrava limitata alle necessità inerenti all'esecuzione dei legati.

Le stesse esigenze hanno indotto ad adottare nell'art. 242 una formula più lata di quella contenuta nell'art. 301 del progetto preliminare: dati gli ampi poteri attribuiti all'esecutore è necessario riconoscergli il diritto di stare in giudizio in tutte le azioni che concernono la eredità e di intervenire in tutte le cause promosse dall'eredità. E' sembrato anche opportuno riconoscergli il potere di far valere i diritti dell'eredità, perchè, avendo egli il possesso e l'amministrazione dei beni, è meglio di ogni altro in grado di valutare la necessità o la convenienza di instaurare un giudizio: con ciò naturalmente non si toglie l'azione all'eredità, ma si pone accanto a lui un altro legittimato ad agire.

## TITOLO IV.

### DELLA DIVISIONE.

184. Le norme contenute in questo titolo, che innovano al codice vigente per tutelare più efficacemente i diritti degli eredi e per conciliare i diritti stessi con gli interessi generali della società, hanno riscosso unanime plauso.

Alcune critiche sono state mosse invece al criterio seguito nella collocazione della materia. Si è ripetuta in primo luogo l'osservazione già fatta dalla dottrina a proposito del codice vigente, e cioè che i principi della divisione dovrebbero essere enunciati, non già a proposito delle successioni, bensì nella disciplina generale della comunione, mentre qui dovrebbero rimanere soltanto le disposizioni particolari della divisione ereditaria.

Pur riconoscendo fondato il rilievo, ho reputato conveniente mantenere la disciplina completa della divisione ereditaria in questa sede, finchè non si sia proceduto alla elaborazione del secondo libro. Naturalmente in occasione del coordinamento dei diversi libri del codice civile sarà valutata l'opportunità di trasportare nel libro secondo le regole generali sulla divisione.

E' stato inoltre criticato il sistema del progetto di porre nel titolo della divisione le regole concernenti la collazione e il pagamento dei debiti ereditari, a differenza del codice, che ne fa tante sezioni del capo sulle disposizioni comuni alle successioni legittime e testamentarie. Ora non può disconoscersi che tali norme hanno una portata generale, e cioè trovano applicazione anche quando non si proceda a divisione; tuttavia, poichè esse assumono senza dubbio una particolare rilevanza quando si debba procedere a divisione, appare giustificata la loro collocazione in questa sede.

#### CAPO I.

##### Disposizioni generali.

185. E' stata lodata la disposizione nuova contenuta nell'art. 310 del progetto preliminare, secondo la quale il testatore può disporre lo stato di indivisione dell'eredità o di alcuni cespiti di essa per un certo periodo. Tuttavia è sembrato eccessivo fissare questo periodo in dieci anni, dati gli

inconvenienti sempre connessi allo stato di indivisione, e lo si è ridotto a cinque anni, anche in analogia con quanto lo stesso progetto preliminare stabiliva nell'art. 314, ora 255.

186. Nell'art. 252, corrispondente all'art. 311 del progetto preliminare, ho previsto il solo caso di usucapione da parte di uno dei coeredi, sopprimendo l'inciso relativo alla divisione verbale, che, mentre appesantiva e rendeva poco chiaro il testo legislativo, era del tutto superfluo. Che infatti la divisione dei mobili possa farsi anche verbalmente risulta dai principi generali che regolano la forma delle convenzioni, mentre la necessità dell'atto scritto per la divisione immobiliare dovrà essere sancita nella riforma dell'art. 1314 del codice vigente, trasportando in esso la norma del decreto-legge 9 novembre 1916, n. 1525, all. H. In ordine all'usucapione ho risolto la questione oggi discussa, se cioè per potere usucapire il coerede possessore debba ricorrere ad una formale interversione del possesso o se basti che egli di fatto escluda gli altri coeredi dal godimento dei beni posseduti. Non ho esitato ad accogliere la seconda opinione, sia perchè è l'unica che dia un significato pratico alla norma, sia perchè è quella seguita dalla giurisprudenza.

187. Per attenuare il rigore del principio dell'impedimento alla divisione nel caso di giudizio pendente sullo stato di filiazione di uno degli interessati alla successione, ovvero durante lo svolgimento delle pratiche amministrative per il riconoscimento dell'ente di fatto istituito erede, ho disposto nell'art. 253 che l'autorità giudiziaria può consentire la divisione, adottando le cautele opportune a salvaguardia degli eredi incerti, in analogia a quanto è stabilito nell'articolo 251.

Venendo incontro ai voti da più parti formulati, ho poi prevista in quest'articolo anche l'ipotesi di eredità devoluta ad eredi non concepiti. Per evitare troppo lunghi periodi di indivisione è stato fissato il principio che l'istituzione di un non concepito non impedisce la divisione, ma il giudice deve stabilire le cautele opportune nei singoli casi, a tutela degli interessi dei non concepiti.

188. Nell'art. 254 ho dettato le norme indispensabili per regolare le interferenze tra il vincolo nascente dalla costituzione dei beni in patrimonio familiare, che si protrae dopo la morte dei genitori fino al raggiungimento della mag-

giore età dell'ultimo figlio, e i diritti successori spettanti ai figli sui beni stessi. Si è stabilito, da un lato, che la divisione dei beni costituiti in patrimonio familiare non può aver luogo prima che tutti i figli abbiano raggiunto la maggiore età, e, dall'altro, che l'autorità giudiziaria, ove ricorrano ragioni di necessità o utilità evidente nei riguardi dei figli maggiorenni, può disporre che sia parzialmente sciolto il vincolo all'effetto di far conseguire ai detti figli la parte loro spettante sulla quota di riserva.

189. Ho soppresso l'art. 313 del progetto preliminare, che prevedeva la possibilità del differimento della divisione sino al pagamento dei creditori e dei legatari, quando l'eredità fosse accettata con beneficio d'inventario.

Tale disposizione infatti mi è sembrata inutile, in quanto lo stesso effetto si consegue con la liquidazione concorsuale, che ogni erede può promuovere in caso di eredità beneficiata.

190. La disposizione dell'art. 314 del progetto preliminare è sembrata eccessiva, in quanto avrebbe determinato la sospensione della divisione, anche se questa, voluta dalla maggioranza degli interessati, apparisse pregiudizievole per alcuno dei coeredi. Più conveniente sembra che l'autorità giudiziaria debba obiettivamente valutare l'interesse generale dei dividendi e sospendere la divisione soltanto se appaia pregiudizievole non a questo o quel coerede, ma all'insieme dei dividendi. In questi sensi è stato formulato l'articolo 255.

191. Non ho seguita la proposta di parlare nell'art. 256 di divisione consensuale, anzichè di divisione amichevole, poichè quest'ultimo termine meglio differenzia questa forma di divisione da quella che può anche farsi consensualmente dopo avere instaurata la procedura stabilita negli articoli seguenti.

Neppure mi è sembrato opportuno accogliere il suggerimento di prevedere nell'art. 257 il caso di mobili non comodamente divisibili, essendo assai raro che esso si verifichi e soccorrendo, per le universalità di mobili, la norma dell'art. 264.

E' invece giusto il rilievo circa l'omissione dei legatari tra le persone che possono opporsi alla vendita degli immobili fra i soli dividendi (art. 258), poichè è evidente l'interesse dei legatari a che la vendita dia il miglior risultato possibile.

192. Nell'art. 261 ho anteposto la norma sulla collazione a quella sulla dichiarazione del coerede. E' ovvio infatti che l'obbligo della dichiarazione è conseguenza di quello di conferire. Per quanto riguarda la collazione, ho corretto l'espressione impropria del progetto preliminare, secondo la quale ognuno dei coeredi è tenuto a conferire, precisando che l'obbligo della collazione sussiste solo nell'ipotesi prevista nel capo secondo di questo titolo, e cioè quando i coeredi siano discendenti del *de cuius*.

Altra improprietà del progetto preliminare era quella di parlare di collazione dei debiti. La collazione, in senso tecnico, si riferisce solo alle liberalità; d'altra parte, i debiti di uno dei coeredi non vengono conferiti, ma imputati sulla quota a lui spettante.

Ho parlato perciò di imputazione dei debiti, chiarendo a questo proposito, secondo l'insegnamento della dottrina più accreditata, che l'imputazione deve farsi, non solo per i debiti verso il defunto, ma anche per quelli che un coerede venga ad assumere di fronte agli altri in relazione alla gestione della comunione ereditaria. Ho infine soppresso l'obbligo del conferimento dei beni che un erede detiene, perchè sono senz'altro compresi nella massa. Di essi si deve parlare a proposito della dichiarazione, che serve ad accertare l'effettiva consistenza dell'asse ereditario.

Circa la disposizione concernente la dichiarazione del coerede, è sembrato eccessivo far intervenire il pretore, mentre c'è già il notaio a contatto con gli eredi: la dichiarazione innanzi al notaio ha in sostanza la stessa efficacia di quella resa al pretore ed evita complicazioni di procedura.

193. L'art. 321 del progetto preliminare sanciva una norma, che sarebbe erronea nei casi in cui le quote dei coeredi siano disuguali, perchè in tali ipotesi, per ottenere l'uguaglianza del trattamento, i coeredi non devono prelevare un valore eguale a quello dei beni da conferire o dei debiti da imputare, ma un valore che stia con quelli nella stessa proporzione in cui stanno le quote a ciascuno spettanti.

E' vero che la stessa formula si trova nel codice vigente, ma questo in realtà ha presente la sola ipotesi di eredi istituiti in quote eguali. Il progetto ha opportunamente corretto questo errato indirizzo in altre disposizioni; si è reso quindi necessario correggere anche detta norma nell'art. 262.

194. Il primo comma dell'art. 264 esprime con maggior chiarezza il criterio direttivo delle nuove disposizioni in ma-



teria di formazione di quote, e cioè che la indivisibilità degli immobili deve essere valutata, non in relazione agli interessi dei singoli, bensì a quelli della pubblica economia e dell'igiene. Alla norma sui fabbricati e i fondi rustici segue immediatamente quella sulle biblioteche, gallerie e collezioni, in modo da dare subito il quadro completo dei beni di cui si deve cercare di evitare il frazionamento.

Nell'ultimo comma, parlandosi di immobili che non possono essere frazionati, si è tolto il riferimento alla diminuzione del loro valore, poichè esso sembra in contrasto con il principio stabilito nella prima parte dell'articolo, e cioè che l'indivisibilità è in funzione della pubblica economia.

Si è infine eliminato ogni dubbio nella interpretazione della norma che prevede il caso in cui debba farsi la vendita. Si era infatti creduto da taluno che il progetto volesse dare facoltà di opposizione ai coeredi ai quali l'immobile non viene assegnato. Ciò sarebbe contrario allo spirito dell'articolo e ingiustificato, poichè dall'assegnazione non deriva alcun danno agli eredi, i quali o hanno il conguaglio per la differenza o, se rimangono in credito, sono garantiti dall'ipoteca legale. Qui si prevede invece l'ipotesi che nessuno degli eredi voglia prendersi l'immobile, e si dispone che in tal caso si faccia luogo alla vendita.

195. Ho posto, subito dopo (art. 265), le disposizioni dell'articolo 329 del progetto preliminare, per rendere più chiaro il nesso che esse hanno con le norme dianzi esaminate.

Impropriamente il progetto parlava di indivisibilità del « fondo » o dell'« azienda », giacchè, per quanto riguarda i fondi, la loro indivisibilità è già stata presa in considerazione nell'art. 264.

Tra le aziende però si è compresa anche l'azienda commerciale, la cui inscindibilità merita di essere tutelata al pari di quella dell'azienda agricola o industriale.

La disciplina non è stata più limitata al solo caso che la azienda costituisca la parte maggiore dell'eredità, sia perchè lo stesso articolo prevede successivamente la possibilità che i coeredi non assegnatari si soddisfino con altri beni dell'eredità, sia perchè la circostanza che l'azienda costituisca la parte maggiore non ha alcuna importanza, trattandosi di affermare il principio che essa deve essere conservata nella sua integrità e attribuita a quello tra gli eredi che abbia capacità di gestirla.

Vari emendamenti di forma sono stati portati nell'articolo: così nel primo comma non si è parlato di « imputazione », dal momento che qui si tratta in tutti i casi di fare un'attribuzione dell'azienda; è sembrato superfluo il riferimento alle scorte, le quali sono necessariamente comprese nel concetto di azienda; sono stati fusi il secondo e il terzo comma per il loro stretto legame; si sono soppresse le parole « in questo caso » del quarto comma, poichè la norma si riferisce a tutte le ipotesi previste nell'articolo; alla locuzione « interesse legale del valore delle quote » si è sostituita l'altra « interesse legale della somma corrispondente al valore delle quote », poichè l'interesse deve essere sempre riferito a una somma.

Non ho creduto di aderire alla proposta, da taluno fatta, di portare a cinque anni il termine concesso agli assegnatari per il pagamento delle quote spettanti agli altri eredi, perchè in tal modo si sarebbe recato un eccessivo pregiudizio agli interessi dei non assegnatari.

196. Non ho riprodotto nell'art. 268 la norma del capoverso dell'art. 326 del progetto preliminare, poichè essa è implicitamente compresa nell'art. 264. Infatti, se questo consente che a un coerede sia dato un immobile anche di valore eccedente la sua quota, è evidente che permette altresì di attribuire l'immobile come proprietà comune a due o più coeredi, quando il valore di esso non superi quello complessivo delle quote loro spettanti.

197. Il ripristino del retratto successorio è stato da tutti lodato come una innovazione al diritto vigente, che risponde all'esigenza di evitare l'intromissione di estranei nel periodo della successione (art. 270).

Molte critiche invece sono state mosse alla disposizione del capoverso dell'art. 328 del progetto preliminare, secondo la quale spetterebbe la preferenza nell'esercizio del diritto di prelazione al coerede che per primo abbia trascritto la relativa domanda. Invero non si vede la ragione o l'opportunità di favorire il coerede che abbia per primo trascritto la domanda di prelazione. In questa precedente trascrizione non può neppure ravvisarsi un maggiore interesse o una maggiore diligenza, perchè la notifica della proposta di alienazione può essere fatta ai vari coeredi in tempi diversi e quindi chi l'ha avuta prima è in condizione di trascrivere la domanda di prelazione, quando gli altri ancora ignorano il progetto di

vendita. Delle due soluzioni, che si sarebbero potute adottare al riguardo, e cioè o stabilire che la prelazione giova a tutti i coeredi che la chiedano nel termine prescritto, nel senso che la quota che ne è oggetto rientra nella massa comune ad essi richiedenti, o lasciare al coerede, che vuol vendere, la libera scelta del cessionario tra i coeredi, ho preferita questa seconda. Mi è sembrato infatti che questa fosse più rispondente agli scopi della norma sul retratto successorio, che tende solo ad evitare che la vendita sia fatta ad estranei. In base a queste considerazioni ho soppresso il capoverso dell'articolo.

198. Ho distinto nei due articoli 271 e 272 le disposizioni di diversa natura che il progetto preliminare comprendeva insieme nell'art. 330, relative cioè alla facoltà del testatore di dettare particolari norme circa il modo di procedere alla divisione e al potere del testatore stesso di fare la divisione.

Nonostante che il consentire al testatore di dar norme in ordine alla divisione possa lasciare alquanto perplessi, giacchè talvolta queste costituiscono incentivo di dissidi, si è mantenuta tale facoltà, poichè essa risponde al sentimento comune di assicurare l'attribuzione di determinati beni a certi eredi a preferenza di altri. Si è parlato di « norme », anzichè di « prescrizioni », poichè questo termine non è mai usato in disposizioni legislative per indicare manifestazioni di volontà del privato.

Nel prevedere l'ipotesi in cui le norme, date dal testatore, non sono vincolative per gli eredi, si è chiarito con migliore formulazione che ci si riferisce al caso in cui il testatore, dopo aver fissato le quote in cui deve succedere ciascuno degli eredi, dia norme per la divisione, la cui attuazione porti ad alterare l'entità rispettiva delle quote.

199. La disposizione, ora contenuta nell'art. 272, innova al codice vigente sotto due aspetti: innanzi tutto in quanto estende la facoltà della divisione a qualsiasi testatore: in secondo luogo in quanto non prevede più la divisione *inter vivos* per atto tra vivi.

Sulla prima innovazione non vi sono stati dissensi.

Al contrario la soppressione della divisione per atto tra vivi è stata oggetto di vivaci critiche, non sembrando ad alcuni giustificata l'abolizione di un istituto che ha una lunga tradizione e una vita rigogliosa.

Ho ritenuto tuttavia di dover mantenere l'innovazione del progetto preliminare, per due ordini di considerazioni: innanzi tutto, l'istituto ha sempre costituito uno dei più gravi problemi per la dottrina, la quale non è riuscita a dargli una soddisfacente costruzione a causa del suo carattere speciale e anomalo; in secondo luogo, la pratica insegna che la divisione *inter liberos* per atto tra vivi, anzichè raggiungere finalità di concordia tra i figli, si presta spesso alle più gravi iniquità, basandosi sul sentimento di rispetto che impedisce ai figli di ribellarsi alla volontà paterna.

A ciò si aggiunge la considerazione, di valore decisivo, che le stesse finalità della *divisio inter liberos* si possono raggiungere dal genitore mediante atti di donazione.

All'articolo è stato aggiunto un capoverso per affermare il principio che la divisione non cade per il fatto che non comprenda tutti i beni ereditari. Così, non aveva più ragione d'essere la disposizione dell'art. 331 del progetto preliminare, in quanto si sarebbe limitata a ripetere una norma generale del tutto ovvia.

200. Nell'art. 273 ho parlato genericamente di « eredi » senza specificare, come faceva il progetto preliminare nell'articolo 332, che si ha riguardo ai necessari e agli istituiti, poichè la parola comprende sia gli uni che gli altri.

201. È stato soppresso l'art. 334 del progetto preliminare relativo alla comunione di archivi storici e raccolte di carte familiari. Esso infatti è sembrato superfluo, sia in considerazione della tutela che nell'interesse pubblico è data dalle leggi sul patrimonio artistico della Nazione, sia perchè nell'art. 264 è già stata posta una regola idonea per evitare la divisione delle biblioteche e delle collezioni di importanza storica, scientifica o artistica. Tali norme sono indubbiamente sufficienti per la tutela dell'interesse generale, mentre per la tutela di interessi familiari provvederà, nel modo che riterrà preferibile, lo stesso testatore.

## CAPO II.

### Della collazione.

202. Le regole dettate in questo capo riguardano esclusivamente la collazione: l'imputazione, di cui si tratta, non è che un modo di fare la collazione. Pertanto nell'intitolazione si è evitato di parlare anche dell'imputazione come

faceva il progetto preliminare. Anche in questa materia il progetto ha abbandonato l'indirizzo del codice vigente, che risponde ad un sentimento di eccessivo sfavore verso la prole naturale. La collazione è stata estesa ai figli naturali, per mantenere quella proporzione che la legge vuole esista tra la loro quota e quella dei figli legittimi. Tra i due ordini di figli sussiste tuttavia una fondamentale differenza, e cioè che, mentre un figlio legittimo può essere avvantaggiato di fronte agli altri per tutto l'importo della disponibile, il figlio naturale non può conseguire per effetto di donazione più di quanto gli è concesso di ricevere per testamento, a norma dell'art. 134. Questa disposizione è regolata nel successivo art. 277, che tratta dei limiti dell'esenzione dalla collazione.

203. L'art. 336 (ora 276) ha subito un cambiamento di formulazione, perchè è inesatto parlare, nei confronti del figlio naturale, di concorso con i fratelli, dato che, i figli legittimi non hanno vincoli di parentela con i figli naturali.

204. Nell'art. 277 (corrispondente all'art. 337 del progetto preliminare) è stato soppresso l'inciso « l'eccedente è soggetto a collazione », perchè in realtà, quando la donazione supera la quota disponibile, non vi è obbligo di collazione, ma vi è soltanto facoltà dei legittimari di agire in riduzione, e ciò discende dalle regole poste in tema di successione necessaria.

Non m'è sembrato accoglibile il rilievo da taluno fatto, che è inesatto limitare alla quota disponibile la donazione che si può ritenere in quanto il figlio ha il diritto di ritenere anche la parte corrispondente alla sua quota di riserva: si tratta di un concetto del tutto ovvio, che non ha bisogno di essere espresso.

205. Ho soppressa, perchè superflua, la disposizione dell'art. 338, riprodotte quella dell'art. 1003 del codice vigente. Essa veniva a dire che l'erede rinunziante non è tenuto a collazione: ora ciò è evidente, giacchè, specie nel sistema del progetto, non si è eredi se non si accetta l'eredità e quindi non può essere tenuto alla collazione il chiamato che rinunzi, una volta che l'art. 276 dispone che alla collazione è tenuto l'erede. E' pure inutile dire che il rinunziante non può pretendere nulla a titolo di legittima, perchè anche la legittima, essendo attribuita agli eredi, presuppone l'accettazione.

Del resto l'art. 338 era anche inesatto, poichè, se il legittimario è un figlio naturale, non può trattenere la donazione fino a concorrenza della porzione disponibile, ma solo fino a concorrenza di quanto può conseguire a norma dell'art. 134.

206. Non ho seguito la proposta di sopprimere l'art. 339, perchè chiarisce che l'obbligo della collazione è limitato alle liberalità personalmente ricevute dall'erede.

207. Nell'art. 280 ho eliminato l'accento a spese fatte per conseguire titoli nobiliari, sia perchè esso dava l'impressione che i titoli nobiliari possano essere conseguiti mediante pagamento, sia perchè, se il titolo è acquistato direttamente dall'erede, le spese inerenti al relativo procedimento costituiscono un debito dell'erede stesso. Non mi è sembrato poi il caso di prevedere, come qualcuno aveva segnalato, anche il caso di premi pagati dal defunto per assicurazione sulla propria vita a favore dei discendenti, che siano beneficiari dell'assicurazione stessa. Quest'ipotesi è già regolata nell'articolo 453 del codice di commercio, e quindi in questa sede basta considerare il caso del padre che faccia un'assicurazione sulla vita del figlio e che ne paghi i premi.

È stata giustamente criticata la soppressione del capoverso dell'art. 1007 del codice vigente per quanto riguarda la collazione della dote, quando sia stata pagata al marito senza sufficienti cautele. Poichè è eccessivo che in tal caso la figlia debba conferire la dote, anche se essa è stata dilapidata, ho ristabilito la norma del capoverso dell'art. 1007, che fa obbligo alla figlia di conferire solo l'azione verso il patrimonio del marito.

208. Nel secondo comma dell'art. 281 si è chiarito che si vuole imporre la collazione quando le spese sono fatte in misura superiore a quella che ordinariamente si pratica in determinate condizioni economiche. Nell'ultimo comma, poi, si è precisato che l'esclusione dalla collazione riguarda solo le liberalità che, a' sensi del capoverso dell'art. 309, non costituiscono donazioni.

209. Era del tutto superfluo il principio enunciato nell'art. 343 del progetto preliminare, secondo il quale le disposizioni contenute nel testamento non sono soggette a collazione, dal momento che nell'art. 276 è stato chiaramente disposto che oggetto della collazione sono le donazioni. L'articolo pertanto è stato soppresso.

210. Ho preferito alla disposizione dell'art. 344 del progetto preliminare quella corrispondente dell'art. 1011 del codice, poichè l'innovazione di richiedere che la società sia regolamentare costituita non mi è sembrata giustificata, tanto più che qui si ha riguardo non solo alle società commerciali, ma anche a quelle civili (art. 282).

211. Opportunamente l'art. 283 ha esteso alle cose mobili la regola sul perimento fortuito, che l'art. 1012 del codice vigente limita ai soli immobili.

Taluno ha proposto di comprendere nella regola anche le cose deperibili con l'uso: non mi è sembrato conveniente generalizzare fino a questo punto la norma, perchè in tal modo si sarebbe arrivati a escludere l'obbligo della collazione anche quando il perimento sia derivato dall'uso, poichè si tratterebbe pur sempre di un semplice perimento fortuito.

212. A proposito dell'art. 284 è stato proposto di risolvere in questa sede la questione se sia dovuta la collazione, quando la donazione ha avuto per oggetto dei frutti o un usufrutto, e in che modo vada calcolata. Non ho creduto necessario risolvere legislativamente questi punti, sui quali la recente dottrina e giurisprudenza sono giunte a soluzioni pressochè pacifiche, ispirandosi al concetto chiaramente espresso dal legislatore che ciò, che ha formato oggetto di godimento prima della morte del donante, non deve essere conferito e deve essere invece conferito il valore capitale che rimanga nelle mani del donatario dopo l'apertura della successione.

213. Nell'art. 285 sono stati fusi gli articoli 347 e 348 del progetto della Commissione Reale, poichè la norma espressa nel secondo non fa che completare quella precedente.

Si è precisato che si tratta di collazione di cosa immobile, dato che la collazione dei mobili è regolata nell'art. 289.

214. Nell'art. 287 sono state fuse le disposizioni degli articoli 350, 351, 352 e 355, in modo da regolare in unico contesto i diritti e gli obblighi dell'erede, che fa la collazione, per le migliorie, per le spese e per i deterioramenti.

L'art. 354, relativo alla collazione di immobile donato con dispensa dalla collazione, eccedente la disponibile, è stato soppresso, poichè le disposizioni in esso contenute sono già

comprese nell'art. 102, dove hanno sede più propria, in quanto si riferiscono non alla collazione, ma alla riduzione.

215. Le disposizioni sulla collazione dei mobili hanno suscitato numerose critiche (art. 289).

Mentre il codice (art. 1024) fa riferimento sempre al valore al tempo della donazione, il progetto distingue se vi fu, o non, la stima, e in questo secondo caso dispone che si calcoli il valore avendo riguardo al tempo dell'apertura della successione.

Ora, si è detto, non è chiara la ragione per cui la legge fissa momenti diversi per la valutazione, secondo che all'atto della donazione le cose siano state o meno stimate; d'altra parte, la valutazione al tempo dell'aperta successione può dar luogo a gravi sperequazioni tra gli eredi.

Ciò non pertanto ho mantenuto le norme del progetto preliminare per le seguenti considerazioni. Innanzi tutto è ragionevole presumere che, se all'atto della donazione fu fatta la stima dei beni donati, il donante intese fissare in modo immutabile il valore da attribuire ad essi anche ai fini della collazione. D'altro lato, se è vero che dà luogo a inconvenienti il sistema di stabilire la valutazione, in mancanza di stima, al momento dell'apertura della successione, è anche vero che uguali inconvenienti si verificano quando la valutazione si faccia con riguardo al tempo della donazione. La regola ideale sarebbe di obbligare al conferimento in natura, quando i beni esistano tuttora nel patrimonio del donatario, e, quando invece non vi siano, di calcolarne il valore alla stregua di ciò che il donatario ha ricavato dalla loro alienazione. Ma praticamente questo principio è inattuabile e perciò conviene tenere fermo il principio del progetto, che detta una disciplina uniforme per mobili e immobili.

216. Il secondo comma dell'art. 290 precisa che la facoltà speciale, concessa al donatario di danaro, è quella di conferire altro danaro o titoli di rendita dello Stato; mentre, se non si avvale di questa facoltà, i coeredi possono prelevare altri beni ereditari.

Nel terzo e nel quarto comma del corrispondente art. 357 il progetto preliminare prevedeva l'ipotesi che il donatario avesse dato al danaro uno stabile investimento, e l'altra che l'ascendente avesse acquistato col danaro proprio un im-



bile al nome di un discendente, e stabiliva rispettivamente l'obbligo di imputare il valore della cosa o di conferire l'immobile.

Tali disposizioni non sono sembrate approvabili. Non bisogna avere riguardo infatti alla volontà, reale o presunta, del donante di procurare al donatario il vantaggio della cosa, in cui il danaro è stato investito, o dell'immobile acquistato. Quello che si deve tener presente è lo scopo della collazione, che tende a far rientrare nel patrimonio del defunto ciò che ne è uscito per effetto della donazione. Ora, poichè in entrambe le ipotesi ciò che esce è una somma di danaro, è giusto che l'erede restituisca il danaro.

217. L'art. 358 del progetto preliminare dettava una norma nuova tendente a stabilire l'equilibrio tra la posizione dei discendenti, che, convivendo con i genitori, hanno conferito all'economia domestica il frutto del loro lavoro, e quella degli altri discendenti, che hanno fatto propri i loro guadagni, riconoscendo ai primi il diritto a un equo compenso da prelevarsi sulla massa ereditaria e da determinarsi dall'autorità giudiziaria.

La disposizione, sebbene ispirata a principi di formale giustizia, mi è sembrata inopportuna per vari ordini di considerazioni. Innanzi tutto, essa è contraria alla concezione fascista della famiglia, in quanto implica il disconoscimento del vincolo di solidarietà familiare, per cui genitori e figli debbono cooperare nell'interesse comune, ognuno in proporzione delle sue possibilità. L'attribuzione di un compenso ai discendenti collaboratori svuoterebbe del contenuto etico la forza di coesione della organizzazione familiare ed inoltre potrebbe produrre effetti assai dannosi, nel caso, ad esempio, che figli maggiorenni concorran con figli minorenni, i quali ultimi avrebbero un trattamento deteriore rispetto agli altri unicamente per il fatto di non aver potuto conferire il frutto del loro lavoro a causa dell'età minore, mentre essi soltanto dovranno provvedere a proprie spese a conseguire quella posizione sociale che i primi hanno conseguito a spese del genitore.

D'altra parte, la norma sarebbe in pratica fonte di liti e di dissidi e darebbe luogo a gravi difficoltà di applicazione, sia per l'accertamento dell'entità e dei limiti della collabo-

razione, sia per la determinazione dell'equo compenso, per il quale non sono stabiliti, nè è facile stabilire, criteri regolatori.

L'unica ipotesi, nella quale la disposizione potrebbe raggiungere un'equa finalità, sarebbe quella di più figli tutti maggiorenni, di cui uno sia rimasto a convivere con il padre e abbia con il frutto del proprio lavoro aumentato il valore dell'azienda commerciale o agraria, gestita dal padre, mentre gli altri, lontani dalla casa, si siano dati a libere professioni o ad altra attività separata. Senonchè anche per tale caso è da considerare che il discendente collaboratore si avvantaggia già durante la vita del genitore, per la attività che spiega in favore dell'azienda domestica, e, d'altra parte, il genitore provvede di regola a compensarlo mediante disposizioni testamentarie.

Tali ragioni e le difficoltà pratiche per l'attuazione della norma mi hanno indotto a non riprodurla affatto nel presente progetto.

### CAPO III.

#### Del pagamento dei debiti.

218. A taluno era sembrato poco chiaro il rapporto tra l'art. 359 e l'art. 361 del progetto preliminare.

Un attento esame delle due disposizioni faceva comprendere che la prima volesse regolare i rapporti interni tra coeredi e la seconda invece la loro posizione di fronte ai creditori. È infatti ovvio che il testatore può bensì attribuire il carico dei debiti agli eredi in proporzioni diverse dall'entità delle quote a ciascuno di essi assegnate, ma questa attribuzione non può in alcun modo danneggiare i creditori, che hanno diritto a pretendere da ciascun erede il pagamento di una parte del debito corrispondente alla sua quota ereditaria. Tuttavia, ad eliminare i dubbi che si erano sollevati, ho ritenuto opportuno modificare la formula dell'art. 293 (corrispondente all'art. 361 del progetto preliminare), in modo da chiarire che le regole ivi poste si riferiscono al rapporto tra eredi e creditori.

219. Nell'art. 293 sono stati fusi gli articoli 361 e 362 del progetto preliminare, in quanto il secondo costituisce un ampliamento del primo.

Non si è fatta una riserva per le ipotesi di indivisibilità del debito ereditario, come taluno aveva suggerito, perchè è ovvio che trovano applicazione anche in questa materia le norme generali sulle obbligazioni indivisibili.

220. Nell'art. 292 (360 del progetto preliminare) è stata sostituita la parola « immobile » a quella « fondo », sembrando più generica e più propria la prima espressione.

Il capoverso riproduce la norma del capoverso dell'articolo 1028 del codice vigente, disponendo che il solo erede nella cui quota cade l'immobile ipotecato per una prestazione di rendita redimibile è « incaricato » della prestazione medesima. Il progetto preliminare aveva sostituita alla parola « incaricato » l'altra « gravato ». Sono tornato all'espressione del codice per evitare che si possa pensare che la modificazione significhi che la norma si riferisce ai rapporti esterni con il creditore.

#### CAPO IV.

##### **Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote.**

221. L'art. 365 del progetto preliminare non accennava, come fa il codice, ai beni pervenuti al coerede per incanti. Esso perciò era stato da qualcuno interpretato nel senso che in tal caso la divisione non avrebbe carattere dichiarativo. Ora poichè non è certamente questa la portata della norma, che vuol riferirsi a tutte le ipotesi, sono state aggiunte, nel corrispondente art. 296, alle parole « a lui pervenuti dalla successione » le altre « anche per incanti ».

#### CAPO V.

##### **Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione.**

222. Nell'intitolazione del capo e nella formulazione di alcuni articoli di esso è stata corretta un'improprietà del progetto preliminare, che parlava solo di rescissione. Invero la rescissione si riferisce alla lesione, mentre le azioni per dolo o violenza sono e devono sempre considerarsi azioni di annullamento.

Per maggiore chiarezza sono state poste in due articoli separati le norme sull'annullamento per violenza o dolo e quelle sulla rescissione per lesione. Nel primo articolo (ar-

ticolo 300) si è aggiunto un termine quinquennale di prescrizione dell'azione, con decorrenza dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo, e ciò in analogia a quanto è disposto per le impugnative degli atti tra vivi (art. 1300 codice vigente).

In un secondo articolo (301) è stata considerata l'omissione di uno o più beni dell'eredità, che non dà luogo a nullità, ma solo a un supplemento della divisione.

In un terzo articolo (302) è stato stabilito un termine di decadenza di due anni per proporre la domanda di rescissione, in corrispondenza a quello fissato per la lesione *ultra dimidium* nella vendita. Si è inoltre prevista l'ipotesi di divisione fatta dal testatore, ammettendo la rescissione, quando il valore dei beni assegnati a ciascun coerede sia inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante.

E' questa un'applicazione del principio, (affermato nell'articolo 330 del progetto preliminare e riprodotto nel 271 del presente progetto per la sola ipotesi di attuazione delle norme date dal testatore per la divisione), secondo il quale gli eredi non debbono subire il danno della non corrispondenza tra il valore dei beni e quello delle quote.

223. Nell'art. 303 è disciplinata l'azione di rescissione contro atti diversi dalla donazione che abbiano per effetto di far cessare fra i coeredi la comunione dei beni ereditari. Non ho più menzionato, come faceva il progetto della Commissione Reale, i singoli negozi, essendo impossibile farne una completa enumerazione.

224. Nell'art. 307 si è parlato di « impugnazione », anziché di « azione di rescissione », in relazione alle considerazioni svolte al principio di questo capo. Per precisare il concetto di oggetti di modesto valore, si è chiarito che si vuol far riferimento alla quota.

225. Le norme del titolo V del progetto preliminare sul *patrimonio familiare* sono già state riprodotte nel progetto definitivo del primo libro. Pertanto non sono state prese in considerazione le osservazioni e proposte che ad esse si riferivano: di queste peraltro non si mancherà di tenere il debito conto quando si dovrà provvedere alla redazione del testo definitivo del primo libro. Una sola norma è stata aggiunta in tema di divisione per il patrimonio familiare: quella dell'art. 254, di cui si è data ragione in quella sede.

TITOLO V.  
DELLE DONAZIONI.

CAPO I.

**Disposizioni generali.**

226. Da qualcuno è stata criticata la collocazione del titolo delle donazioni fuori del libro destinato ai contratti. Invero la donazione è stata costruita, conformemente all'insegnamento civilistico, non come causa generale di acquisto, ma come contratto, e precisamente il contratto tipico di liberalità.

Ciò non ostante, mi è sembrato opportuno mantenere la collocazione del progetto preliminare, che è quella del codice, e cioè tra le successioni e i contratti, in quanto la donazione ha comune col testamento lo spirito di liberalità e la sua disciplina presenta sensibili deviazioni dalla normale regolamentazione dei rapporti contrattuali.

Appunto per ciò nella definizione (art. 308) si è continuato a parlare di « atto » anzichè dire « contratto », come era stato proposto. La volontà del donante assume nel processo formativo del negozio giuridico preponderanza decisiva: l'accettazione non ne è un elemento indefettibile, perchè la donazione fatta in riguardo di futuro matrimonio si perfeziona senza bisogno di accettazione. A ciò si aggiunga che, mentre i contratti in generale si possono sciogliere solo per mutuo dissenso o per l'inadempimento di una delle parti, nella donazione, invece, sono ammessi, come cause di risoluzione, taluni fatti estrinseci alla validità dell'atto, dalla legge fissati per superiori ragioni di ordine pubblico a tutela degli interessi del donante.

227. Nel definire la donazione il progetto della Commissione Reale ne aveva esteso l'oggetto, indicato nell'art. 1050 del codice vigente, dicendo che può consistere, oltre che nell'attribuzione di una cosa, anche nell'attribuzione di un diritto o nella liberazione da un'obbligazione o da un peso. Rientravano così nel concetto di donazione anche le donazioni configurate dalla dottrina come donazioni liberatorie.

Tale estensione mi è sembrata eccessiva.

E' vero infatti che tutti gli atti, che producono l'arricchimento di un soggetto e il conseguente impoverimento di un

altro, costituiscono atti di liberalità, e per tale carattere si distinguono dagli altri atti a titolo gratuito, come la costituzione di una garanzia reale, la prestazione di una fideiussione, il mutuo senza interesse, il deposito e il mandato gratuito, il comodato ecc., nei quali, pur riscontrandosi una utilità senza il corrispondente sacrificio economico, manca il passaggio definitivo di un valore da un patrimonio ad un altro. Ma tra gli atti di liberalità bisogna, a sua volta, distinguere la donazione, che è atto bilaterale, dagli atti unilaterali, come quelli di rinuncia, che raggiungono il loro effetto pratico con la semplice dichiarazione di volontà del titolare del diritto.

Nel progetto preliminare si erano compresi nel concetto di donazione anche questi ultimi atti e si era così incorsi in un'incongruenza dal lato tecnico-giuridico.

La remissione del debito, che può compiersi con la semplice restituzione del titolo al debitore, la rinuncia ai diritti reali *in re aliena* e così via si compiono senza bisogno dell'accettazione dell'altra parte e senza la forma dell'atto pubblico. Sarebbe quindi contrario alla tecnica legislativa apprestare per un medesimo effetto anche un mezzo giuridico diverso, più complesso e più dispendioso.

Per tali considerazioni ho compreso nella nozione di donazione soltanto i due tipi di donazione reale e obbligatoria, e cioè quella che trasferisce la proprietà o un diritto reale non accessorio (di godimento), e quella con cui il donante si costituisce debitore verso il donatario.

La definizione della donazione ha inoltre subito modificazioni di forma, nel senso che si è soppressa la specificazione «atto di liberalità», perchè il concetto di liberalità risulta già soggettivamente dalla gratuità dell'attribuzione e oggettivamente dal trapasso di un valore; nel capoverso, anzichè dire che la donazione produce i suoi effetti con l'accettazione, si è detto che essa si perfeziona con l'accettazione: si è così chiarito che l'accettazione non costituisce un elemento estrinseco del negozio, la cui mancanza ne sospenda soltanto l'effetto.

228. Sono state fuse in unico articolo (309) le disposizioni degli articoli 391 e 392 del progetto preliminare, che pongono il criterio distintivo tra le donazioni remuneratorie e le liberalità d'uso. La critica mossa da taluno, secondo la quale non sarebbe chiaro questo criterio di distinzione, non

mi è sembrata giustificata. Risulta in modo indubbio, infatti, che la liberalità è donazione, quando costituisca una speciale remunerazione, cioè una remunerazione che non rientra nella consuetudine, ma che il suo autore crede di dover fare. Quando invece la remunerazione resta nei limiti in cui è generalmente imposta dall'uso, allora non costituisce donazione. Per questa seconda ipotesi si parla di liberalità che si sogliono fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità degli usi. L'espressione « si sogliono » equivale evidentemente all'altra « in conformità degli usi »: tuttavia sono state usate entrambe per prevedere, sia il caso di usi che impongono di remunerare in una certa misura determinati servizi, sia quello di usi che portano a fare regali indipendentemente da servizi ricevuti.

229. Nell'art. 310 (corrispondente all'art. 393 del progetto preliminare), sono tornato alla regola del codice vigente, secondo la quale, se la donazione comprende beni futuri, è nulla limitatamente a questi, sembrandomi eccessiva ed illogica la disposizione del progetto preliminare, che dichiara interamente nulla la donazione che comprenda beni futuri.

L'eccezione al principio della nullità, contenuta nel capoverso, ha dato luogo a dubbi di interpretazione per la sua poco chiara formulazione. Alcuni infatti hanno pensato che si riferisse all'impegno che il donante assume di dare in futuro ai donatari o altri beni che costituiscono accessorio o integrazione dei beni di cui attualmente si spoglia. Così intesa, la norma avrebbe una portata esorbitante e finirebbe con l'annullare la regola del divieto.

In base agli esempi che fa la relazione della Commissione Reale, sembra che l'eccezione voglia riferirsi unicamente al caso in cui oggetto della donazione sia un'universalità di cose, e voglia esprimere soltanto questo concetto, che, nell'ipotesi in cui il donante conservi il godimento dell'universalità trattenendola presso di sé e vi faccia delle aggiunzioni prima di consegnarla al donatario, le aggiunzioni sono comprese nella donazione.

In tali termini è stata formulata la norma nell'art. 310.

230. Ho soppresso l'art. 395 del progetto preliminare perchè superfluo. Esso condizionava la validità della donazione di tutti i beni presenti alla riserva da parte del donante dell'usufrutto di almeno una parte di essi, in modo da soddisfare le obbligazioni alimentari a suo carico. Ma, se si

tratta di obblighi alimentari in atto, i creditori possono tutelarsi con l'esercizio dell'azione revocatoria; se poi si volesse aver riguardo ad obblighi futuri eventuali, la norma vincolerebbe troppo i poteri di disponibilità del proprietario dei beni e perciò sarebbe eccessiva. Nè è da ammettersi una limitazione della donazione di tutti i beni per evitare che il donante possa cadere in stato di indigenza. Una tale limitazione, oltre che praticamente inutile, sarebbe priva di giustificazione, dal momento che nel progetto del primo libro è stato stabilito l'obbligo alimentare del donatario.

231. Nell'art. 312, che disciplina la donazione fatta congiuntamente a più donatari, ho eliminato l'accento all'accrescimento e ho parlato invece di acquisto di diritto. Ho poi precisato che questo può verificarsi soltanto nel caso che alcuno dei donatari non possa o non voglia accettare, e ciò per evitare che l'acquisto abbia luogo anche dopo l'accettazione, come talvolta ha ritenuto la giurisprudenza.

## CAPO II.

### **Della capacità di disporre e di ricevere per donazione.**

232. Il capoverso dell'art. 397 del progetto preliminare, nel disciplinare la capacità di donare dell'inabilitato in relazione al contratto di matrimonio, accennava solo al contratto di matrimonio dello stesso inabilitato, restringendo così la portata della norma dell'art. 1387 del codice vigente, riprodotta nell'art. 172 del progetto del primo libro, che ammette la validità di donazioni dell'inabilitato anche in occasione di matrimoni altrui. Ho pertanto soppresso detto capoverso ed ho richiamato nel primo comma le disposizioni degli articoli 171 e 172 del progetto del primo libro (art. 313).

Nello stesso articolo ho trasportato la norma sulla nullità delle donazioni fatte dall'inabilitato, tornando però alla formula del codice, che dichiara nulle tali donazioni dal giorno in cui è promosso il giudizio di inabilitazione. La disposizione dell'art. 398 del progetto preliminare appariva infatti poco chiara e poco giustificata, in quanto apponeva dei limiti all'impugnativa durante il giudizio di inabilitazione.

233. L'art. 314 si riferisce alle donazioni fatte da rappresentanti legali di persone incapaci. In esso si è soppressa la menzione delle donazioni remuneratorie e dei regali d'uso.



Per questi ultimi, invero, è evidente che non v'è necessità di una norma esplicita, che ne dichiari la validità, dal momento che essi non costituiscono donazione e quindi non possono essere compresi nella regola del divieto. Quanto alle liberalità remuneratorie, o con esse si intende accennare alle remunerazioni d'uso, e allora si è fuori dal campo delle donazioni e quindi non si applica la regola del divieto, o si intende riferirsi alle vere donazioni remuneratorie e allora la facoltà che si riconoscerebbe al rappresentante legale sarebbe esorbitante ed estranea al contenuto dei poteri di rappresentanza.

234. Circa il mandato a donare (art. 315) è stato proposto di eliminare tutte le eccezioni fatte dal progetto alla regola della sua nullità. Tali proposte mi sono sembrate eccessive, in quanto risponde ad esigenze pratiche la facoltà di affidare a un terzo la scelta della persona del donatario o dell'oggetto della donazione, quando il donante abbia determinato i limiti entro i quali la scelta debba avvenire.

Peraltro poteva essere fonte di dubbi la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 399 del progetto preliminare, secondo la quale sarebbe valida la donazione avente per oggetto una cosa da determinarsi dal terzo con il suo equo criterio. Tale regola poteva infatti sembrare in contrasto con quella relativa alla nullità del mandato. Ho pertanto stabilito che il donante determini le cose tra le quali debba aver luogo la scelta o fissi i limiti di valore entro i quali la scelta debba farsi.

235. Ho reputato inutile la disposizione dell'art. 400 del progetto preliminare sulla capacità di donare delle persone giuridiche. Se di fronte al codice vigente si discute di tale capacità, ciò dipende dall'equiparazione che il codice fa della capacità di donare e della capacità di disporre per testamento. Si dice infatti che le persone giuridiche, non potendo far testamento, non possono neppure compiere donazioni. Ma dal momento che il progetto ha regolato la capacità per le donazioni con le regole della capacità contrattuale, nessun dubbio può aversi al riguardo. Quanto ai limiti, in cui le persone giuridiche possono far donazione, è problema che deve trovare la sua soluzione non in precetti generali di legge, ma nelle norme che i singoli enti pongono nell'atto costitutivo o nello statuto per disciplinare in concreto le attività che i loro organi direttivi devono svolgere.

236. Nell'art. 316, che dispone la nullità delle donazioni fatte al tutore, si è prevista anche l'ipotesi di donazione al protutore, per il caso che questi sostituisca il tutore nell'amministrazione e debba quindi rendere il conto. Taluno avrebbe voluto che fosse riprodotta in questa sede l'eccezione alla regola della nullità stabilita in materia di testamenti dal capoverso dell'art. 138. La proposta non mi è sembrata meritevole di accoglimento, perchè mancano per le donazioni, come atti tra vivi, le ragioni che consigliano a tener ferme le disposizioni di ultima volontà in confronto di prossimi congiunti del testatore. Non si è parlato, come faceva il progetto preliminare, della restituzione dei beni, perchè questa normalmente avviene subito dopo la cessazione della tutela, e, d'altra parte, il progetto del primo libro assicura con opportune disposizioni la pronta restituzione.

È stata richiamata in questo articolo la norma dell'art. 141 sull'interposizione di persona, che era contenuta nel secondo comma dell'art. 405 del progetto della Commissione Reale. Il primo comma di tale articolo non è stato riprodotto, in quanto dava una disposizione che è una ovvia applicazione delle regole sulla simulazione.

237. Con il presente progetto sono state notevolmente attenuate le regole sull'incapacità dei figli non riconoscibili a ricevere per testamento. Per ragioni di euritmia si sarebbe dovuto quindi egualmente attenuare la loro incapacità a ricevere per donazione. Senonchè questo coordinamento armonico delle norme sarebbe riuscito praticamente assai pericoloso. Invero durante la vita del donante non si potrebbero impugnare le donazioni fatte ai figli irriconoscibili, qualunque ne fosse l'entità, e solo all'aprirsi della successione si potrebbe indagare se l'ammontare delle donazioni turba quel rapporto di proporzione che l'art. 135 vuole mantenere tra i figli non riconoscibili, i figli legittimi e il coniuge. È evidente che con questo sistema i figli non riconoscibili potrebbero ricevere in vita e sperperare tutto il patrimonio del genitore, e il rapporto di proporzione sarebbe in pratica distrutto.

Per queste considerazioni ho ritenuto necessario conservare il divieto delle donazioni (art. 317).

Quanto all'eccezione al divieto per gli assegni matrimoniali o professionali dei figli, mi è sembrato sufficiente disporre che questi debbano essere commisurati alle condizioni

economiche e sociali del donante senza la limitazione allo stretto necessario.

Ho modificato la formula del progetto preliminare (articolo 404) concernente la legittimazione ad agire, poichè, dal momento che l'incapacità dei figli non riconoscibili è stabilita solo in riguardo ai figli legittimi e al coniuge, soltanto a questi dev'essere consentita l'impugnativa delle donazioni.

Ho ritenuto opportuno richiamare anche in quest'articolo 317 le regole dell'art. 141.

238. Già di fronte al codice vigente si è rilevato che per le donazioni a favore di figli naturali riconosciuti è inesatto parlare di nullità. Infatti, poichè la loro capacità è limitata alla quota che possono ricevere per successione intestata, e poichè questa quota non può essere determinata se non alla morte del genitore, le donazioni sono inattaccabili durante la vita del donante.

L'eventuale obbligo di restituzione che i figli naturali hanno, quando si sia aperta la successione, è già stato regolato nell'art. 277 capoverso. Per tali ragioni ho soppresso l'art. 403 del progetto preliminare.

239. Nell'abolire il tradizionale divieto delle donazioni tra coniugi il progetto preliminare seguiva il sistema del codice Napoleone per il quale la donazione tra coniugi è valida, ma sempre revocabile. Ho accolto nella sua sostanza l'innovazione, che risponde alla posizione di prestigio che il legislatore vuol fare alla donna nella famiglia.

Peraltro, dal punto di vista della logica giuridica mi è sembrato inopportuno parlare di revocabilità, perchè la possibilità illimitata di revoca a puro arbitrio del donante contrasta, non solo con il concetto di donazione, ma anche con quello generale di contratto, inteso come vincolo bilaterale.

Tecnicamente più esatto è il concetto di annullabilità, che ho perciò sostituito nel testo dell'articolo a quello di revocabilità.

Limitato il diritto all'annullabilità al solo donante, la posizione del coniuge donatario non è in nessun modo peggiorata.

Anzi nel sistema dell'attuale art. 318 si impone al donante un'attività più rilevante, in quanto gli si fa obbligo di instaurare un giudizio, mentre la revoca può compiersi con un semplice atto unilaterale. Invece restano meglio precisati gli

effetti dell'annullamento, che sono naturalmente quelli stessi che conseguono ad ogni pronunzia di nullità, mentre, parlandosi di revoca, non era chiaro quale regime giuridico dovesse applicarsi.

Nel capoverso dell'articolo si è chiarito che gli eredi del donante non possono agire per la nullità della donazione, ma possono proseguire l'azione iniziata dal donante.

### CAPO III.

#### **Della forma e degli effetti della donazione.**

240. L'innovazione del progetto della Commissione Reale, che esclude la necessità dell'atto pubblico per le donazioni mobiliari, è stata quasi generalmente criticata. In effetti la grande importanza che nell'economia moderna assume il patrimonio mobiliare, mentre rende inopportuna una differenza di trattamento di fronte alle cose immobili, fa ritenere conveniente la statuizione di forme rigorose che assicurino la matura riflessione sull'importanza dell'atto. Ho creduto preferibile quindi, esigendo la forma dell'atto pubblico, riprodurre la norma dell'art. 1070 del codice vigente, che per le donazioni mobiliari richiede la trascrizione delle cose con l'indicazione del valore. D'altra parte però ho ritenuto opportuno codificare la tendenza, affermatasi nella giurisprudenza, di escludere il rigore delle forme per le donazioni di modico valore. È stata quindi ammessa la validità della donazione di modico valore, sia quando venga fatta per scrittura privata, sia quando abbia luogo la tradizione. Il criterio della modicità è necessariamente elastico, ma ciò non deve preoccupare, perchè ci si affida al prudente arbitrio del giudice e perchè è stabilito che essa deve determinarsi con riguardo alle condizioni economiche del donante, senza che possa influire la posizione economica del donatario.

241. Nell'art. 320 è stata integralmente regolata l'accettazione. La prima proposizione stabilisce che la donazione può essere accettata con atto posteriore. Naturalmente sarebbe stato inutile chiarire che, se l'atto precedente è pubblico, deve essere pubblico anche l'atto di accettazione.

Nel secondo periodo non si è parlato di improduttività di effetti della donazione, perchè essa non esiste prima dell'accettazione.

E' stato poi precisato che al donante si deve notificare l'atto di accettazione, nel che è implicita la necessità di indicare il pubblico ufficiale che l'ha redatta, quando sia fatta per atto pubblico.

Ho trasferito in questa sede la norma del secondo comma dell'art. 414 del progetto preliminare riguardante la donazione a persone giuridiche, poichè essa costituisce un'eccezione al principio della revocabilità, ed ho limitato ad un anno il periodo durante il quale il donante non può esercitare la revoca, essendo eccessivo che egli debba rimanere vincolato a tempo indeterminato, quando l'autorità governativa ometta di provvedere sulla domanda di autorizzazione ad accettare.

242. È stato soppresso l'art. 409 del progetto preliminare, poichè dettava nel primo periodo una norma superflua e nel secondo una norma inopportuna. E' ovvio infatti che, se il donatario muore senza avere accettato o il donante muore prima che il donatario abbia fatta l'accettazione, la donazione non può perfezionarsi, in quanto essa è un negozio bilaterale e come tale non può sussistere senza l'incontro delle volontà delle parti.

L'altra disposizione dell'articolo in esame costituiva una eccezione alla regola fissata nell'articolo precedente, secondo la quale la donazione non è perfetta prima che la notizia dell'accettazione giunga al donante.

Secondo tale disposizione, una volta avvenuta l'accettazione, la notifica di essa potrebbe essere fatta dagli eredi del donatario al donante o ai suoi eredi.

Questa deroga ai principi generali in materia di donazione non mi è sembrata giustificata. Se infatti il donante muore, non vi è alcuna ragione di tenere legati gli eredi ad una proposta che non si è ancora concretata in una donazione; se poi muore il donatario, è meno che mai giusto far beneficiare della donazione gli eredi di lui: ciò contrasterebbe con quell'*intuitus personae* che è caratteristico delle donazioni.

243. In relazione alle modificazioni apportate all'art. 407 è stato soppresso l'art. 410, che si riferiva alla revocazione di donazione mobiliare parzialmente eseguita.

Nell'art. 321 sono stati risolti i dubbi che oggi si agitano sull'amministrazione di beni donati a nascituri, nel senso di

attribuire l'amministrazione al donante, salvo che egli abbia diversamente disposto. E' stata anche prevista l'ipotesi che il donante muoia prima della nascita del donatario, attribuendosi l'amministrazione agli eredi del donante, i quali però possono essere tenuti a prestare cauzione.

244. E' stata modificata la formula del primo comma dell'art. 412 del progetto preliminare per affermare il concetto che le donazioni *propter nuptias* per la loro speciale struttura si perfezionano senza bisogno di accettazione (art. 322).

Data la diversità di situazione che si ha nel caso che il matrimonio non segua e nel caso che il matrimonio sia annullato, le due ipotesi sono state regolate in commi separati, e per la seconda si è più propriamente parlato di nullità, anzichè di mancanza di effetto. Quanto alla donazione agli sposi in caso di matrimonio putativo, è stata mantenuta la regola del progetto preliminare, che è la stessa del codice vigente, secondo la quale la donazione è inefficace nei rapporti del coniuge, nonostante la sua buona fede. Tale regola, quantunque costituisca una deroga a quella dell'art. 134 del progetto del primo libro sugli effetti generali del matrimonio putativo, è giustificata dalla considerazione che le donazioni fatte con riguardo alla costituzione di un matrimonio debbano cadere quando questo venga a mancare, in modo che i beni possano essere destinati, occorrendo, alla costituzione di un nuovo matrimonio valido.

E' riconosciuto, peraltro, conformemente all'insegnamento della dottrina e della giurisprudenza, il diritto del coniuge di buona fede ai frutti maturati fino alla domanda di annullamento del matrimonio.

Una notevole innovazione si è portata nel regolamento della posizione dei terzi, sembrando illogico che essi debbano conservare i loro diritti nell'ipotesi di matrimonio putativo, anche quando sono in mala fede, e debbano invece perderli quando il matrimonio non è putativo, pure se sono in buona fede.

La condizione dei terzi, nel caso di annullamento del matrimonio, è stata più giustamente regolata facendo dipendere la conservazione o la perdita dei diritti *medio tempore* acquistati dalla buona o mala fede dei terzi stessi, anzichè dalla buona o mala fede dei coniugi.

245. Sono stati soppressi gli articoli 413 e 414 perchè superflui. Essendosi infatti chiaramente fissata la regola che

la donazione si perfeziona con l'accettazione fatta nei modi prescritti, è evidente che qualunque interessato può far valere la nullità, ove le norme sull'accettazione non siano state osservate.

Quanto all'art. 414, la regola del secondo comma è stata, come si è detto, trasferita nella più propria sede dell'attuale art. 320; le altre norme si trovano già nell'art. 17 del progetto del primo libro, per quanto riguarda le persone giuridiche private, e in leggi speciali, per quanto riguarda le persone giuridiche pubbliche.

246. In analogia ai criteri adottati per i lasciti testamentari, è stato disposto (art. 323) che le donazioni a favore di enti di fatto sono valide a condizione che entro un anno sia fatta l'istanza diretta a ottenere il riconoscimento dell'ente e che entro l'anno successivo alla presentazione dell'istanza il riconoscimento venga concesso.

247. Sono stati soppressi gli articoli 416, 420, 422 e 423 del progetto preliminare, poichè ponevano regole comuni a tutti i negozi giuridici ovvero contrastanti con il carattere contrattuale della donazione.

Così la norma dell'art. 416 era un'applicazione del principio generale che non vi può essere contratto quando tra le parti vi sia dissenso sulla causa di esso; la norma dell'articolo 420, secondo cui l'autorità giudiziaria in certi casi può dispensare il donante dall'eseguire la donazione, era in contrasto con l'efficacia vincolativa dei contratti; la disposizione dell'art. 422 sulla donazione condizionata affermava una regola comune ai negozi giuridici, estesa anche ai testamenti; la regola dell'art. 423 sulla condizione di non fare o non dare era ingiustificata per un negozio *inter vivos*, giacchè poneva presunzioni opportune soltanto per il testamento in quanto *aito mortis causa*: per le donazioni la materia deve essere rimessa alla volontà delle parti.

248. Gli articoli 417 e 421 (ora articoli 324 e 325) hanno subito mutamenti di forma per essere armonizzati, rispettivamente, con gli articoli 166 e 168.

Un emendamento di forma ha anche subito l'art. 424 (ora 328) nel quale non è stata prevista l'ipotesi che il donatario premuova al donante senza discendenti, perchè questa è compresa nell'ipotesi generica di premorienza del donatario.

249. Nell'art. 329 non si parla più di lucri dotali, perchè questi sono stati aboliti nel progetto del primo libro. Nel

capoverso è stato chiarito che il coniuge superstite del donatario può avere il diritto di computare nell'asse ereditario i beni donati, al fine di calcolare la sua quota di riserva, e che, se la quota che egli venga a conseguire sulla successione del donatario, in base a legge o a testamento, sia inferiore a quella di riserva come sopra calcolata, ha diritto a prelevare la differenza sui beni donati.

250. Nel regolare la donazione gravata di onere (art. 330), non si è prevista la possibilità che l'onere abbia contenuto non patrimoniale. Tale enunciazione espressa, infatti, presupporrebbe l'esistenza nella legge di una regola che prescrivesse la patrimonialità della prestazione nelle obbligazioni. Poichè questa regola non c'è, è inutile porre l'eccezione, la quale anzi potrebbe pregiudicare la risoluzione del problema della patrimonialità della prestazione in generale. È stata soppressa, perchè superflua, la specificazione dei soggetti a favore dei quali può essere imposto l'onere; parlando genericamente di onere, si intende che esso possa essere a vantaggio di un qualsiasi soggetto.

Per analogia con l'art. 190 si è concessa l'azione per l'adempimento dell'onere a qualunque interessato, comprendendosi così sia il terzo, sia la pubblica autorità, quando sorga a favore di questa un interesse diretto.

È stata prevista inoltre l'azione di risoluzione per inadempimento dell'onere, che la Commissione Reale aveva creduto inutile regolare, in quanto discenderebbe dai principi generali in materia di obbligazioni. Questa affermazione mi è sembrata inesatta, perchè le regole sulla risoluzione dei contratti si applicano ai soli contratti bilaterali perfetti.

Sarebbe peraltro eccessivo ammettere sempre l'azione risolutiva per inadempimento dell'onere. Ho perciò disposto che la risoluzione possa essere pronunciata solo quando essa sia stata prevista nell'atto di donazione. In questo modo si evita anche l'incongruenza di consentire la risoluzione a danno del terzo beneficiario dell'onere, che, stando alle regole dei contratti a favore dei terzi, non dovrebbe poter essere danneggiato da eventuali azioni di risoluzione; mentre, nell'ipotesi di clausola risolutiva espressa, il terzo beneficiario sa che il suo acquisto è subordinato all'eventualità della risoluzione. Inoltre, accogliendo i voti da più parti formulati, ho ripristinato la regola dell'art. 1080 del codice



vigente circa i diritti acquistati dai terzi anteriormente alla trascrizione della domanda di risoluzione.

Infine, in analogia a quanto è disposto dall'art. 213 in materia di onere imposto al legatario, ho fissato la regola che il donatario non è tenuto ad adempiere l'onere oltre il valore della donazione ricevuta. La donazione, essendo un atto di liberalità, non deve risolversi in un pregiudizio per il donatario. Questa regola del resto era già adombrata nel progetto preliminare nell'art. 427 a proposito dell'onere consistente nel pagamento di debiti futuri, ma la regola non poteva non avere un carattere più generale.

Il progetto preliminare anzi completava l'enunciazione del principio fissando i criteri in base ai quali deve essere calcolato il valore della donazione e quello dell'onere. Ma, come ho rilevato a proposito dell'art. 213, non è opportuno porre regole rigide, che possono, nella varietà dei casi pratici, risultare inique.

Neppure ho ritenuto necessario dettare una disciplina per il caso che il valore dell'onere ecceda quello della cosa donata. Una volta affermato il principio che il donatario è tenuto entro i limiti del valore della cosa donata, è ovvio che l'onere, il cui valore ecceda quello della donazione, debba ridursi fino a concorrenza del valore di questa. Per i casi, del tutto eccezionali, in cui l'adempimento dell'onere consista in una prestazione indivisibile, il criterio per risolvere la questione, se la donazione debba restare ferma, libera dall'onere, oppure debba considerarsi nulla, sarà dato dalla diversa influenza, che, a seconda delle circostanze, l'adempimento dell'onere abbia avuto sulla determinazione del donante a compiere l'atto di liberalità.

Ho regolato in un articolo a parte (331) l'onere illecito o impossibile, disponendo che esso rende nulla la donazione solo quando ne abbia costituito il « motivo unico ». Non ho parlato anche di « motivo principale », sia per evitare incertezze, sia per armonizzare la formula con quella usata in materia di successioni dall'art. 189.

In dipendenza delle modificazioni portate nel primo comma dell'articolo precedente, non si accenna più all'onere privo di apprezzabile interesse, perchè la mancanza di interesse apprezzabile può aversi solo per gli oneri a contenuto non patrimoniale.

La disposizione del primo comma dell'art. 427 del progetto preliminare è stata generalmente criticata, in quanto, ammettendosi l'onere per il pagamento dei debiti futuri, si verrebbe in sostanza a dar modo al donante di revocare la donazione, il che contrasta con la natura di essa. Perciò la norma è stata soppressa.

251. L'art. 429 del progetto preliminare con la sua eccessiva larghezza avrebbe frustrato il principio del divieto dell'usufrutto successivo, che è stato mantenuto fermo in materia di successioni, ed avrebbe svuotato di qualsiasi utilità concreta l'atto di donazione. Il richiamo che la relazione della Commissione Reale fa alla tutela del nucleo familiare non sembra giustificare questa riserva di usufrutto successivo, poichè chi si trova nella necessità di provvedere ad obblighi di assistenza familiare non si induce ad atti di donazione.

Prendendo a modello la formula dell'art. 1074 del codice vigente, si è chiaramente disposto che l'usufrutto dei beni donati può essere riservato a vantaggio del donante e dopo di lui anche a vantaggio di un'altra persona o di più altre persone, non però successivamente (art. 333).

252. Nell'art. 334 non ho riprodotto il primo capoverso dell'art. 430, perchè inutile. Quando si è detto che il donante di regola non è tenuto a garanzia verso il donatario per la evizione, si è escluso implicitamente che il donatario possa avere azione contro il donante per il rimborso dei miglioramenti eseguiti sulle cose donate, delle quali resti evitto. Del resto ciò si ritiene dalla dottrina prevalente sotto l'impero dell'attuale codice, che pure esclude di regola la garanzia per la evizione.

Al n. 3, è stata prevista anche la costituzione del patrimonio familiare, che per la sua finalità sociale merita protezione al pari della dote.

253. La formulazione dell'art. 431 del progetto preliminare, il quale parlava di garanzia per vizi occulti e di risarcimento dei danni patiti dal donatario, ha fatto nascere il dubbio che il donante sia, non soltanto tenuto ai danni cagionati al donatario dai vizi occulti della cosa, ma che debba anche risponderne della diminuzione di valore della cosa stessa in dipendenza dei vizi occulti. Questa seconda responsabilità sarebbe ingiustificata di fronte al carattere gratuito della donazione. Per eliminare ogni ragione di dubbio si è

soppressa la menzione della garanzia per vizi occulti, limitando la previsione dell'art. 335 al risarcimento dei danni patiti dal donatario per effetto dei vizi.

Naturalmente la regola non deve derogare a quella fissata in tema di costituzione di dote dall'art. 176 del progetto del primo libro, secondo la quale, quando il costituente sia in dolo, l'obbligo della garanzia si estende anche ai vizi occulti. Questa speciale disciplina, infatti, è pienamente giustificata dallo scopo economico-giuridico della dote, e pertanto è stata coordinata con il disposto dell'articolo in esame.

#### CAPO IV.

##### Della revocazione delle donazioni.

254. L'art. 336 enuncia le diverse cause di revocazione ammesse dalla legge, in modo da dare subito all'interprete il quadro delle cause stesse, in analogia a quanto dispone il codice vigente.

L'art. 337 prevede i casi di revocazione per ingratitudine. Al riguardo è sembrata eccessiva l'ampia portata del progetto preliminare, che prevedeva come causa di revocazione la grave offesa, non solo alla persona del donante, ma anche a quella del coniuge, di un discendente o di un ascendente di lui. In tema di indegnità queste persone sono state prese in considerazione, ma per fatti molto gravi e ben circostanziati. Ho creduto opportuno quindi contemplare come cause di revocazione i fatti preveduti nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 6 sull'indegnità, e limitare la grave offesa e il grave pregiudizio alla sola persona del donante. Alla parola « offesa » ho sostituito l'altra « ingiuria », perchè la espressione « ingiuria grave » ha già acquistato nella nostra dottrina e giurisprudenza una significazione ben determinata. L'avverbio « dolosamente » è stato premesso all'ipotesi del pregiudizio grave, per rendere chiaro il concetto che deve escludersi il danno determinato da comportamento colposo. Non si è fatta invece menzione del dolo a proposito dell'ingiuria grave, poichè esso è il presupposto dell'ingiuria stessa.

Il progetto preliminare considerava anche come causa di revoca il rifiuto degli alimenti e la violazione dei doveri di assistenza familiare. La prima disposizione già nel codice vigente dà luogo a difficoltà di interpretazione. Il progetto

le ha in gran parte superate, stabilendo nel primo libro l'obbligo alimentare del donatario; ma appunto perchè si è stabilito questo principio e si è riconosciuto quindi al donante il diritto di agire contro il donatario per conseguire gli alimenti, è eccessivo far derivare dalla mancata prestazione il diritto di revoca. Questa norma poi potrebbe dar luogo a difficoltà pratiche; se è infatti ovvio che la revoca farebbe venir meno l'obbligo degli alimenti fondato sulla qualità di donatario, si potrebbe essere perplessi sulla sussistenza dell'obbligo dipendente da vincoli di sangue.

Quanto alla violazione dei doveri di assistenza familiare, è da ritenere che con questa espressione la Commissione Reale intendesse riferirsi ai doveri previsti nell'art. 570 del codice penale, e cioè alla violazione degli obblighi derivanti dalla patria potestà, dalla tutela legale o dalla qualità di coniuge. Senonchè, per quanto riguarda la patria potestà e la tutela legale, la norma presupporrebbe la possibilità di una donazione fatta dal figlio minorene legittimo o naturale al genitore, il che è escluso dall'art. 314. Il caso di violazione dei doveri di coniuge, poi, è già stato preso in considerazione nell'art. 161 del progetto del primo libro, che commina la perdita di tutti gli utili concessi con il contratto di matrimonio al coniuge per colpa del quale sia stata pronunziata la separazione. Se si trattasse poi di donazioni fatte durante il matrimonio, il coniuge potrebbe sempre farne dichiarare la nullità. Per tali considerazioni ho soppresso il n. 2 dell'art. 432 del progetto preliminare.

255. Nell'art. 338 sono stati fusi i primi due commi dell'art. 433 del progetto preliminare, non essendovi ragione di distinguere tra azione proposta dal donante e azione proposta dai suoi eredi, dal momento che l'uno e gli altri possono agire nel termine sfabilito.

E' stata soppressa la disposizione dell'ultimo comma, non sembrando giustificato vietare che la domanda di revoca sia proposta contro gli eredi del donatario, quando questi muoia prima che sia decorso il termine per proporre l'azione. Il motivo, che per solito si adduce, della personalità dell'azione non è decisivo, trattandosi di una sanzione non penale, ma patrimoniale.

256. Ho fatto seguire all'art. 338 le disposizioni sulla revocazione per sopravvenienza di figli e sul termine per pro-

porre tale azione, posponendo quelle degli articoli 434 e 437 del progetto preliminare, che sono comuni ai due casi di revocazione.

E' stata armonizzata la formula del primo comma dell'art. 339 con quella dell'art. 224, la quale, prevedendo l'ipotesi di ignoranza della esistenza del figlio, comprende anche il caso del presunto morto e dell'assente. E' opportuno infatti che la formula sia più larga, perchè si può ignorare l'esistenza del figlio anche fuori del caso di presunta morte.

Ho preveduto a parte l'ipotesi di revocazione per il riconoscimento di un figlio naturale, disponendo che essa può aver luogo solo se il riconoscimento sia fatto entro due anni dalla donazione, sempre che non risulti che il donante al tempo della donazione conoscesse l'esistenza del figlio.

Da molti è stata criticata la disposizione del progetto preliminare, che limita la revoca ai soli beni costituenti la riserva. Si è giustamente osservato che la sopravvenienza di un figlio induce normalmente il genitore, non solo a volergli assicurare la legittima, per la quale del resto già provvede l'azione di riduzione, ma anche a volergli assicurare il trapasso di tutto il resto del suo patrimonio.

E' del pari ingiustificata la disposizione che esclude la revocazione, quando il donante, al tempo della donazione, sia a conoscenza del concepimento del figlio. La nascita del figlio, infatti, può determinare mutamenti nell'animo del donante, anche per donazioni fatte durante il concepimento. D'altra parte questa disposizione sarebbe in contrasto con le direttive del progetto intese a salvaguardare gli interessi dei figli.

Ho ritenuto quindi opportuno ripristinare la norma dell'art. 1085 del codice vigente.

257. Quanto al termine per l'azione di revocazione, ho stabilito che esse decorre dalla nascita dell'ultimo figlio, conformemente al vigente codice, per rendere chiaro il concetto che la revoca può esercitarsi, non solo dopo la nascita del primo figlio, ma anche dopo la nascita di figli ulteriori.

Per la nascita di figli naturali ho mantenuto la disposizione del progetto preliminare che fa decorrere il termine dalla data del riconoscimento.

Il capoverso vieta non solo di proporre, ma anche di proseguire l'azione dopo la morte del figlio o discendente.

258. Nell'art. 341 sono state unificate le regole degli articoli 434 e 440 del progetto preliminare. Non s'è parlato più di donazioni a enti pubblici, perchè i fatti che giustificano la revoca per ingratitudine non possono essere compiuti dagli enti stessi.

Le donazioni fatte in riguardo di un determinato matrimonio dovrebbero concettualmente comprendere anche quelle che hanno per fine la costituzione di un patrimonio familiare. Senonchè per queste la revoca è ammessa nell'art. 231 del progetto del primo libro. In sede di revisione del primo libro si provvederà a sopprimere l'articolo per evitare una regolamentazione contrastante.

259. Anche negli articoli 342, 343 e 344 si fa riferimento ad entrambi i casi di revocazione.

Si è soppresso il capoverso dell'art. 435 del progetto della Commissione Reale, perchè le forme della rinuncia sono regolate in via generale per tutti i negozi giuridici.

260. Opportunamente nell'art. 443 il progetto preliminare aveva dato una disciplina delle così dette donazioni indirette. Risponde infatti a ragioni di giustizia che anche ad esse si applichino gli istituti della revocazione per ingratitudine e per sopravvenienza di figli, e che anch'esse siano soggette a riduzione per integrazione della quota di riserva.

Ho creduto tuttavia opportuno modificare la formula dell'articolo, perchè l'espressione « donazioni anche non risultanti direttamente da rapporto contrattuale » era sembrata a molti oscura e tecnicamente poco precisa. Era infatti improprio parlare di donazione anche in mancanza di un contratto, dopo che si era chiarito che la donazione è un contratto.

Più proprio è sembrato quindi parlare di liberalità, che è termine generico il quale comprende tanto la donazione come ogni altro atto, il quale produca l'arricchimento di un soggetto e con il conseguente impoverimento di un altro.

La norma del progetto inoltre meritava di essere completata, per l'ovvia convenienza di sottrarre al regime delle donazioni indirette le liberalità che già l'art. 281 esclude dalla collazione e quelle che si sogliono fare in occasione di servizi resi o in conformità degli usi.

# I N D I C E

---

	<i>Pag.</i>	
<b>PREMESSA</b> .....	Pag.	II
<b>DELLE SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE E DELLE DONAZIONI</b> .....	»	3
<b>TITOLO I.</b> . . — Delle successioni a causa di morte in generale .....	»	6
<b>CAPO I.</b> .....	»	7
<b>CAPO II.</b> .....	»	9
<b>CAPO III.</b> ... — Della indegnità .....	»	10
<b>CAPO IV.</b> ... — Della rappresentazione .....	»	13
<b>CAPO V.</b> ..... — Dell'accettazione dell'eredità.		
<i>Sezione I.</i> ... — Disposizioni generali .....	»	15
<i>Sezione II.</i> .. — Del beneficio d'inventario .....	»	20
<b>CAPO VI.</b> ... — Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede .....	»	31
<b>CAPO VII.</b> .. — Della rinunzia all'eredità.....	»	35
<b>CAPO VIII.</b> . — Dell'eredità giacente .....	»	37
<b>CAPO IX.</b> ... — Della petizione di eredità .....	»	39
<b>CAPO X.</b> .....		
<i>Sezione I.</i> ... — Della quota dovuta ai legittimari...	»	40
<i>Sezione II.</i> .. — Della integrazione della quota dovuta ai legittimari .....	»	43
<b>TITOLO II.</b> — Delle successioni legittime.....	»	43
<b>CAPO I.</b> .....	»	48
<b>CAPO II.</b> .....	»	51
<b>CAPO III.</b> ... — Della successione del coniuge superstite .....	»	55
<b>CAPO IV.</b> ... — Dell'acquisto dei beni del defunto da parte dello Stato .....	»	57

TITOLO III. — Delle successioni testamentarie.		
CAPO I. ....	— Disposizioni generali .....	Pag. 58
CAPO II. ....	— Della capacità di disporre per testamento .....	» 59
CAPO III. ...	— Della incapacità di ricevere per testamento .....	» 60
CAPO IV. ...	— Della forma dei testamenti .	
Sezione I. ...	— Dei testamenti ordinari .....	» 65
Sezione II. ..	— Dei testamenti speciali .....	» 69
Sezione III. .	— Della pubblicazione de i testamenti olografi e dei testamenti segreti. .	» 71
CAPO V. ....	— Dell'istituzione di erede e dei legati.	
Sezione I. ...	— Disposizioni generali .....	» 74
Sezione II. ..	— Delle disposizioni condizionali, a termine e modali .....	» 81
Sezione III. .	— Dei legati .....	» 85
Sezione IV. .	— Della revocazione delle disposizioni testamentarie.....	» 91
CAPO VI. ...	— Delle sostituzioni.....	» 93
Sezione I. ...	— Della sostituzione ordinaria .....	» 93
Sezione II. ..	— Della sostituzione fedecommissaria .	» 94
CAPO VII. ..	— Degli esecutori testamentari .....	» 97
TITOLO IV. — Della divisione.....		» 99
CAPO I. ....	— Disposizioni generali .....	» 99
CAPO II. ....	— Della collazione .....	» 106
CAPO III. ...	— Del pagamento dei debiti .....	» 112
CAPO IV. ...	— Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote .....	» 114
CAPO V. . .	— Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione .....	» 114
TITOLO V. . — Delle donazioni.		
CAPO I. ....	— Disposizioni generali .....	» 115
CAPO II ....	— Della capacità di disporre e di ricevere per donazione .....	» 118
CAPO III. ...	— Della forma e degli effetti della donazione .....	» 122
CAPO IV. .	— Della revocazione delle donazioni . .	» 120



# PROGETTO

# CODICE CIVILE

---

## LIBRO III

### **DELLE SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE E DELLE DONAZIONI**

#### TITOLO I.

#### **DELLE SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE IN GENERALE.**

##### CAPO I.

##### DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE, DELLA DELAZIONE E DELL'ACQUISTO DELL'EREDITÀ.

###### Art. 1.

(Apertura della successione)

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

###### Art. 2.

(Delazione dell'eredità)

L'eredità si devolve per legge.

Può anche essere devoluta in tutto o in parte per testamento, ma le disposizioni testamentarie non possono in ogni caso pregiudicare i diritti che la legge riserva alle persone indicate nel capo decimo di questo titolo.

###### Art. 3.

(Acquisto dell'eredità)

L'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento in cui si è aperta la successione.

## Art. 4.

(Possesso dei beni ereditari)

Il chiamato all'eredità ha di diritto, dal momento dell'apertura della successione, il possesso dei beni del defunto senza bisogno di materiale apprensione.

A lui spettano tutte le azioni concesse dalla legge a tutela del possesso.

## CAPO II.

DELLA CAPACITÀ DI SUCCEDERE.

## Art. 5.

(Determinazione della capacità).

Sono capaci di succedere tutti coloro che, al tempo dell'apertura della successione, abbiano capacità giuridica a norma degli articoli 1 e 2 del progetto del primo libro.

Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi sia nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.

Possono inoltre ricevere per testamento i figli immediati di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, quantunque non siano ancora concepiti.

La capacità di succedere delle persone giuridiche e degli enti non legalmente riconosciuti è regolata dall'art. 142.

## CAPO III.

DELLA INDEGNITÀ.

## Art. 6.

(Casi di indegnità).

È escluso dalla successione come indegno:

1° chi abbia volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purchè non ricorra una delle ipotesi contemplate negli articoli 51, 52 e 54 del codice penale:

2° chi abbia in danno di una di tali persone commesso un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni relative all'omicidio ;

3° chi abbia denunciato una di tali persone per reato punibile con la morte, l'ergastolo, la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, quando la denuncia sia stata dichiarata calunniosa dal giudice penale ; ovvero abbia testimoniato contro le persone medesime, imputate dei predetti reati, quando la testimonianza sia stata dichiarata falsa dal giudice penale ;

4° chi abbia indotto con dolo o violenza la persona della cui successione si tratta a fare, revocare o mutare il testamento, o ne lo abbia impedito ;

5° chi abbia soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata ;

6° chi abbia formato un testamento falso o ne abbia fatto scientemente uso.

#### Art. 7.

(Restituzione dei frutti).

L'indegno è obbligato a restituire i frutti che gli siano pervenuti dopo l'apertura della successione.

#### Art. 8.

(Indegnità del genitore).

Colui che è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima che siano devoluti ai suoi figli i diritti di usufrutto o di amministrazione, che la legge accorda ai genitori.

#### Art. 9.

(Riabilitazione dell'indegno).

Chi sia incorso nell'indegnità è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo abbia espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento.

Tuttavia l'indegno, non espressamente abilitato, ove sia stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.

## CAPO IV.

## DELLA RAPPRESENTAZIONE.

## Art. 10.

(Concetto e limiti).

La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente.

Essa ha luogo nei casi di premorienza, assenza o indegnità della persona a cui si sarebbe devoluta l'eredità o sarebbe spettato il legato.

Si può rappresentare il premorto alla cui successione si è rinunciato.

Nella successione testamentaria la rappresentazione non ha luogo quando il testatore abbia provveduto ai casi di premorienza, assenza o indegnità, ovvero si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di sua natura personale.

## Art. 11.

(Estensione del diritto di rappresentazione).

La rappresentazione è ammessa nella linea retta discendente e nella linea collaterale soltanto a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

La rappresentazione ha luogo in infinito sia uguale o disuguale il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.

Nel caso di unicità di stirpe in linea retta, pur avendo luogo la rappresentazione, il discendente non è tenuto all'imputazione delle donazioni fatte al suo ascendente, prevista dall'art. 105.

## Art. 12.

(Divisione nei casi di rappresentazione).

Nei casi in cui ha luogo la rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.

Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione si fa per stirpi anche in ciascun ramo, e fra i membri del medesimo ramo la divisione si fa per capi.

## CAPO V.

## DELL'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ.

SEZIONE 1ª — *Disposizioni generali.*

## Art. 13.

(Accettazione pura e semplice e accettazione con beneficio d'inventario).

L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario.

L'accettazione con beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore.

## Art. 14.

(Eredità devolute a minori o interdetti).

Le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono validamente accettare che con le formalità stabilite negli articoli 328, 329 e 383 del progetto del primo libro del codice civile e col beneficio d'inventario.

## Art. 15.

(Eredità devolute a inabilitati).

Gli inabilitati non possono accettare se non con le formalità stabilite nell'art. 403 del progetto del primo libro del codice civile e con il beneficio dell'inventario.

## Art. 16.

(Eredità devolute a persone giuridiche).

Le persone giuridiche non possono accettare le eredità ad esse devolute senza l'autorizzazione governativa, osservate le disposizioni contenute nelle leggi speciali.

L'accettazione non può farsi se non col beneficio dell'inventario.

Queste disposizioni non si applicano agli enti indicati nell'art. 12 del progetto del primo libro del codice civile.

La disposizione del primo comma si osserva anche per l'acquisto dei legati.

## Art. 17.

(Modi di accettazione).

L'accettazione può essere espressa o tacita.

## Art. 18.

(Accettazione espressa).

L'accettazione è espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all'eredità abbia dichiarato di accettarla o abbia assunto il titolo di erede.

Non ha effetto la dichiarazione di accettazione sotto condizione o a termine.

Parimenti non ha effetto la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.

## Art. 19.

(Accettazione tacita).

L'accettazione è tacita quando il chiamato alla eredità fa un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

## Art. 20.

(Atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione).

Gli atti semplicemente conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea non importano accettazione di eredità, se con essi non siasi assunto il titolo o la qualità di erede.

Se si trovano nell'eredità oggetti che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio, il chiamato può farsi autorizzare a venderli nel modo che l'autorità giudiziaria stimi più conveniente, senza che da ciò si possa indurre che egli abbia accettato l'eredità.

## Art. 21.

(Spese fatte dal chiamato all'eredità).

Se il chiamato rinuncia all'eredità, le spese da lui fatte legittimamente fino alla rinuncia sono a carico dell'eredità.

## Art. 22.

(Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione).

La donazione, la vendita o la cessione che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, inducono dal suo canto l'accettazione dell'eredità.

## Art. 23.

(Rinunzia a vantaggio di tutti i coeredi).

La rinunzia di uno dei chiamati alla eredità non induce accettazione quando sia fatta gratuitamente a tutti coloro ai quali sarebbesi devoluta la porzione del rinunziante in caso di sua mancanza.

## Art. 24.

(Trasmissione del diritto di accettazione).

Il chiamato all'eredità, se muore senza averla accettata, trasmette ai suoi eredi il diritto di accettarla.

Se questi non sono fra loro di accordo per accettare o rinunziare all'eredità, colui che accetta acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi dell'eredità, rimauendovi estraneo il rinunziante.

La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità al medesimo devoluta.

## Art. 25.

(Prescrizione).

Il diritto di accettare una eredità si prescrive nel termine ordinario di prescrizione. Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione.

In caso di istituzione condizionale la prescrizione decorre dal verificarsi della condizione.

## Art. 26.

(Fissazione di un termine per l'accettazione).

Chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato



dichiararsi se accetta o rinunzia all'eredità. Decorso questo termine senza che abbia fatta la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità.

Art. 27.

(Impugnativa per violenza o dolo).

L'accettazione dell'eredità non si può impugnare se non quando sia l'effetto di violenza o di dolo.

L'azione si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

Art. 28.

(Impugnativa per errore).

L'accettazione dell'eredità non si può impugnare se viziata da errore.

Tuttavia se viene a scoprirsi un testamento, del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli sia dovuta.

La prova del valore dell'eredità incombe all'erede.

SEZIONE 2ª. — *Del beneficio d'inventario.*

Art. 29.

(Accettazione con beneficio d'inventario).

L'accettazione con beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle rinunzie conservato nella stessa pretura.

Entro un mese dalla inserzione la dichiarazione deve essere per cura del cancelliere trascritta presso l'ufficio delle ipoteche del luogo in cui si è aperta la successione.

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure farsi menzione della data in cui esso è stato compiuto.

Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve far inserire nel registro l'annotazione della data in cui è stato compiuto.

### Art. 30.

(Chiamato all'eredità che sia nel possesso reale dei beni).

Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo si trovi nel possesso reale dei beni del defunto, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo abbia cominciato ma non possa completarlo, può ottenere dal pretore del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non può eccedere i tre mesi.

Decorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.

Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'art. 29, ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo per deliberare sull'accettazione o rinunzia dell'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, si ha per erede puro e semplice.

### Art. 31.

(Curatore dell'eredità).

Durante i termini stabiliti nell'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato è considerato curatore di diritto dell'eredità e in tale qualità può essere convenuto in giudizio per rappresentarla e rispondere alle istanze contro la medesima proposte. Se non compaia, l'autorità giudiziaria nomina un curatore all'eredità perchè la rappresenti in tale giudizio.

### Art. 32.

(Chiamato all'eredità che non sia nel possesso reale dei beni).

Il chiamato all'eredità, che non sia nel possesso reale dei beni, può fare la dichiarazione di accettazione col beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non sia prescritto.

Quando abbia fatto la dichiarazione di accettazione indicata nell'art. 29, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salvo proroga che sia stata accordata dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 30; in difetto è considerato erede puró e semplice.

Qualora abbia fatto l'inventario, deve nei quaranta giorni successivi al compimento di esso fare la dichiarazione di accettazione. Decorso questo termine senza che abbia fatta la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità.

### Art. 33.

(Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria).

Il chiamato all'eredità, che non si trovi nel possesso reale dei beni, quando gli sia stato assegnato un termine a norma dell'art. 26, deve, entro detto termine, compiere anche l'inventario; se fa la dichiarazione e non l'inventario, è considerato erede puro e semplice.

L'autorità giudiziaria può accordare una dilazione.

### Art. 34.

(Decadenza dal beneficio d'inventario).

I minori, gli interdetti e gli inabilitati non si intendono decaduti dal beneficio dell'inventario, se non al compimento dell'anno successivo alla maggiore età, o alla cessazione dell'interdizione o dell'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle disposizioni della presente sezione.

### Art. 35.

(Effetti del beneficio d'inventario).

L'effetto del beneficio dell'inventario consiste nel tener distinti il patrimonio del defunto e quello dell'erede.

Conseguentemente:

1° l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi, che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;

2° l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;

3° i creditori dell'eredità e i legatari hanno sul patrimonio ereditario una preferenza di fronte ai creditori dell'erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio dell'inventario o vi rinunzi.

#### Art. 36.

(Amministrazione dei beni ereditari, responsabilità dell'erede).

L'erede con beneficio d'inventario non è obbligato che per le colpe gravi nell'amministrazione dei beni ereditari.

#### Art. 37.

(Cauzione).

Se lo richiedono i creditori o altri aventi interesse, l'erede deve dare idonee cautele per il valore dei beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che potesse sopravanzare al pagamento dei creditori ipotecari.

#### Art. 38.

(Alienazione dei beni ereditari).

L'erede decade dal beneficio d'inventario se aliena o sottopone a pegno o ipoteca i beni ereditari senza l'autorizzazione giudiziaria e senza l'osservanza delle forme prescritte dal codice di procedura civile.

Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria dopo decorsi cinque anni dalla dichiarazione d'accettazione con beneficio d'inventario.

#### Art. 39.

(Omissioni o infedeltà nell'inventario).

Decade pure dal beneficio dell'inventario l'erede che abbia in mala fede ommesso di denunziare nell'inventario qualche effetto appartenente all'eredità o che abbia in mala fede denunziato nell'inventario stesso passività non esistenti.

## Art. 40.

(Pagamento dei creditori e legatari).

Decorso un mese dalla trascrizione prevista nell'art. 29 o dall'annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l'inventario sia posteriore alla dichiarazione, l'erede, quando non vi siano opposizioni da parte di creditori o legatari ed egli non intenda chiedere la liquidazione a norma dell'art. 48, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi però i loro diritti di poeriorità.

Esaurito l'asse ereditario, i creditori che siano rimasti insoddisfatti hanno soltanto regresso contro i legatari ancorchè di cosa specifica appartenente al testatore, nei limiti del valore del legato.

Quest'azione si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo che il credito si sia prescritto prima.

## Art. 41.

(Rendimento del conto).

L'erede ha l'obbligo di render conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari. Questi possono far assegnare un termine all'erede.

## Art. 42.

(Mora nel rendimento del conto).

L'erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non quando sia stato posto in mora a presentare il conto e non abbia ancora soddisfatto a quest'obbligo.

Dopo la liquidazione del conto non può essere costretto al pagamento coi suoi beni che fino a concorrenza delle somme di cui sia debitore.

## Art. 43.

(Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione).

Qualora entro il termine indicato nell'art. 40 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l'erede non può eseguire pagamenti, e deve invece provvedere alla liquidazione della eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari.

A tal fine egli deve, non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione, invitare i creditori e legatari a presentare, entro un termine da fissarsi dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito.

L'invito è spedito per lettera raccomandata ai creditori o legatari di domicilio noto ed è pubblicato nel giornale degli annunci giudiziari.

#### Art. 44.

(Procedura di liquidazione).

Scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni di credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, alla liquidazione delle attività ereditarie, facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie, e forma, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di graduazione.

I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione. Essi sono preferiti ai legatari. Fra i creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.

Quando per soddisfare i creditori sia stato necessario comprendere nella liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie, sulla somma che residui dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari.

#### Art. 45.

(Termine per la liquidazione).

L'autorità giudiziaria, sull'istanza di qualcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine all'erede per la liquidazione delle attività ereditarie e per la formazione dello stato di graduazione.

#### Art. 46.

(Reclami).

Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con lettera raccomandata ai creditori e legatari dei quali già sia noto il domicilio e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel giornale degli annunci giudiziari.

Trascorsi trenta giorni dalla data di questa pubblicazione senza reclami, lo stato di graduazione diventa definitivo.

I reclami si propongono all'autorità giudiziaria del luogo dell'aperta successione.

#### Art. 47.

(Pagamento dei creditori e dei legatari).

Divenuto definitivo lo stato di graduazione o passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami, l'erede provvede al soddisfacimento dei creditori e legatari in conformità dello stato stesso. Questo costituisce titolo esecutivo contro l'erede.

La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione.

I creditori e i legatari che non si siano presentati hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residui dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Tale azione si prescrive nel termine di tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito si sia prescritto prima.

#### Art. 48.

(Liquidazione promossa dall'erede).

Anche quando non vi sia opposizione di creditori o legatari, l'erede può valersi della procedura di liquidazione prevista negli articoli precedenti.

Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi della detta procedura.

#### Art. 49.

(Liquidazione nel caso di più eredi).

Se più siano gli eredi con beneficio d'inventario, ciascuno può promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine stabilito da questo per la dichiarazione dei creditori. Se i coeredi non si presentano, sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.

## Art. 50.

(Decadenza dal beneficio).

L'erede, che in caso di opposizione non osserva le disposizioni stabilite nell'art. 43 o che non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito a norma dell'art. 45, decade dal beneficio d'inventario.

Parimenti decade dal beneficio d'inventario l'erede che, nel caso previsto dall'art. 48, dopo l'invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito, esegua pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osservi il termine che gli sia stato prefisso a norma dell'art. 45.

La decadenza non si verifica quando si tratti di pagamenti fatti a creditori privilegiati o ipotecari.

## Art. 51.

(Procedure individuali).

Dopo eseguita la pubblicazione prescritta nell'ultimo comma dell'art. 43 non possono essere promosse procedure esecutive a istanza di singoli creditori.

I crediti a termine diventano esigibili.

## Art. 52.

(Accettazione fatta da uno dei chiamati).

L'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati all'eredità giova a tutti gli altri.

Il beneficio d'inventario giova a tutti i chiamati all'eredità anche se l'inventario sia compiuto da un chiamato diverso da quello che faccia la dichiarazione d'accettazione con beneficio d'inventario.

## Art. 53.

(Spese).

Le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altra operazione dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario sono a carico dell'eredità.



## CAPO VI.

DELLA SEPARAZIONE DEI BENI DEL DEFUNTO  
DA QUELLI DELL'EREDE.

## Art. 54.

(Oggetto della separazione).

La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, coi beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede.

Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che abbiano altre garanzie sui beni del defunto.

La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.

## Art. 55.

(Separazione contro i legatari di specie).

I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni formanti oggetto di legato di specie.

## Art. 56.

(Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti).

I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata. Restano salve le cause di prelazione.

Quando la separazione sia esercitata da creditori e da legatari, i creditori sono preferiti ai legatari.

## Art. 57.

(Cessazione della separazione).

L'erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione per il pagamento di quelli il cui diritto fosse sospeso da condizione o da termine o fosse contestato.

## Art. 58.

(Termine per l'esercizio del diritto alla separazione).

Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione.

## Art. 59.

(Separazione riguardo ai mobili).

Il diritto alla separazione riguardo ai beni mobili si esercita mediante domanda giudiziale.

La domanda si propone con ricorso al pretore del luogo dell'aperta successione, il quale ordina, se non sia ancora fatto, l'inventario e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.

Riguardo ai mobili già alienati dall'erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.

## Art. 60.

(Separazione riguardo agli immobili).

Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca il diritto alla separazione si esercita mediante la iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi al competente ufficio. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per l'iscrizione delle ipoteche con l'indicazione del nome del defunto e di quello dell'erede, se è conosciuto, e con la dichiarazione che l'iscrizione viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessaria l'esibizione del titolo.

Le iscrizioni a titolo di separazione prendono grado dal giorno dell'apertura della successione, anche se eseguite in tempi diversi.

Sono ad esse applicabili le disposizioni relative alle ipoteche.

## CAPO VII.

## DELLA RINUNZIA ALL'EREDITÀ.

## Art. 61.

(Dichiarazione di rinunzia).

La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle rinunzie conservato nella stessa pretura.

## Art. 62.

(Rinunzia condizionata, a termine o parziale).

Non ha effetto la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.

## Art. 63.

(Retroattività della rinunzia).

Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.

La rinunzia non lo esclude dal poter chiedere i legati a lui fatti.

## Art. 64.

(Devoluzione nelle successioni legittime).

Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si acquista di diritto da coloro che sarebbero concorsi col rinunziante; se è solo, la eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe in sua mancanza.

## Art. 65.

(Devoluzione nelle successioni testamentarie).

Nelle successioni testamentarie la parte del rinunziante si devolve agli eredi legittimi a norma dell'art. 228, salva l'applicazione delle regole relative alla sostituzione.

## Art. 66.

(Impugnativa della rinunzia da parte dei creditori)

Se taluno rinunzia, ancorchè senza frode, ad una eredità in pregiudizio dei suoi creditori, questi possono far dichiarare inefficace la rinunzia nei loro confronti e farsi autorizzare ad accettare la eredità in nome e luogo del rinunziante al solo effetto di soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza dei loro crediti.

La sentenza non pregiudica i terzi che abbiano acquistato diritti sugli immobili, anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, da colui al quale l'eredità sia pervenuta in seguito alla rinunzia.

## Art. 67.

(Revoca della rinunzia).

Sino a che il diritto di accettare un'eredità non sia prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono ancora accettarla se non sia già stata accettata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni legittimamente acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità.

## Art. 68.

(Impugnativa per violenza o dolo).

La rinunzia all'eredità non si può impugnare se non quando sia l'effetto di violenza o di dolo.

L'azione si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

## Art. 69.

(Sottrazione di effetti ereditari).

I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto effetti spettanti all'eredità, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici nonostante la loro rinunzia.

## Art. 70.

(Divieto di rinunzia all'eredità di una persona vivente).

Non si può rinunziare all'eredità di una persona vivente e non si possono alienare i diritti eventuali su tale eredità.

## CAPO VIII.

DELL'EREDITÀ GIACENTE.

## Art. 71.

(Nomina del curatore).

Quando il chiamato non abbia accettato l'eredità e non sia nel possesso reale dei beni, il pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, sulla istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore all'eredità.

Il decreto, col quale si nomina il curatore, è pubblicato per estratto a cura del cancelliere nel giornale degli annunci giudiziari.

Art. 72.

(Obblighi del curatore).

Il curatore è tenuto a far procedere all'inventario dell'eredità, ad esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a versare nella cassa dei depositi giudiziari il denaro che si trovi nell'eredità o si ritragga dalla vendita dei mobili o degli immobili, e da ultimo a rendere conto della sua amministrazione.

Art. 73.

(Inventario, amministrazione e rendimento dei conti).

Le disposizioni della sezione seconda del capo quinto di questo titolo, riguardanti l'inventario, il modo di amministrazione e il rendimento dei conti per parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni al curatore dell'eredità giacente.

Art. 74.

(Cessazione della curatela per accettazione dell'eredità).

Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità sia accettata.

CAPO IX.

DELLA PETIZIONE DI EREDITÀ.

Art. 75.

(Concetto).

L'erede può domandare l'eredità o parte di essa contro chiunque la possieda a titolo di erede o senza titolo.

L'erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possieda a titolo di erede o senza titolo, salvo quanto è disposto nell'art. 77.

## Art. 76.

(Obblighi del possessore di buona fede).

Il possessore di buona fede non è tenuto alla restituzione dei frutti se non dal giorno della domanda giudiziale. Quando abbia in buona fede alienato una cosa dell'eredità è soltanto obbligato a restituire all'erede vero il prezzo o il corrispettivo ricevuto ovvero a cedergli l'azione contro l'acquirente che non l'abbia ancora soddisfatto.

E' possessore di buona fede chi è in possesso della eredità o di un bene ereditario ritenendosi erede in base a un errore scusabile di diritto o di fatto.

## Art. 77.

(Diritti dei terzi).

L'azione dell'erede non può essere proposta contro i terzi che abbiano contrattato in buona fede a titolo oneroso con l'erede apparente. Riguardo ai beni immobili occorre però che l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dall'erede apparente siano stati trascritti anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale.

## Art. 78.

(Norme applicabili alla petizione d'eredità).

Sono applicabili alla petizione di eredità le disposizioni degli articoli 704, 705 e 706 del codice civile.

## CAPO X.

## DEI DIRITTI DEI LEGITTIMARI.

SEZIONE 1ª — *Della quota dovuta ai legittimari.*

## Art. 79.

(Legittimari).

Le persone a favore delle quali la legge riserva diritti nella successione sono i figli legittimi o in loro mancanza gli ascendenti legittimi e inoltre i figli naturali e il coniuge superstite.

## Art. 80.

(Riserva a favore dei figli legittimi).

A favore dei figli legittimi è riservata la metà del patrimonio del genitore, se questi lascia un figlio solo, e sono riservati i due terzi se i figli siano due o più, salvo quanto è disposto dagli articoli 84 e 85 per i casi di concorso.

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi; e si applicano le disposizioni degli articoli 107, secondo comma, 108 secondo e terzo comma.

## Art. 81.

(Riserva a favore degli ascendenti legittimi).

Se colui che muore non lascia figli legittimi, ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un quarto del patrimonio, salvo quanto è disposto dagli articoli 88 e 89 per i casi di concorso.

Se gli ascendenti siano più, per l'assegnazione della quota a loro riservata si applicano le regole stabilite nell'art. 110.

## Art. 82.

(Riserva a favore dei figli naturali).

A favore dei figli naturali, quando la filiazione sia riconosciuta o dichiarata, è riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale, o la metà se i figli naturali siano due o più, salvo quanto è disposto dagli articoli 84, 85, 86, 88 e 89 per i casi di concorso.

Si applicano le disposizioni dell'art. 118.

## Art. 83.

(Riserva a favore del coniuge superstite).

A favore del coniuge superstite è riservato l'usufrutto di due terzi del patrimonio dell'altro coniuge, salvo quanto è disposto dagli articoli 85, 86, 87 e 89 per i casi di concorso.

## Art. 84.

(Concorso di figli legittimi e naturali).

Quando insieme con i figli legittimi il defunto abbia lasciato figli naturali, la quota di patrimonio complessiva-

mente riservata è di due terzi. Su tale quota ciascuno dei figli naturali consegue metà della porzione che consegue ciascuno dei figli legittimi. Questi ultimi hanno facoltà di pagare la porzione spettante ai figli naturali in danaro o in beni immobili ereditari a giusta stima.

#### Art. 85.

(Concorso di figli legittimi, coniuge e figli naturali).

Se colui che muore lascia insieme con figli legittimi anche il coniuge, quando vi sia un solo figlio, la quota di patrimonio a costui riservata è di un terzo. Un altro terzo spetta in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per una metà al figlio medesimo e per l'altra metà fa parte della disponibile.

Se il coniuge passa a nuove nozze la quota di usufrutto si riduce a un quarto e la differenza è attribuita in piena proprietà al figlio. A questi spetta inoltre la nuda proprietà di un terzo dei beni assegnati in usufrutto al coniuge.

Quando i figli siano due o più, la quota di patrimonio riservata ad essi e al coniuge è complessivamente di due terzi. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari al quarto del patrimonio del defunto.

La residua parte della quota di riserva e la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge sono ripartite tra i figli.

Se insieme col coniuge vi sono figli legittimi e figli naturali, l'ammontare complessivo della quota di riserva è di due terzi. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari al quarto del patrimonio del defunto. La residua parte della quota di riserva e la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge sono ripartite tra i figli legittimi e i figli naturali con le regole fissate nell'art. 84.

#### Art. 86.

(Concorso di coniuge e figli naturali).

Quando insieme col coniuge vi sia soltanto un figlio naturale, al coniuge è riservata l'usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio del defunto.

Al figlio naturale è riservata la piena proprietà di un quarto del patrimonio e la nuda proprietà di un quinto dei



beni assegnati in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà degli altri quattro quinti dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile.

Quando i figli naturali siano più, al coniuge è riservato l'usufrutto di un terzo del patrimonio e ai figli naturali è riservata la piena proprietà di un altro terzo. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per metà ai figli, mentre per l'altra metà fa parte della disponibile.

#### Art. 87.

(Concorso di ascendenti legittimi e coniuge).

Quando colui che muore non lascia nè figli legittimi, nè figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo è riservato l'usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio e agli ascendenti la piena proprietà di un quarto del patrimonio. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile.

#### Art. 88.

(Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali).

Quando vi siano ascendenti legittimi e figli naturali, la quota complessivamente riservata è della metà del patrimonio del defunto, se questi lascia un solo figlio naturale; di due terzi se i figli siano due o più.

La quota è ripartita in modo che agli ascendenti o al solo ascendente superstite sia attribuita una porzione eguale a quella di ciascuno dei figli naturali, ma non inferiore ad un sesto del patrimonio del defunto.

#### Art. 89.

(Concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge).

Se insieme con ascendenti legittimi e con figli naturali vi sia anche il coniuge, la quota complessivamente riservata è di due terzi del patrimonio del defunto. Su questa quota spetta al coniuge l'usufrutto di una porzione pari ad un terzo del patrimonio; agli ascendenti una porzione pari al quinto del patrimonio se il figlio naturale è uno solo, e al sesto se i figli naturali sono più; la residua parte spetta ai figli naturali. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al

coniuge spetta ai figli naturali se sono più; se il figlio naturale è uno solo spetta a lui per tre quinti e per il resto fa parte della disponibile.

#### Art. 90.

(Soddisfacimento delle ragioni del coniuge).

È in facoltà degli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge o mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l'assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari da determinarsi d'accordo o altrimenti dall'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze del caso.

Fino a che il coniuge non sia soddisfatto delle sue ragioni, conserva i suoi diritti su tutti i beni ereditari.

#### Art. 91.

(Esclusione e riduzione della riserva del coniuge).

Il coniuge non ha diritto alla riserva nei casi indicati nell'art. 127.

La quota di riserva si riduce alla metà in caso di separazione consensuale.

#### Art. 92.

(Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari).

Il testatore non può imporre alcun peso o condizione sulla quota spettante ai legittimari, salvo l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro.

#### Art. 93.

(Lascito eccedente la porzione disponibile).

Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia, il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari ai quali sia stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la proprietà della porzione disponibile.

La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore abbia disposto della nuda proprietà di una quota eccedente la porzione disponibile.

Se i legittimari sono più, occorre l'accordo di tutti perchè la disposizione testamentaria abbia esecuzione.

Le stesse regole si applicano anche nel caso che le disposizioni di usufrutto, di rendita o di nuda proprietà siano state fatte con donazioni.

Art. 94.

(Legato in sostituzione di legittima).

Se ad un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunciare al legato e chiedere la legittima.

Se egli accetta il legato, l'accettazione gli fa perdere il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non importa assunzione della qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore abbia espressamente lasciato al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.

Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile.

SEZIONE 2<sup>a</sup>. — *Della integrazione della quota dovuta ai legittimari.*

Art. 95.

(Determinazione della quota di riserva).

Per determinare l'ammontare della quota di patrimonio riservata ai legittimari si forma una massa di tutti i beni del testatore al tempo della morte, detraendone i debiti.

Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione secondo il loro valore quale risulta dall'applicazione delle regole dettate negli articoli 286 a 289 e sull'asse così formato si calcola quale sia la quota spettante ai legittimari.

Art. 96.

(Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari).

Qualora sui beni lasciati dal defunto si apra in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso dei legittimari

con eredi legittimi, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente, se ciò sia necessario per integrare la quota riservata ai legittimari.

#### Art. 97.

(Riduzione delle disposizioni testamentarie).

Le disposizioni testamentarie, le quali risultano eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre, avuto anche riguardo alle donazioni fatte, sono ridotte nei limiti della quota medesima.

#### Art. 98.

(Modo di riduzione delle disposizioni testamentarie).

La riduzione delle disposizioni testamentarie si fa proporzionalmente senza alcuna distinzione fra gli eredi e i legatari.

Ogni qualvolta però il testatore ha dichiarato di volere che una sua disposizione abbia effetto a preferenza delle altre, una tale disposizione non viene ridotta, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.

#### Art. 99.

(Riduzione delle donazioni).

Se il valore delle donazioni eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, le donazioni medesime sono riducibili fino alla detta quota.

Non si fa luogo alla riduzione delle donazioni se non dopo che sia esaurito il valore dei beni di cui sia stato disposto per testamento.

#### Art. 100.

(Chi può domandare la riduzione delle donazioni).

La riduzione delle donazioni non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.

Essi non possono rinunciare a questo diritto durante la vita del donante, nè con dichiarazione espressa, nè col prestare il loro assenso alla donazione.

I donatari, i legatari e i creditori del defunto non possono domandare la riduzione, nè approfittarne.

Art. 101.

(Modo di riduzione delle donazioni).

La riduzione delle donazioni si fa cominciando dall'ultima e risalendo successivamente alle anteriori.

Art. 102.

(Riduzione del legato o della donazione di immobili).

Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre sia un immobile, la riduzione si fa con la separazione di altrettanta parte dell'immobile medesimo, se questa può aver luogo comodamente.

Se la separazione non possa farsi comodamente e il legatario o il donatario abbia nell'immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, deve lasciare l'immobile per intero nell'eredità, salvo a lui il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza è uguale al quarto o minore di esso, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari.

Il legatario o il donatario però che sia legittimario può ritenere tutto l'immobile, purchè il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.

Art. 103.

(Restituzione degli immobili).

Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione saranno liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario li abbia gravati.

I frutti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale.

Art. 104.

(Azione di riduzione e di rivendicazione contro terzi).

L'azione per la riduzione e per la rivendicazione può promuoversi dai legittimari contro i terzi, ai quali siano stati trasferiti gli immobili formanti oggetto delle donazioni e alie-

nati dai donatari, nel modo e nell'ordine stesso con cui potrebbe essere promossa contro i donatari medesimi e premessa l'escussione dei loro beni. Questa azione deve promuoversi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima.

Art. 105.

(Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione).

Il legittimario, che non abbia accettato l'eredità col beneficio d'inventario, non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a chiamati come coeredi.

In ogni caso il legittimario, che domandi la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.

La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.

Ogni cosa, che secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro è esente da collazione, è pure esente dalla imputazione.

TITOLO II.

DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME.

Art. 106.

(Persone chiamate all'eredità).

Nella successione legittima l'eredità si devolve ai discendenti legittimi, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, ai parenti naturali e al coniuge, nell'ordine e secondo le regole in appresso stabilite.

CAPO I.

DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI LEGITTIMI.

Art. 107.

(Successione dei figli legittimi e dei loro discendenti).

Al padre, alla madre e a ogni altro ascendente succedono i figli legittimi o i loro discendenti.

Essi succedono per capi, quando sono tutti in primo grado o comunque sono tutti chiamati per diritto proprio; per stirpi, quando tutti o alcuni di essi succedono per rappresentazione.

## Art. 108.

(Successione dei figli legittimati e adottivi).

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.

L'equiparazione si estende ai figli legittimati per decreto Reale dopo la morte del genitore, purchè la domanda di legittimazione sia stata proposta non oltre l'anno dalla morte.

I figli adottivi e i loro discendenti sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante.

## Art. 109.

(Successione dei genitori).

A colui che muore senza lasciare prole, nè fratelli o sorelle, nè discendenti da essi, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o quello dei genitori che sia superstite.

## Art. 110.

(Successione degli ascendenti).

A colui che muore senza lasciare prole, nè genitori, nè fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna.

Se però gli ascendenti non sono in eguale grado, la eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.

## Art. 111.

(Successione dei fratelli e delle sorelle).

A colui che muore senza lasciare prole, nè genitori, nè altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle, o in loro luogo i rispettivi discendenti a norma del capoverso dell'art. 107.

I fratelli e le sorelle unilaterali o i loro discendenti conseguono però la sola metà della quota che conseguono i germani.

## Art. 112.

(Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle).

Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla

successione del medesimo per capi, purchè in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore del quarto.

Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota del quarto in favore di questi ultimi.

I discendenti da fratello e sorella succedono per diritto di rappresentazione.

Se entrambi i genitori manchino o siano indegni, e vi siano ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'art. 110, la quota che spetterebbe ad uno solo dei genitori.

#### Art. 113.

(Successione di altri parenti).

Se alcuno muore senza lasciar prole, nè genitori, nè altri ascendenti, nè fratelli o sorelle, nè discendenti da essi, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.

La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.

### CAPO II.

#### DELLA SUCCESSIONE DEI FIGLI NATURALI E DEI LORO PARENTI.

#### Art. 114.

(Successione dei figli naturali).

Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione sia stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata.

#### Art. 115.

(Concorso di figli naturali e legittimi).

I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi o loro discendenti, conseguono metà della quota che conseguono i legittimi.

I figli legittimi o i loro discendenti hanno facoltà di pagare la porzione spettante ai figli naturali in danaro o in beni immobili ereditari a giusta stima.



## Art. 116.

(Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore).

Se concorrono con gli ascendenti o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell'eredità; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, detratto il quarto a favore degli ascendenti ed il terzo a favore del coniuge, essi conseguono la rimanente eredità.

## Art. 117.

(Successione dei soli figli naturali).

In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l'eredità.

## Art. 118.

(Discendenti legittimi del figlio naturale).

In luogo del figlio naturale subentrano i suoi discendenti legittimi, nei casi in cui rispetto al figlio legittimo è ammessa la rappresentazione.

In caso di rinuncia del figlio naturale, i suoi discendenti legittimi succedono per diritto proprio, se il rinunziante sia il solo chiamato o se tutti i chiamati rinunzino.

## Art. 119.

(Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore).

Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore premorto, se l'ascendente non lascierà nè coniuge, nè discendenti o ascendenti, nè fratelli o sorelle o loro discendenti, nè parenti legittimi entro il terzo grado.

## Art. 120.

(Successione dei genitori al figlio naturale).

Se il figlio naturale muore senza lasciar prole, nè coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo abbia riconosciuto o del quale sia stato dichiarato figlio, ovvero per metà a ciascuno dei genitori, se fu riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi.

Se uno dei genitori abbia legittimato il figlio, l'altro è escluso dalla successione.

#### Art. 121.

(Concorso del coniuge e dei genitori).

Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, nè genitori, sopravviva il coniuge, l'eredità si devolve per intero al medesimo.

Se vi sono genitori, l'eredità si devolve per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori.

#### Art. 122.

(Diritti dei figli naturali non riconosciuti e irricognoscibili).

Nei casi indicati nel secondo capoverso dell'art. 286 del progetto del primo libro, i figli naturali hanno diritto ad un assegno vitalizio, l'ammontare del quale sarà determinato in proporzione delle sostanze del genitore e del numero e della qualità degli eredi. L'assegno non potrà in ogni caso superare l'ammontare della rendita della quota alla quale avrebbero avuto diritto, se fossero stati dichiarati o riconosciuti.

### CAPO III.

#### DELLA SUCCESSIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE..

#### Art. 123.

(Concorso del coniuge con figli legittimi e naturali).

Quando alla successione del coniuge vengano figli legittimi o loro discendenti, da soli o insieme con figli naturali, l'altro coniuge ha diritto all'usufrutto di una quota di eredità.

L'usufrutto è della metà dell'eredità, se superstite sia la moglie; è di una quota uguale a quella di ciascun figlio legittimo o di ciascuna stirpe, ma non inferiore a un quarto, se superstite sia il marito.

Quando il coniuge superstite passa a nuove nozze, l'usufrutto si riduce in ogni caso a un quarto.

I diritti del coniuge possono essere soddisfatti nel modo indicato nell'art. 90.

#### Art. 124.

(Concorso del coniuge con figli naturali, ascendenti legittimi, fratelli e sorelle).

Se vi sono soltanto figli naturali, la quota devoluta in proprietà al coniuge superstite è del terzo dell'eredità.

Se il coniuge concorre con ascendenti legittimi o fratelli o sorelle o loro discendenti, ovvero con gli uni e con gli altri, gli è devoluta metà dell'eredità.

#### Art. 125.

(Concorso del coniuge con altri parenti).

Se vi sono altri parenti successibili entro il quarto grado, al coniuge si devolve l'eredità per tre quarti.

Al coniuge si devolve tutta l'eredità, se mancano parenti successibili entro il quarto grado.

#### Art. 126.

(Successione del coniuge putativo).

Quando il matrimonio sia stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono.

Egli è però escluso dalla successione quando la persona della cui eredità si tratta sia legata da valido matrimonio al momento della morte.

#### Art. 127.

(Esclusione del coniuge dalla successione).

E' escluso dalla successione il coniuge contro cui sia stata pronunciata sentenza di separazione personale passata in cosa giudicata.

Tale esclusione ha luogo anche nel caso che la separazione sia stata pronunciata per colpa di entrambi i coniugi.

## CAPO IV.

DELL'ACQUISTO DEI BENI DEL DEFUNTO  
DA PARTE DELLO STATO.

## Art. 128.

(Acquisto dei beni da parte dello Stato).

In mancanza di eredi lo Stato acquista di diritto i beni del defunto.

Se il defunto sia straniero e non lasci coniuge o parenti successibili, lo Stato acquista i beni esistenti nel territorio del Regno.

## Art. 129.

(Responsabilità per debiti e legati).

Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

## TITOLO III.

## DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE.

## CAPO I.

## DISPOSIZIONI GENERALI.

## Art. 130.

(Testamento).

Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.

Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che possano essere contenute nel testamento, conservano la loro efficacia anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.

## Art. 131.

(Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare).

Le disposizioni testamentarie che comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede.

Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.

La indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale quando risulti che i beni sono stati assegnati dal testatore come quota del patrimonio.

#### Art. 132.

(Testamento congiuntivo o reciproco).

Non si può fare un testamento da due o più persone nel medesimo atto, nè a vantaggio di un terzo, nè con disposizione reciproca.

### CAPO II.

#### DELLA CAPACITÀ DI DISPORRE PER TESTAMENTO.

#### Art. 133.

(Casi di incapacità).

Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.

Sono incapaci di testare:

- 1° coloro che non hanno compiuto l'età di diciotto anni;
- 2° gli interdetti per infermità di mente;
- 3° quelli che quantunque non interdetti si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, non sani di mente nel momento in cui fecero testamento.

Nei casi di incapacità preveduti nel presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. Non può essere impugnato da chi, conoscendo la causa di incapacità, abbia eseguito volontariamente il testamento.

### CAPO III.

#### DELLA INCAPACITÀ DI RICEVERE PER TESTAMENTO.

#### Art. 134.

(Figli naturali riconosciuti e riconoscibili).

Se vi sono discendenti legittimi, i figli naturali riconosciuti o dichiarati non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base a legge.

I figli naturali riconoscibili, quando la filiazione risulti nei modi indicati nell'art. 286 del progetto del primo libro, non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, possono conseguire i figli riconosciuti o dichiarati.

#### Art. 135.

(Figli non riconoscibili).

Quando il testatore lascia figli legittimi o loro discendenti, i figli naturali non riconoscibili, la cui filiazione risulti nei modi stabiliti nell'art. 286 del progetto del primo libro, non possono ricevere per testamento più della metà di quanto consegue nella successione il meno favorito dei figli legittimi.

Se al testatore sopravvive il coniuge, i figli non riconoscibili non possono ricevere più del terzo della eredità.

I discendenti legittimi hanno facoltà di pagare la porzione spettante ai figli non riconoscibili in danaro o in beni immobili ereditari a giusta stima.

#### Art. 136.

(Assegno vitalizio).

I figli naturali non riconosciuti e quelli non riconoscibili, quando ricorrono le ipotesi prevedute nell'art. 286 del progetto del primo libro, hanno diritto in ogni caso a conseguire un assegno vitalizio nei limiti stabiliti nell'art. 122. Qualora il testatore abbia disposto in loro favore, essi possono rinunciare alla disposizione e chiedere l'assegno.

#### Art. 137.

(Coniuge del binubo).

Il coniuge del binubo non può ricevere da questo per testamento sulla disponibile più di quanto consegue sulla disponibile stessa il meno favorito dei figli di precedenti matrimoni.

Per stabilire la porzione del coniuge devono calcolarsi le donazioni eventualmente da lui ricevute.

L'eccedenza di cui sia stato disposto a favore del coniuge anche con donazioni va divisa in parti eguali tra il coniuge medesimo e tutti i figli del testatore.

## Art. 138.

(Incapacità del tutore e del protutore).

Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela a favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima dell'approvazione del conto o dell'estinzione dell'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore.

Sono però efficaci le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore, che sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

## Art. 139.

(Incapacità del notaio).

Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero di uno dei testimoni o dell'interprete intervenuti al medesimo.

## Art. 140.

(Incapacità di chi ha scritto il testamento segreto).

Sono nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che siano approvate di mano dello stesso testatore o nell'atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio al quale il testamento segreto sia stato consegnato in plico non sigillato.

## Art. 141.

(Persone interposte).

La disposizione testamentaria a vantaggio delle persone incapaci indicate negli articoli 134, 135, 137, 138, 139 e 140, è nulla anche se sia fatta sotto nome di interposta persona.

Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, ancorchè siano chiamati congiuntamente con l'incapace.

## Art. 142.

(Enti non riconosciuti).

Salvo quanto è disposto negli articoli 13 e 14 del progetto del primo libro, le disposizioni a favore di un ente non legalmente riconosciuto hanno efficacia a condizione che entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile sia fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento e questo sia concesso entro un anno dalla presentazione dell'istanza.

Durante questo termine l'autorità giudiziaria, sull'istanza di qualunque interessato, può disporre provvedimenti conservativi.

## CAPO IV.

## DELLA FORMA DEI TESTAMENTI.

SEZIONE 1<sup>a</sup>. — *Dei testamenti ordinari.*

## Art. 143.

(Forme).

La legge riconosce due forme ordinarie di testamento: il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.

Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto.

## Art. 144.

(Testamento olografo).

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, sottoscritto e datato di mano del testatore.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se non è fatta con l'indicazione del nome e cognome, è tuttavia valida quando designi con certezza la persona del testatore.

La data indica il giorno, mese e anno, in cui è stata apposta. Sorgendo contestazione circa la capacità del testatore o la priorità di data tra più testamenti o altra questione, che debba decidersi in base alla data, si potrà dimostrare la non coincidenza della data apposta con il giorno della sua apposizione.



## Art. 145.

(Testamento pubblico).

Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.

Il testatore dichiara al notaio in presenza dei testimoni la sua volontà, la quale viene ridotta in iscritto per cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di tutte queste formalità è fatta menzione nel testamento.

Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve fare menzione di questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.

Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici dei sordomuti. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.

## Art. 146.

(Testamento segreto).

Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri o se è scritto con mezzi meccanici, deve inoltre essere sottoscritto dal testatore in ciascun mezzo foglio, unito o separato.

Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere o che non ha potuto porre la propria sottoscrizione quando fece scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio che riceve il testamento di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di che si fa menzione nell'atto di ricevimento.

Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.

## Art. 147.

(Formalità del testamento segreto).

La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve di involto deve essere sigillata con un'impronta in guisa che

Il testamento non si possa aprire nè estrarre senza rottura o alterazione.

Il testatore in presenza di due testimoni la consegna personalmente al notaio così sigillata o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in quella carta si contiene il suo testamento. Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di avere letto il testamento se questo fu scritto da altri.

Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e per cura di lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano:

il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore;

il numero e l'impronta dei sigilli;

l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità.

L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Se il testatore non possa per qualunque impedimento sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva ciò che è stabilito per il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.

#### Art. 148.

(Nullità del testamento).

La nullità del testamento derivante da mancanza di autografia o di sottoscrizione del testamento olografo, da mancanza della redazione in iscritto delle dichiarazioni del testatore da parte del notaio, nonchè da mancanza della sottoscrizione dell'uno o dell'altro nel caso di testamento per atto di notaio, può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse.

Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse soltanto nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

In ogni caso la nullità del testamento non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, abbia eseguito volontariamente il testamento.

## Art. 149.

(Validità del testamento segreto come olografo).

Il testamento segreto che manchi di qualche requisito suo proprio ha effetto come testamento olografo, qualora abbia i requisiti di quest'ultimo.

## Art. 150.

(Ritiro di testamento segreto od olografo).

Il testamento segreto e il testamento olografo che sia stato depositato possono in ogni tempo essere dal testatore ritirati dalle mani del notaio presso cui si trovano.

Per cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione.

Qualora il testamento sia depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista medesimo.

Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all'atto di consegna o di deposito.

SEZIONE 2ª. — *Dei testamenti speciali.*

## Art. 151.

(Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni).

Quando il testatore non possa valersi delle forme ordinarie nei luoghi in cui domini una malattia reputata contagiosa o in caso di pubblica calamità o di infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal pretore o conciliatore del luogo, dal podestà o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni.

Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, ne è indicata la causa.

## Art. 152.

(Termine di efficacia).

Il testamento ricevuto nel modo indicato nell'articolo precedente perde la sua efficacia tre mesi dopo che sia cessata la causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie.

Se il testatore muoia nell'intervallo, il testamento deve essere depositato, appena possibile, nell'archivio notarile del luogo ove è stato ricevuto.

Art. 153.

(Testamento in navigazione).

Durante il viaggio sul mare il testamento può essere ricevuto, a bordo delle navi della marina militare, dall'ufficiale comandante la nave o da chi ne fa le veci, e a bordo delle navi della marina mercantile, dal capitano o padrone o dal secondo o da chi ne fa le veci.

Il testamento dell'ufficiale comandante e quello del capitano o padrone o del secondo possono essere ricevuti da quelli che loro succedono in ordine di servizio.

Art. 154.

(Forme).

Il testamento indicato nell'articolo precedente è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

Il testamento è conservato fra le carte più importanti di bordo e ne è fatta menzione sul giornale di bordo e sul ruolo d'equipaggio.

Art. 155.

(Consegna).

Se la nave approda a un porto estero in cui si trovi un Regio agente diplomatico o consolare, coloro che hanno ricevuto il testamento sono tenuti a consegnare allo agente medesimo uno degli originali del testamento e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo e sul ruolo di equipaggio.

Al ritorno della nave nel Regno i due originali del testamento, o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all'autorità marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione.

Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all'annotazione scritta sul giornale e sul ruolo sopraindicati.

#### Art. 156.

(Verbale di consegna).

Gli agenti diplomatici o consolari e le autorità marittime locali devono redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della marina, il quale ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l'altro all'archivio notarile del luogo del domicilio del testatore.

#### Art. 157.

(Termine di efficacia).

Il testamento fatto durante il viaggio sul mare nella forma stabilita dagli articoli 153 e seguenti perde la sua efficacia tre mesi dopo che il testatore sia sbarcato in un luogo in cui avrebbe potuto fare testamento nelle forme ordinarie.

#### Art. 158.

(Testamento in aeromobile).

Al testamento fatto su un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 153 a 157.

Il testamento è ricevuto dal comandante o da chi ne fa le veci, in presenza di uno o due testimoni qualora ciò sia possibile.

Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli articoli 155 e 156 spettano alle autorità aeronautiche.

#### Art. 159.

(Testamento dei militari).

Il testamento dei militari e delle persone impiegate presso le forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero della guerra, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio del testatore.

**Art. 160.**

(Casi e termine d'efficacia).

Nella forma speciale stabilita dall'articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati per causa di guerra, si trovino in zona di operazioni belliche o siano prigionieri presso il nemico e coloro che siano acquartierati o di presidio fuori del Regno o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.

Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo ove possa far testamento nelle forme ordinarie.

**Art. 161.**

(Nullità).

La nullità dei testamenti preveduti in questa sezione, qualora derivi da mancanza di redazione in iscritto della dichiarazione del testatore o dalla mancanza di sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore, può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse.

Si applicano, inoltre, le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 148.

**SEZIONE 3ª — *Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti.***

**Art. 162.**

(Pubblicazione del testamento olografo).

Chiunque sia in possesso di un testamento olografo, appena abbia notizia della morte del testatore, deve presentarlo a un notaio per la sua pubblicazione.

Chiunque creda avervi interesse può chiedere con ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione che sia fissato un termine per la presentazione.

Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti

pubblici un verbale, nel quale descrive lo stato del testamento, ne trascrive il tenore e fa menzione della sua apertura se fu presentato sigillato. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o la sentenza che dichiara la morte presunta.

Nel caso che il testamento sia stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario.

Prima della pubblicazione il testamento olografo non può avere esecuzione.

#### Art. 163.

(Pubblicazione del testamento segreto)

Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli sia pervenuta la notizia della morte del testatore. Chiunque creda avervi interesse può chiedere con ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione.

Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 162.

#### Art. 164.

(Comunicazione dei testamenti alla pretura).

Il notaio deve trasmettere alla cancelleria della pretura nella cui giurisdizione si è aperta la successione copia in carta libera dei verbali previsti negli articoli 162 e 163 e del testamento pubblico.

#### Art. 165.

(Comunicazioni agli eredi e legatari).

Il notaio il quale abbia ricevuto un testamento pubblico, appena gli sia nota la morte del testatore, o nel caso di testamento olografo o segreto dopo la pubblicazione, comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari dei quali gli sia noto il domicilio.

## CAPO V.

## DELL'ISTITUZIONE DI EREDE E DEI LEGATI.

SEZIONE 1ª — *Disposizioni generali.*

## Art. 166.

(Violenza, dolo, errore).

La disposizione testamentaria può essere impugnata quando sia l'effetto di violenza o di dolo.

Può essere impugnata anche per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo sia espresso e sia il solo che abbia determinato il testatore a disporre.

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore e non può essere proposta da chi, conoscendo il vizio, abbia volontariamente eseguita la disposizione.

## Art. 167.

(Erronea indicazione dell'erede o del legatario, o della cosa legata).

Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha il suo effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulti in modo inequivocabile quale persona il testatore abbia voluto nominare.

Lo stesso ha luogo qualora la cosa legata sia stata erroneamente indicata o descritta, ma sia certo di quale cosa il testatore abbia voluto disporre.

## Art. 168.

(Motivo illecito).

Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria quando sia espresso nel testamento e sia il solo che abbia determinato il testatore a disporre.

## Art. 169.

(Disposizione fiduciaria).

Salvo quanto è disposto nell'art. 141, non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte in favore di persona dichiarata nel testamento siano soltanto appa-



pubblici un verbale, nel quale descrive lo stato del testamento, ne trascrive il tenore e fa menzione della sua apertura se fu presentato sigillato. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o la sentenza che dichiara la morte presunta.

Nel caso che il testamento sia stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario.

Prima della pubblicazione il testamento olografo non può avere esecuzione.

#### Art. 163.

(Pubblicazione del testamento segreto).

Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli sia pervenuta la notizia della morte del testatore. Chiunque creda avervi interesse può chiedere con ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione.

Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 162.

#### Art. 164.

(Comunicazione dei testamenti alla pretura).

Il notaio deve trasmettere alla cancelleria della pretura nella cui giurisdizione si è aperta la successione copia in carta libera dei verbali previsti negli articoli 162 e 163 e del testamento pubblico.

#### Art. 165.

(Comunicazioni agli eredi e legatari).

Il notaio il quale abbia ricevuto un testamento pubblico, appena gli sia nota la morte del testatore, o nel caso di testamento olografo o segreto dopo la pubblicazione, comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari dei quali gli sia noto il domicilio.

## CAPO V.

## DELL'ISTITUZIONE DI EREDE E DEI LEGATI.

SEZIONE 1ª — *Disposizioni generali.*

## Art. 166.

(Violenza, dolo, errore).

La disposizione testamentaria può essere impugnata quando sia l'effetto di violenza o di dolo.

Può essere impugnata anche per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo sia espresso e sia il solo che abbia determinato il testatore a disporre.

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore e non può essere proposta da chi, conoscendo il vizio, abbia volontariamente eseguita la disposizione.

## Art. 167.

(Erronea indicazione dell'erede o del legatario, o della cosa legata).

Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha il suo effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulti in modo inequivocabile quale persona il testatore abbia voluto nominare.

Lo stesso ha luogo qualora la cosa legata sia stata erroneamente indicata o descritta, ma sia certo di quale cosa il testatore abbia voluto disporre.

## Art. 168.

(Motivo illecito).

Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria quando sia espresso nel testamento e sia il solo che abbia determinato il testatore a disporre.

## Art. 169.

(Disposizione fiduciaria).

Salvo quanto è disposto nell'art. 141, non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte in favore di persona dichiarata nel testamento siano soltanto appa-

renti e che realmente riguardino altra persona, nonostante qualunque espressione nel testamento che possa indicare o far presumere che trattisi di persona interposta.

Tuttavia se la persona dichiarata nel testamento abbia volontariamente eseguita la disposizione fiduciaria, trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione.

#### Art. 170.

(Disposizione a favore di persona incerta).

E' nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia incerta in modo da non poter essere determinata.

#### Art. 171.

(Disposizioni per l'anima).

Le disposizioni per l'anima sono valide quando siano determinati i beni o indicata la somma da impiegarsi a questo scopo.

Esse costituiscono un onere a carico dell'erede o del legatario.

Il testatore può designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione.

#### Art. 172.

(Disposizioni a favore dei poveri).

Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che sia determinato l'uso o il pubblico istituto a cui favore sono fatte, si intendono fatte in favore dei poveri del luogo del domicilio del testatore al tempo di sua morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza.

Lo stesso ha luogo quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non possa o non voglia accettare l'incarico.

#### Art. 173.

(Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo).

E' nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si faccia dipendere dall'arbitrio di un terzo la indicazione dell'erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità.

Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno fra più enti determinati parimenti dal testatore. Se siano indicate più persone in modo alternativo e non sia stabilito chi debba fare la scelta, questa si reputa lasciata all'onerato.

Se l'onerato o il terzo non possa o non voglia fare la scelta, questa sarà fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo dell'aperta successione, assunte le opportune informazioni.

#### Art. 174.

(Determinazione di legato per arbitrio altrui).

E' nulla la disposizione che lascia interamente all'arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantità del legato, eccettuati i legati fatti a titolo di remunerazione per servizi prestati al testatore.

### SEZIONE 2ª — *Delle disposizioni condizionali, a termine e modali.*

#### Art. 175.

(Condizione sospensiva o risolutiva).

Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva.

#### Art. 176.

(Condizione di reciprocità).

E' nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore sotto la condizione che egli sia vicendevolmente avvantaggiato nel testamento del suo erede o del suo legatario.

#### Art. 177.

(Divieto di nozze).

La condizione che impedisca le prime nozze o le ulteriori si considera come non apposta.

Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.

Art. 178.

(Termine).

Si ha per non apposto a una disposizione a titolo universale il giorno dal quale l'effetto di essa debba cominciare o cessare.

Art. 179.

(Condizione di non fare o di non dare).

Se il testatore ha lasciato l'eredità o il legato sotto la condizione che l'erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa, la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo che dal testamento risulti una contraria volontà del testatore.

Art. 180.

(Cauzione in caso di condizione risolutiva).

Se la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione risolutiva, l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario di prestare cauzione a favore di coloro ai quali l'eredità o il legato dovrebbe devolversi in caso di avveramento della condizione.

Art. 181.

(Cauzione in caso di legato condizionale o a termine).

Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione o dopo un certo tempo, l'onerato può essere costretto a dare cauzione o altra sufficiente cautela al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

La cauzione può essere anche imposta al legatario, quando il legato sia a termine finale.

Art. 182.

(Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di cauzione).

Se l'erede fu istituito sotto una condizione sospensiva, finchè questa condizione si verifichi o sia certo che più non si possa verificare, è dato all'eredità un amministratore.

Lo stesso ha luogo nel caso in cui l'erede o il legatario non adempia l'obbligo della cauzione prevista dai due articoli precedenti.

#### Art. 183.

(Amministrazione in caso di concorso di eredi).

L'amministrazione spetta al coerede o ai coeredi istituiti senza condizione, quando ad essi debba devolversi la quota dell'erede condizionale in caso di sostituzione.

#### Art. 184.

(Amministrazione al presunto erede legittimo del testatore).

Se l'erede condizionale non ha coeredi o non è prevista la sostituzione, l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo del testatore, salvo che l'autorità giudiziaria per giusti motivi creda conveniente di provvedere altrimenti.

#### Art. 185.

(Amministrazione in caso di eredi nascituri).

Le disposizioni dei tre precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredità sia una persona diversa.

Qualora sia chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e, in mancanza, alla madre.

#### Art. 186.

(Obblighi e facoltà degli amministratori).

Agli amministratori indicati nei precedenti articoli sono comuni gli obblighi e le facoltà dei curatori dell'eredità giacente.

#### Art. 187.

(Condizione sospensiva potestativa senza termine).

Se la condizione apposta all'istituzione di erede o al legato è una condizione sospensiva potestativa e non è indicato il termine per l'adempimento, gli interessati possono adire l'autorità giudiziaria per farlo fissare.

Art. 188.

(Retroattività della condizione).

L'adempimento della condizione ha effetto retroattivo; ma l'erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non è tenuto alla restituzione dei frutti se non dal giorno in cui la condizione si è verificata. L'azione per la restituzione dei frutti si prescrive nel termine di cinque anni.

Art. 189.

(Onere).

Tanto all'istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere.

L'onere impossibile o illecito si ha come non apposto; ma se risulti dal testamento che esso abbia costituito il motivo unico della disposizione, questa non ha effetto.

Art. 190.

(Adempimento dell'onere).

Per l'adempimento dell'onere può agire qualsiasi interessato. Nel caso di inadempimento dell'onere, l'autorità giudiziaria può pronunciare la risoluzione della disposizione testamentaria, se la risoluzione sia stata prevista dal testatore o se risulti dal testamento che l'adempimento dell'onere abbia costituito il motivo unico della disposizione.

SEZIONE 3ª -- *Dei legati.*

Art. 191.

(Acquisto del legato).

Il legato si acquista dal legatario senza bisogno di accettazione, salvo la facoltà di rinunciare.

Il legato che abbia per oggetto una cosa appartenente al testatore si acquista di diritto dal legatario alla morte del testatore.

Il legatario però deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne sia stato espressamente dispensato dal testatore.

## Art. 192.

(Legato di cosa dell'onerato o di un terzo).

Il legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta del testatore risulti che egli sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o a un terzo. Nel caso che la cosa appartenga a un terzo, è in facoltà dell'onerato di pagare al legatario il prezzo della cosa legata.

Se però la cosa legata, quantunque di altri al tempo del testamento, si trovi in proprietà del testatore al tempo di sua morte, il legato è valido.

## Art. 193.

(Legato di cosa solo in parte del testatore).

Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido soltanto relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell'articolo precedente.

## Art. 194.

(Legato di cosa genericamente determinata).

E' valido il legato di cosa mobile determinata soltanto nel genere, benchè nessuna di tal genere ve ne fosse nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trovi al tempo della morte.

## Art. 195.

(Legato di cosa non esistente nell'asse).

Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trovi nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.

Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova.



## Art. 196.

(Legato di cosa da prendersi da certo luogo).

Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano e per la parte che vi si trovi; ha tuttavia effetto per l'intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovino in tutto o in parte per essere state rimosse temporaneamente dal luogo in cui ordinariamente erano custodite.

## Art. 197.

(Legato di cosa del legatario).

Il legato di cosa, che al tempo in cui fu fatto il testamento era già in proprietà del legatario, è nullo se la cosa si trovi in proprietà di lui anche al tempo dell'apertura della successione.

Se al tempo dell'apertura della successione la cosa si trovi in proprietà del testatore, il legato è valido, ed è pur valido se in questo tempo la cosa si trovi in proprietà dell'onerato o di un terzo, e dal testamento risulti che essa fu legata in previsione di tale avvenimento.

## Art. 198.

(Legato di cosa acquistata dal legatario).

Se il legatario dopo la confezione del testamento ha acquistato dal testatore, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato è senza effetto in conformità dell'art. 223.

Se la cosa legata dopo la confezione del testamento è stata dal legatario acquistata dall'onerato o da un terzo e l'acquistato ha avuto luogo a titolo gratuito, il legato è senza effetto; ove invece l'acquisto abbia avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo d'acquisto, qualora ricorrano le circostanze indicate nell'art. 192.

## Art. 199.

(Legato di credito o di liberazione da debito).

Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.

L'erede è soltanto tenuto a rimettere al legatario i titoli del credito legato, che si trovavano presso il testatore.

**Art. 200.**

(Legato a favore del creditore).

Se il testatore, senza fare menzione del suo debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.

**Art. 201.**

(Legato di alimenti).

Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate nell'articolo 507 del progetto per il primo libro del Codice civile, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

**Art. 202.**

(Prelegato).

Il legato fatto a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l'eredità è considerato come legato per l'intero ammontare.

**Art. 203.**

(Onere della prestazione del legato).

Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari. Quando il testatore non abbia disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.

Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non abbia diversamente disposto.

**Art. 204.**

(Legato imposto a un solo erede).

Se l'obbligo di pagare il legato è stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questo solo è tenuto a soddisfarlo.

Se è stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consti di una contraria volontà del testatore.

#### Art. 205.

(Adempimento del legato di genere).

Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando non sia dal testatore affidata al legatario o a un terzo, spetta all'onerato. Questi non è obbligato a dar la migliore, nè può offrirgliela d'infima qualità; ma se delle cose appartenenti al genere indicato una sola ve ne sia nel patrimonio ereditario, l'onerato non ha facoltà nè può essere obbligato a prestarne un'altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore.

Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualità: ma se cose del genere indicato si trovino nella eredità, il legatario può scegliere la migliore.

Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta dall'autorità giudiziaria.

#### Art. 206.

(Scelta nel legato alternativo).

Nel legato alternativo la scelta spetta all'onerato, eccetto che il testatore l'abbia lasciata al legatario o a un terzo.

#### Art. 207.

(Trasmissione all'erede della facoltà di scelta).

Tanto nel legato di genere quanto in quello alternativo, se l'onerato o il legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla, la facoltà di scelta si trasmette al suo erede.

La scelta fatta è irretrattabile.

#### Art. 208.

(Accessioni della cosa legata).

La cosa legata, con tutte le sue pertinenze, deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al momento della morte del testatore.

Se è stato legato un fondo, con questo debbono essere trasmesse anche le fabbriche in esso fatte, sia che ne esistessero già altre al tempo della confezione del testamento, sia che non ne esistessero, salvo in ogni caso l'applicabilità dell'articolo 223, comma 2°.

Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario, purchè siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unità economica.

#### Art. 209.

(Adeempimento del legato).

Se la cosa legata è gravata di un canone, di una rendita fondiaria, di una servitù o di altro onere inerente al fondo, il peso ne è sopportato dal legatario.

Se poi la cosa legata è vincolata per una rendita semplice, un censo o altro debito dell'eredità o anche di un terzo, l'eredità è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, quando il testatore non abbia diversamente disposto.

#### Art. 210.

(Frutti di cosa appartenente al testatore).

Se oggetto del legato è un fondo o altra cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento.

#### Art. 211.

(Frutti di cosa appartenente all'onerato o a terzo).

Se oggetto del legato è una cosa appartenente all'onerato o a un terzo, ovvero una cosa determinata per genere o quantità, i frutti o gl'interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, eccetto che il testatore abbia diversamente disposto.

#### Art. 212.

(Legato di prestazioni periodiche).

Se è stata legata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il pri-

mo termine comincia dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta pel termine in corso, ancorchè fosse in vita soltanto al principio di esso.

Il legato però non può esigersi, se non dopo scaduto il termine. Si può tuttavia esigere al principio del termine il legato a titolo di alimenti.

#### Art. 213.

(Legati e oneri a carico del legatario).

Il legatario è tenuto ad adempiere il legato o altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata.

#### Art. 214.

(Spese per la prestazione del legato).

Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato.

#### Art. 215.

(Perimento della cosa legata).

Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore. Se essa è perita dopo la morte di lui, l'obbligazione dell'onerato di prestarla si estingue qualora il perimento sia avvenuto senza dolo o colpa di lui, anche quando egli sia stato costituito in mora a consegnarla, purchè in tal caso egli provi che la cosa sarebbe egualmente perita presso il legatario.

### SEZIONE 4ª — *Della revocazione delle disposizioni testamentarie.*

#### Art. 216.

(Revocabilità del testamento).

Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie; ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.

#### Art. 217.

(Revocazione espressa).

La revocazione espressa non può aver luogo che mediante un nuovo testamento o un atto ricevuto da notaio in pre-

senza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare in tutto o in parte la disposizione anteriore.

**Art. 218.**

(Revocazione della revocazione).

La revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata. In tale caso rivivono le disposizioni revocate.

**Art. 219.**

(Testamento posteriore).

Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che siano con esso incompatibili.

**Art. 220.**

(Testamento posteriore inefficace).

La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando tale testamento rimanga senza effetto perchè l'erede istituito o il legatario è premorto al testatore o è incapace o indegno ovvero ha rinunciato alla eredità o al legato.

**Art. 221.**

(Distruzione del testamento olografo).

Se il testatore distrugge, lacera o cancella in tutto o in parte il testamento olografo, questo si considera in tutto o in parte revocato, salvo che l'intenzione di revocarlo resti esclusa.

**Art. 222.**

(Effetti del ritiro del testamento segreto).

Il ritiro del testamento segreto, fatto dal testatore, dalle mani del notaio o dell'archivista presso cui si trovava depositato, non importa revocazione del testamento quando la scheda testamentaria possa valere come testamento olografo.

## Art. 223.

(Alienazione e trasformazione della cosa legata).

Qualunque alienazione il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto, revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l'alienazione sia annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, ovvero la cosa ritorni in proprietà del testatore.

Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione.

## Art. 224.

(Sopravvenienza di figli).

Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per la esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del testatore, benchè postumo, o legittimato o adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio naturale.

Lo stesso ha luogo ancorchè il figlio fosse concepito al tempo del testamento, e, trattandosi di figlio naturale legittimato, ancorchè fosse già stato riconosciuto dal testatore prima del testamento e soltanto legittimato dopo.

La revocazione non ha luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.

Se i figli o discendenti sopravvenuti premuovano al testatore, la disposizione ha il suo effetto.

## CAPO VI.

## DELLE SOSTITUZIONI.

SEZIONE 1ª — *Della sostituzione ordinaria.*

## Art. 225.

(Casi di sostituzione ordinaria).

Il testatore può sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredità.

Disponendosi dal testatore per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso.

Art. 226.

(Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca).

Possono sostituirsi più persone a una sola e una sola a più.

La sostituzione può anche essere reciproca fra i coeredi istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima disposizione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se insieme con gli istituiti è chiamata un'altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali fra tutti i sostituiti.

Art. 227.

(Obblighi dei sostituiti).

I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volontà non sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale.

Art. 228.

(Mancanza di sostituzione fra eredi).

Quando non sia stata disposta la sostituzione a norma degli articoli precedenti e uno degli eredi, anche congiuntamente istituiti, sia premorto o rinunci all'eredità o sia incapace o indegno, ovvero venga a mancare la condizione sotto la quale era chiamato, la sua parte si devolve agli eredi legittimi, salvo il diritto di rappresentazione.

Gli eredi legittimi sottentrano negli obblighi che gravavano sull'erede mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

Art. 229.

(Mancanza di sostituzione fra legatari).

Le disposizioni degli articoli 225, 226 e 227 si applicano anche ai legati.

Quando uno stesso oggetto sia stato legato a più persone, con o senza determinazione di parti, e non sia stata disposta



la sostituzione, se uno dei legatari sia premorto o rinunzi o sia incapace o indegno, ovvero venga a mancare la condizione sotto la quale era stato disposto il legato, la sua porzione va a profitto dell'onerato, salvo il diritto di rappresentazione. L'onerato sottentra negli obblighi che gravavano sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

SEZIONE 2ª — *Della sostituzione fedecommissaria.*

Art. 230.

(Limiti).

E' valida la disposizione con la quale il testatore imponga al proprio figlio l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte tutti o parte dei beni costituenti la disponibile a favore di tutti i figli nati e nascituri dall'istituito o a favore di un ente pubblico.

E' valida ugualmente la disposizione che importi a carico di un fratello o di una sorella del testatore l'obbligo della conservazione e della restituzione dei beni ad essi lasciati a favore di tutti i figli nati e nascituri da essi o a favore di un ente pubblico.

In ogni altro caso la sostituzione è nulla.

E' parimenti nulla ogni disposizione con la quale il testatore proibisca all'erede di disporre per atto tra vivi o per atto di ultima volontà dei beni ereditari.

Art. 231.

(Obblighi e diritti dell'istituito).

L'istituito ha sui beni che formano oggetto della sostituzione i diritti e gli obblighi di un usufruttuario. Mancando a questi obblighi, l'autorità giudiziaria può nominare all'eredità un amministratore.

Art. 232.

(Alienazione dei beni).

L'autorità giudiziaria può consentire l'alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate.

## Art. 233.

(Devoluzione al sostituito).

L'eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.

Se la sostituzione è a favore dei figli dell'istituito e questi muoia senza lasciare prole, i beni si devolvono ai suoi successori legittimi o testamentari. Se la sostituzione è a favore di un ente pubblico e questo si estingua, l'istituito acquista definitivamente la proprietà dei beni.

Se l'istituito premuoia al testatore o sia indegno o rinunzi, l'eredità si devolve al sostituito, con effetto dal momento della morte del testatore.

## Art. 234.

(Sostituzione lesiva della legittima).

La sostituzione, qualora leda la legittima, è valida soltanto per la parte disponibile.

## Art. 235.

(Applicabilità ai legat. delle norme sulla sostituzione).

Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati.

## Art. 236.

(Usufrutto successivo).

La disposizione con la quale è lasciato a più persone successivamente l'usufrutto o una rendita o una annualità ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovino primi chiamati a goderne.

Tuttavia il testatore, nel lasciare un usufrutto congiuntamente a più persone, può disporre che esso duri nella sua integrità fino alla morte dell'ultimo dei legatari.

## Art. 237.

(Premi di nuzialità, opere di beneficenza, ecc.).

E' valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l'erogazione periodica in perpetuo o a tempo di somme deter-

minate per premi di nuzialità, o di natalità, sussidi per l'avviamento a una professione o a una arte, opere di beneficenza, o per altri fini di pubblica utilità a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o fra i discendenti di determinate famiglie. Tali annualità possono riscattarsi ai sensi degli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

## CAPO VII.

### DEGLI ESECUTORI TESTAMENTARI.

#### Art. 238.

(Facoltà di nomina e di sostituzione).

Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari, e, pel caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione.

Se sono nominati più esecutori testamentari, essi debbono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso fra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.

Il testatore può autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, quando egli non possa continuare nell'ufficio.

#### Art. 239.

(Persone capaci di essere nominate).

Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi.

Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario.

#### Art. 240.

(Accettazione e rinunzia alla nomina).

L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione da farsi nella cancelleria della pretura, nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e deve essere annotata in apposito registro.

L'accettazione non può essere sottoposta nè a condizione nè a termine.

L'autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione; decorso questo termine, l'esecutore si considera rinunziante.

#### Art. 241.

(Funzioni dell'esecutore testamentario).

L'esecutore testamentario deve curare l'esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà del defunto.

A tale uopo, e salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.

Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che il tribunale, per motivi di evidente necessità, e sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che però non potrà mai superare un altro anno.

Egli deve amministrare come un buon padre di famiglia e può compiere tutti gli atti occorrenti per una regolare gestione. Quando sia necessario vendere beni dell'eredità, ne chiede l'autorizzazione al tribunale.

Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il diritto dell'erede alla rinunzia alla eredità e all'accettazione con beneficio d'inventario.

#### Art. 242.

(Rappresentanza processuale).

Durante la gestione dell'esecutore testamentario le azioni relative all'eredità devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore. Questi ha facoltà di far valere in giudizio i diritti dell'erede e di intervenire nelle cause promosse dall'erede.

#### Art. 243.

(Apposizione di sigilli e inventario).

L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando fra gli eredi vi siano minori, assenti, interdetti o persone giuridiche.

Egli fa redigere l'inventario dei beni dell'eredità in presenza del chiamato all'eredità o dopo averlo citato.

## Art. 244.

(Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario).

Il testatore può disporre che l'esecutore testamentario, quando non sia un erede o un legatario, proceda alla divisione fra gli eredi dei beni dell'eredità. In questo caso si osserva il disposto dell'art. 271.

Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

## Art. 245.

(Consegna dei beni all'erede).

L'esecutore testamentario deve consegnare all'erede, che ne faccia richiesta, i beni dell'eredità, che non siano necessari all'adempimento del suo ufficio.

Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba eseguire in conformità della volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine, se l'erede dimostri di averli già soddisfatti, o offra cautele sufficienti per l'adempimento delle obbligazioni o per l'esecuzione dei legati od oneri.

## Art. 246.

(Disaccordo fra più esecutori testamentari).

Se gli esecutori, che debbono agire congiuntamente, non siano d'accordo circa un atto del loro ufficio, provvede il tribunale in camera di consiglio, sentiti, ove occorra, gli eredi.

## Art. 247.

(Conto della gestione).

L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunghi oltre l'anno.

Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.

Gli esecutori testamentari, quando siano più, rispondono solidalmente per la gestione comune.

Il testatore non può esonerare l'esecutore testamentario da tale responsabilità.

## Art. 248.

(Esonero dell'esecutore testamentario).

Sull'istanza di ogni interessato, il tribunale può esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all'ufficio, o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.

Il tribunale, prima di provvedere, deve citare l'esecutore per dare spiegazioni e può disporre opportuni accertamenti.

## Art. 249.

(Spese)

Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'inventario e il rendimento dei conti e le altre occorse per l'esercizio delle sue funzioni sono a carico dell'eredità.

## Art. 250.

(Retribuzione).

Il testatore può stabilire una retribuzione per l'esecutore testamentario a carico dell'eredità.

## TITOLO IV.

## DELLA DIVISIONE.

## CAPO I.

## DISPOSIZIONI GENERALI.

## Art. 251.

(Facoltà di domandare la divisione).

I coeredi possono sempre domandare la divisione.

Quando, però, tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato.

Egli può anche disporre che la divisione dell'eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.

Tuttavia in ambedue i casi l'autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può sopra istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.

#### Art. 252.

(Godimento separato di parte dei beni).

Può domandarsi la divisione quand'anche uno o più coeredi abbiano goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata la prescrizione per effetto di un possesso esclusivo.

#### Art. 253.

(Casi di impedimento della divisione).

Se tra i chiamati alla successione vi sia un concepito, la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla legittimità o sulla filiazione naturale di colui che in caso di esito favorevole del giudizio sarebbe chiamato a succedere, o durante lo svolgimento della procedura amministrativa per il riconoscimento dell'ente istituito erede.

L'autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione fissando le opportune cautele.

Nel caso che all'eredità sia chiamato un non concepito, le divisione può aver luogo, salvo le cautele da stabilirsi dall'autorità giudiziaria.

#### Art. 254.

(Divisione di beni costituiti in patrimonio familiare).

Se dell'eredità facciano parte beni costituiti in patrimonio familiare, la divisione non può aver luogo prima che tutti i figli abbiano raggiunto la maggiore età.

Tuttavia se i beni costituenti il patrimonio familiare fanno parte della quota di riserva, l'autorità giudiziaria, ove ricorrano ragioni di necessità o utilità evidente nei riguardi dei figli maggiorenni, può disporre che sia parzialmente sciolto il vincolo all'effetto di far conseguire ai detti figli la parte loro spettante sulla quota di riserva.

## Art. 255.

(Sospensione della divisione per ordine del giudice).

L'autorità giudiziaria, sopra istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredità o di alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio ai dividendi.

## Art. 256.

(Divisione giudiziaria).

Se fra i coeredi non si possa convenire per una divisione amichevole, si osservano le regole seguenti.

## Art. 257.

(Diritto ai beni in natura. Vendita dei mobili).

Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità.

Nondimeno, se i coeredi aventi diritto a più della metà dell'asse concordano nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, i beni mobili saranno venduti ai pubblici incanti avanti un notaio eletto di comune accordo e, in caso di dissenso, dall'autorità giudiziaria. Quando concorra il consenso di tutte le parti, la vendita potrà seguire tra i soli dividendi e senza pubblicità, salvo opposizione dei legatari o dei creditori.

## Art. 258.

(Immobili non divisibili).

Se nella eredità vi siano immobili non comodamente divisibili e la divisione della intera sostanza non possa effettuarsi senza il loro frazionamento, o se i coeredi aventi diritto a più della metà dell'asse concordino nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, si procede alla vendita ai pubblici incanti di quegli immobili, la cui alienazione rechi minore pregiudizio agli interessi dei dividendi. La vendita deve essere fatta a mezzo di notaio eletto di comune accordo, o, in caso di dissenso, dall'autorità giudiziaria. Quando concorra il consenso di tutte le parti, e non vi sia opposizione dei creditori o legatari, la vendita può aver luogo fra i soli dividendi e senza pubblicità.



(Vendita degli immobili).

I patti e le condizioni della vendita, quando non siano concordati dai dividendi, sono stabiliti dall'autorità giudiziaria.

Art. 260.

(Resa dei conti).

Dopo la vendita, se ebbe luogo, dei mobili e degli immobili si procede avanti al notaio, nominato d'accordo dalle parti o, in caso di dissenso, dall'autorità giudiziaria, ai conti che i dividendi si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono fra loro i dividendi.

Art. 261.

(Collazione e imputazione).

I coeredi, tenuti a collazione a norma del capo secondo di questo titolo, conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.

Ciascun erede deve imputare sulla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.

L'erede è tenuto a dichiarare al notaio nominato a norma dell'articolo precedente, su istanza degli altri eredi, le liberalità da lui ricevute soggette a collazione, le somme di cui è debitore e i beni dell'eredità da lui detenuti.

Art. 262.

(Prelevamenti).

Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare sulla quota di un erede, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote.

I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura.

## Art. 263.

(Stima e formazione delle parti).

Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.

Se non vi è accordo, la stima è fatta da un perito eletto, in caso di dissenso, dall'autorità giudiziaria.

Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi dividendi in proporzione delle quote.

## Art. 264.

(Norme per la formazione delle porzioni).

Nel formare le porzioni si deve evitare di frazionare i fabbricati e i fondi rustici in modo da recar pregiudizio alle ragioni della pubblica economia e dell'igiene.

Si deve pure evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni, che hanno una importanza storica o scientifica o artistica.

Compatibilmente con le suddette esigenze, le porzioni devono comprendere una quantità di mobili, immobili e crediti di uguale natura e qualità in proporzione dell'entità di ciascuna quota.

Gli immobili che non debbono essere frazionati a norma del primo comma di quest'articolo, quando il loro valore superi quello delle singole quote, devono essere compresi per intero preferibilmente nella porzione del coerede o di alcuno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, con addebito dell'eccedenza. Se nessuno dei coeredi sia a ciò disposto, si fa luogo alla vendita a norma dell'art. 258.

## Art. 265.

(Indivisibilità dell'azienda).

Quando dell'eredità faccia parte un'azienda agricola, industriale o commerciale formante un'entità economica indivisibile, essa va attribuita ad un coerede che sia disposto ad accettarne l'attribuzione e sia ritenuto idoneo ad assumerne l'esercizio.

Nei caso che siano più i coeredi, i quali aspirino a conseguire l'attribuzione, decide l'autorità giudiziaria con riguardo alle condizioni ed attitudini personali. L'autorità giudiziaria può anche decidere che l'azienda sia attribuita a due o più fra i coeredi, i quali intendano di esercitarla in comune.

Gli altri coeredi, salvo che nell'eredità vi siano altri beni mobili o immobili per mezzo dei quali possano essere soddisfatti in tutto o in parte delle rispettive quote, e salva la facoltà dell'assegnatario o degli assegnatari di soddisfare le loro quote in danaro, debbono attendere per essere integralmente soddisfatti un termine non maggiore di un triennio, durante il quale l'assegnatario o gli assegnatari sono tenuti a pagare ai coeredi l'interesse legale della somma corrispondente al valore delle loro quote o della parte residua di esse e a fornire garanzie idonee, quando siano richieste dagli stessi coeredi.

Nel caso di opposizione di uno o più coeredi alla domanda di attribuzione, l'autorità giudiziaria decide se si debba far luogo all'attribuzione stessa ovvero all'alienazione dell'azienda.

#### Art. 266.

(Conguagli in danaro)

L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro.

#### Art. 267.

(Nomina di perito o notaio.

Se non vi è accordo fra i coeredi, le porzioni si formano da un perito o da un notaio, eletto, in caso di dissenso, dall'autorità giudiziaria.

#### Art. 268.

(Reclamo all'autorità giudiziaria).

Su reclamo di alcuno dei dividendi, l'autorità giudiziaria può introdurre nel progetto del perito o del notaio opportune modificazioni o richiedere lo stesso perito o notaio di attuarle secondo criteri da essa stabiliti. Essa de-

cide altresì rispetto a quali porzioni si debba procedere per estrazione a sorte e a quali per attribuzione. Per le porzioni eguali l'estrazione a sorte è obbligatoria.

#### Art. 269.

(Suddivisioni tra stirpi).

Le norme stabilite per la divisione dell'intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe.

#### Art. 270.

(Diritto di prelazione e di riscatto).

Il coerede, che voglia alienare ad un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione da esercitarsi nel termine di due mesi dalla notificazione. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finchè dura lo stato di comunione ereditaria.

#### Art. 271.

(Norme date dal testatore per la divisione).

Il testatore può stabilire particolari norme per la formazione delle porzioni; queste norme sono vincolative per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote, che il testatore ha stabilito.

Il testatore può altresì disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario. La divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria, sull'istanza di taluno di essi, la riconosca manifestamente contraria alla volontà del testatore o all'equità.

#### Art. 272.

(Divisione fatta dal testatore).

Il testatore può dividere i suoi beni fra i suoi eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.

La divisione resta efficace anche se non comprenda tutti i beni lasciati dal testatore.

## Art. 273.

(Preterizione di erede).

La divisione, nella quale non sono stati compresi tutti gli eredi, è senza effetto.

## Art. 274.

(Lesione della quota di riserva).

La divisione può essere impugnata, se vi sia lesione della quota di riserva, salvo la facoltà ai coeredi di offrire il supplemento a norma dell'art. 306.

## Art. 275.

(Consegna dei documenti).

Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei dividendi i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati.

I documenti di una proprietà che è stata frazionata rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l'obbligo di comunicarli agli altri dividendi che vi abbiano interesse ogni qualvolta venga richiesto. Gli stessi documenti, se la proprietà è divisa in parti uguali, e quelli comuni all'intera eredità si consegnano alla persona scelta a tal uopo da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi a ogni loro domanda. Se vi sia contrasto nella scelta, la persona è determinata dall'autorità giudiziaria.

## CAPO II.

## DELLA COLLAZIONE.

## Art. 276.

(Obbligo di collazione).

Il figlio o altro discendente, il quale concorra alla successione, ancorchè con beneficio d'inventario, insieme con i suoi fratelli o con le sue sorelle o con i loro discendenti, deve conferire ai coeredi tutto ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione, sia direttamente come indirettamente, eccettuato il caso che il donante o il testatore abbia altrimenti disposto.

L'obbligo della collazione sussiste ugualmente nel caso di concorso di figli legittimi con figli naturali.

## Art. 277.

(Limiti all'esenzione da collazione).

Il figlio o altro discendente, ancorchè sia stato espressamente dispensato dall'obbligo di conferire, non può ritenere la donazione se non fino a concorrenza della quota disponibile.

Se trattasi di figlio naturale, egli non può ritenere la donazione oltre i limiti indicati nell'art. 134.

## Art. 278.

(Donazioni ai discendenti o coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi).

L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al suo coniuge, ancorchè succedendo a costoro ne abbia raccolto il vantaggio.

Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno sia discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

## Art. 279.

(Donazioni fatte all'ascendente dell'erede).

Il discendente, che succede per ragione propria al donante, non è tenuto a conferire le cose donate al suo ascendente, ancorchè ne abbia accettata l'eredità.

Ma se egli succede per diritto di rappresentazione, deve conferire ciò che fu donato all'ascendente, anche nel caso in cui ne abbia rinunciata l'eredità.

## Art. 280.

(Collazione di dote e altre assegnazioni).

E' soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso per costituire la dote o fare altra assegnazione ai suoi discendenti per causa di matrimonio, per procurare loro un ufficio o un collocamento, per soddisfare i premi di assicurazione sulla loro vita o per pagare i loro debiti.

Se il dotante ha pagato la dote al marito senza le sufficienti cautele, la figlia dotata è soltanto obbligata a conferire l'azione verso il patrimonio del marito.

## Art. 281.

(Spese per mantenimento).

Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, nè quelle ordinarie fatte per abbigliamento, nozze e regali di uso.

Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedano notevolmente la misura ordinaria, avuto riguardo alle condizioni economiche del defunto.

Non sono soggette a collazione le liberalità fatte in occasione di servizi resi all'ascendente.

## Art. 282.

(Società tra defunto ed erede).

Non è dovuta collazione in conseguenza di società contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con un atto di data certa.

## Art. 283.

Perimento della cosa donata).

La cosa non deperibile con l'uso, che è perita per caso fortuito e senza colpa del donatario, non è soggetta a collazione.

## Art. 284.

(Frutti e interessi).

I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione.

## Art. 285.

(Collazione di immobile).

La collazione di una cosa immobile si fa o col rendere la cosa in natura o coll'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.

Se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto coll'imputazione.

## Art. 286.

(Collazione per imputazione).

La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione.

## Art. 287.

(Miglioramenti, spese e deterioramenti).

In tutti i casi si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione.

Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui fatte per la conservazione della cosa, non determinate da sua colpa.

Il donatario dal suo canto è obbligato per i guasti e deterioramenti che per sua colpa abbiano diminuito il valore dell'immobile.

Il coerede, che conferisce un immobile in natura, può ritenere il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti.

## Art. 288.

(Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato).

Nel caso in cui l'immobile sia stato alienato dal donatario, i miglioramenti e deterioramenti fatti dall'acquirente debbono essere computati a norma dell'articolo precedente.

## Art. 289.

(Collazione di mobili).

La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione sulla base del valore stabilito dalla stima annessa all'atto di donazione.

In mancanza di tale stima si ha riguardo al valore nel tempo dell'aperta successione, da stabilirsi, quando non vi sia accordo, mediante perizia.

Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle e il donatario le ha già consumate, se ne determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente al tempo dell'aperta successione.



Se si tratta di cose, che con l'uso si deteriorano, il loro valore al tempo dell'aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano.

La determinazione del valore dei titoli di rendita sul Debito Pubblico e di quelli commerciali e industriali, delle derrate e delle merci, il cui prezzo corrente è stabilito da listini di borsa o dalle mercuriali di mercato, si fa in base ai listini e alle mercuriali del tempo dell'aperta successione.

#### Art. 290.

(Collazione del danaro).

La collazione del danaro donato si fa col prendere una minore quantità del danaro che si trova nell'eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione.

Qualora tale danaro non basti e il donatario non voglia conferire altro danaro o titoli di rendita dello Stato, sono prelevati, fino alla concorrente quantità, mobili o immobili ereditari.

### CAPO III.

#### DEL PAGAMENTO DEI DEBITI.

#### Art. 291.

(Ripartizione dei debiti ereditari fra gli eredi).

I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

#### Art. 292.

(Immobili gravati da rendita redimibile).

Ciascun coerede, quando i beni immobili di una eredità sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile, può esigere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie. Se i coeredi dividono l'eredità nello stato in cui si trova, l'immobile gravato deve stimarsi con le medesime norme con cui si stimano gli altri beni immobili, detratto

dal valore dell'immobile il capitale corrispondente alla prestazione, secondo le norme dell'art. 1784 del codice civile, salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da corrispondersi per l'affrancazione.

Il solo erede, nella cui quota cade detto immobile, è incaricato della prestazione medesima, con l'obbligo di garantire i coeredi.

#### Art. 293.

(Pagamento dei debiti e rivalsa).

Nei riguardi dei creditori gli eredi sono tenuti ai debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero, salvo il diritto di chi ha pagato oltre la parte a lui incombente di ripetere dagli altri coeredi la parte per cui essi debbono contribuire a norma dell'art. 291, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori.

Il coerede conserva peraltro la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca, non altrimenti che qualunque altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede.

#### Art. 294.

(Quota di debito non pagata da un coerede).

In caso di non solvenza di un coerede, la sua quota del debito ipotecario è ripartita in proporzione sopra tutti gli altri.

#### Art. 295.

(Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti).

Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo però ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato e l'esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito, di cui era gravato il fondo legato, sottomette nelle ragioni del creditore contro gli eredi.

Se il debito ha servito a migliorare l'immobile ipotecato, il legatario ha l'obbligo di estinguerlo senza che possa ripetere il pagamento dagli eredi, salvo contraria manifestazione di volontà del testatore.

## CAPO IV.

DEGLI EFFETTI DELLA DIVISIONE  
E DELLA GARANZIA DELLE QUOTE.

## Art. 296.

(Diritto dell'erede sulla propria quota).

Ciascun coerede è riputato solo ed immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione anche per incanti, e si ritiene che non abbia mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.

## Art. 297.

(Garanzia fra coeredi).

I coeredi si debbono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni procedenti da causa anteriore alla divisione.

La garanzia non ha luogo, se la evizione sofferta è stata eccettuata con una clausola particolare ed espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.

## Art. 298.

(Evizione subita da un coerede).

Ciascun coerede è personalmente obbligato in proporzione della sua quota ereditaria a tenere indenne il suo coerede della perdita cagionata dalla evizione.

Se uno dei coeredi non è solvente, la parte per cui è obbligato deve essere egualmente ripartita tra l'erede che ha sofferto l'evizione e tutti i coeredi solventi.

## Art. 299.

(Inesigibilità di crediti).

Non vi è luogo a garanzia per la non solvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se la insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che venne fatta la divisione.

La garanzia della solvenza del debitore di una rendita è dovuta per i primi cinque anni successivi alla divisione.

## CAPO V.

DELL'ANNULLAMENTO E DELLA RESCISSIONE  
IN MATERIA DI DIVISIONE.

## Art. 300.

(Annullamento per violenza o dolo).

La divisione può essere impugnata quando sia l'effetto di violenza o di dolo.

L'azione si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o dal giorno in cui il dolo è stato scoperto.

## Art. 301.

(Omissione di beni ereditari).

L'omissione di uno o più beni dell'eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto ad un supplemento della divisione stessa.

## Art. 302.

(Rescissione per lesione).

La divisione può essere rescissa quando uno dei coeredi provi di essere stato leso oltre il quarto.

La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati a ciascun coerede sia inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante.

La domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di due anni.

## Art. 303.

(Atti diversi dalla divisione).

L'azione di rescissione è anche ammessa contro qualunque altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.

L'azione non è più ammessa, dopo la divisione o dopo l'atto fatto in luogo della medesima, contro la transazione con la quale si è posto fine alle questioni insorte a causa dell'atto suddetto, ancorchè non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.

## Art. 304.

(Vendita del diritto ereditario fatta al coerede).

L'azione di rescissione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode ad uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, dagli altri coeredi o da uno di essi.

## Art. 305.

(Stima dei beni).

Per conoscere se vi sia stata lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione.

## Art. 306.

(Facoltà del coerede di dare il supplemento).

Il coerede contro il quale è promossa l'azione di rescissione può troncare il corso della medesima e impedire una nuova divisione, dando all'attore e agli altri coeredi che si siano a lui associati il supplemento della porzione ereditaria in danaro o in natura.

## Art. 307.

(Alienazione della porzione ereditaria).

Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza, se l'alienazione è seguita dopo che gli fu palese il dolo o cessò la violenza.

Il coerede non perde il diritto a proporre l'impugnazione se la vendita è limitata ad oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in relazione alla quota.

## TITOLO V.

## DELLE DONAZIONI.

## CAPO I.

## DISPOSIZIONI GENERALI.

## Art. 308.

(Definizione).

La donazione è un atto con il quale una persona attribuisce ad un'altra, a titolo gratuito, la proprietà di una cosa o altro diritto reale non accessorio o un diritto di credito.

La donazione si perfeziona con l'accettazione.

## Art. 309.

(Donazione remuneratoria).

E' donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario, o per speciale remunerazione.

Non costituiscono invece donazioni le liberalità che si sogliono fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità degli usi.

## Art. 310.

(Donazione di beni futuri).

La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi.

Qualora oggetto della donazione sia un'universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sè, si considerano comprese nella donazione, salvo contraria volontà del donante, anche le cose che egli vi aggiunga successivamente.

## Art. 311.

(Donazione di prestazioni periodiche).

La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che una diversa volontà risulti dall'atto.

## Art. 312.

(Donazione a più donatari).

La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s'intende fatta per parti uguali, salvo diversa volontà del donante.

E' valida la clausola con cui il donante disponga che, se alcuno dei donatari non possa o non voglia accettare, la sua parte si acquisti di diritto dagli altri.

## CAPO II.

## DELLA CAPACITÀ DI DISPORRE E DI RICEVERE PER DONAZIONE.

## Art. 313.

(Capacità di donare).

Possono fare donazioni soltanto coloro che hanno la piena capacità di disporre dei propri beni, salvo quanto è stabilito negli articoli 171 e 172 del progetto del primo libro.

Sono nulle le donazioni fatte dall'inabilitato dal giorno in cui è promosso il giudizio di inabilitazione.

## Art. 314.

(Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci).

Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata. Sono tuttavia consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti della persona incapace.

## Art. 315.

(Mandato a donare).

E' nullo il mandato con cui si attribuisca ad altri genericamente la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione.

E' peraltro valida la donazione in favore di persona da scegliersi da un terzo tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di un ente morale fra più da lui indicati.

E' parimenti valida la donazione che abbia per oggetto una cosa che debba determinarsi dal terzo fra più cose indicate dal donante o entro limiti di valore dal donante stesso stabiliti.

## Art. 316.

(Donazione a favore del tutore o protutore).

E' nulla la donazione a favore di chi sia stato tutore o protutore del donante, fatta prima dell'approvazione del conto o dell'estinzione dell'azione per il suo rendimento.

Si applicano le disposizioni dell'art. 141.

## Art. 317.

(Donazione al figlio naturale non riconoscibile).

E' nulla la donazione fatta dal genitore al figlio naturale, se la filiazione non possa essere riconosciuta o dichiarata.

La nullità non si estende agli assegni fatti dal genitore in occasione del matrimonio o per la sistemazione professionale del figlio nella misura consentita dalle condizioni economiche e sociali del donante.

La nullità può essere fatta valere dal donante, dai suoi discendenti legittimi e dal coniuge.

Si applicano le disposizioni dell'art. 141.

## Art. 318.

(Donazione fra coniugi).

La donazione tra coniugi, fatta durante il matrimonio, è sempre annullabile a istanza del donante.

L'azione da lui proposta può essere proseguita dagli eredi.

## CAPO III.

## DELLA FORMA E DEGLI EFFETTI DELLA DONAZIONE.

## Art. 319.

(Forma della donazione).

La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto stesso della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.

Quando la donazione sia di modico valore e abbia per oggetto cose mobili, può essere fatta anche per scrittura privata, che contenga la descrizione delle cose e l'indicazione del loro valore. La donazione è valida anche quando manchi la scrittura privata, se vi sia stata la tradizione.

La modicità è stabilita con riguardo alle condizioni economiche del donante.



## Art. 320.

(Accettazione della donazione).

L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante a mezzo di ufficiale giudiziario.

La donazione deve essere accettata puramente e semplicemente. Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

Nel caso di donazione fatta a una persona giuridica, il donante non può revocare la sua dichiarazione dopo che gli sia stata notificata la domanda diretta a ottenere dall'autorità governativa l'autorizzazione ad accettare la donazione. Trascorso un anno dalla notificazione senza che l'autorizzazione sia concessa, la donazione può essere revocata.

## Art. 321.

(Donazione a nascituri).

La donazione può essere fatta anche a favore di chi sia soltanto concepito ovvero a favore dei figli immediati di una determinata persona vivente al tempo della donazione, quantunque non ancora concepiti.

L'accettazione in questi casi è fatta dal padre, dalla madre o dall'avo o da qualsiasi altro ascendente.

Salvo diversa disposizione del donante, l'amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare cauzione; i frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario.

## Art. 322.

(Donazione in riguardo di matrimonio).

La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o della prole nascitura dai medesimi, si perfeziona senza bisogno di accettazione.

La donazione resta senza effetto se il matrimonio non segua.

L'annullamento del matrimonio produce di diritto la nullità della donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il momento in cui la dona-

zione si è perfezionata con il matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio. Inoltre il coniuge di buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di nullità del matrimonio.

La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo.

#### Art. 323.

(Donazione a ente di fatto).

La donazione a favore di un ente non riconosciuto ha efficacia a condizione che entro un anno sia fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento e questo sia concesso entro un anno dalla presentazione dell'istanza.

Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario.

#### Art. 324.

(Errore sul motivo della donazione).

La donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo sia espresso e sia il solo che abbia determinato il donante a compiere la liberalità.

#### Art. 325.

(Motivo illecito).

Il motivo illecito rende nulla la donazione quando sia espresso e sia il solo che abbia determinato il donante alla liberalità.

#### Art. 326.

(Inadempimento o ritardo nell'esecuzione).

Il donante, nel caso di inadempimento o di ritardo nell'esecuzione della donazione, è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.

## Art. 327.

(Riserva di disporre di cose determinate).

Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dai suoi eredi.

## Art. 328.

(Condizione di reversibilità).

Il donante può stipulare la reversibilità delle cose donate, così per il caso di premorienza del solo donatario, come per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti.

Nel caso in cui la donazione sia fatta con generica indicazione della reversibilità, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti.

Non si fa luogo a reversibilità che a beneficio del solo donante. Il patto a favore di altri si considera come non apposto.

## Art. 329.

(Effetti della reversibilità).

Il patto della reversibilità produce l'effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso e ipoteca, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia della dote o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non siano sufficienti, e nel caso soltanto in cui la donazione gli sia stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale da cui l'ipoteca risulti.

E' valido il patto per cui la reversione non debba pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite sul patrimonio del donatario, compresi in esso i beni donati.

## Art. 330.

(Donazione gravata di onere).

La donazione può essere gravata di un onere.

Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.

Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato anche durante la vita del donante.

La risoluzione per inadempimento dell'onere può essere domandata dal donante o dai suoi eredi, quando sia stata preveduta nell'atto di donazione. Restano impregiudicati i diritti acquistati dai terzi sugli immobili donati anteriormente alla trascrizione della domanda di risoluzione.

#### Art. 331.

(Onere illecito o impossibile).

Quando l'onere sia illecito o impossibile si considera come non apposto; ma se consti che esso abbia costituito il motivo unico della donazione, questa non ha effetto.

#### Art. 332.

(Divieto di sostituzione).

Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà.

La nullità delle sostituzioni non nuoce alla validità della donazione.

#### Art. 333.

(Riserva di usufrutto).

E' permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona ovvero anche di più altre persone, non però successivamente.

#### Art. 334.

(Garanzia per evizione).

Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario per la evizione che questi soffra delle cose donate soltanto nei casi seguenti:

- 1° se abbia espressamente promessa la garanzia;
- 2° se l'evizione dipenda dal dolo o dal fatto personale di lui;
- 3° se la donazione sia rivolta a costituire una dote o un patrimonio familiare;

4° se si tratti di donazione che imponga oneri al donatario o di donazione remuneratoria, nel qual caso la garanzia è dovuta sino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entità delle prestazioni ricevute dal donante.

#### Art. 335.

(Responsabilità per vizi occulti).

Il donante è tenuto al risarcimento dei danni patiti dal donatario per vizi occulti della cosa donata, quando abbia dichiarato che la cosa era immune da vizi ovvero conoscenti li abbia tenuti nascosti, salvo quanto è disposto nell'art. 176 del progetto del primo libro.

### CAPO IV.

#### DELLA REVOCAZIONE DELLE DONAZIONI.

#### Art. 336.

(Cause di revocazione).

La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

#### Art. 337.

(Revocazione per ingratitudine).

La revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario abbia commesso uno dei fatti previsti nei numeri 1°, 2° e 3° dell'art. 6 ovvero si sia reso colpevole di ingiuria grave verso il donante o abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui.

#### Art. 338.

(Termini e legittimazione ad agire).

La domanda di revocazione per causa di ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi contro il donatario o i suoi eredi entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione.

Quando il donatario si sia reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli abbia dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l'azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi abbiano avuto notizia della causa di revocazione.

#### Art. 339.

(Revocazione per sopravvenienza di figli).

Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di aver figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono altresì essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale, fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante avesse notizia dell'esistenza del figlio.

La revocazione può essere domandata ancorchè il figlio del donante fosse già concepito al tempo della donazione.

#### Art. 340.

(Termine per l'azione).

L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio o della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio naturale.

Il donante non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.

#### Art. 341.

(Donazioni irrevocabili).

Non possono revocarsi per causa di ingratitudine, nè per sopravvenienza di figli le donazioni remuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.

#### Art. 342.

(Inammissibilità della rinuncia preventiva).

Non è valida la rinuncia preventiva alla revocazione della donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

## Art. 343.

(Effetti della revocazione).

Revocata la donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi ancora esistono, insieme coi frutti dal giorno della domanda.

Se il donatario abbia alienato i beni, deve restituirne il valore avuto riguardo al tempo della domanda, con i frutti dal giorno della medesima.

## Art. 344.

(Effetti nei riguardi dei terzi).

La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che abbiano acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda.

Se anteriormente alla trascrizione della domanda di revocazione il donatario abbia costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dalla cosa donata.

## Art. 345.

(Atti di liberalità diversi dalla donazione).

Gli atti di liberalità diversi dalla donazione sono soggetti alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrazione della quota dovuta ai legittimari.

Questa disposizione non si applica alle liberalità previste nel capoverso dell'art. 309 e a quelle che a norma dell'articolo 281 non sono soggette a collazione.

## TAVOLE DI RAFFRONTO

### A. — Articoli del progetto definitivo con articoli del progetto preliminare e con articoli del Codice civile.

#### DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Progetto definitivo	Progetto preliminare	Codice civile	Progetto definitivo	Progetto preliminare	Codice civile
—	—	—	—	—	—
Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo
1	1	923	36	37	970
2	2	720	37	—	975
3	3	925, 926	38	40	973, 974
4	5, 6	925, 926	39	41	967
5	107, 144	724, 764	40	45, 46	976, 977
6	108	725	41	36, 38	969, 971
7	109	727	42	36	969
8	110	728	43	42	—
9	111	726	44	42	—
10	112, 281	729, 735	45	—	—
		890, 947	46	42	—
11	113, 114	730, 732	47	—	—
12	115	733	48	—	—
13	9, 47	929, 956	49	43	—
14	10	930	50	44	—
15	11	931	51	—	—
16	12	932	52	48	958
17	13	934	53	49	978
18	7, 8, 13	934	54	50, 51	1032, 2054, 2055
19	13	934			
20	14, 33	935, 965	55	—	1033
21	34	966	56	52	2063
22	15	936	57	53	2064
23	17	938	58	54	2057
24	18, 19, 20	939, 940, 941	59	55, 56	2061
			60	57, 58, 59	2060, 2062, 2065
25	4	943			
26	68	951	61	60	944
27	21	942	62	62	—
28	22	942	63	61, 338	945, 1003
29	23, 24, 25	955, 957	64	64	946
30	26, 29, 70	952, 959, 961	65	65	948
			66	66	949
31	32	964	67	67	950
32	27, 28	960, 962	68	69	—
33	30	962	69	71	953
34	31	963	70	72	954
35	35	968	71	73	980, 981



Progetto definitivo	Progetto preliminare	Codice civile	Progetto definitivo	Progetto preliminare	Codice civile
Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo
72	74	982	121	131	751
73	75	983	122	132	752
74	—	—	123	133	753
75	76	933	124	134	754
76	77, 78, 79	933	125	135	755
77	76	—	126	136	—
78	80	—	127	137	757
79	82	809, 820	128	139	758
80	83	805, 806	129	139	—
81	84	807	130	140	759
82	85	816, 817	131	141	760
83	86	813	132	142	761
84	87	815	133	143	762, 763
85	88	812	134	148	768
86	89	814, 816	135	147	767
87	90	813	136	—	—
88	91	815	137	149	770
89	91	815	138	150	769
90	92	819	139	151	771
91	86	813	140	152	772
92	93	808	141	153	773
93	94	810	142	—	—
94	95	—	143	154, 156	774, 776
95	96	822	144	155	775
96	97	—	145	157, 160	777, 778,
97	98	821, 824			779, 780,
98	99	824, 825			786, 787
99	100	1091, 1093	146	158	782, 784,
100	101	1092			785
101	102	1093	147	159	783
102	103, 354	826, 1022	148	162	804, 1311
103	104	1094, 1095	149	163	804
104	105	1096	150	276	922
105	39	972, 820, 1026	151	164	789
			152	165	790
106	106	721	153	167, 168	791, 792
107	116	736	154	169, 170,	793, 794,
108	117, 118	737		171	795
109	119	738	155	172	796
110	120	739	156	173	797
111	121	741	157	174	798
112	122	740	158	175	—
113	123	742	159	176	799, 800,
114	124	743			801
115	125	744	160	177	802
116	126	745	161	178, 179	803
117	127	747	162	180, 181	912, 913,
118	128	748		182, 183	914
119	129	749	163	184, 185	915
120	130	750			

Progetto definitivo	Progetto preliminare	Codice civile	Progetto definitivo	Progetto preliminare	Codice civile
Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo
164	186	—	209	254	876, 878
165	187	—	210	256	865
166	189, 190, 193	828	211	257	864
167	191	836	212	258	866, 867
168	192	—	213	259, 260	—
169	195	829	214	261	877
170	197	830	215	283	893
171	198	831	216	270	916
172	199	832	217	271	917
173	194, 200, 238	834	218	272	919
174	225	835	219	273	918, 920
175	201	848	220	274	921
176	203	852	221	275	—
177	204	850	222	277	—
178	205	815	223	278	892
179	208	855	224	279, 280	888, 889
180	208	855	225	284	895, 896
181	209	856	226	285	895, 898
182	210	857	227	286	897
183	211	858	228	—	—
184	212	859	229	—	—
185	213	860	230	287, 288	899
186	214	861	231	289	—
187	215	—	232	290	—
188	218	—	233	292	—
189	219	—	234	293	—
190	220	—	235	294	—
191	243	862, 863	236	295	901
192	226	837, 838	237	296	902
193	227	839	238	297	903
194	228	840	339	298	904, 905
195	229	841	240	299	—
196	230	842	241	300	906, 707, 908
197	231	843	242	301	—
198	232	843	243	302	908
199	333	844	244	303	—
200	234	845	245	304	—
201	236	846	246	305	—
202	239	—	247	306	908, 910
203	240, 241	868	248	307	—
204	242	869	249	308	911
205	249, 250, 251	870, 871, 872, 873, 875	250	309	—
206	252	874	251	310	984
207	253	875	252	311	985
208	255	847	253	312	—
			254	—	—
			255	314	—
			256	315	986

Progetto definitivo	Progetto preliminare	Codice civile	Progetto definitivo	Progetto preliminare	Codice civile
Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo
257	316	987	301	369	1038
258	317	988	302	369	1038
259	318	989	303	370	1039
260	319	990	304	371	1040
261	320	991	305	372	1041
262	321	992	306	373	1042
263	322	993	307	374	1043
264	323	994	308	390	1050
265	329	—	309	391, 392	1051
266	324	995	310	393	1064
267	325	996	311	394	—
268	326	997	312	396	—
269	327	998	313	397, 398	1052
270	328	—	314	399	—
271	330	—	315	399	—
272	330, 331	1044, 1046	316	401, 405	1053, 1055
273	332	1047	317	402, 403,	1053, 1055
274	332	1048		404, 405	
275	335	999	318	406	1054
276	336	746, 1001, 1014	319	407	1056, 1070
		1002	320	408, 414	1057, 1060
277	337	1002	321	411	1059
278	339	1004, 1006	322	412	1062, 1068
		1005	323	415	—
279	340	1005	324	417	—
280	341	1007	325	421	—
281	342	1009	326	418	—
282	344	1011	327	419	1069
283	345	1012	328	424	1071
284	346	1013	329	425	1072
285	347, 348	1015, 1016	330	426, 427	1067, 1080
286	349	1017	331	426	—
287	350, 351	1018, 1019,	332	428	1073
	352, 355	1020, 1023	333	429	1074
288	353	1021	334	430	1077
289	356	1024	335	431	—
290	357	1025	336	—	1078
291	359	1027	337	432	1078, 1081
292	360	1028	338	433	1082
293	361, 362	1029, 1030	339	438	1083, 1085
294	363	1031	340	442	1090
295	364	1033	341	434, 440	1087
296	365	1034	342	435, 439	1084
297	366	1035	343	436, 441	1089
298	367	1036	344	437, 441	1088
299	368	1037	345	443	—
300	369	1038	—	—	—

**B. — Articoli del progetto preliminare con articoli del progetto definitivo e con articoli del Codice civile.**

**DISPOSIZIONI PRELIMINARI.**

Progetto preliminare	Progetto definitivo	Codice civile	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Codice civile
Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo
1	1	923	42	43, 44, 46	—
2	2	720	43	49	—
3	3	925, 926	44	50	—
4	25	943	45	40	976
5	4	925	46	40	977
6	4	926	47	13	956
7	18	—	48	52	958
8	18	—	49	53	978
9	13	929	50	54	1032, 2054
10	14	930	51	54	2055
11	15	931	52	56	2063
12	16	932	53	57	2064
13	17, 18, 19	934	54	58	2057
14	20	935	55	59	—
15	22	936	56	59	2061
16	—	937	57	60	2060
17	23	938	58	60	2062
18	24	939	59	60	2065
19	24	940	60	61	944
20	24	941	61	63	945
21	27	942	62	62	—
22	28	942	63	—	—
23	29	955	64	64	946
24	29	957	65	65	948
25	29	—	66	66	949
26	30	959	67	67	950
27	32	962	68	26	951
28	32	960	69	68	—
29	30	961	70	30	952
30	33	962	71	69	953
31	34	963	72	70	954
32	31	964	73	71	980, 981
33	20	965	74	72	982
34	21	966	75	73	983
35	35	968	76	75, 77	933
36	41, 42	969	77	76	—
37	36	970	78	76	933
38	41	971	79	76	—
39	105	972	80	78	—
40	38	973, 974	81	—	—
41	39	967	82	79	809, 820

Progetto preliminare	Progetto definitivo	Codice civile	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Codice civile
Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo
83	80	805, 806	131	121	751
84	81	807	132	122	752
85	82	816, 817	133	123	753
86	83, 91	813	134	124	754
87	84	815	135	125	755
88	85	812	136	126	—
89	86	814, 816	137	127	757
90	87	813	138	—	—
91	88, 89	815	139	128, 129	758
92	90	819	140	130	759
93	92	808	141	131	760
94	93	810	142	132	761
95	94	—	143	133	762, 763
96	95	822	144	5	764
97	96	—	145	—	765
98	97	821, 824	146	—	766
99	98	824, 825	147	135	767
100	99	1091, 1093	148	134	768
101	100	1092	149	137	770
102	101	1093	150	138	769
103	102	826, 1022	151	139	771
104	103	1095	152	140	772
105	104	1096	153	141	773
106	106	721	154	143	774
107	5	724	155	144	775
108	6	725	156	143	776
109	7	727	157	145	777, 778,
110	8	728			779, 780
111	9	726	158	146	782, 784,
112	10	729, 735, 947			785
113	11	732	159	147	783
114	11	730	160	145	786, 787
115	12	233	161	—	—
116	107	736	162	148	804, 1311
117	108	737	163	149	804
118	108	—	164	151	789
119	109	738	165	152	790
120	110	739	166	—	—
121	111	741	167	153	791
122	112	740	168	153	792
123	113	742	169	154	793
124	114	743	170	154	794
125	115	744	171	154	795
126	116	745	172	155	796
127	117	747	173	156	797
128	118	748	174	157	798
129	119	749	175	158	—
130	120	750	176	159	799, 800, 801

Progetto preliminare	Progetto definitivo	Codice civile	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Codice civile
Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo
177	160	802	226	192	837, 838
178	161	803	227	193	839
179	161	—	228	194	840
180	162	912	229	195	841
181	162	912	230	196	842
182	162	913	231	197	843
183	162	914	232	198	843
184	163	915	233	199	844
185	163	915	234	200	845
186	164	—	235	—	—
187	165	—	236	201	846
188	—	827	237	—	—
189	166	914	238	173	—
190	166	828	239	202	—
191	167	836	240	203	—
192	168	—	241	203	868
193	166	—	242	204	869
194	173	—	243	191	862, 863
195	169	829	244	—	—
196	—	—	245	—	—
197	170	830	246	—	—
198	171	831	247	—	—
199	172	832	248	—	—
200	173	834	249	205	870, 875
201	175	848	250	205	871, 872
202	—	849	251	205	873
203	176	852	252	206	874
204	177	850	253	207	875
205	178	851	254	209	876, 878
206	—	—	255	208	847
207	—	853	256	210	865
208	179	855	257	211	864
209	181	856	258	212	866, 867
210	182	857	259	213	—
211	183	858	260	213	—
212	184	859	261	214	877
213	185	860	262	—	—
214	186	861	263	—	879, 880
215	187	—	264	—	882
216	—	—	265	—	883
217	—	—	266	—	884
218	188	—	267	—	886
219	189	—	268	—	885
220	190	—	269	—	887
221	—	—	270	216	916
222	—	—	271	217	917
223	—	—	272	218	919
224	—	—	273	219	918, 920
225	174	835	274	220	921

Progetto preliminare	Progetto definitivo	Codice civile	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Codice civile
Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo
275	221	—	323	264	994
276	150	922	324	266	995
277	222	—	325	267	996
278	223	892	326	268	997
279	224	888	327	269	998
280	224	889	328	270	—
281	10	890	329	265	—
282	—	891	330	271, 272	1044
283	215	893	331	272	1046
284	225	895, 896	332	273	1047
285	226	895, 898	333	274	1048
286	227	897	334	—	—
287	230	899	335	275	999
288	230	—	336	276	746, 1001, 1014
289	231	—	—	—	1002
290	232	—	337	277	1003
291	—	—	338	63	1004, 1006
292	233	—	339	278	1005
293	234	—	340	279	1007
294	235	—	341	280	1009
295	236	901	342	281	1008
296	237	902	343	—	1011
297	238	903	344	282	1012
298	239	904, 905	345	283	1013
299	240	—	346	284	1015
300	241	906, 907, 908	347	285	1016
301	242	—	348	285	1017
302	243	908	349	286	1018
303	244	—	350	287	1019
304	245	—	351	287	1020
305	246	—	352	287	1021
306	247	908, 910	353	288	1022
307	248	—	354	102	1023
308	249	911	355	287	1024
309	250	—	356	289	1025
310	251	984	357	290	—
311	252	985	358	—	1027
312	253	—	359	291	1028
313	—	—	360	292	1029
314	255	—	361	293	1030
315	256	986	362	293	1031
316	257	987	363	294	1033
317	258	988	364	295	1034
318	259	989	365	296	1035
319	260	990	366	297	1036
320	261	991	367	298	1037
321	262	992	368	299	1038
322	263	993	369	300, 301, 302	—

Progetto preliminare	Progetto definitivo	Codice civile	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Codice civile
Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo
370	303	1039	407	319	1056, 1070
371	304	1040	408	320	1057
372	305	1041	409	—	—
373	306	1042	410	—	—
374	307	1043	411	321	1059
375	—	—	412	322	1062, 1068
376	—	—	413	—	1061
377	—	—	414	320	1060
378	—	—	415	323	—
379	—	—	416	—	—
380	—	—	417	324	—
381	—	—	418	326	—
382	—	—	419	327	1069
383	—	—	420	—	—
384	—	—	421	325	—
385	—	—	422	—	—
386	—	—	423	—	—
387	—	—	424	328	1071
388	—	—	425	329	1072
389	—	—	426	330, 331	—
390	308	1050	427	330	1067
391	309	1051	428	332	1073
392	309	—	429	333	1074
393	310	1064	430	334	1077
394	311	—	431	335	—
395	—	—	432	337	1078, 1081
296	312	—	433	338	1082
297	313	1052	434	341	1087
398	313	—	435	342	—
399	314, 315	—	436	343	1089
400	—	—	437	344	1088
401	316	1053	438	339	1083, 1085
402	317	1053	439	342	1084
403	317	1053	440	341	1087
404	317	—	441	343, 344	1088, 1089
405	316, 317	1053, 1055	442	340	1090
406	318	1054	443	345	—



**C. — Articoli del codice civile con articoli  
del progetto definitivo e articoli del progetto preliminare.**

Codice civile	Progetto definitivo	Progetto preliminare	Codice civile	Progetto definitivo	Progetto preliminare
Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo
720	2	2	765	—	145
721	106	106	766	—	146
722	—	—	767	135	147
723	—	—	768	134	148
724	5	107	769	138	150
725	6	108	770	137	149
726	9	111	771	139	151
727	7	109	772	140	152
728	8	110	773	141	153
729	10	112	774	143	154
730	11	114	775	144	155
731	—	—	776	143	156
732	11	113	777	145	157
733	12	115	778	145	157
734	—	—	779	145	157
735	10	112	780	145	157
736	107	116	781	—	—
737	108	117	782	146	158
738	109	119	783	147	159
739	110	120	784	146	158
740	112	122	785	146	158
741	111	121	786	145	160
742	113	123	787	145	160
743	114	124	788	—	161
744	115	125	789	151	164
745	116	126	790	152	165
746	276	336	791	153	167
747	117	127	792	153	168
748	118	128	793	154	169
749	119	129	794	154	170
750	120	130	795	154	171
751	121	131	796	155	172
752	122	132	797	156	173
753	123	133	798	157	174
754	124	134	799	159	176
755	125	135	800	159	176
756	—	—	801	159	176
757	127	137	802	160	177
758	128, 129	139	803	161	178
759	130	140	804	148, 149	162, 163
760	131	141	805	80	83
761	132	142	806	80	83
762	133	143	807	81	84
763	133	143	808	94	93
764	5	144	809	79	82

Codice civile	Progetto definitivo	Progetto preliminare	Codice civile	Progetto definitivo	Progetto preliminare
Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo
810	93	94	860	185	213
811	—	—	861	186	214
812	85	88	862	191	243
813	83,87, 91	86, 90	863	191	243
814	86	89	864	211	257
815	84,88, 89	87, 91	865	210	256
816	82, 86	85, 89	866	212	258
817	82	85	867	212	258
818	83, 91	86	868	203	241
819	90	92	869	204	242
820	79	82	870	205	249
821	97	98	871	205	250
822	95	96	872	205	250
823	89	100	873	205	251
824	97, 98	98, 99	874	206	252
825	98	99	875	205, 207	249, 253
826	102	103	876	209	254
827	102	103, 188	877	214	261
828	166	190	878	209	254
829	169	195	879	—	263 <sup>c</sup>
830	170	197	880	—	263
831	171	198	881	—	—
832	172	199	882	—	264
833	—	—	883	—	265
834	173	200	884	—	266
835	174	225	885	—	268
836	167	191	886	—	267
837	192	226	887	—	269
838	192	226	888	224	279
839	193	227	889	224	280
840	194	228	890	10	281
841	195	229	891	—	282
842	196	230	892	223	278
843	197, 198	231, 232	893	215	283
844	139	233	894	—	—
845	200	234	895	225, 226	284, 285
846	201	236	896	225	284
847	208	255	897	227	286
848	175	201	898	226	285
849	—	202	899	230	287
850	177	204	900	—	—
851	178	205	901	236	295
852	176	203	902	237	296
853	—	207	903	238	297
854	—	—	904	239	298
855	179	208	905	239	298
856	181	209	906	241	300
857	182	210	907	241	300
858	183	211	908	241, 243,	300, 302,
859	184	212		247	306

Codice civile	Progetto definitivo	Progetto preliminare	Codice civile	Progetto definitivo	Progetto preliminare
Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo
909	—	—	959	30	26
910	247	306	960	32	28
911	249	308	961	30	29
912	162	180, 181	962	32, 33	27, 30
913	162	182	963	34	31
914	166	189	964	31	32
915	163	184, 185	965	20	33
916	216	270	966	21	34
917	217	271	967	39	41
918	219	273	968	35	35
919	218	272	969	41, 42	36
920	219	273	970	36	37
921	220	274	971	41	38
922	150	276	972	105	39
923	1	1	973	38	40
924	—	—	974	38	40
925	3, 4	3, 5	975	37	—
926	3, 4	3, 6	976	40	45
927	—	—	977	40	46
928	—	—	978	53	49
929	13	9	979	—	—
930	14	10	980	71	73
931	15	11	981	71	73
932	16	12	982	72	74
933	75, 76, 77	76, 78	983	73	75
934	17, 18, 19	13	984	251	310
935	20	14	985	252	311
936	22	15	986	256	315
837	—	16	987	257	316
938	23	17	988	258	317
939	24	18	989	259	318
940	24	19	990	260	319
941	24	20	991	261	320
942	27, 28	21, 22	992	262	321
943	25	4	993	263	322
944	61	60	994	264	323
945	63	61	995	266	324
946	64	64	996	267	325
947	10	112	997	268	326
948	65	65	998	269	327
949	66	66	999	275	335
950	67	67	1000	—	—
951	26	68	1001	276	336
952	30	70	1002	277	337
953	69	71	1003	63	338
954	70	72	1004	278	339
955	29	23	1005	279	340
956	13	47	1006	278	339
957	29	24	1007	280	341
958	52	48	1008	—	343

Codice civile	Progetto definitivo	Progetto preliminare	Codice civile	Progetto definitivo	Progetto preliminare
Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo
1009	281	342	1057	320	408
1010	—	—	1058	—	—
1011	282	344	1059	321	411
1012	283	345	1060	320	414
1013	284	346	1061	—	413
1014	276	336	1062	322	412
1015	285	347	1063	—	—
1016	285	348	1064	310	393
1017	286	349	1065	—	—
1018	287	350	1066	—	—
1019	287	351	1067	330	427
1020	277	352	1068	322	412
1021	288	353	1069	327	419
1022	102	354	1070	319	407
1023	287	355	1071	328	424
1024	289	356	1072	329	425
1025	290	357	1073	332	428
1026	102	103	1074	333	429
1027	291	359	1075	—	—
1028	292	360	1076	—	—
1029	293	361	1077	334	430
1030	293	362	1078	336	—
1031	294	363	1079	—	—
1032	54	50	1080	330	—
1033	295	364	1081	337	432
1034	296	365	1082	338	433
1035	297	366	1083	339	438
1036	298	367	1084	339, 342	438, 439
1037	299	368	1085	339	438
1038	300, 301, 302	369	1086	—	—
1039	303	370	1087	341	434, 440
1040	304	371	1088	344	437, 441
1041	305	372	1089	343	436, 441
1042	306	373	1090	340	442
1043	307	374	1091	99	100
1044	—	—	1092	100	101
1045	—	—	1093	99, 101	100, 102
1046	272	331	1094	103	—
1047	273	332	1095	103	104
1048	274	333	1096	104	105
1049	—	—	1311	148	162
1050	308	390	2054	54	50
1051	309	391	2055	54	51
1052	313	397	2057	58	54
1053	316, 317	401, 402, 403, 405	2060	60	57
1054	318	406	2061	59	56
1055	316, 317	405	2062	60	58
1056	319	407	2063	56	52
			2064	57	53
			2065	60	59

# INDICE SISTEMATICO

## LIBRO TERZO.

### DELLE SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE E DELLE DONAZIONI.

	Articolo
TITOLO I. <sup>o</sup> — Delle successioni a causa di morte in generale.	
CAPO I. . . . . — Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità . . . . .	1 a 4
CAPO II. . . . . — Della capacità di succedere . . . . .	5
CAPO III. . . . . — Della indegnità . . . . .	6 a 9
CAPO IV. . . . . — Della rappresentazione . . . . .	10 a 12
CAPO V. . . . . — Dell'accettazione dell'eredità.	
Sezione 1 <sup>a</sup> . . . . . — Disposizioni generali . . . . .	13 a 28
Sezione 2 <sup>a</sup> . . . . . — Del beneficio d'inventario . . . . .	29 a 53
CAPO VI. . . . . — Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede . . . . .	54 a 60
CAPO VII. . . . . — Della rinunzia all'eredità. . . . .	61 a 70
CAPO VIII. . . . . — Dell'eredità giacente . . . . .	71 a 74
CAPO IX. . . . . — Della petizione di eredità . . . . .	75 a 78
CAPO X. . . . . — Dei diritti dei legittimari.	
Sezione 1 <sup>a</sup> . . . . . — Della quota dovuta ai legittimari. . . . .	79 a 94
Sezione 2 <sup>a</sup> . . . . . — Della integrazione della quota dovuta ai legittimari . . . . .	95 a 105
TITOLO II. — Delle successioni legittime . . . . .	106
CAPO I. . . . . — Della successione dei parenti legittimi . . . . .	107 a 113
CAPO II. . . . . — Della successione dei figli naturali e dei loro parenti . . . . .	114 a 122
CAPO III. . . . . — Della successione del coniuge superstite . . . . .	123 a 127
CAPO IV. . . . . — Dell'acquisto dei beni del defunto da parte dello Stato . . . . .	128 a 129
TITOLO III. — Delle successioni testamentarie.	
CAPO I. . . . . — Disposizioni generali . . . . .	130 a 132

	Articolo
CAPO II. ... — Della capacità di disporre per testamento .....	133
CAPO III. ... — Della incapacità di ricevere per testamento .....	134 a 142
CAPO IV. ... — Della forma dei testamenti.	
<i>Sezione 1<sup>a</sup></i> .. — Dei testamenti ordinari .....	143 a 150
<i>Sezione 2<sup>a</sup></i> .. — Dei testamenti speciali .....	151 a 161
<i>Sezione 3<sup>a</sup></i> .. — Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti .	162 a 165
CAPO V..... — Dell'istituzione di erede e dei legati .....	166 a 174
<i>Sezione 2<sup>a</sup></i> .. — Delle disposizioni condizionali, a termine e modali .....	175 a 190
<i>Sezione 3<sup>a</sup></i> .. — Dei legati .....	191 a 215
<i>Sezione 4<sup>a</sup></i> .. — Della revocazione delle disposizioni testamentarie.....	216 a 224
CAPO VI. ... — Delle sostituzioni.	
<i>Sezione 1<sup>a</sup></i> .. — Della sostituzione ordinaria .....	225 a 229
<i>Sezione 2<sup>a</sup></i> .. — Della sostituzione fedecommissaria .	230 a 237
CAPO VII. .. — Degli esecutori testamentari .....	238 a 250
TITOLO IV. — Della divisione.	
CAPO I..... — Disposizioni generali .....	251 a 275
CAPO II. ... — Della collazione .....	276 a 290
CAPO III. ... — Del pagamento dei debiti .....	291 a 295
CAPO IV. ... — Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote .....	296 a 299
CAPO V..... — Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione .....	300 a 307
TITOLO V.. — Delle donazioni.	
CAPO I..... — Disposizioni generali .....	308 a 312
CAPO II. ... — Della capacità di disporre e di ricevere per donazione .....	313 a 318
CAPO III. ... — Della forma e degli effetti della donazione .....	319 a 335
CAPO IV. ... — Della revocazione delle donazioni ..	336 a 345
TAVOLE DI RAFFRONTO .....	pag. 92

LIBRERIA DI GRAZIA

R O

BIBLIOTECA CENTRALE

# INDICE ANALITICO

## LIBRO III

### DELLE SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE E DELLE DONAZIONI.

#### TITOLO I. — DELLE SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE IN GENERALE.

##### CAPO I. — *Dell'apertura della successione, della delazione e dello acquisto dell'eredità*

Apertura della successione .....	Art.	1
Delazione dell'eredità .....	»	2
Acquisto dell'eredità .....	»	3
Possesso dei beni ereditari .....	»	4

##### CAPO II. — *Della capacità di succedere.*

Determinazione della capacità .....	»	5
-------------------------------------	---	---

##### CAPO III. — *Della indegnità.*

Casi di indegnità .....	»	6
Restituzione di frutti .....	»	7
Indegnità del genitore .....	»	8
Riabilitazione dell'indegno .....	»	9

##### CAPO IV. — *Della rappresentazione.*

Concetto e limite .....	»	10
Estensione del diritto di rappresentazione .....	»	11
Divisione nei casi di rappresentazione .....	»	12

##### CAPO V. — *Dell'accettazione dell'eredità.*

###### *Sezione 1ª. — Disposizioni generali.*

Accettazione pura e semplice e accettazione con beneficio d'inventario .....	»	13
Eredità devolute a minori o interedetti .....	»	14
Eredità devolute a inabilitati .....	»	15
Eredità devolute a persone giuridiche .....	»	16
Modi di accettazione .....	»	17
Accettazione espressa .....	»	18
Accettazione tacita .....	»	19
Atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione .....	»	20
Spese fatte dal chiamato all'eredità .....	»	21
Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione .....	»	22

Rinunzia a vantaggio di tutti i coeredi .....	Art.	23
Trasmissione del diritto di accettazione .....	»	24
Prescrizione .....	»	25
Fissazione di un termine per l'accettazione .....	»	26
Impugnativa per violenza o dolo .....	»	27
Impugnativa per errore .....	»	28
<i>Sezione 2ª. — Del beneficio d'inventario.</i>		
Accettazione con beneficio d'inventario .....	»	29
Chiamato all'eredità che sia nel possesso reale dei beni .....	»	30
Curatore dell'eredità .....	»	31
Chiamato all'eredità che non sia nel possesso reale dei beni .....	»	32
Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria .....	»	33
Decadenza dal beneficio d'inventario .....	»	34
Effetti del beneficio d'inventario .....	»	35
Amministrazione dei beni ereditari, responsabilità del- l'erede .....	»	36
Cauzione .....	»	37
Alienazione dei beni ereditari .....	»	38
Omissioni o infedeltà nell'inventario .....	»	39
Pagamento dei creditori e legatari .....	»	40
Rendimento del conto .....	»	41
Mora nel rendimento del conto .....	»	42
Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione .....	»	43
Procedura di liquidazione .....	»	44
Termine per la liquidazione .....	»	45
Reclami .....	»	46
Pagamento dei creditori e dei legatari .....	»	47
Liquidazione promossa dall'erede .....	»	48
Liquidazione nel caso di più eredi .....	»	49
Decadenza dal beneficio .....	»	50
Procedure individuali .....	»	51
Accettazione fatta da uno dei chiamati .....	»	52
Spese .....	»	53

CAPO VI. — *Della separazione dei beni del defunto  
da quelli dell'erede.*

Oggetto della separazione .....	»	54
Separazione contro i legatari di specie .....	»	55
Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti .....	»	56
Cessazione della separazione .....	»	57
Termine per l'esercizio del diritto alla separazione .....	»	58
Separazione riguardo ai mobili .....	»	59
Separazione riguardo agli immobili .....	»	60

CAPO VII. — *Della rinunzia all'eredità.*

Dichiarazione di rinunzia .....	»	61
Rinunzia condizionata, a termine o parziale .....	»	62
Retroattività della rinunzia .....	»	63



Devoluzione nelle successioni legittime .....	Art.	64
Devoluzione nelle successioni testamentarie.....	»	65
Impugnativa della rinuncia da parte dei creditori ...	»	66
Revoca della rinuncia .....	»	67
Impugnativa per violenza o dolo.....	»	68
Sottrazione di effetti ereditari .....	»	69
Divieto di rinuncia all'eredità di una persona vivente	»	70

CAPO VIII. — *Dell'eredità giacente.*

Nomina del curatore .....	»	71
Obblighi del curatore .....	»	72
Inventario, amministrazione e rendimento dei conti .	»	73
Cessazione della curatela per accettazione dell'eredità	»	74

CAPO IX. — *Della petizione di eredità.*

Concetto .....	»	75
Obblighi del possessore di buona fede.....	»	76
Diritti dei terzi .....	»	77
Norme applicabili alla petizione d'eredità .....	»	78

CAPO X. — *Dei diritti dei legittimari.*

*Sezione 1ª. — Della quota dovuta ai legittimari.*

Legittimari .....	»	79
Riserva a favore dei figli legittimi .....	»	80
Riserva a favore degli ascendenti legittimi .....	»	81
Riserva a favore dei figli naturali .....	»	82
Riserva a favore del coniuge superstite .....	»	83
Concorso di figli legittimi e naturali .....	»	84
Concorso di figli legittimi, coniuge e figli naturali ...	»	85
Concorso di coniuge e figli naturali .....	»	86
Concorso di ascendenti legittimi e coniuge.....	»	87
Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali .....	»	88
Concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e co- niuge .....	»	89
Soddisfacimento delle ragioni del coniuge .....	»	90
Esclusione e riduzione della riserva del coniuge .....	»	91
Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legitti- mari .....	»	92
Lascito eccedente la porzione disponibile.....	»	93
Legato in sostituzione di legittima .....	»	94

*Sezione 2ª. — Della integrazione della quota  
dovuta ai legittimari.*

Determinazione della quota di riserva.....	»	95
Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in con- corso con legittimari .....	»	96
Riduzione delle disposizioni testamentarie .....	»	97
Modo di riduzione delle disposizioni testamentarie ...	»	98
Riduzione delle donazioni .....	»	99

Chi può domandare la riduzione delle donazioni . . . . .	Art.	100
Modo di riduzione delle donazioni . . . . .	»	101
Riduzione del legato o della donazione di immobili . . . . .	»	102
Restituzione degli immobili . . . . .	»	103
Azione di riduzione e di rivendicazione contro terzi . . . . .	»	104
Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione . . . . .	»	105

## TITOLO II. — DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME.

Persone chiamate all'eredità . . . . .	»	106
--	---	-----

### CAPO I. — *Della successione dei parenti legittimi.*

Successione dei figli legittimi e dei loro discendenti . . . . .	»	107
Successione dei figli legittimati e adottivi . . . . .	»	108
Successione dei genitori . . . . .	»	109
Successione degli ascendenti . . . . .	»	110
Successione dei fratelli e delle sorelle . . . . .	»	111
Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle . . . . .	»	112
Successione di altri parenti . . . . .	»	113

### CAPO II. — *Della successione dei figli naturali e dei loro parenti.*

Successione dei figli naturali . . . . .	»	114
Concorso di figli naturali e legittimi . . . . .	»	115
Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore . . . . .	»	116
Successione dei soli figli naturali . . . . .	»	117
Discendenti legittimi del figlio naturale . . . . .	»	118
Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore . . . . .	»	119
Successione dei genitori al figlio naturale . . . . .	»	120
Concorso del coniuge e dei genitori . . . . .	»	121
Diritti dei figli naturali non riconosciuti e irriconoscibili . . . . .	»	122

### CAPO III. — *Della successione del coniuge superstite.*

Concorso del coniuge con figli legittimi e naturali . . . . .	»	123
Concorso del coniuge con figli naturali, ascendenti legittimi, fratelli e sorelle . . . . .	»	124
Concorso del coniuge con altri parenti . . . . .	»	125
Successione del coniuge putativo . . . . .	»	126
Esclusione del coniuge dalla successione . . . . .	»	127

### CAPO IV. — *Dell'acquisto dei beni del defunto da parte dello Stato.*

Acquisto dei beni da parte dello Stato . . . . .	»	128
Responsabilità per debiti e legati . . . . .	»	129

## TITOLO III. — DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE.

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Testamento .....	Art.	130
Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare.	»	131
Testamento congiuntivo o reciproco.....	»	132

CAPO II. — *Della capacità di disporre per testamento.*

Casi di incapacità .....	Art.	133
--------------------------	------	-----

CAPO III. — *Della incapacità di ricevere per testamento.*

Figli naturali riconosciuti e riconoscibili .....	»	134
Figli non riconosciuti .....	»	135
Assegno vitalizio .....	»	136
Coniuge del binubo .....	»	137
Incapacità del tutore e del protutore .....	»	138
Incapacità del notaio .....	»	139
Incapacità di chi ha scritto il testamento segreto ...	»	140
Persone interposte .....	»	141
Enti non riconosciuti .....	»	142

CAPO IV. — *Della forma dei testamenti.*Sezione 1<sup>a</sup>. — *Dei testamenti ordinari.*

Forme .....	»	143
Testamento olografo .....	»	144
Testamento pubblico .....	»	145
Testamento segreto .....	»	146
Formalità del testamento segreto .....	»	147
Nullità del testamento.....	»	148
Validità del testamento segreto come olografo.....	»	149
Ritiro di testamento segreto od olografo .....	»	150

Sezione 2<sup>a</sup>. — *Dei testamenti speciali.*

Malattie contagiose, calamità pubbliche e infortuni ..	»	151
Termine di efficacia .....	»	152
Testamento in navigazione .....	»	153
Forme .....	»	154
Consegna .....	»	155
Verbale di consegna .....	»	156
Termine di efficacia .....	»	157
Testamento in aeromobile .....	»	158
Testamento dei militari .....	»	159
Casi e termine d'efficacia .....	»	160
Nullità .....	»	161

Sezione 3<sup>a</sup>. — *Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti.*

Pubblicazione del testamento olografo.....	»	162
Pubblicazione del testamento segreto .....	»	163
Comunicazione dei testamenti alla pretura.....	»	164
Comunicazioni agli eredi e legatari .....	»	165

CAPO V. — *Dell'istituzione di erede e dei legati.*  
 Sezione 1<sup>a</sup>. — Disposizioni generali.

Violenza, dolo, errore .....	Art.	166
Erronea indicazione dell'erede o del legatario, o della cosa legata .....	»	167
Motivo illecito .....	»	168
Disposizione fiduciaria .....	»	169
Disposizione a favore di persona incerta .....	»	170
Disposizioni per l'anima .....	»	171
Disposizioni a favore dei poveri .....	»	172
Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo .....	»	173
Determinazione di legato per arbitrio altrui .....	»	174

Sezione 2<sup>a</sup>. — Delle disposizioni condizionali,  
 a termine e modali.

Condizione sospensiva o risolutiva .....	»	175
Condizione di reciprocità .....	»	176
Divieto di nozze .....	»	177
Termine .....	»	178
Condizione di non fare o di non dare .....	»	179
Cauzione in caso di condizione risolutiva .....	»	180
Cauzione in caso di legato condizionale o a termine ..	»	181
Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di cauzione .....	»	182
Amministrazione in caso di concorso di eredi .....	»	183
Amministrazione al presunto erede legittimo del testa- tore .....	»	184
Amministrazione in caso di eredi nascituri .....	»	185
Obblighi e facoltà degli amministratori .....	»	186
Condizione sospensiva potestativa senza termine ..	»	187
Retroattività della condizione .....	»	188
Onere .....	»	189
Adempimento dell'onere .....	»	190

Sezione 3<sup>a</sup>. — Dei legati.

Acquisto del legato .....	»	91
Legato di cosa dell'onerato o di un terzo .....	»	192
Legato di cosa solo in parte del testatore .....	»	193
Legato di cosa genericamente determinata .....	»	194
Legato di cosa non esistente nell'asse .....	»	195
Legato di cosa da prendersi da certo luogo .....	»	196
Legato di cosa del legatario .....	»	197
Legato di cosa acquistata dal legatario .....	»	198
Legato di credito o di liberazione da debito .....	»	199
Legato a favore del creditore .....	»	200
Legato di alimenti .....	»	201
Prelegato .....	»	202
Onere della prestazione del legato .....	»	203
Legato imposto a un solo erede .....	»	204
Adempimento del legato di genere .....	»	205

Scelta nel legato alternativo .....	Art.	206
Trasmissione all'erede della facoltà di scelta .....	»	207
Accessioni della cosa legata .....	»	208
Adempimento del legato .....	»	209
Frutti di cosa appartenente al testatore .....	»	210
Frutti di cosa appartenente all'onerato o a terzo ...	»	211
Legato di prestazioni periodiche .....	»	212
Legati e oneri a carico del legatario .....	»	213
Spese per la prestazione del legato .....	»	214
Perimento della cosa legata .....	»	215

*Sezione 4ª. — Della revocazione delle disposizioni testamentarie.*

Revocabilità del testamento .....	»	216
Revocazione espressa .....	»	217
Revocazione della revocazione .....	»	218
Testamento posteriore .....	»	219
Testamento posteriore inefficace .....	»	220
Distruzione del testamento olografo .....	»	221
Effetti del ritiro del testamento segreto .....	»	222
Alienazione e trasformazione della cosa legata .....	»	223
Sopravvenienza di figli .....	»	224

*CAPO VI. — Delle sostituzioni.*

*Sezione 1ª. — Della sostituzione ordinaria.*

Casi di sostituzione ordinaria .....	»	225
Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca .....	»	226
Obblighi dei sostituiti .....	»	227
Mancanza di sostituzione fra eredi .....	»	228
Mancanza di sostituzione fra legatari .....	»	229

*Sezione 2ª. — Della sostituzione fidecommissaria.*

Limiti .....	»	230
Obblighi e diritti dell'istituito .....	»	231
Alienazione dei beni .....	»	232
Devoluzione al sostituito .....	»	233
Sostituzione lesiva della legittima .....	»	234
Applicabilità ai legati delle norme sulla sostituzione ..	»	235
Usufrutto successivo .....	»	236
Premi di nuzialità, opere di beneficenza, ecc. ....	»	237

*CAPO VII. — Degli esecutori testamentari.*

Facoltà di nomina e di sostituzione .....	»	238
Persone capaci di essere nominate .....	»	239
Accettazione e rinunzia alla nomina .....	»	240
Funzioni dell'esecutore testamentario .....	»	241
Rappresentanza processuale .....	»	242
Apposizione di sigilli e inventario .....	»	243

Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario ..	Art.	244
Consegna dei beni all'erede .....	»	245
Disaccordo fra più esecutori testamentari .....	»	246
Conto della gestione .....	»	247
Esonero dell'esecutore testamentario .....	»	248
Spese .....	»	249
Retribuzione .....	»	250

#### TITOLO IV. — DELLA DIVISIONE.

##### CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Facoltà di domandare la divisione .....	»	251
Godimento separato di parte dei beni.....	»	252
Casi di impedimento della divisione.....	»	253
Divisione di beni costituiti in patrimonio familiare ..	»	254
Sospensione della divisione per ordine del giudice ...	»	255
Divisione giudiziaria .....	»	256
Diritto ai beni in natura. Vendita dei mobili .....	»	257
Immobili non divisibili .....	»	258
Vendita degli immobili .....	»	259
Resa dei conti .....	»	260
Collazione e imputazione.....	»	261
Prelevamenti .....	»	262
Stima e formazione delle parti.....	»	263
Norme per la formazione delle porzioni .....	»	264
Indivisibilità dell'azienda .....	»	265
Conguagli in danaro .....	»	266
Nomina di perito o notaio .....	»	267
Reclamo all'autorità giudiziaria.....	»	268
Suddivisioni tra stirpi .....	»	269
Diritto di prelazione e di riscatto .....	»	270
Norme date dal testatore per la divisione .....	»	271
Divisione fatta dal testatore .....	»	272
Preterizione di erede .....	»	273
Lesione della quota di riserva .....	»	274
Consegna dei documenti.....	»	275

##### CAPO II. — *Della collazione.*

Obbligo di collazione.....	»	276
Limiti all'esenzione da collazione.....	»	277
Donazioni ai discendenti o coniuge dell'erede. Dona- zioni a coniugi .....	»	278
Donazioni fatte all'ascendente dell'erede .....	»	279
Collazione di dote e altre assegnazioni .....	»	280
Spese per mantenimento].....	»	281
Società tra defunto ed erede .....	»	282
Perimento della cosa donata .....	»	283
Frutti e interessi .....	»	284
Collazione di immobile .....	»	285
Collazione per imputazione .....	»	286
Miglioramenti, spese e deterioramenti.....	»	287
Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato.	»	288

Collazione di mobili .....	Art.	288
Collazione del danaro .....	»	289

### CAPO III. — *Del pagamento dei debiti.*

Ripartizione dei debiti ereditari fra gli eredi .....	»	291
Immobili gravati da rendita redimibile .....	»	292
Pagamento dei debiti e rivalsa .....	»	293
Quota di debito non pagata da un coerede .....	»	294
Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti ...	»	295

### CAPO IV. — *Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote.*

Diritto dell'erede sulla propria quota .....	»	296
Garanzia fra coeredi .....	»	297
Evizione subita da un coerede .....	»	298
Inesigibilità di crediti .....	»	299

### CAPO V. — *Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione.*

Annullamento per violenza o dolo .....	»	300
Omissione di beni ereditari .....	»	301
Rescissione per lesione .....	»	302
Atti diversi dalla divisione .....	»	303
Vendita del diritto ereditario fatta al coerede .....	»	304
Stima dei beni .....	»	305
Facoltà del coerede di dare il supplemento .....	»	306
Alienazione della porzione ereditaria .....	»	307

## TITOLO V. — DELLE DONAZIONI.

### CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Definizione .....	»	308
Donazione remuneratoria .....	»	309
Donazione di beni futuri .....	»	310
Donazione di prestazioni periodiche .....	»	311
Donazione a più donatari .....	»	312

### CAPO II. — *Della capacità di disporre e di ricevere per donazione.*

Capacità di donare .....	»	313
Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci .....	»	314
Mandato a donare .....	»	315
Donazione a favore del tutore o protutore .....	»	316
Donazione al figlio naturale non riconoscibile .....	»	317
Donazione fra coniugi .....	»	318

CAPO III. — *Della forma e degli effetti  
della donazione.*

Forma della donazione .....	Art.	319
Accettazione della donazione.....	»	320
Donazione a nascituri .....	»	321
Donazione in riguardo di matrimonio.....	»	322
Donazione a ente di fatto .....	»	323
Errore sul motivo della donazione .....	»	324
Motivo illecito.....	»	325
Inadempimento o ritardo nell'esecuzione .....	»	326
Riserva di disporre di cose determinate .....	»	327
Condizione di reversibilità .....	»	328
Effetti della reversibilità .....	»	329
Donazione gravata di onere .....	»	330
Onere illecito o impossibile .....	»	331
Divieto di sostituzione.....	»	332
Riserva di usufrutto .....	»	333
Garanzia per evizione .....	»	334
Responsabilità per vizi occulti .....	»	335

CAPO IV. — *Della revocazione delle  
donazioni.*

Cause di revocazione .....	»	336
Revocazione per ingratitudine .....	»	337
Termini e legittimazione ad agire.....	»	338
Revocazione per sopravvenienza di figli.....	»	339
Termine per l'azione .....	»	340
Donazioni irrevocabili .....	»	341
Inammissibilità della rinuncia preventiva .....	»	342
Effetti della revocazione.....	»	343
Effetti nei riguardi dei terzi .....	»	344
Atti di liberalità diversi dalla donazione .....	»	345
TAVOLE DI RAFFRONTO .....	»	